

242.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze:		De Cesaris	4-12417 11737
Lucchese	2-00653 11729	Mantovano	4-12418 11738
Meloni	2-00654 11729	Mantovano	4-12419 11738
Interrogazione a risposta orale:		Napoli	4-12420 11738
Izzo Domenico	3-01475 11731	Napoli	4-12421 11739
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Napoli	4-12422 11739
Contento	5-02888 11732	Napoli	4-12423 11740
Trabattoni	5-02889 11732	Messa	4-12424 11740
Interrogazioni a risposta scritta:		Veltri	4-12425 11741
Saia	4-12409 11734	Pozza Tasca	4-12426 11741
Buontempo	4-12410 11734	Amato	4-12427 11741
Messa	4-12411 11734	Fronzuti	4-12428 11742
Morgando	4-12412 11735	Scalia	4-12429 11744
Biondi	4-12413 11735	Scalia	4-12430 11745
Guidi	4-12414 11735	Apposizione di firme a interrogazioni	11746
Saia	4-12415 11736	Trasformazione di un documento del sin-	
Detomas	4-12416 11737	dacato ispettivo	11746
		Interrogazioni per le quali è pervenuta ri-	
		sposta scritta alla Presidenza:	
		Abbate	4-07320 III
		Angelici	4-01670 XI

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

		PAG.			PAG.
Aprèa	4-10476	XI	Muzio	4-02251	XCI
Ballaman	4-06954	XII	Napoli	4-09667	XCII
Becchetti	4-01606	XVI	Negri	4-01378	XCIII
Benedetti Valentini	4-06994	XVI	Pagliuca	4-11767	XCIV
Berselli	4-06620	XVII	Pampo	4-03646	XCVI
Bianchi Vincenzo	4-10320	XVIII	Pecoraro Scanio	4-00067	XCVII
Bracco	4-09890	XIX	Pecoraro Scanio	4-00069	C
Bressa	4-09850	XXI	Pecoraro Scanio	4-00263	CIII
Bressa	4-09867	XXI	Pecoraro Scanio	4-06417	CIV
Brunetti	4-11101	XXII	Pecoraro Scanio	4-06494	CV
Cangemi	4-01657	XXIII	Pecoraro Scanio	4-06902	CVII
Caparini	4-09724	XXIV	Pecoraro Scanio	4-09270	CXIV
Cardiello	4-07029	XXV	Pecoraro Scanio	4-10493	CXIV
Cardiello	4-09944	XXV	Peretti	4-09339	CXVI
Caveri	4-10536	XXVI	Pezzoli	4-04047	CXVII
Cennamo	4-06154	XXIX	Pezzoli	4-06107	CXVIII
Cento	4-01735	XXX	Pisapia	4-09420	CXIX
Cento	4-08754	XXXII	Pistone	4-02889	CXXI
Cento	4-09440	XXXIII	Pittella	4-08516	CXXIII
Costa	4-00608	XXXIV	Poli Bortone	4-09566	CXXIV
De Benetti	4-09360	XXXV	Poli Bortone	4-09593	CXXV
De Cesaris	4-08774	XXXVII	Poli Bortone	4-09962	CXXV
De Simone	4-02882	XXXIX	Porcu	4-04659	CXXVI
Delfino Teresio	4-08880	XL	Porcu	4-08805	CXXVII
Fiori	4-10460	XLI	Pozza Tasca	4-00613	CXXVIII
Follini	4-09709	XLIII	Prestigiacomò	4-10036	CXXXI
Galletti	4-03148	XLIV	Repetto	4-05895	CXXXII
Garra	4-09236	XLVI	Rivelli	4-05474	CXXXIII
Gerardini	4-10308	XLVII	Rossi Oreste	4-05644	CXXXIV
Giorgetti Alberto	4-00969	XLVII	Rubino Paolo	4-11803	CXXXV
Giorgetti Alberto	4-04529	L	Russo	4-07153	CXXXVI
Giorgetti Alberto	4-09988	LI	Ruzzante	4-06991	CXXXIX
Giulietti	4-09433	LIII	Saia	4-05194	CXL
Grimaldi	4-09663	LIV	Santandrea	4-05464	CXL
Grimaldi	4-11212	LV	Santandrea	4-10637	CXLII
Jannelli	4-05082	LXII	Scalia	4-08424	CXLIV
Lucchese	4-04754	LXIII	Storace	4-04963	CXLV
Lucchese	4-07322	LXIII	Stucchi	4-04284	CXLVI
Lumia	4-00848	LXV	Stucchi	4-07901	CXLVII
Malgieri	4-10660	LXVI	Taborelli	4-09115	CXLVIII
Manzione	4-12071	LXVII	Taborelli	4-09116	CXLIX
Martinat	4-10828	LXIX	Taradash	4-11168	CL
Martinat	4-11057	LXXII	Tosolini	4-08206	CLI
Martinat	4-11414	LXXIII	Trantino	4-07257	CLII
Martusciello	4-07779	LXXXII	Trantino	4-08136	CLIV
Masiero	4-10138	LXXXIII	Tremaglia	4-05420	CLV
Massidda	4-05728	LXXXIV	Tremaglia	4-08661	CLVII
Matacena	4-04003	LXXXVI	Tremaglia	4-08662	CLVIII
Matteoli	4-08643	LXXXVII	Tremaglia	4-08663	CLXXI
Menia	4-08604	LXXXVIII	Turroni	4-09349	CLXXI
Messa	4-08549	LXXXIX	Urso	4-09784	CLXXIII
Mussi	4-06126	XC	Urso	4-10261	CLXXV
			Zacchera	4-09428	CLXXVI

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

in data 12 settembre 1997, il commerciante Alcamese Gaspare Stellino, di anni 53, titolare di una avviata torrefazione di caffè, si è suicidato nella sua casa di campagna;

risulta che il suddetto Stellino avrebbe dovuto deporre, proprio nello stesso giorno, davanti la sezione della DIA di Trapani, poiché facente parte di un gruppo di cinquanta commercianti taglieggiati dalla mafia, i nomi dei quali sarebbero venuti fuori in seguito ad intercettazioni ambientali effettuate dagli organi inquirenti;

Alcamo e i dintorni sono una zona ad alto rischio mafioso, dove, con cadenza quasi giornaliera, si verificano atti di intimidazione con danneggiamenti ad abitazioni e mezzi meccanici tramite atti incendiari, nei confronti di inermi cittadini, professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori e amministratori comunali;

poiché più volte tale grave stato di fatto è stato sottoposto con atti parlamentari di controllo e di indirizzo, dall'interpellante agli Organi di Governo per gli opportuni provvedimenti (maggiore presenza dello Stato, minore condizione di isolamento dei cittadini);

l'interpellante ritiene opportuno che il Consiglio comunale di Alcamo si riunisca in sessione urgente e straordinaria per affrontare tale problema —:

quali provvedimenti siano stati messi in atto dal Governo, anche tramite iniziativa di natura legislativa, per arginare, combattere e debellare tale grave stato di fatto e se il Ministro dell'interno ed il Ministro di grazia e giustizia possano presenziare alla seduta straordinaria del Con-

siglio Comunale di Alcamo, con la presenza inoltre del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

(2-00653)

« Lucchese ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

nella giornata del 12 agosto 1997, intorno alle ore 16,45, si è svolto un incontro tra il sindaco di Santa Teresa di Gallura (Sassari) e il signor Vittorio Emanuele di Savoia, discendente della famiglia già regnante in Italia;

tale incontro, gli aspetti politici e formali del quale costituiscono oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo inoltrato alla Presidenza della Camera in data 31 luglio 1997 e di cui l'interpellante è il primo firmatario, sarebbe inteso a celebrare il 189° anniversario della « fondazione » di Santa Teresa;

l'incontro avrebbe dovuto svolgersi, secondo lo schema organizzativo predisposto e reso noto dall'Amministrazione di Santa Teresa, in acque internazionali (e precisamente nel canale delle Bocche di Bonifacio), stante il perdurante divieto, imposto dalla XIII disposizione finale della Costituzione, ai discendenti maschi di Casa Savoia di entrare e soggiornare nel territorio nazionale;

il signor Vittorio Emanuele di Savoia, in una intervista al quotidiano *la Repubblica* del 13 agosto 1997, ha candidamente ammesso di essere penetrato in acque nazionali italiane, aggiungendo di aver superato i limiti di esse esattamente di 722 metri; tale precisa misurazione implica l'uso di appropriati strumenti per la rilevazione del punto nave e dunque la consapevolezza della violazione commessa, peraltro preordinata a costituire, com'egli stesso dichiara, una prova generale del suo rientro in Italia;

risulta inoltre esservi la registrazione di una comunicazione radio, nel corso della quale chi parla, dopo essersi qualificato come « il comandante della barca del Principe », dando ragguagli circa la posizione del proprio mezzo rispetto al limite delle acque nazionali italiane, ha ammesso di trovarsi entro di esse, sia pure per poche centinaia di metri, attribuendo nel contempo a tale circostanza (ossia alla violazione costituzionale) scarso o nessun rilievo, dal momento che testuali parole « non siamo un peschereccio » e « qui non siamo in Tunisia », come dire che in Tunisia vengono protette con scrupolo le acque territoriali, mentre qui non importa tutelare le norme costituzionali; infatti aggiunge: « non importano duecento metri in più o in meno » —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per accertare l'esatto svolgersi degli accadimenti e, in particolare, se al signor Vittorio Emanuele di Savoia sia stato consentito di violare le norme costituzionali sotto gli occhi impassibili di numerose autorità della Repubblica cui è fatto obbligo di rispettare e di far rispettare quelle norme;

quali misure siano state adottate dalle autorità preposte al fine di impedire o, comunque, mettersi in grado di rilevare tempestivamente e con precisione un evento facilmente pronosticabile, dato il carattere, per dir così, insofferente già dimostrato dal rampollo regale proprio in quelle latitudini, e considerata la ristrettezza del canale internazionale in cui avrebbe dovuto svolgersi l'incontro;

se ritenga ammissibile che il sindaco di un comune della Repubblica possa trovarsi coinvolto in una così evidente e grave violazione della Costituzione, per di più per ragioni del tutto extra vaganti rispetto ai propri compiti istituzionali;

se non ritenga doveroso condannare, sul piano politico, un atto di così palese indifferenza nei confronti della Costituzione e sanzionare, sul piano amministrativo, la responsabilità di quanti abbiano consentito o promosso la violazione di essa, anche in considerazione del fatto che tutti erano a conoscenza che il sindaco di Santa Teresa e quanti lo accompagnavano a rendere omaggio al Savoia si trovavano su una barca non abilitata a uscire dalle acque nazionali, il che lascerebbe intendere la premeditata volontà di svolgere l'incontro entro acque italiane;

se, preso atto di questo atteggiamento sprezzante nei confronti delle norme dell'ordinamento italiano da parte del signor Vittorio Emanuele di Savoia e del suo seguito, nonché del significato politico che alla violazione del divieto costituzionale egli stesso attribuisce, non ritenga doveroso provvedere al ritiro del disegno di legge di iniziativa governativa, all'esame della Camera dei deputati, tendente ad abrogare la XIII disposizione finale della Costituzione, per la parte che riguarda gli eredi maschi dell'ex regnante.

(2-00654)

« Meloni ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

DOMENICO IZZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nell'interrogazione n. 4-10193, pubblicata nell'allegato B del 21 maggio 1997, l'interrogante ha lamentato la mancata adesione alla celebrazione del 25 aprile 1997 da parte dei militari della stazione dei carabinieri di Montalbano Jonico (Matera);

in data 3 settembre 1997 è stata data risposta scritta al citato atto di sindacato ispettivo;

la risposta, ad avviso dell'interrogante, è stata evidentemente redatta

sulla base di notizie mendaci che sono state deliberatamente fornite al fine di negare le proprie responsabilità e ciò, che costituisce un atto di infedeltà al Governo, si aggiunge ad un comportamento omissivo e fazioso;

è necessario evitare che singoli inqualificabili comportamenti possano determinare ombre e sospetti sull'operato dei tanti militari della benemerita Arma dei carabinieri che quotidianamente e con grande spirito di sacrificio servono fedelmente lo Stato, e a tal fine occorre comminare adeguate sanzioni ai responsabili dei gravi fatti denunciati —:

se e con quali misure il Governo intenda attivarsi per fare chiarezza sulla vicenda e per far emergere e sanzionare le relative responsabilità. (3-01475)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CONTENTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

sulla scorta d'una pronuncia della quinta sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1061 del 29 settembre 1994, i competenti uffici delle corti d'appello hanno recentemente segnalato la possibile inidoneità dei collaboratori di cancelleria (settimo livello) a procedere all'autenticazione delle firme di sottoscrizione delle liste dei candidati alle elezioni comunali;

per contro, una tale conclusione sembrerebbe in contrasto con le disposizioni vigenti in tema di funzioni attribuite ai collaboratori di cancelleria, cui risulterebbero trasferiti compiti e attribuzioni demandanti ai cancellieri dalle disposizioni vigenti — e, quindi, anche quelli che disciplinano l'autenticazione delle firme — quali quelle già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 1219;

alla vigilia della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, parrebbe opportuna un'indicazione chiara ed univoca da parte del competente dicastero al fine di evitare ogni possibile equivoco in una materia tanto delicata e che potrebbe riflettersi negativamente sullo svolgimento della imminente competizione elettorale, anche a causa della conseguente nullità delle sottoscrizioni autenticate da persona non legittimata —:

quali immediati ed urgenti interventi intenda adottare per chiarire la corretta interpretazione delle vigenti disposizioni in materia, con riferimento specifico al caso dell'attività di autenticazione demandata ai collaboratori di cancelleria;

se non ritenga, eventualmente, di procedere all'adozione di provvedimenti urgenti volti a precisare definitivamente la

competenza dei collaboratori di cancelleria, anche al fine di evitare un'interpretazione restrittiva limitata ai soli dirigenti degli uffici (cancellieri), e ciò in palese contrasto con l'intento di allargare le categorie delle persone autorizzate all'autenticazione;

se, in ogni caso, non ritenga opportuno diramare apposite istruzioni volte a scongiurare errori in materia di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste per le imminenti elezioni amministrative. (5-02888)

TRABATTONI e CARUANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

invalido civile è colui che ha una ridotta capacità lavorativa, affetto da menomazioni che comportano un danno funzionale permanente;

hanno diritto all'indennità di accompagnamento i cittadini riconosciuti invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita o, comunque, « gli ultra sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età » (decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509);

la legge prevede per la malattia di Alzheimer una invalidità fissa del 100 per cento (*Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1992 n. 43);

nonostante il sopra richiamato quadro normativo non sono infrequenti casi di soggetti colpiti da tale morbo o altre malattie invalidanti, che non si vedono riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento;

gli interroganti concordano sulla necessità di essere rigorosi nella concessione di assegni di accompagnamento, ma ritengono che questo debba avvenire nella correttezza di una pratica diagnostica, e non, come purtroppo è stato loro segnalato dai famigliari di alcuni pazienti, dopo accer-

tamenti sommari che, in alcuni casi, si sono limitati ad accertare che il paziente conoscesse il suo nome ed il suo indirizzo. Con questo modo di procedere è evidente che le concessioni o meno delle indennità di accompagnamento si configurano più come atti arbitrari delle commissioni giudicanti che non il riconoscimento di legittimi diritti a cittadini in sofferenza ed in difficoltà, ed alle loro famiglie sulle quali si rischia di scaricare altissimi costi sociali ed economici —:

se non sia il caso di richiamare le commissioni sanitarie, competenti a certi-

ficare i soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer, a formulare diagnosi basate su:

a) un'effettiva ed accurata inchiesta clinica, anamnestica ed obiettiva (l'anamnesi costituisce una componente fondamentale ed insostituibile del processo diagnostico di tale malattia);

b) una valutazione funzionale e cognitiva accompagnata da indagini laboratoristiche e di *neuroimaging* (TAC, RMN);

c) controlli mirati alla valutazione funzionale dell'autonomia, delle capacità relazionali.

(5-02889)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SAIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il fermo biologico disposto in Adriatico impone il fermo dell'attività a tutti i pescatori abruzzesi;

avviene però che nel mare Adriatico prospiciente le coste abruzzesi continuano regolarmente ad esercitare la loro attività pescatori provenienti da altre regioni;

ciò comporta che il fermo biologico non darà i risultati sperati e che dal punto di vista economico aumenterà i danni e svantaggi ai soli pescatori abruzzesi —:

come il Governo intenda risolvere il problema;

se non ritenga opportuno e giusto che, ove sia necessario attuare il fermo biologico in Adriatico, esso venga esteso a tutta la marineria da pesca e non solo a quella abruzzese onde evitare che tale provvedimento sia inefficace e ingiustamente penalizzante per i pescatori abruzzesi;

se non ritengano opportuno durante i periodi di fermo biologico adottare ulteriori misure a sostegno dei pescatori abruzzesi che subiscono evidenti danni economici alla loro attività da tale fermo, che tuttavia appare necessario per il riequilibrio della fauna marina. (4-12409)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e delle politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

a partire dall'ultima settimana d'agosto circa sessantamila famiglie laziali hanno ricevuto una richiesta di pagamento di tassa a favore del consorzio del Tevere e dell'Agro Romano, pari, in media, a centoventimila lire a famiglia;

tale tassa è nella gran parte dei casi manifestamente ingiusta in quanto molte famiglie risiedono in zone urbanizzate da tempo e dunque non sono soggette ad alcun beneficio o servizio da parte del consorzio;

le cartelle esattoriali sono state inviate in base a dati vecchi e incompleti e dunque in modo discriminatorio e casuale nei confronti dei residenti;

da tempo la regione Lazio avrebbe dovuto ridisegnare le aree di pertinenza dei consorzi in base alla situazione attuale e tale ritardo ha provocato un danno economico ai cittadini costretti a pagare una tassa non dovuta —:

quali provvedimenti il Governo intenda prendere perché siano risarciti i cittadini danneggiati e per evitare il ripetersi di tale incresciosa situazione.

(4-12410)

MESSA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da qualche settimana ai residenti di Guidonia Montecelio (Roma) sono recapitate delle cartelle esattoriali del consorzio di bonifica del Tevere e dell'Agro Romano;

le stesse non consentono un'immediata e comprensibile identificazione del tributo;

da notizie di stampa sembra che Guidonia non risulti tra i comuni che hanno beneficiato dell'attività del consorzio;

le eventuali zone eventualmente bonificate fanno ormai parte di un contesto urbano —:

se non ritenga opportuno adoperarsi per fare sospendere l'invio delle cartelle esattoriali ed il pagamento di quelle già notificate ai contribuenti, fino a quando non sia stato definitivamente chiarito se ai residenti spetta il versamento di questa tassa;

in caso affermativo, se intenda dare conto di quali interventi abbia beneficiato

il territorio di Guidonia e per quale importo. (4-12411)

MORGANDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Corte di giustizia di Lussemburgo, con sentenza del 20 giugno 1997, ha condannato lo Stato italiano per non aver correttamente recepito la sesta direttiva, nel punto in cui si afferma che non si può applicare l'imposta per cessione di beni la cui Iva d'acquisto non sia stata detratta;

sulla base di tale disposizione, tutte le categorie di soggetti — come gli agenti di assicurazione, i medici, i promotori finanziari, eccetera — che non possono detrarre l'Iva nell'acquisto di beni strumentali, nel caso di vendita degli stessi non debbono sottoporre all'imposta l'imponibile della cessione, in quanto, non avendo detratto l'Iva, all'atto dell'eventuale successiva cessione non hanno più l'obbligo di applicarla (come prevede, a differenza, la circolare ministeriale n. 177/E del 22 giugno 1995, che regola l'applicazione dell'Iva sui beni usati) —:

se, in conseguenza dell'emanazione della citata sentenza, non ritenga di intervenire allo scopo di chiarire la questione per non generare ulteriori incertezze tra i contribuenti sul comportamento da tenere nel caso di specie;

se non ritenga di recepire le prescrizioni della Corte di giustizia europea, tenendo presente che il mancato recepimento comporta per i soggetti interessati un aggravio d'imposta pari al 19 per cento. (4-12412)

BIONDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che i quesiti posti tendono a conoscere la posizione del Governo indipendentemente dalle opinioni espresse dall'Avvocatura dello Stato —:

se il Governo non intenda far fronte alle obbligazioni contratte con i cittadini acquirenti dei biglietti del concorso « gratta

e vinci » che, avendo regolarmente acquistato il biglietto, hanno poi perciò acquisito il diritto a « grattare e vincere » come in realtà è avvenuto a Curno ed altrove;

se il Ministro interrogato non ritenga che nel contratto aleatorio o di sorte, in cui si inquadra il rapporto tra chi acquista il biglietto di una lotteria o di un concorso gestito dallo Stato, la responsabilità dell'errore o dell'irregolarità non debba essere assunta da chi gestisce il « banco » e non da chi, con totale buona fede, ha partecipato al gioco assumendosene rischio e vantaggi;

se il Governo non ritenga che l'atteggiamento negativo rispetto ai diritti ed alle legittime aspettative dei titolari dei biglietti vincenti si risolva in un tradimento dell'affidamento da parte dell'amministrazione finanziaria, con grave pregiudizio anche della credibilità e del prestigio della medesima. (4-12413)

GUIDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in quest'ultimo periodo sia sui mezzi di comunicazione di massa che all'interno degli strumenti di informazione degli ordini professionali e associativi, è esplosa la notizia che, in alcuni Paesi d'Europa, spesso presi come modello per l'efficienza dei servizi e per la cultura in favore delle persone con *handicap*, è stata perpetrata in tempi passati, e continua a perpetrarsi anche oggi, la sterilizzazione di un numero assai elevato di queste persone con le giustificazioni più diverse (mediche, psicologiche, sociali) ma che affondano le loro radici in un sottile e inaccettabile razzismo;

l'Italia non può essere certo considerata un'« isola felice »; esente quindi da questo errore ed orrore che viene praticato nei confronti di questi cittadini;

il nostro Paese è fortemente a rischio rispetto alle pratiche di sterilizzazione. Infatti, tra l'altro, continua ad esistere, nonostante la legge n. 180, un elevatissimo numero di reclusi all'interno degli ospedali

psichiatrici; esistono inoltre numerosi istituti che con la giustificazione di interventi riabilitativi mantengono per un periodo lunghissimo, od anche per tutta la vita, persone con *handicap*. In ambedue i casi la situazione deve essere considerata fortemente a rischio. Occorre inoltre considerare che molte famiglie spaventate dalla mancanza di sostegno economico e di servizi temono, soprattutto dopo il loro decesso, la maturazione sessuale dei propri figli considerati « indifesi »;

anche nel nostro Paese la cultura della perfezione e dell'efficientismo porta troppo spesso all'affermazione di una mentalità che tende a costituire dei « palletti » per definire chi è degno di vivere e di procreare e chi no. Non a caso tende a perpetuarsi il teorema diagnosi prenatale-*handicap*-aborto, non considerandosi tale diagnosi come diritto della donna di essere informata. Per tale situazione interventi biochimici per ritardare lo sviluppo gestuale o alterarne i ritmi della persona con *handicap* (pratiche assai rischiose per la salute di queste persone se svolte per un lungo periodo) e la stessa sterilizzazione possono essere richiesti dai genitori stessi o effettuati da tecnici irresponsabili senza alcun consenso; la pratica della sterilizzazione è inaccettabile sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista morale e costituzionale;

già in precedenza l'interrogante aveva denunciato tale situazione in moltissime occasioni ed in particolare in un intervento alla Camera indirizzato alla delegazione che doveva recarsi a Pechino in occasione del convegno mondiale sui diritti della donna -:

se si sia attivato per avviare un'indagine conoscitiva sul territorio e attraverso la consultazione degli organi professionali e delle associazioni per disabili per avere notizie su questo inquietante fenomeno;

se ciò non sia stato ancora fatto, se si intenda creare una Commissione *ad hoc* per verificare quali forme di prevenzione, di disincentivazione sia culturale che legi-

slativa, debbano essere avviate per evitare questa pratica inaccettabile ed incivile.

(4-12414)

SAIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

si ha notizia che il consiglio comunale di Ortona (Chieti) ha deliberato di organizzare un incontro tra esponenti della casa Savoia e l'amministrazione civica, incontro finalizzato ad organizzare il rientro in Italia dei Savoia che dovrebbe avvenire proprio da Ortona;

a parte il fatto che la Costituzione italiana, non ancora stravolta, vieta tale ipotesi, appare assolutamente inopportuno ed offensivo per il nostro Paese che una pubblica amministrazione che ha giurato fedeltà alle leggi dello Stato ed alla sua Costituzione, possa compiere uno strappo così devastante con la storia auspicando che i Savoia rientrino in Italia proprio da quel punto e da quella città che li vide fuggire, nel momento più drammatico vissuto dall'Italia alla fine della dittatura fascista, ed abbandonare il popolo italiano proprio nel momento in cui ci sarebbe stato maggior bisogno di riferimenti certi;

non è comprensibile per l'interrogante come sia stato possibile che un consiglio comunale abbia potuto votare un'iniziativa del genere o, forse, ciò è spiegabile col fatto che da tale consiglio ad Ortona mancano le uniche due forze politiche che ancora si oppongono in modo chiaro ed inequivocabile al ritorno dei Savoia in Italia (Rifondazione comunista e partito repubblicano) -:

quali iniziative intenda assumere per chiarire che in nessun caso sarà possibile il rientro dei Savoia, vigente l'attuale costituzione, e che comunque, ove anche venisse abrogata la disposizione che lo vieta, non sarebbe mai possibile consentire ad essi di rientrare in Italia attraverso quel punto che li vide fuggire pavidamente di fronte alla disfatta del fascismo ed all'invasione nazista, abbandonando così il po-

polo italiano ad una stagione di grandi e terribili sofferenze. (4-12415)

DETOMAS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo il quotidiano *Il Gazzettino*, nella edizione per la provincia di Belluno, pubblica fra gli annunci e i comunicati di interesse generale, una inserzione del seguente tenore: « La procura della Repubblica presso la pretura di Belluno ha messo a disposizione dei cittadini un numero verde. Chiamando l'167-653399 risponderanno direttamente gli uffici per informazioni e segnalazioni —:

se sia a conoscenza di questo fatto;

se vi sia una specifica autorizzazione per l'istituzione di questo servizio e, in caso positivo, chi abbia autorizzato tale iniziativa;

se un simile servizio rientri fra i compiti istituzionali della procura della Repubblica;

che sorta di informazioni vengano date telefonicamente e che genere di segnalazioni vengano raccolte in questo modo;

chi sia, all'interno della procura della Repubblica, il responsabile di tale servizio;

chi sia il funzionario addetto a rispondere al numero verde, quale sia il suo livello e la qualifica funzionale, che tipo di incarico svolgesse prima di occuparsi di questo servizio e se l'attuale compito rientri fra le sue mansioni;

quale sia il costo dell'iniziativa;

se la spesa possa essere ricompresa tra quelle previste dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e come tale anticipata dal comune di Belluno; in questo caso, se il comune sia stato avvertito dell'attivazione del servizio in questione;

se non intenda procedere ad un'ispezione per verificare la regolarità e la legittimità di tale iniziativa. (4-12416)

DE CESARIS, STRAMBI, PISTONE e CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge n. 79 del 1997, prevede misure volte all'accelerazione delle alienazioni di immobili degli enti previdenziali per non meno di tremila miliardi di lire;

in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto decreto-legge, gli enti previdenziali hanno predisposto i relativi piani di vendita;

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 1997 presso la Camera dei deputati è stato accolto un ordine del giorno nel quale si impegna il Governo a individuare i beni immobili da dismettere prioritariamente tra quelli aventi destinazione non abitativa nonché a salvaguardare il rapporto di lavoro con gli enti dei portieri degli stabili dismessi;

numerosi sono gli immobili di proprietà degli enti previdenziali con destinazione diversa da quella abitativa;

in particolare risulta agli interroganti che gli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli enti previdenziali presentano consistenti morosità ed una redditività inferiore rispetto a quella degli immobili ad uso abitativo anche a causa del mancato utilizzo degli stessi;

i piani di vendita predisposti dagli enti e pubblicati sui giornali prevedono la cessione di una consistente quota di alloggi, mentre agli interroganti non risultano posti in vendita numerosi immobili ad uso non residenziale, dei quali una quota vuoti e non utilizzati, come da indicazione dell'ordine del giorno accolto;

ad esempio risulta agli interroganti che l'Inpdap detiene numerosi immobili vuoti e tra questi i seguenti: a Roma via Casalbianco (negozi); via Righelli (negozi); via Claudia (uffici); località Carcaricola (uffici); via Gentile (uffici); via Collatina (uffici); via delle Province (uffici); via Reg-

gio Calabria (uffici); via della Caffarelletta (uffici). A Milano: via Ripamonti (uffici); via dei Missaglia (tre torri destinate ad uffici); via Restelli (uffici). A Taranto: piazza Tedesco (tre complessi destinati ad uffici). A Lecco via Carlo Alberto (uffici). A Cagliari via San Tommaso D'Aquino (uffici);

la cessione di importanti quote di immobili ad uso abitativo, specialmente nelle grandi aree urbane, alimenta la già forte crisi abitativa, e mantiene a carico degli enti stessi, gestioni a perdere di immobili inutilizzati, che al contrario in caso di dismissione avrebbero prezzi più vantaggiosi e di realizzo immediato —:

se non intenda portare a conoscenza delle competenti Commissioni parlamentari l'elenco degli immobili, di proprietà degli enti previdenziali, che risultano vuoti e inutilizzati;

quale il costo della gestione passiva, per gli enti previdenziali, di immobili vuoti e inutilizzati;

per quale motivo non risultino compresi nei piani di vendita predisposti dagli enti previdenziali gli immobili citati in premessa come da indicazione dell'ordine del giorno accolto dalla Camera dei deputati;

se non ritenga necessario riconsiderare i piani di cessione predisposti dagli enti previdenziali;

quali iniziative intenda assumere affinché venga data pronta e rigorosa attuazione agli impegni assunti dal Governo di fronte al Parlamento con l'accoglimento dell'ordine del giorno suddetto. (4-12417)

MANTOVANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Vito Versienti, psicologo attualmente in servizio al consultorio di Monteroni di Lecce (Lecce), dipendente dalla Asl Lecce 1, aveva in passato ottenuto, su propria domanda, il trasferimento a Monteroni dalla sua originaria sede di

lavoro, a Galatina (Lecce), in applicazione della legge n. 104, dovendo assistere la propria madre, gravemente ammalata. La madre è deceduta in data 9 agosto 1996, e tuttavia, dopo oltre un anno dalla cessazione della ragione del trasferimento, il dottor Versienti continua a esercitare il lavoro nella sede di Monteroni, non avendo l'amministrazione di appartenenza disposto il rientro nella sede originaria —:

se e quali iniziative intenda adottare perché la Asl Lecce 1 rispetti la normativa in tema di trasferimenti, con particolare riferimento al caso del dottor Vito Versienti. (4-12418)

MANTOVANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

gli uffici postali della città di Lecce versano in una situazione di confusione, con riferimento alle tariffe che sono applicate per la spedizione delle stampe: accade, infatti, che in taluni giorni lo stesso ufficio postale accetti la spedizione delle stampe per l'estero alla tariffa ridotta prevista per le case editrici dal prontuario in vigore dal 1° giugno 1995 e in altri giorni, invece, rifiuti la riduzione e pretenda la tariffa intera —:

se e quali iniziative intenda adottare perché le tariffe per la spedizione postale delle stampe all'estero siano applicate in modo uniforme, così come prescritto dal prontuario. (4-12419)

NAPOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il settore olivicolo italiano sta attraversando una preoccupante problematica in seguito ai sostegni comunitari erogati per la produzione dell'olio di oliva per la campagna 1995-96 e per quelli della successiva campagna 1996-97;

per effetto dell'applicazione della quantità massima garantita, i citati sostegni hanno già subito, per la campagna

1995-96, un abbattimento di oltre 25.000 lire lorde al quintale, per un totale nazionale di 120 miliardi circa;

la produzione comunitaria complessiva su cui è calcolato l'importo dell'aiuto alla produzione da erogare in acconto ai produttori per la campagna 1995-96 è stata, infatti, aumentata, a causa dell'ammissione per Spagna e Grecia di quantitativi produttivi sensibilmente superiori alle stime;

la riduzione dell'aiuto è applicata anche agli olivicoltori italiani non responsabili del superamento;

per la campagna 1996-97 la situazione è ancor più preoccupante in quanto le previsioni di produzione della Spagna e della Grecia si attesterebbero rispettivamente a 10 milioni e a 15 milioni di quintali, con un incremento, rispetto alla precedente campagna, di circa 6 milioni di quintali per la Spagna e 550.000 quintali per la Grecia;

l'applicazione della quantità massima garantita, nell'attuale sistema di ripartizione aritmetica a tali volumi produttivi comporterebbe, per le aziende olivicole italiane, un abbattimento dell'acconto dell'aiuto alla produzione di circa il 50 per cento;

da calcoli prospettici le aziende olivicole italiane subirebbero, per la campagna 1996-97, una perdita complessiva di circa 400-450 miliardi di lire;

la citata penalizzazione colpirà il nostro Paese, pur essendo stato l'unico ad aver attivato tutti i sistemi di controllo sugli effettivi livelli produttivi, ivi compreso lo schedario olivicolo e l'unico a non aver contribuito allo splafonamento della quantità massima garantita comunitaria;

la penalizzazione colpirà, in particolare, la Calabria che si conferma tra le prime regioni a vocazione olivicola —

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di evitare le pesantissime conseguenze che l'applicazione del citato

meccanismo comporterebbe all'intero settore olivicolo italiano. (4-12420)

NAPOLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale 281, che congiunge il versante jonico della vallata del Torbido con il versante tirrenico della piana di Gioia Tauro, rappresenta ancora oggi, nonostante l'esistenza della strada a scorrimento veloce Jonio-Tirreno, un'importante arteria di comunicazione per tutte le popolazioni del vasto comprensorio da essa abbracciato;

la strada statale 281, oltre ad essere strada di servizio e di emergenza in alternativa alla citata strada a scorrimento veloce, in caso di interruzione di quest'ultima, costituisce una strada di servizio per la protezione civile e per le unità antincendio delle vaste aree montane, una strada interna al servizio delle popolazioni, a sostegno dell'agricoltura, del turismo e dell'agriturismo, una strada di accesso al confine settentrionale del parco nazionale dell'Aspromonte e una strada di collegamento con le altre arterie secondarie dei vari comuni da essa attraversati;

la strada statale 281 è stata considerata « di grado di priorità » nel piano regionale dei trasporti, approvato dalla regione Calabria;

la strada statale 281 è, a tutt'oggi, in uno stato di impercorribilità a causa dei mancati interventi di ripristino —

quali urgenti iniziative intenda assumere, peraltro più volte sollecitate dall'interrogante, al fine di avviare un piano per il completo ripristino della viabilità di tutta la tratta della strada statale 281 considerata e in particolare, del tratto Mammola-Cinquefrondi. (4-12421)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Sondrio aveva concesso, nell'organico di diritto del-

l'ITCG di Morbegno, 2 classi terze programmatori e 2 classi terze amministrativi;

successivamente, lo stesso provveditore di Sondrio ha razionalizzato una classe dei programmatori;

la risoluzione adottata risulta tardiva e lesiva degli interessi delle famiglie valtellinesi che si vedono preclusa la possibilità di far frequentare ai propri figli il corso con indirizzo specialistico programmatore;

l'indirizzo informatico è, tra gli indirizzi specialistici, quello che offre maggiori sbocchi occupazionali;

appare oltremodo penalizzante ridurre ulteriormente la possibilità di frequenza di corsi specifici in una provincia, come quella di Sondrio, che dispone di un numero limitato di istituti, con un ancor più limitato numero di indirizzi specialistici;

l'unica alternativa per gli studenti esclusi rimarrebbe quella di iscriversi a corsi analoghi in istituti fuori provincia, con costi di trasporto elevati per le famiglie -:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di consentire a tutti gli alunni che hanno espresso tale scelta, di frequentare nel prossimo anno scolastico la terza classe dell'istituto tecnico commerciale di Morbegno l'indirizzo specialistico programmatore. (4-12422)

NAPOLI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

nella città di Gioia Tauro (Reggio Calabria), punto centrale dell'intera piana, è avviato il processo di industrializzazione;

dati reali e oggettivi additano la stazione ferroviaria di Gioia Tauro come la prima dopo quella di Reggio Calabria;

nei giorni scorsi la direzione regionale dei trasporti ha previsto la soppres-

sione delle fermate dei treni 3673 e 3663 presso la stazione di Gioia Tauro;

la decisione assunta risulta estremamente penalizzante per numerosi pendolari, operatori economici e cittadini del vastissimo bacino d'utenza;

già in precedenza sono stati assunti provvedimenti penalizzanti per l'importante centro ferroviario della Piana di Gioia Tauro;

l'interrogante ha presentato altri atti al sindacato ispettivo in merito all'argomento, a tutt'oggi rimasti privi di risposta -:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di favorire il traffico presso la stazione di Gioia Tauro, secondo la portata della città e dell'intera piana e per favorire il processo di sviluppo economico appena avviato in quella sede. (4-12423)

MESSA. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *Il Tempo* ha denunciato lo stato di degrado del cimitero di Palombara Sabina (Roma);

si fa riferimento ad una relazione del direttore sanitario della Asl Roma G che evidenzia, a detta dell'articolista, una situazione di « pericoli » e contiene « considerazioni raccapriccianti e scabrose »;

viene detto che sul pavimento del deposito « scorrono... liquami fuoriusciti dalle bare che accatastate su ponteggi precari aspettano da troppo tempo la tumulazione »;

ci sarebbero bare che dal 1995 attendono di essere tumulate, e « le tombe che rischiano di scoppiare sono parecchie »;

i due custodi svolgono il servizio dalle ore 7,30 alle ore 12,30, per cui il cimitero nel pomeriggio è incustodito ed è oggetto di episodi di vandalismo -:

quali iniziative intenda assumere per accertare se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere a tutela della salute pubblica e per il rispetto dovuto ai defunti;

quali iniziative intenda assumere perché siano individuati gli eventuali responsabili di questo stato di cose.

(4-12424)

VELTRI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Imi (Istituto mobiliare italiano) ha pagato circa 1.000 miliardi alla famiglia Rovelli per risarcimento danni, come stabilito dalla magistratura ordinaria;

dalla requisitoria della procura di Milano (ampiamente richiamata dalla stampa), con la quale si chiede l'arresto dell'onorevole Previti, si evidenzia che non solo tale somma non era dovuta, ma è stata ottenuta dai Rovelli attraverso una serie di pratiche e di interventi di corruzione di magistrati, funzionari dello Stato, politici che non hanno precedenti nella storia repubblicana;

si constata la timidezza dell'Imi nel chiedere il recupero delle somme pagate, depositate in Svizzera e in qualche altro paradiso fiscale —:

se non ritengano urgente e necessario chiedere alla dirigenza dell'Imi di attivarsi perché venga predisposto il sequestro preventivo, a norma del codice civile, delle somme occultate.

(4-12425)

POZZA TASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Udine ha posto in atto una singolare iniziativa per sconfiggere il problema denatalità: erogare un milione di lire per ogni nascita;

tale provvedimento s'inserisce in un piano articolato volto a sostenere la nata-

lità nelle comunità montane dove, dal 1951 al 1991, si è registrato un crollo dell'indice di denatalità pari al 40 per cento ed un ulteriore decremento del 2 per cento nell'ultimo quinquennio;

già in passato la regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale n. 49 del 24 giugno 1993, recante norme a sostegno della famiglia, aveva, all'articolo 4, dato disposizioni in merito ad erogazioni volte ad incentivare le nascite;

anche il Trentino-Alto Adige, con la legge n. 4 del 1992, ha previsto un assegno *una tantum* per favorire l'incremento della natalità;

la detanalità rappresenta un problema che preoccupa l'intero Paese e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino non costituiscono un'eccezione: i dati acquisiti confermano un calo delle nascite diffuso su tutto il territorio nazionale;

l'articolo 3 della Costituzione prevede pari dignità sociale per tutti i cittadini della Repubblica —:

se non ritengano opportuno intervenire per sanare lo squilibrio derivante da una ripartizione ingiusta dei fondi statali tra le regioni a statuto speciale e le regioni ad autonomia ordinaria, al fine di impedire che anche i minori, in questo caso appena nati, subiscano differenze di trattamento inique, proprio in quanto cittadini di un unico Paese.

(4-12426)

AMATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Licata (Agrigento) rischia, con l'applicazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, la soppressione della pretura;

Licata ha un territorio molto esteso che confina con i comuni di Palma di Montechiaro, Naro e Butera (Caltanissetta) e una popolazione di oltre 43 mila abitanti: è sede di Commissariato di pubblica sicurezza, di una Compagnia della Guardia di Finanza e di un ufficio circondariale marittimo;

Licata si affaccia sul Mediterraneo, ha uno sviluppo costiero di diversi chilometri, ha un porto commerciale e peschereccio (uno dei due soli porti della provincia di Agrigento); la sua economia poggia sull'agricoltura, sulla pesca, sul commercio e l'artigianato, e, grazie alle sue spiagge, è un centro turistico d'estate molto frequentato;

Licata (l'ultimo comune della provincia a confine con la provincia di Caltanissetta) dista da Agrigento 45 chilometri e la strada statale che la collega al capoluogo per il suo tracciato in molte tratte stretto e tortuoso impone notevoli limitazioni di velocità e tempi di percorrenza superiori alle medie;

l'indice di contenzioso sia civile che penale, considerate le attuali competenze di pretura e di tribunale (anche delle cause che attualmente si svolgono in tribunale tra cittadini licatesi o a carico di cittadini licatesi bisogna tenere conto per determinare l'indice di contenzioso, visto che il giudice unico cumulerà la competenza per il pretore e del tribunale) è abbastanza elevato;

l'auspicata sezione distaccata di tribunale potrebbe avere giurisdizione sui comuni di Palma di Montechiaro (distante da Licata 18 chilometri), Ravanusa e Campobello di Licata (distanti da Licata 20 chilometri, ma collegati a Licata da una moderna strada a scorrimento veloce che consente di raggiungere questa sede, in meno di quindici minuti): si tratta di comunità che hanno con Licata frequentissimi rapporti e che potrebbero costituire un polo omogeneo quale fu quello costituito nel 1988 tra i comuni di Canicattì, Castrolibero, Racalmuto, Grotte, Naro e Camatrazza allorché fu istituita la sezione distaccata di pretura di Canicattì;

Licata dispone di moderni locali (in cui è attualmente allocato l'ufficio di pretura) idonei e sufficienti ad ospitare il nuovo ufficio —:

se non intenda proporre al Governo la istituzione a Licata, una volta soppressa

la locale sezione distaccata della pretura circondariale di Agrigento, di una sezione distaccata di tribunale ai sensi dell'articolo 1, lettera i), legge 16 luglio 1997, n. 254, come è nei voti degli operatori del diritto, delle categorie interessate e di tutta la comunità licatese. (4-12427)

FRONZUTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso la procedura per la costruzione di una megadiscarica al servizio di 49 comuni in località Fondi di Sala Consilina, su iniziativa del prefetto di Napoli, con ordinanza ex legge n. 225 del 1992;

è stata concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luglio 1994 autorizzazione alla Texaco per la trivellazione del pozzo San Michele nella stessa area;

detti progetti non sono stati sottoposti alla procedura d'impatto ambientale, con conseguente violazione della normativa comunitaria (direttiva 85/337/CEE, allegato II, punto 2, punto 11, lettera C), ed anche della normativa nazionale di attuazione (legge n. 349 del 1986, articolo 6; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, nonché del recente atto d'indirizzo e coordinamento, emanato a seguito della legge 22 febbraio 1994, n. 146, articolo 40; valutazione d'impatto ambientale e procedimenti integrati);

non risulta osservata neppure la legge 18 aprile 1994, n. 526, contenente il regolamento su prospezioni, ricerca e coltivazione di idrocarburi, perché non è stata ottenuta la pronuncia specifica di compatibilità ambientale ad opera del Ministro dell'ambiente, essendo evidente che la legge in questione non può derogare alla normativa comunitaria, valida anche per la materia in oggetto;

la legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile da eventi naturali, quali frane e terremoti, ovvero catastrofi anche di natura diversa, non può essere utilizzata in modo improprio e con evidente forzatura per finalità relative allo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto ne risulterebbe uno snaturamento del carattere eccezionale dalla normativa con il conseguente pericolo di coprire eventuali irregolarità e condotte omissive;

nel caso di specie il potere di ordinanza esercitato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 1994, è stato prorogato per circa quattro anni, sicché il regime di emergenza ha perduto il carattere di temporaneità, non ha prodotto risultati concreti ed ha impedito di fatto l'esercizio ordinario degli enti locali della regione e del Ministro dell'ambiente in materia di rifiuti;

l'ordinanza *de quo*, attribuendo poteri eccezionali al commissario straordinario all'uopo nominato, costituisce ad avviso dell'interrogante una illegittima sottrazione di competenze proprie ed esclusive del Ministro dell'ambiente (articolo 7, 8, 9, legge n. 349 del 1986), sicché diventa inconcepibile ed illegittima una gestione dei rifiuti da parte del Ministero degli interni e della pur benemerita protezione civile (nell'ambito suo proprio);

detta ordinanza e le conseguenti iniziative del commissario si pongono inoltre in palmare contrasto con le direttive comunitarie in materia di politica ambientale e dei rifiuti, in attuazione delle quali il Ministero dell'ambiente con suo recente provvedimento ha legiferato nel senso di escludere assolutamente la realizzazione di una discarica, operando invece affinché ogni comunità si adoperi per la raccolta differenziata, il riciclaggio e la gestione nel proprio territorio dei rifiuti che produce, onde sensibilizzare tutta la popolazione al risparmio;

nella località prescelta esiste una piccola discarica autorizzata che è già destinata ricevere i rifiuti di Sala Consilina, previe opere limitate di migliori sistema-

zioni; le popolazioni dell'area sono disponibili a collaborare per la loro parte a non trasferire altrove i loro rifiuti, ma si oppongono giustamente all'importazione selvaggia, autoritativa, massiccia di immense quantità di rifiuti provenienti, con enormi costi, da oltre cento chilometri di distanza;

la prevista discarica su area adiacente appare inopportuna dal punto di vista paesaggistico naturalistico, archeologico ed anche socio culturale, in quanto tutto il comune di Sala Consilina è soggetto al vincolo idrologico: il sito, infatti, confina con il parco nazionale del Cilento, da poco costituito, il terreno è coltivato ed antropizzato con abitazioni a distanza di appena 500 metri dal sito individuato per la discarica; la Certosa di San Lorenzo di Padula è distante circa quattro chilometri, così come risultano eccessivamente prossimi al sito indicato il comune di Sassano e la città-museo di Teggiano, sicché la nuova opera prevista danneggia le risorse agricole e le attività di allevamento della zona;

la mega discarica viene a situarsi sopra una enorme falda idrica, che costituisce « risorsa pubblica ancorché non estratta dal sottosuolo » ex articolo 1 legge 5 gennaio 1994, n. 36, di incalcolabile valore economico, violando platealmente il principio di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio naturale (articolo 1 ex legge « Galli »);

verrebbe compromessa l'immagine e la concreta utilizzazione del battistero di S. Giovanni in fonte del III secolo d.C., già inserito negli itinerari turistici del Giubileo del 2000, e verrebbe danneggiata altresì l'immagine culturale e turistico ambientale della Certosa di Padula fondata nel 1306, unica nel suo genere a livello mondiale la cui recente ristrutturazione è costata diversi miliardi ed un grosso impegno economico delle soprintendenze;

sono state proposte soluzioni alternative, che non sono state considerate con la dovuta attenzione, ma che possono ancora sbloccare la situazione;

la procedura in corso è stata caratterizzata da assoluta mancanza d'informazione e partecipazione sociale;

esiste una unanime e giustificata sollevazione di tutti i cittadini, degli enti locali e del mondo scientifico, determinata a portare il caso all'attenzione della Commissione dell'Unione europea e della Corte di giustizia di Lussemburgo per la ripetuta violazione delle leggi comunitarie;

il 12 settembre 1997 nella Certosa di Padula è stata tenuta una grande manifestazione nazionale promossa dall'Icef (fondazione per la corte internazionale dell'ambiente), in collaborazione con il dipartimento ambiente sviluppo sostenibile di Consulta Italia per il lavoro ed altri organismi per il rispetto delle norme comunitarie e la promozione e valorizzazione dell'intero Vallo di Diano —:

se il Governo intenda intervenire per bloccare quant'è stato già previsto e per una soluzione diversa, revocando lo stato di emergenza rifiuti in Campania e dando risorse economiche appropriate agli enti locali ed alla stessa regione Campania;

se il Ministro dell'ambiente intende avvalersi dei suoi poteri per una soluzione adeguata e diversa;

se il Ministro dei beni culturali ed ambientali voglia attivare misure urgenti per tutelare l'immagine culturale del Vallo di Diano e della Certosa di San Lorenzo di Padula, che già sono stati dichiarati dall'Unesco patrimonio dell'umanità e che quindi, a maggior ragione, dovrebbero rappresentare un tale valore da meritare la giusta considerazione del Governo italiano attuale. (4-12428)

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il 22 maggio scorso l'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, ingegner Giancarlo Cimoli, è stato ascoltato dalla

Commissione bilancio della Camera, nel corso di un'audizione dedicata in generale alle modalità di contenimento della spesa pubblica;

nel corso dell'audizione, l'interrogante ha rivolto, tra le altre, una domanda specifica all'ingegner Cimoli riguardante l'acquisto di una palazzina in Roma, in via Mantova, da destinare a sede della direzione della Tav Spa;

in realtà in tale domanda veniva fatta risalire l'originaria proprietà dell'immobile alla società Fincasa, con la quale le ferrovie dello Stato avrebbero in corso un contenzioso relativo ad altri immobili, mentre consta all'interrogante che la palazzina in oggetto sia stata acquistata dalla società Birra Peroni S.p.a., e che la società Fincasa rilevi nella questione solo in quanto ad essa erano stati attribuiti dalla Birra Peroni S.p.a. i lavori di risistemazione e valorizzazione del vecchio impianto industriale;

ma, al di là del dettaglio, il quesito era stato posto principalmente per rilevare l'incongruità di una scelta — dai giornali indicata come molto onerosa — operata da una società, le ferrovie dello Stato, che pure vanta il possesso del più grande patrimonio immobiliare italiano, e in relazione ad una società, la Tav, il cui futuro appare quanto mai incerto;

come risulta dal resoconto stenografico dell'audizione, l'ingegner Cimoli, nel rispondere al quesito dell'interrogante, non è addivenuto ad alcuna spiegazione del suo operato, o ad una precisazione circa l'effettiva titolarità antecedente dell'immobile, ma di più ha affermato a chiare lettere che il dato riportato dall'interrogante era « falso », e, di più, che non era stata effettuata « alcuna acquisizione del genere »;

è risultato perciò sorprendente all'interrogante apprendere alcuni giorni orsono dalle pagine del *Corriere della Sera*, per la firma del giornalista Giorgio Meletti, ulteriori dettagli circa l'effettiva acquisizione dell'immobile;

ed è risultato ancora più sorprendente leggere sul notiziario Ansa del giorno successivo un comunicato ufficiale delle ferrovie dello Stato di rettifica dell'articolo del Meletti che, nella sostanza, pur difendendo le ragioni personali dell'ingegner Cimoli, e attribuendo pesanti responsabilità all'ex amministratore delegato della Tav, Ercole Incalza, confermava però quanto dall'interrogante dichiarato in sede di audizione, e cioè che la palazzina di via Mantova era stata acquistata dalla Tav, società del gruppo ferrovie dello Stato, di cui è presidente l'ingegner Cimoli, e che la formalizzazione dell'atto era avvenuta parecchio tempo prima dell'audizione citata —:

quale sia la valutazione che i Ministri interrogati danno dell'operazione di acquisizione da parte della Tav di una palazzina in via Mantova, a Roma, da adibire a sede della direzione generale della Tav;

se risponda al vero quanto riferito dalla stampa, secondo cui il costo complessivo dell'operazione si aggirerebbe intorno ai quarantotto miliardi di lire;

se risulti che dell'operazione sia mai stato informato il consiglio d'amministrazione della società ferrovie dello Stato S.p.a.;

quali iniziative ritengano debbano essere adottate perché siano recuperate le ingenti somme spese per l'acquisto di detto immobile. (4-12429)

SCALIA e GALLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dalla stampa (*il manifesto* del 29 luglio e del 3 agosto 1997), è stata sottoscritta nel 1992 una scrittura privata tra le ferrovie dello Stato e l'Imi per l'acquisto da parte di Metropolis, società immobiliare delle ferrovie dello Stato, il cui attuale amministratore delegato è Daniel Buaron, di una quota significativa

della società Tradital, il cui amministratore delegato, nonché azionista, era all'epoca lo stesso Daniel Buaron; l'acquisto di cui sopra si è realizzato mediante sottoscrizione da parte di Metropolis del trenta per cento delle azioni pagate con un sovrapprezzo di circa ventotto miliardi di lire;

in attuazione della stessa scrittura privata è stato sottoscritto un preliminare di compravendita tra le ferrovie dello Stato e la Tradital per l'acquisto di un'area dismessa di circa 110.000 metri quadrati di proprietà delle ferrovie dello Stato situata a Roma, in adiacenza alla stazione Ostiense (via Capitan Bavastro), area posta a non più di un chilometro dal Colosseo e di estremo valore immobiliare, qualora ottenuta la variante al piano regolatore;

la stessa Tradital partecipa ad altre società del gruppo ferrovie dello Stato, per esempio insieme a Metropolis è presente nel capitale della Proger srl, società di ingegneria, il cui amministratore delegato, nonché azionista, Massimo Caputi, attualmente è consigliere di amministrazione di Metropolis, amministratore delegato della Termini spa (la società che gestisce a Roma il patrimonio delle Ferrovie), nonché collaboratore del direttore generale delle ferrovie dello Stato, presidente di Metropolis e di Termini spa, Fulvio Conti —:

quali siano state le motivazioni che hanno portato il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e di Metropolis a procedere all'acquisto di Tradital e di Proger, nonché alla vendita dell'area Ostiense; attraverso quali verifiche e criteri di valutazione si sia ritenuto corretto il sovrapprezzo corrisposto alla Tradital, nonché quali le garanzie sulla competenza professionale della Tradital stessa e sulla validità economica dell'investimento; quali i vantaggi competitivi ottenuti da ferrovie dello Stato e Metropolis nonché i profitti derivanti da tale partecipazione e della parallela compravendita dell'area;

se risponda al vero che dal 1992 ad oggi, da parte di Metropolis e/o di sue partecipate, la Proger sia stata incaricata per le attività riguardanti le iniziative delle

stazioni e delle aree ferroviarie di Roma ed in particolare di Tiburtina, Ostiense, San Pietro, Trastevere e Quattro Venti, e la Tradital per il coordinamento delle attività di riqualificazione della stazione e delle aree di Ostiense; e, se del caso, quali attività abbiano svolto e con quali responsabilità, le due società in oggetto;

se inoltre, in relazione alle altre società di gestione immobiliare delle ferrovie dello Stato-Metropolis, operanti nell'area romana, la già citata « Termini S.p.A. » ed « Immobiliare Lazio », risulti che: Daniel Buaron, in qualità di amministratore di Metropolis, abbia delegato a Massimo Caputi i poteri relativi alla gestione commerciale delle maggiori stazioni italiane, conferendogli contestualmente mandato a sviluppare, sulla base di quanto avvenuto per Termini, un progetto che prevede la societizzazione delle stesse; Fulvio Conti, quale presidente di Metropolis, a seguito della indicazione da parte delle ferrovie dello Stato di procedere alla chiusura di Immobiliare Lazio, vista la negativa gestione ed i pessimi risultati raggiunti, abbia incaricato l'ex presidente di Immobiliare Lazio Erasmo Cinque di occuparsi dell'area romana e lo abbia designato quale vice-presidente di Termini S.p.A.;

se tali connessioni e rapporti tra le citate ed i loro amministratori che hanno ricoperto e ricoprono tuttora posizioni di primissimo piano nella gestione del patrimonio pubblico in dotazione alle ferrovie, sia mai stata rappresentata, nella sua interezza, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed al collegio dei sindaci;

se i Ministri interrogati abbiano conoscenza di quanto esposto e, in caso positivo, se non si ritenga opportuno av-

viare una indagine amministrativa attraverso gli organi deputati, procedendo in parallelo ad accelerare il processo di dismissione del patrimonio pubblico attraverso il suo conferimento alle comunità locali e per quanto riguarda la società Metropolis, e le altre, alla loro immediata chiusura, riposizionando le attività di gestione dei beni ferroviari all'interno delle Ferrovie stesse. (4-12430)

Apposizione di firme a interrogazioni.

L'interrogazione Alboni n. 5-01431, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 23 gennaio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ascierio.

L'interrogazione Alboni n. 5-01963, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 3 aprile 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ascierio.

L'interrogazione Sbarbati ed altri n. 5-02672, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 9 luglio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Mazzocchin.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Contento n. 4-08608 del 20 marzo 1997 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02888.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE e MARIO PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente della giunta regionale della Campania, in qualità di commissario straordinario delegato con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 2425 e 2470, ha presentato alle province della Campania, in data 2 gennaio 1997, il piano di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti;

il 31 dicembre 1996 è scaduto il termine per la presentazione dei piani di smaltimento dei rifiuti da parte delle regioni;

la regione Campania non ha presentato entro tale termine un piano definitivo ma soltanto un piano di emergenza;

nel piano citato è stata proposta, quale unica soluzione per la provincia di Benevento, la costruzione di un inceneritore nella città e di una cosiddetta « stazione di trasferimento » sul territorio del comune di Telese Terme;

il piano, così come proposto, disattende quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di delega al commissario straordinario, perché omette di impartire disposizioni differenziate in ordine alla raccolta ed alla eliminazione di rifiuti di diversa indole e non osserva le indicazioni governative, contenute nel cosiddetto « decreto Ronchi », volte all'adozione di misure atte a contenere la produzione di rifiuti;

in quanto temporalmente proiettato, ai fini della sua realizzazione, su di un arco temporale non breve (ventiquattro-trentasei mesi), esso contraddice la sua

dichiarata natura di strumento soltanto emergenziale rimanendo surrettiziamente trasformato in strumento di ordinaria pianificazione dello smaltimento di rifiuti, pur non osservando nessuna delle condizioni a tal fine richieste e mancando anche dei requisiti prescritti;

i tempi di realizzazione degli impianti lasciano insoluto il problema fino al momento della loro definitiva operatività, con conseguente vuoto di interventi in tale periodo;

per la provincia di Benevento, gli enti locali interessati (comuni e provincia) hanno espresso motivate riserve in ordine alle scelte del piano di emergenza;

le localizzazioni in provincia di Benevento, e soprattutto l'indicazione del territorio di Telese Terme per la localizzazione della stazione di trasferimento dei rifiuti di circa 40 comuni, del tutto irrazionale in relazione agli spazi necessari di insediamento rapportati alla dimensione del territorio, hanno determinato inquietudine e preoccupazione nelle popolazioni locali ed in tutte le forze politiche, economiche e sociali;

il territorio di Telese Terme e della intera valle Telesina si caratterizza, sul piano idrogeologico, per le preziose ricchezze naturali e paesistiche, le quali vanno tutelate e preservate dal pericolo, anche soltanto potenziale, di possibili e perniciosi effetti inquinanti;

la succitata contenuta estensione del territorio di Telese Terme, la sua vocazione termale-turistico-ricettiva ed agricola specializzata, la sua destinazione a centro di servizi nonché per strutture sanitarie e di ricerca scientifica, costituiscono condizioni del tutto incompatibili con l'ipotizzata installazione di una stazione di trasferimento dei rifiuti;

il piano di che trattasi pare omettere anche qualsiasi considerazione del pesante impatto ambientale rappresentato dal quotidiano e continuo attraversamento dell'in-

tera area comunale e valliva degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti —:

quali provvedimenti intendano adottare in ordine alla denunciata violazione, da parte del commissario straordinario, delle prescrizioni contenute nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri citate ed alla evidente inosservanza dei criteri e delle direttive di compatibilità ambientale descritti nel cosiddetto decreto Ronchi. (4-07320)

RISPOSTA. — *L'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2560 del 2 maggio 1997 ha i poteri commissariali posti in capo dall'Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 al presidente della Regione Campania, prorogato al 31 dicembre 1997.*

La stessa Ordinanza n. 2560 ha disposto l'adeguamento del piano, adottato dal commissario delegato il 31 dicembre 1996, al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 entro un mese dalla data di pubblicazione dell'ordinanza (8/5/1997).

Nel giugno 1997 il Presidente della Giunta Regionale della Campania — Commissario di Governo — ha proceduto all'adeguamento del piano, adottato il 3 dicembre 1996, al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e alla Ordinanza del Ministro dell'interno 2 maggio 1997 n. 2560, mediante approfondimenti e specificazioni.

Il piano è articolato in 16 parti, più allegati.

In particolare:

la parte IV è dedicata all'analisi delle osservazioni e delle proposte delle province, dei consorzi di bacino, dei comuni al piano adottato in data 31/12/1996;

la parte VI è dedicata alla pianificazione della raccolta differenziata;

la parte XI è dedicata alla programmazione delle attività di recupero e riciclaggio di carta, imballaggi, frazioni organiche compostabili;

la parte XIV è dedicata alla individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di Smaltimento (A.T.O.S.) e della localizzazione degli impianti;

la parte XVI è dedicata alla stima dei fabbisogni finanziari per la realizzazione degli interventi di piano e delle ricadute occupazionali.

Si allegano schede illustrative delle previsioni di piano in merito alle raccolte differenziate (Allegati 1, 2, 3, 4) ed alle dotazioni impiantistiche programmate (Allegato 5).

Più specificatamente, al fine di limitare la frammentazione e aumentare l'economicità di gestione, e considerando la possibilità di trasporto dei rifiuti per mezzo della rete ferroviaria, è stato previsto un unico A.T.O.S. (Ambito Territoriale Ottimale di Smaltimento) che raggruppa insieme le province di Avellino e di Benevento; la previsione impiantistica contempla la presenza:

di un impianto di termodistruzione con produzione di energia elettrica e recupero di materiale non combustibile, da definire a seguito di accordo programmatico con le Autorità Locali;

di tre stazioni di trasferimento, preselezione e produzione RDF, a servizio dell'area avellinese (Lioni, Grottaminarda, Valle Ufita-Asi);

di una stazione di trasferimento, preselezione e produzione RDF, a servizio dell'area beneventana, a seguito di accordo programmatico con le Autorità Locali;

di un impianto di compostaggio da localizzare, uno in provincia di Avellino e uno in provincia di Benevento, a seguito di accordo programmatico con le Autorità Locali;

di una discarica per inerti, ceneri e scorie provenienti dalla combustione dei RSU, presso impianti già esistenti e/o cave dismesse;

di due discariche di emergenza a servizio rispettivamente dei Consorzi AV1; AV2 e BN1; BN2; BN3, da localizzare da parte dei Consorzi di Bacino.

La stessa Ordinanza n. 2560 ha previsto che, ai fini dell'attuazione del piano, il commissario delegato disponga, in particolare:

l'attivazione di interventi di raccolta differenziata;

il reimpiego, recupero o riciclaggio degli imballaggi;

la realizzazione di impianti di selezione e valorizzazione delle frazioni raccolte differenziatamente;

la verifica delle possibilità di recupero delle frazioni valorizzabili (recupero di materia e recupero di energia) da parte del sistema industriale;

l'utilizzazione degli impianti di compostaggio esistenti;


la realizzazione di impianti dedicati di combustione di rifiuti e di recupero energetico degli stessi, subordinatamente alla verifica dei risultati conseguibili con l'at-

tuazione degli interventi che precedono e all'intesa dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria.

La verifica prevista dall'articolo 1, c. 4, p. 4.7 dell'ordinanza consentirà — in via immediata, tipica dell'attuale fase di emergenza — di identificare possibili iniziative industriali che possono essere attuate anche in numero inferiore e in siti diversi da quelli previsti dal piano, alle condizioni di cui all'articolo 22, c. 11 del decreto legislativo n. 22/97.

La verifica è, comunque, preliminare ad una specifica ulteriore intesa con i Ministri dell'Ambiente e dell'industria, necessaria per realizzare impianti di combustione « dedicati ».

Si ricorda infine che l'ordinanza non prevede il finanziamento dei combustori.



ALLEGATO 1.

Gli obblighi amministrativi

Entro il 31 Luglio 1997

A - Approvazione regolamenti comunali

I COMUNI

approveranno appositi regolamenti nell'ambito del proprio territorio con i quali disciplineranno le modalità del conferimento di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Tali regolamenti individueranno i **PR** ed i **CC** e le **IE**.

I REGOLAMENTI saranno redatti (art. 17 del D.L. 101/95 convertito in Legge 216/95) dagli Uffici Tecnici Comunali; in caso di accertata carenza saranno realizzati con assoluta priorità:

- Uffici Tecnici dei Consorzi di Bacino (ex L.R. 10/93).
- Uffici Tecnici della Provincia.
- Organismi Tecnici di altre Amministrazioni
- Liberi professionisti.

LE PROVINCE approveranno i regolamenti comunali e li trasmetteranno al Commissario di Governo nei successivi 45 giorni dalla loro redazione.

In caso di inadempienza da parte dei comuni alla approvazione dei regolamenti le province; nomineranno entro 15 gg., dei commissari ad acta che adotteranno il provvedimento entro 15 gg., con i medesimi effetti dell'approvazione del consiglio comunale.

I CONSORZI DI BACINO E LE PROVINCE forniranno, al fine di omogeneizzare le azioni, l'eventuale supporto tecnico ed il coordinamento alle fasi di redazione dei regolamenti comunali, ne cureranno l'attuazione elaborando eventualmente un regolamento tipo.


B - Impianti di selezione e compostaggio

IL COMMISSARIO DELEGATO

entro il 31/07/97:

- attiverà tutte le iniziative necessarie alla realizzazione degli impianti di selezione;
- coordinerà le proprie attività con quelle demandate al prefetto di Napoli ai fini dell'attivazione dei flussi da avviare agli impianti di compostaggio esistenti.

ALLEGATO 2.

**Entro il 31 Luglio 1997**

C - Raggiungimento dell'obiettivo del **10%**

Entro il 31/07/97 si ipotizza il recupero, reimpiego e riciclaggio del cartone quale imballaggio secondario e terziario.


IL COMMISSARIO DELEGATO all'atto dell'approvazione definitiva del piano e comunque entro il 30/06/97 disporrà con apposite ordinanze:

- 1 - obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di provvedere al loro reimpiego, recupero e/o riciclaggio.
- 2 - divieti a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli per lo smaltimento ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani
- 3 - divieti a carico dei Comuni o dei loro Consorzi e dei soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento di tali imballaggi.

Con tali ordinanze si prevede di raggiungere l'obiettivo fissato del 10%.

LE PROVINCE assicureranno la puntuale osservanza delle linee guida del Piano con adeguati controlli periodici dandone puntuale rendicontazione al Commissario delegato che valuterà l'efficienza del sistema organizzativo.

ALLEGATO 3.



Gli obblighi amministrativi

Entro il 31 Dicembre 1997

A - Raccolta differenziata multimateriale

TUTTI I COMUNI

dovranno dotarsi delle **IE** nonchè individuare i singoli **PR** ed i **CC** in osservanza dei regolamenti emanati e dovranno attuare almeno la raccolta multimateriale secca:

- Frazione multimateriale (vetro - lattine - metallo - plastica)
- Carta
- Frazione rimanente (resto del rifiuto non riciclabile)

I COMUNI CHE GIA' ATTUANO la raccolta differenziata

continueranno ad esercitare la stessa fermo restando l'obbligo di attuare almeno una raccolta multimateriale per i restanti rifiuti riciclabili non raccolti attualmente.

I CONSORZI DI BACINO cureranno sia dal punto di vista tecnico amministrativo che gestionale le fasi del trasporto della frazione secca dai singoli comuni alle stazioni di separazione e nonchè la stipula di convenzioni con le imprese di riciclaggio.

B - Raccolta differenziata della frazione organica

I COMUNI ED I CONSORZI DI BACINO singoli e/o associati

provvederanno ad attuare la raccolta differenziata della frazione organica derivante da:

- Aree Mercatali - Ristoranti ed alberghi - Attività di giardinaggio
- Caseme - Strutture Ospedaliere - Fruttivendoli - Macellerie
- Pescherie - Residui del verde cimiteriale - Etc.


C - Impianti di separazione

Contestualmente all'avvio della raccolta differenziata multimateriale saranno realizzate le stazioni di separazione.

D - Impianti di compattazione e trasfenza

IL COMMISSARIO DELEGATO all'atto dell'approvazione definitiva del piano e comunque entro il 31/12/97 attiverà tutte le iniziative necessarie ed avvierà tutte le procedure per la realizzazione di impianti di compattazione e trasfenza e, ove necessario sezioni di produzione di RDF.

ALLEGATO 4.



La raccolta differenziata

Entro il 31 Dicembre 1999

**TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA ATTUERANNO
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MONOMATERIALE**

con l'obiettivo fissato al **35%**

I CITTADINI DOVRANNO CONFERIRE

presso i **PR** e/o i **CC**
il materiale costituito da:

Materiale riciclabile SECCO:
Vetro, Alluminio,
Carta, Plastica,
Metalli

Materiale riciclabile UMIDO:
Frazione Organica
per la produzione di Compost;

presso le **IE**
i seguenti materiali:

Polistirolo espanso, Pile e Batterie,
Batterie al Piombo e rifiuti piombosi,
prodotti e contenitori etichettati T e/o F,
Lampade a scarico e Tubi catodici,
rifiuti ingombranti, Beni durevoli,
residui vegetali, olii e grassi vegetali
ed animali, Pneumatici, Legno, Beni in
polietilene, altri rifiuti pericolosi.

Le **IE** rappresentano un ulteriore sito aggiuntivo rispetto a quelli già individuati sul territorio (COBAT) per quanto concerne il conferimento di batterie al piombo e rifiuti piombosi.

ALLEGATO 5.

Commissariato di Governo - Presidenza Regione Campania
 Piano per lo Smaltimento Rifiuti
 QUADRO RIEPILOGATIVO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SMALTIMENTO	CONSORZI DI BACINO	TERMODISTRUTTORE	STAZIONI DI TRASFERENZA E PRODUZIONE RDF	STAZIONI DI COMPOST	DISCARICHE PER INERTI CENERI E SCORIE EVENTUALE DISCARICA DI EMERGENZA	IMPIANTO DI PRESELEZIONE RIFIUTI PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI
AT051	NA5	ASI GIUGLIANO			PIANURA	NAPOLI
AT052	NA1	ASI GIUGLIANO	ISCHIA PUGLIA ASI CARVANO	ABI GIUGLIANO	CO IMPIANTI GIÀ ESISTENTI	
	NA2					
AT053	NA3	ASINOLA-MARIGLIANO	S. G. ALII MARIO C. DI STABIA CAPRI		CO IMPIANTI GIÀ ESISTENTI	
	NA4					
AT054	CE1	MAGLIANISE	GIOLA SARRITICA MARIANINI CALVI RISORTA	S. M. CAPUA VETERE MARIANINI	N. IDISC PER INERTI CENERI E SCORIE N. 4 DISC DI EMERGENZA (G. BARNITCA, V. LITERINO, S. MARCO EVANGELISTA, CALVI RISORTA)	
	CE2					
	CE3					
	CE4					
AT055	SA1	ASI DI TIPAGLIA	CAVA DEI IRRENI POLLA CASSI (R. KOWICZ FINO CASALVELINO)	S. MARZANO SUI SARINO	CO IMPIANTI GIÀ ESISTENTI	
	SA2					
	SA3					
	SA4					
AT056	AV1	DA DEFINIRE	LIONI VALLE UFFITA-ABI GROTTAMINARDA N. 1 ST. AREA BENEVENTANA	N. 2 IMPIANTI DA DEFINIRE NEL BENEVENTANO E NELL'AVELLANESE	N. 2 DISCARICHE ESISTENTI DI EMERGENZA DA LOCALIZZARE N. 1 DISC. PER INERTI CENERI E SCORIE	
	AV2					
	BN1					
	BN2					
	BN3					

ANGELICI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

« Tele A » ha abbinato il suo segnale sul canale 67 Uhf in direzione Brindisi/Lecce;

ciò è stato fatto in modo abusivo, non possedendo « Tele A », come ha accertato il circolo costruzioni t.t. di Bari, il necessario nulla osta per tale territorio;

il canale storicamente era in concessione a Blustar Tv tanto da essere oggetto di scambio con la Rai per il territorio di Lecce;

la cosa si trascina impunemente dal luglio del 1995;

l'uso di tale canale è di decisiva importanza, non solo per il progetto di sviluppo del Blustar Tv, ma per la sua stessa sopravvivenza;

Blustar Tv ha già subito gravi danni di immagine, oltreché economici;

i funzionari competenti non hanno applicato la vigente normativa, quanto mai chiara e non soggetta ad interpretazione alcuna —:

se non ritenga finalmente di applicare la legge e far spegnere il segnale di Tele A nel canale 67 Uhf in direzione Brindisi/Lecce o comunque assegnare a Blustar Tv un'altra frequenza libera, in modo da porre termine ad una ingiusta penalizzazione di Blustar Tv che rischia così la propria sopravvivenza. (4-01670)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il competente ispettorato territoriale per la Puglia e la Basilicata a seguito delle interferenze create tra gli impianti delle emittenti Tele A e Blustar TV imponeva alle emittenti interessate di adottare opportuni accorgimenti tecnici per l'eliminazione di dette interferenze.*

Non avendo Tele A ottemperato alle suindicate direttive l'ispettorato rinnovava alla medesima l'invito ad eliminare le interferenze nell'area maggiormente servita da Blustar TV; tale provvedimento veniva im-

pugnato da Tele A davanti al TAR della Puglia con istanza incidentale di sospensione che, in data 30/10/1996, veniva respinta dal TAR adito.

Conseguentemente, l'ispettorato territoriale, in data 22 novembre 1996, ha ordinato all'emittente Tele A l'immediato spegnimento dell'impianto CH 67 di Trazzonnara in attesa che la medesima adottasse le modifiche imposte.

Avverso tale provvedimento l'emittente ha proposto ricorso al TAR Campania che con ordinanza n. 316 del 16 aprile 1997 ha respinto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Si comunica, infine, che l'impianto risulta attualmente spento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

APREA. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

in applicazione dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 2447 del 24 giugno 1996, con decreto del ministero dell'ambiente è stata nominata la Commissione tecnico-scientifica in supporto al commissario delegato per i lavori di smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di bonifica dell'area ex Omar-Lacchiarella;

la nomina di detta commissione è avvenuta il 2 ottobre 1996 e a quella data il commissario delegato in collaborazione con la Commissione tecnica da lui nominata e con il supporto del gruppo di lavoro istituito presso la regione Lombardia era giunto al completamento, all'approvazione definitiva e all'attuazione del piano di lavoro di smaltimento delle 57.800 tonnellate di rifiuti;

l'onere dei compensi previsti, nel decreto stesso, per i componenti della Commissione tecnico-scientifica grava sui fondi messi a disposizione per lo smaltimento dei rifiuti —:

quale sia stata la necessità di istituire una Commissione tecnico-scientifica in

considerazione del fatto che tutta la parte più gravosa dei lavori è stata già attuata;

per quali motivi si sia resa necessaria la nomina di esperti, dei quali fra l'altro non vengono specificate le diverse competenze in materia;

se sia opportuno utilizzare una parte del finanziamento, stanziato per affrontare uno stato di emergenza, per andare a compensare persone che, seppure esperte, arrivano a cose sostanzialmente fatte;

se il compito della commissione sia esclusivamente di supporto al commissario delegato nell'indire l'appalto per i lavori di bonifica dell'area in esame;

se non intenda rivedere i termini di applicazione dell'articolo 7 dell'ordinanza poi citata in premessa. (4-10476)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'attività di smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di bonifica dell'area ex ditta OMAR-LACCHIARELLA, si riferisce quanto segue.*

In seguito al riconoscimento dello stato di emergenza nel Comune di Lacchiarella, dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 4.8.1995, per la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti-tossico-nocivi stoccati presso l'ex ditta OMAR è stato nominato Commissario delegato il Sindaco del comune medesimo, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2411 in pari data, per assicurare il mantenimento in sicurezza del sito e predisporre idonei programmi tendenti al superamento della situazione di incombente pericolo, quindi alla definitiva bonifica del sito.

Con successiva ordinanza n. 2447 del 24 giugno 1996 è stata prorogata la gestione commissariale fino al 30 giugno 1997, e con l'articolo 4, sono state messe a disposizione del Commissario le risorse finanziarie occorrenti ad attuare le attività allo stesso delegate e, con l'articolo 7 dello stesso provvedimento, è stata disposta la nomina da parte del Ministro dell'ambiente di una commissione tecnico-scientifica.

Conseguentemente è stato formalizzato il decreto di nomina di detta commissione

tecnico scientifica in data 6 ottobre 1996, con il compito di affiancare il Commissario delegato per fornire valido supporto allo svolgimento dei lavori di che trattasi, con imputazione dei relativi oneri a carico dei fondi messi a disposizione del commissario delegato, così come previsto dal secondo comma del citato articolo 7 dell'ordinanza n. 2447.

La scelta dei componenti la Commissione per quanto riguarda i rappresentanti di questo Ministero è avvenuta sulla base delle specifiche competenze dei designati in materia, mentre gli ulteriori nominativi sono stati suggeriti, a seguito di richiesta formale, dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione Lombardia.

Con nota del 10 marzo 1997, il Commissario delegato ha reso noto che gli interventi di smaltimento e bonifica del sito sono iniziati in data 10 giugno 1996 e che il relativo capitolato di appalto prevede che gli stessi devono essere terminati entro e non oltre 26 mesi dalla data di consegna dei lavori.

Si fa presente, inoltre, che con la stessa nota il Commissario delegato ha chiesto, tra l'altro, la proroga dello stato di emergenza fino all'agosto del 1998, in considerazione del rischio potenziale persistente nel sito sino all'ultimazione dei lavori di bonifica.

In relazione a tale richiesta, avanzata anche al Dipartimento della protezione civile, questo Ministero si è espresso favorevolmente.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

BALLAMAN. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il regolamento CE 1836/93 (Emas) doveva entrare in vigore nell'aprile del 1995, come è stato per alcuni paesi europei, ma non per l'Italia, dove è stato istituito solo l'organismo competente per il regolamento, con la creazione di un comitato e delle Anpa e Arpa, ma devono

ancora essere designate le persone per farli funzionare —:

se ritenga opportuno nominare queste persone entro breve tempo, in modo tale che anche le imprese italiane che vogliono adottare l'Emas (Eco-management and audit scheme-ecoaudit) lo possano fare, al fine di evitare il problema di competitività nei confronti degli altri paesi europei che già lo adottano. (4-06954)

RISPOSTA. — *In ordine al quesito di cui all'interrogazione n. 4-06954, si fa presente che i componenti del Comitato per l'Eco-*

label e l'Ecoaudit sono stati nominati con decreto n. GAB/96/534/DEC, in data 12.11.1996 (allegato in copia).

Il suddetto Comitato, peraltro, è stato formalmente insediato il 18 febbraio 1997 ed ha cominciato a svolgere la propria attività.

Si soggiunge che è in corso di approvazione il disegno di legge a. S. 2242, che consente la copertura, continuativamente ed indipendentemente dai contributi dei soggetti destinatari delle attività del Comitato, degli oneri di funzionamento del Comitato stesso.

ALLEGATO 14.

di concerto con
**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
 DELL'ARTIGIANATO**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

VISTO il regolamento CEE n. 880/1992 concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

VISTO in particolare l'articolo 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

VISTO il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;

VISTO in particolare l'articolo 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

VISTI gli articoli 01, comma 1 lettera f), ed 1, comma 1 lettera a) del D.L. 4.12.93 n. 496 convertito in L. 21.1.94 n. 61 recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e Istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, e del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, recante il regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit;

VISTO in particolare l'articolo 2 del predetto decreto;

VISTE le designazioni pervenute da parte dei Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro;

ALLEGATO



Il Ministro dell' Ambiente

RITENUTO che il prof. Carlo Anelli, l'ing. Giuseppe Bianchi, l'ing. Massimo Guido, il dott. Duccio Bianchi, il dott. Riccardo Rifici, il dott. Alberto Marzocchi, il dott. Mauro Gamboni, il dott. Mauro Sgaramella, la dr.ssa Loredana Marconi, l'ing. Fausta Finzi, il dott. Giampaolo Peccolo, il dott. Angelo Fortuna, il dott. Marcello Arpino, sono in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 2, comma 2, per l'espletamento delle funzioni, rispettivamente, di Presidente, di Vice Presidente e di Componenti del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit;

DECRETA

Articolo 1

1. Il prof. Carlo Anelli è nominato Presidente del Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit.
2. L'ing. Giuseppe Bianchi è nominato Vice Presidente del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.
3. Sono nominati Componenti del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit:
 - l'ing. Massimo Guido, il dott. Duccio Bianchi, il dott. Riccardo Rifici e il dott. Alberto Marzocchi, su designazione del Ministero dell'ambiente.
 - il dott. Mauro Gamboni, il dott. Mauro Sgaramella, la dr.ssa Loredana Marconi e l'ing. Fausta Finzi, su designazione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;
 - il dott. Giampaolo Peccolo, su designazione del Ministero della sanità;
 - il dott. Angelo Fortuna e il dott. Marcello Arpino, su designazione del Ministero del tesoro;
4. Con successivo decreto si provvederà a nominare un altro Componente su designazione del Ministero della sanità, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 415



Il Ministro dell'Ambiente

Articolo 2

1. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Componenti del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit durano in carica tre anni a decorrere dalla data di registrazione del presente decreto, ed esercitano le funzioni rispettivamente attribuite dal decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413.
2. I compensi ad essi spettanti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 12 NOV. 1996

Il Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato

[Signature]
Il Ministro dell'ambiente

MINISTERO DEL TESORO
 Direzione Generale delle Finanze
 Ufficio del Ministero dell'Ambiente
 VISTO SENZA IMPEGNO
 N. 1478 - Esorc. 19 96
 Data 10-12-96
 IL DIRETTORE
[Signature]

RAGIONERIA CENTRALE
 PRESSO LA DIREZIONE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO
 VISTO E REGISTRO
 ROTONDI
 213
 10-12-96
 Direzione del Registro Centrale

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

BECCHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 1° luglio 1996, la società Aeroporti di Roma ha inaugurato il nuovo molo internazionale dello scalo aereo di Fiumicino;

da notizie riportate dalla stampa (*La Repubblica* del 30 giugno 1996, *Il Messaggero* del 2 luglio 1996), la spesa sostenuta ad oltre 700 milioni di lire;

l'importo di spesa sarebbe stato così suddiviso: oltre 400 milioni di lire per la preparazione di un faraonico buffet per 342 invitati e per l'organizzazione di una conferenza stampa; 275 milioni di lire per una sfilata di moda organizzata dall'istituto italiano di moda, peraltro mai avvenuta, sembra, così come riporta la stampa, per diretto intervento del Quirinale;

secondo *Il Messaggero* del 2 luglio 1996, la preparazione del buffet sarebbe avvenuta nelle cucine dell'aeroporto, mentre la conferenza stampa sarebbe stata convocata direttamente dall'ufficio stampa dell'Aeroporto di Roma;

non si capisce quindi come si sia potuti arrivare ad una spesa tanto elevata —:

quali iniziative intendano prendere per verificare se corrispondano al vero le notizie dalla stampa inaugurazione del nuovo molo internazionale dell'aeroporto di Fiumicino;

se non ritengano esorbitante la spesa sostenuta per organizzare una cerimonia relativa all'apertura di una struttura realizzata con fondi pubblici;

quali iniziative intendano prendere per evitare il ripetersi di sprechi così ingenti, che indignano la pubblica opinione in un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico e occupazionale. (4-01606)

RISPOSTA. — *La Società Aeroporti di Roma ha ravvisato la necessità di portare a conoscenza del pubblico una serie di pro-*

getti di grande rilevanza: il nuovo logo, realizzato per sottolineare anche graficamente il distacco dal Gruppo Alitalia; il nuovo Molo Internazionale; il nuovo Statuto, che prevede tra l'altro l'uscita dall'ambito aeroportuale romano per vendere know-how in altri aeroporti; il processo di privatizzazione, nonché le varie fasi per la quotazione in Borsa.

L'utilizzo di media tradizionali a sostegno di ciascuno di questi obiettivi di comunicazione avrebbe comportato investimenti cospicui, tenuto conto che il costo di una pagina pubblicitaria sui maggiori quotidiani nazionali per una sola uscita si aggira sui 70 milioni.

La Società ha, quindi, ritenuto di concentrare in un'unica manifestazione l'avvio del sostegno di comunicazione che i quattro obiettivi summenzionati avrebbero richiesto singolarmente; tale manifestazione prevedeva: una conferenza stampa, un concerto di musica da camera, una mostra statica di abiti storici ed un buffet.

L'investimento relativo è ammontato a circa 700 milioni di lire, di cui 54 milioni per il buffet per 400 persone e 52 milioni per la prevista sfilata poi annullata.

Il costo della manifestazione è stato interamente compreso nel budget promopubblicitario della Società in questione che, nel totale annuo rappresenta lo 0,2% del fatturato.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il ben noto e drammatico problema economico-produttivo delle quote latte, oltre che sulla generalità dei produttori, sta ricadendo in maniera devastante sugli istituti scolastici e di formazione professionale, non aventi alcun scopo di lucro, come in particolarissimo modo sull'Itas « A. Ciuffelli » di Todi, uno dei più antichi, gloriosi ed efficienti nel settore;

detto istituto ha assoluta necessità di poter disporre di una quota latte alquanto più ampia di quella assegnata, in quanto diversamente vedrebbe compromessa l'attività didattico-formativa, che è strettamente collegata a quella produttiva-sperimentale;

l'istituto stesso non ha la concreta possibilità di ricorrere all'acquisto o all'affitto di quote, trattandosi di ente pubblico assoggettato a normative ineludibili e non dotato di mezzi sufficienti a questo fine —:

se non ritenga di intervenire immediatamente, nell'esercizio di una doverosa azione di indirizzo e coordinamento presso l'Aima perché ai più qualificati istituti di formazione agraria, tra i quali spicca certamente l'Itas « A. Ciuffelli » di Todì, siano assicurate già per l'anno 1996, se tecnicamente possibile, e di certo per il 1997, assai più consistenti quote latte; in modo specifico, per quanto riguarda l'istituto, agrario di Todì, una misura di quote aggiuntive per un valore di almeno duemilacinquecento quintali, in sintonia e attuazione del progetto di sperimentazione predisposto e presentato dall'istituto stesso;

quali siano i termini e i tempi di varo di un'apposita normativa, della quale più volte si è parlato, da parte del Governo, volta a prevedere, nella disciplina delle quote latte, una riserva di quote — nazionali e regionali — a favore degli istituti di formazione che operano e producono nel settore ai fini scientifico-didattici e senza primario fine di lucro. (4-06994)

RISPOSTA. — *Il problema segnalato dalla S.V. On.le è stato attentamente considerato da questo Dicastero in sede di predisposizione del disegno di legge relativo alla riforma del regime delle quote latte in Italia.*

In detto provvedimento infatti, è stato espressamente previsto che le istituzioni pubbliche di ricerca le quali intendano commercializzare il latte e i derivati lattiero-caseari direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche possano richiedere alle regioni e

alle province autonome di Trento e Bolzano l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

Tale disposizione è diretta a tutelare le esigenze delle istituzioni pubbliche di ricerca e degli enti che, operando con finalità scientifiche, svolgono attività nel settore lattiero.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

BERSELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 luglio 1995, sulla costa ravennate tra Casalborgonetti e Cervia, si ebbero fenomeni temporaleschi che, improvvisamente, causarono l'abbattimento di un fortunale con epicentro nella zona di Porto Corsini e concentrato in un tratto molto ristretto del litorale;

il fenomeno fu di breve durata e quindi la forza del mare non raggiunse livelli elevati;

gli effetti dannosi delle avversità atmosferiche sopra descritte risultarono subito localizzati nelle immediate vicinanze della zona dell'epicentro, dove il vento violentissimo danneggiò le attrezzature da spiaggia di alcuni stabilimenti balneari, come fu evidenziato da un sopralluogo effettuato da organi comunali;

essendo in pieno corso la stagione balneare, gli eventi occorsi, come conseguenza, hanno creato pesanti ripercussioni sulle attività lavorative, poiché le aziende coinvolte dovettero tempestivamente affrontare le problematiche relative ad una ridotta potenzialità di gestione, unitamente a quelle del ripristino delle attrezzature;

in particolare, procedettero alle opere di ricostruzione, durate circa due settimane, comprendenti, tra l'altro, la pulizia degli arenili, la sistemazione delle attrezzature rimaste e delle telonerie divelte dal vento, la pulizia dei bar e dei locali adiacenti ed il lavaggio delle attrezzature rimaste sepolte nella sabbia;

la quantificazione dei danni è stata curata dalla Circoscrizione del mare del comune di Ravenna, che ha raccolto tutti i questionari con la stima dei danni presentati dalle aziende colpite e le schede relative, aventi valore di autocertificazione, rimandando alle singole fatture delle spese sostenute;

il prefetto di Ravenna, con nota 9 febbraio 1996 Prot. 247/Gab., scriveva al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il comune di Ravenna - Circoscrizione del mare con nota 18 novembre 1996 Prot. 1573, sollecitava inutilmente il Ministro al perfezionamento della pratica, allo scopo di poter permettere alle aziende danneggiate di seguire tutti gli iter burocratici atti a farle beneficiare delle agevolazioni e dei contributi previsti per legge, anche e soprattutto in funzione del fatto che la situazione economica della Romagna è certamente precaria e le difficoltà per le aziende collegate al turismo, o che di turismo vivono, diventano sempre più insostenibili —:

quali motivi abbiano fino ad ora ritardato la dichiarazione dello stato di pubblica calamità per i danni verificatisi sul litorale del comune di Ravenna il 29 luglio 1995 e quali iniziative intenda porre urgentemente in essere per finalmente superarle. (4-06620)

RISPOSTA. — *In relazione agli eventi calamitosi segnalati nella interrogazione, causati dal nubifragio del 29/7/1995, che ha arrecato danni per circa 130 milioni di lire a 15 stabilimenti balneari, si fa presente che questa Amministrazione ha recentemente comunicato alla Prefettura di Ravenna di non aver riscontrato gli estremi per l'attivazione della consueta legge n. 50/52 e quindi per la preventiva declaratoria di « pubblica calamità » ai sensi della legge n. 234/1954.*

Infatti la legge n. 50 del 1952 ha lo scopo di favorire, mediante la concessione di particolari provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane,

la ripresa economica di vaste zone che, per effetto di straordinari eventi atmosferici, abbiano subito una notevole riduzione delle proprie capacità produttive, complessivamente considerate.

Pertanto al fine di procedere nell'iter per il riconoscimento del carattere di pubblica calamità, l'evento naturale deve assumere determinate caratteristiche quali:

interessamento di una vasta zona con compromissione della capacità economico-produttiva della stessa, e con esclusione, quindi, dei casi di danni, anche gravi, ma limitati a singole aziende;

esistenza di un interesse pubblico alla ricostruzione od al rispetto delle unità aziendali interessate, presso le quali deve trovare impiego una importante aliquota della mano d'opera occupata nella zona danneggiata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

VINCENZO BIANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Comunità europea per le aree depresse del nostro Paese diventa sempre più necessario e vitale per sostenere quelle zone ove esistono crisi economico-occupazionali;

a tal proposito, la regione Lazio, nell'agosto del 1996, si è fatta bocciare, dalla commissione europea per le politiche regionali, il documento unico di programmazione (Docup) per il triennio 1997-1999, in quanto incompleto a diversi livelli (ad esempio, mancano informazioni sulle misure, non vi è alcuna valutazione *ex ante*);

c'è inoltre da rilevare che il Docup della regione Lazio è stato l'unico documento italiano ad essere respinto;

in data 3 ottobre 1996 sono state inviate informazioni suppletive che hanno consentito alla commissione europea di porsi in una posizione negoziale in attesa di una versione riveduta del Docup del Lazio;

la mancanza di una proposta riveduta comporterà la bocciatura del Docup del Lazio, con delle ripercussioni negative sul fronte economico-occupazionale del Lazio che già versa in condizioni critiche —

quali iniziative intendano adottare per accertare quanto sopra esposto, al fine di scongiurare un duro colpo al già grave stato di crisi in cui versa il Lazio;

se non ritengano siano ravvisabili gravi negligenze nella stesura del Docup (1997-1999) da parte della regione Lazio.
(4-10320)

RISPOSTA. — *Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si risponde all'interrogazione in oggetto comunicando quanto segue.*

Si pone preliminarmente in rilievo che il Documento Unico di Programmazione (DOCUP) presentato dalla Regione Lazio per il triennio 1997/99, non è stato né « bocciato » né « respinto » dalla sopracitata Commissione Europea.

Nel merito si precisa che il DOCUP in questione è stato trasmesso alla Direzione Generale XVI — Politiche Regionali — della richiamata Commissione, insieme con i programmi delle altre dieci regioni italiane, interessate dall'obiettivo 2, il 5 agosto 1996.

Successivamente, a seguito alle riunioni bilaterali, tenutesi presso il Servizio per le politiche di coesione del mio Ministero, tra le Amministrazioni Centrali e quelle regionali interessate, anche la Regione Lazio ha inoltrato, in data 23 ottobre 1996, alla Commissione il DOCUP rielaborato con le modifiche e le integrazioni richieste.

La necessità di acquisire ulteriori informazioni da parte della Commissione, comune a tutti i DOCUP presentati, è emersa nel corso delle riunioni di negoziato, svoltesi nel novembre 1996, con i competenti Servizi della Commissione Europea ed ha compor-

tato una nuova stesura del documento di programmazione a suo tempo presentato.

Una ulteriore elaborazione del piano finanziario è stata richiesta alle Regioni, a seguito delle indicazioni dell'11 dicembre 1996, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), e della nota in data 29 gennaio 1997 del Servizio per le politiche di coesione riguardante il Fondo Sociale Europeo (FSE).

Il relativo documento, adeguato alle citate direttive ministeriali, è stato trasmesso alla Commissione il 28 marzo 1997. Il Comitato per lo Sviluppo e la Riconversione delle Regioni ne ha richiesto l'approvazione agli Stati membri, attraverso lo strumento della procedura scritta, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento Interno del Comitato.

Non essendo pervenuta al predetto Comitato, entro i termini prescritti, alcuna osservazione di merito da parte di nessuno degli Stati membri, il documento suddetto è da ritenersi approvato.

La conseguente decisione di approvazione della Commissione Europea verrà, presumibilmente adottata, a breve termine, dopo la pausa estiva.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

BRACCO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 ha disposto la determinazione da parte del ministro delle poste e telecomunicazioni delle tariffe agevolate per le categorie alle lettere a), b), c) del medesimo comma, con eventuale aumento non superiore al tasso di inflazione programmato;

il tasso di inflazione programmato per il 1997 è stabilito nella misura del 2,5 per cento;

nel regime vigente precedentemente, le tariffe per le stampe periodiche erano sottoposte a riduzioni oltre che per la consegna decentrata delle copie da spedire,

anche per quantità, per diversi scaglioni di copie spedite, salvaguardando le piccole testate che tiravano meno di ventimila copie, ammettendole allo sconto massimo —:

se sia vero che l'effetto di quanto previsto dal comma 2 del decreto del ministero delle poste e delle telecomunicazioni, emanato di concerto con il ministero del tesoro e del bilancio, contenente il regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996, sia l'aumento delle tariffe di spedizione postale delle stampe periodiche con tiratura inferiore alle ventimila copie oltre il tetto programmato di inflazione, portandole da lire 105 a 548 lire primo porto;

qualora venga confermato l'aumento delle tariffe per gli stampati al di sotto delle ventimila copie di tiratura oltre il tetto programmato di inflazione, se ciò sia ritenuto giusto e quali provvedimenti intenda predisporre per riallineare le suddette tariffe ad un aumento massimo del 2,5 per cento. (4-09890)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.*

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio

realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BRESSA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

i comitati degli italiani all'estero (Comites) cooperano con le autorità consolari nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati e promuovono idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente all'estero, così come disposto dalla legge 8 maggio 1985, n. 205;

l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 668, ha fissato le elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (Comites) per il prossimo giugno;

l'articolo 14 della legge 8 maggio 1985, n. 205, dispone che, presso ogni ufficio consolare, sia compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare stessa di ciascun elettore: « l'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare » —:

se risponda al vero che il 1° aprile 1997 il consolato di Detroit, ad una richiesta di consultazione delle liste di elettori, abbia replicato con lettera asserendo che le liste sarebbero state aperte alla consultazione soltanto dal 14 aprile 1997, sostenendo, tra l'altro, che « poiché negli Usa il *privacy act* può costituire valido motivo ostativo alla consultazione in questione, il ministero, già interpellato dalla nostra ambasciata in merito, ha fatto conoscere che invierà tempestive informazioni sulla eventuale possibilità di consultazioni degli elenchi di cui sopra negli Usa »;

se casi simili o comunque situazioni di disagio e difficoltà si siano verificate in altri Paesi dove si svolgeranno le elezioni;

quali direttive siano state impartite in merito e quali iniziative intenda adottare per agevolare la partecipazione democratica degli italiani residenti all'estero alle attività dei Comites. (4-09850)

RISPOSTA. — *Il Ministero Affari Esteri, in ossequio alla legge istitutiva dei Comites, che stabilisce all'articolo 14 la pubblicità degli elenchi degli elettori, e su conforme parere del Servizio del Contenzioso Diplomatico, ha confermato le istruzioni già applicate nelle precedenti elezioni Comites (1991), nel senso di porre gli elenchi degli elettori a disposizione di chiunque ne avesse fatto richiesta ai fini della propaganda elettorale.*

Per i Paesi in cui è in vigore una normativa interna che vieta la divulgazione dei dati personali è stato peraltro disposto che l'Ufficio diplomatico o consolare si astenesse dal rilasciare copia dei summenzionati elenchi, e ne consentisse soltanto la consultazione per trarne appunti o annotazioni, a condizione che anche tale ipotesi non fosse in contrasto con le leggi locali.

Accertato che la normativa in vigore negli Stati Uniti consente la messa a disposizione degli elenchi elettorali, risulta che il Consolato d'Italia in Detroit si è correttamente attenuto alle disposizioni del Ministero Affari Esteri, consentendo l'accesso agli elenchi degli elettori a partire dal 14 aprile, data in cui ha avuto formalmente inizio, con l'indizione attraverso l'apposito Decreto Consolare, il processo per il rinnovo dei Comites.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

BRESSA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

quale sia lo stato di recepimento, a livello nazionale, della disciplina comunitaria degli aiuti dello Stato alle piccole e medie imprese (96/C 213/04);

se sia in corso di definizione la procedura di adozione che permetterà l'applicazione dei nuovi parametri per la definizione di piccole e medie imprese nell'ambito di leggi e programmi di finanziamento (legge n. 317 del 1991, legge n. 488 del 1992, eccetera). (4-09867)

RISPOSTA. — *Il documento comunitario 96/C 213/04 sostituisce la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992.*

La disciplina dettata dal citato documento comunitario definisce le piccole e medie imprese conformemente alla raccomandazione concernente la definizione delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione il 3 aprile 1996.

Ciò precisato, si fa presente che la citata comunicazione prevede esplicitamente al punto 5.3 che « la presente disciplina lascia impregiudicati i regimi che al momento della sua pubblicazione erano già stati autorizzati, i quali potranno peraltro formare oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 » del Trattato istitutivo della Comunità europea.

In relazione a tale disposizione il Ministero dell'industria ha già da tempo provveduto a sottoporre alla Commissione europea una bozza di provvedimento per l'adeguamento della definizione di piccola e media impresa in tutte le normative agevolative nazionali, incluse quelle menzionate nell'interrogazione in oggetto.

Una risposta è attesa entro breve ed è condizione indispensabile per il recepimento della nuova definizione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

BRUNETTI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

un autorevole giornale italo-venezuelano di Caracas prima e, poi, in seno al consiglio generale degli italiani all'estero, dal rappresentante del Venezuela sono state denunciate irregolarità nella gestione di un fondo di 2 miliardi di lire destinato ad attrezzature per gli enti preposti alla gestione dei corsi di lingua italiana;

di per sé, una spesa finalizzata non alla didattica e ai bisogni reali, ma ad acquisto di attrezzature, appare del tutto esorbitante anche in considerazione delle

crescenti lamentele, da ogni parte, sulle intollerabili carenze nei servizi dovuti alle nostre comunità all'estero;

ritenendo essenziale ed indispensabile squarciare il velo dei dubbi su questi problemi, per dare credibilità alle istituzioni da cui solo può ricrearsi un clima di serenità e garanzie nel mondo dell'emigrazione: comportamenti non trasparenti e dubbi sulla gestione, comprometterebbero, infatti, anche lo sforzo di ricerca e di impegno sui problemi più generali dell'emigrazione, compreso quello del voto, di cui si sta discutendo in questa fase —:

se non ritenga di dovere prendere una immediata iniziativa per accertare la veridicità dei fatti richiamati;

se non ritenga necessaria una verifica attenta su ciò che sta avvenendo in Venezuela, e se intenda riscontrare se eventuali analoghe anomalie investano altri paesi e continenti;

se non valuti indispensabile, in presenza di irregolarità, individuare le responsabilità conseguenti e stabilire meccanismi di controllo e garanzie democratiche per la gestione degli stanziamenti di bilancio destinati all'emigrazione italiana nel mondo. (4-11101)

RISPOSTA. — *I mesi immediatamente precedenti le elezioni dei COMITES in Venezuela sono stati caratterizzati da un forte confronto interno alla collettività e fra gli argomenti sollevati da alcuni vi è stata la gestione di contributi ministeriali erogati ad enti gestori di iniziative per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana a favore della collettività stessa.*

Nel 1996 sono stati erogati a 33 enti gestori delle suddette iniziative in Venezuela contributi complessivi pari a lire 1.497.000.000, di cui lire 731.700.000 per progetti finalizzati alla dotazione di sussidi e strumenti multimediali.

Si è trattato di un investimento che rientra nella politica ministeriale volta a:

tutelare la formazione linguistico-culturale delle collettività italiane extraeuro-

pee, specie le generazioni più giovani, per le quali è maggiore il rischio della perdita di contatto con le proprie radici e, tramite la lingua, con la propria identità culturale;

promuovere un processo di riqualificazione dei corsi di lingua e cultura italiana, con progetti di formazione ed aggiornamento dei docenti locali e di dotazione di sussidi e strumenti multimediali. Questi ultimi rappresentano una componente di particolare rilevanza ed efficacia nel processo di insegnamento-apprendimento della lingua e della cultura italiana.

Le iniziative linguistico-culturali per le collettività italiane nel mondo ricevono contributi ministeriali in base a quanto previsto dal D.Leg.vo 297/94.

Il monitoraggio dei progetti di insegnamento, sia sotto il profilo pedagogico-didattico che amministrativo, viene effettuato con continuità, nel corso dell'anno scolastico, dal responsabile dell'Ufficio consolare, in qualità di Provveditore agli Studi (decreto del Presidente della Repubblica 200/67), coadiuvato dal personale scolastico di ruolo appositamente inviato dall'Italia (ispettori, presidi, direttori didattici, personale tecnico-amministrativo), al fine di consentire eventuali puntuali interventi correttivi che si rendessero necessari.

Sia l'Ambasciata che gli Uffici consolari in Venezuela seguono comunque con attenzione le iniziative linguistico-culturali attivate dagli enti gestori a favore della collettività italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CANGEMI. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

il fiume Alcantara è stato da tempo dichiarato riserva naturale orientata e tale riserva viene al momento gestita dalla Guardia forestale regionale;

il corso d'acqua — connotato dalla rara dislocazione del letto del fiume su un'antica colata lavica — rappresenta una

straordinaria ricchezza sia dal punto di vista paesaggistico sia da quello floro-faunistico;

celebri sono le gole, meta turistica privilegiata, dove il passaggio delle acque nel corso del tempo ha creato profondi e suggestivi canali nel basalto;

questa straordinaria risorsa, lungi dall'essere adeguatamente salvaguardata e valorizzata, rischia al contrario di essere distrutta;

gravi sono i problemi causati dagli scarichi urbani ed industriali;

altrettanto pesanti sono le conseguenze delle ripetute ed abbondanti captazioni delle acque, alcune di dubbia legittimità;

nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia (CT) è stata addirittura determinata una deviazione totale del fiume verso i canali di irrigazione, operata per mezzo di uno sbarramento costituito da materiale scavato dall'alveo del corso d'acqua;

con il progredire della stagione estiva è assai concreto il rischio di una gravissima devastazione dell'intero ecosistema del fiume al di sotto del punto in cui è stato operato lo sbarramento —:

quali iniziative immediate intenda assumere per salvare e valorizzare la grande risorsa naturale costituita dal fiume Alcantara e dall'ambiente naturale ad esso circostante. (4-01657)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa alla captazione di acque del fiume Alcantara per finalità di irrigazione, si riferisce che a seguito degli accertamenti effettuati dal Distaccamento Forestale di Linguaglossa, allo scopo di verificare la sussistenza di tali captazioni abusive, sono state individuate alcune derivazioni dell'alveo, realizzate dagli agricoltori della valle in questione — riuniti in consorzi — utilizzate come canali di trasporto di acqua destinata all'irrigazione nel periodo estivo.

L'Ufficio del Genio Civile, al riguardo, ha riferito che nessun Consorzio risulta destinatario di provvedimenti autorizzativi a captare le acque e che, pertanto, si sta attivando per adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente atti ad eliminare la violazione perpetrata.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

CAPARINI, FAUSTINELLI, BALLAMAN, MOLGORA, C-, BARRAL, ALBORGHETTI, CIAPUSCI, ANGHINONI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

le autorità britanniche hanno incarcerato l'irlandese Roisin McAliskey, figlia della celebre leader per i diritti civili Bernardette Devlin McAliskey. Roisin ha solo venticinque anni e dovrà far nascere il suo primo bambino nel mese di maggio 1997 in condizioni inumane. Ha gravi problemi di salute: asma traumatica, artrite reumatoide e ulcera duodenale, la quale, oltre a se stessa, pone a rischio il suo bambino;

Roisin venne arrestata il 20 novembre 1996, con l'accusa di appartenere ad una brigata dell'Ira, ritenuta responsabile per un attentato compiuto nel mese di agosto, presso una base britannica a Osnabruck in Germania, su pochi e ambigui indizi;

le vengono negate le più basilari cure mediche e prenatali, è confinata ventitré ore al giorno in un assoluto isolamento, ripetutamente interrogata, sistematicamente oggetto di insulti, minacce, provocazioni oltre che, in futuro, il distacco dal bambino al momento della nascita. Nonostante non abbia alcun contatto con altri prigionieri e non riceva nessuna visita, è sottoposta a due *stripsearching* al giorno (perquisizioni intime, psicologicamente molto simili ad uno stupro);

le autorità britanniche hanno presentato delle prove non credibili contro di lei e non le hanno fatto nemmeno una formale imputazione, negando cauzione ed una qualsiasi opportunità di difesa;

l'Human Rights Watch-Helsinki e The International League for Human Rights hanno protestato per come viene trattata Roisin. Amnesty International ha descritto le condizioni della detenuta: crudele, inumano, degradante —:

quali iniziative intenda attivare perché siano effettuati tutti gli atti necessari ad ottenere l'immediata fine delle torture fisiche e psicologiche oltre che la fine della prigionia di questa giovane donna irlandese. (4-09724)

RISPOSTA. — *Venerdì 23 maggio scorso Roisin McAliskey è stata trasferita dal carcere inglese di Holloway ad una struttura ospedaliera a nord di Londra per l'imminente parto. Il permesso di restare fuori dal carcere è stato concesso dal Giudice Justice Hooper fino ai primi giorni dopo la nascita del bambino ed una nuova decisione dovrà essere poi presa per consentire un ulteriore periodo che, viste le sue condizioni di salute, dovrebbe essere facilmente concesso.*

D'altra parte, la stessa Bernadette Devlin (madre della McAliskey e celebre leader irlandese) ha dichiarato alla stampa britannica che la figlia è stata trattata ottimamente durante la sua degenza per il parto e che nessun appunto può essere mosso in tal senso alle competenti Autorità.

Nel corso della sua detenzione, le competenti Autorità britanniche hanno dichiarato che la nominata in oggetto disponeva di 10 ore di uscita al giorno e poteva frequentare liberamente attività ricreative ivi disponibili tra cui la palestra e la piscina. La McAliskey veniva inoltre visitata settimanalmente da un'ostetrica, da un ginecologo e da un'infermiera. A metà maggio ha anche ricevuto la visita di Martin Mc Guinness, « numero due » del Sinn Féin.

Le Autorità britanniche competenti ribadiscono che le visite « stripserching », eseguite nel carcere durante il periodo di detenzione, venivano effettuate da personale femminile.

Non risulta che la predetta sia stata fatta oggetto di insulti, minacce e provocazioni. Risulta invece che i trattamenti medici prestatati durante il suo periodo di prigionia nel

carcere di Holloway non hanno formato oggetto di alcun rilievo da parte del giudice competente, responsabile del trattamento carcerario della McAliskey.

Il Governo italiano segue il caso con attenzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CARDIELLO. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

in data 14 dicembre 1996, l'interrogante chiedeva chiarimenti riguardo all'epidemia di leucosi enzootica bovina;

il morbo investe numerosi comuni delle valli del Sele e del Calore;

il suddetto atto parlamentare è rimasto senza risposta;

il distretto sanitario n. 102 di Eboli dell'Asl SA/2 accertava i casi della malattia decretando l'abbattimento dei capi infetti;

gran parte delle aziende hanno dovuto eliminare gran parte del bestiame acquistato in precedenza;

le popolazioni silentine vivono prevalentemente di agricoltura ed allevamento;

gli addetti ai lavori del settore primario sono fortemente preoccupati di una riduzione delle quote latte, a causa dell'abbattimento forzato dei capi, che non garantirebbe la produzione prevista —:

se l'evenienza paventata dalle popolazioni silentine sia fondata e, in caso affermativo, come ritenga di dover agire presso l'Unione europea a favore di popolazioni agricole duramente segnate da epidemie e calamità naturali. (4-07029)

RISPOSTA. — Si premette che la situazione segnalata dalla S.V. On.le in merito al verificarsi di casi di leucosi enzootica bovina nella zona del Sele e del Calore è da considerarsi come un evento eccezionale. Tale, infatti è risultata dalla indagine conoscitiva che è stata disposta da questo Ministero.

Pertanto, può essere efficacemente fronteggiata con gli ordinari mezzi di prevenzione sanitaria quali l'abbattimento dei capi infetti, in attuazione della normativa vigente.

Inoltre, si evidenzia che, non esistendo alcun nesso tra il morbo sopracitato e il regime di produzione lattiera, detto abbattimento non comporterà, per le aziende interessate, alcuna riduzione di quota: naturalmente, gli operatori interessati sono tenuti a segnalare i fatti in argomento alla Regione e all'AIMA, inoltrando la documentazione concernente gli abbattimenti disposti dall'autorità veterinaria.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

CARDIELLO. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

nei giorni 8 e 9 maggio 1997, nella provincia di Salerno si è abbattuta una violenta grandinata che ha compromesso le potenzialità produttive dei comuni colpiti;

i danni riportati dalle aziende agricole ammonterebbero a diversi miliardi di lire;

le popolazioni residenti nelle aree poste a sud di Salerno traggono sostentamento in prevalenza da attività agricole e zootecniche;

le calamità naturali verificatesi nel 1997 hanno inferto un duro colpo a circa 1600 aziende;

una commissione di esperti dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura ha avuto l'incarico di eseguire sopralluoghi, perizie tecniche e relazioni di stima dei danni a colture ed infrastrutture;

per accedere ai benefici previsti dalla legge n. 185 del 1992 dai rilievi dovranno risultare perdite nella produzione lorda vendibile, non inferiore al 35 per cento;

questo limite, a giudizio degli operatori agricoli salernitani, risulta eccessivo se si considera che vanno esclusi dal computo dei danni quelli provocati dalle grandinate

verificatesi nei giorni 8 e 9 maggio 1997 in quanto questi, essendo sottoposti ad un regime di copertura assicurativa, non possono essere oggetto di intervento né di sostegno da parte delle istituzioni;

per questo motivo le associazioni di categoria hanno interessato la regione Campania, affinché il Governo riconosca lo stato di calamità naturale alle aree del Mezzogiorno colpite anche dalle ultime grandinate;

se intenda riconoscere ai comuni a sud di Salerno, ed in particolare a quelli compresi nel territorio della Valle del Sele, lo stato di calamità naturale, considerando la particolare vocazione agricola e zootecnica della zona. (4-09944)

RISPOSTA. — *Per le grandinate dell'8 e 9 maggio 1997, segnalate dalla S.V. On.le, che hanno colpito alcuni territori agricoli dei Comuni di Eboli e Battipaglia della Provincia di Salerno, questo Ministero, sulla base delle proposte documentate della Regione Campania, ha emesso il decreto di declaratoria, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.*

Si fa presente, inoltre, che dopo le modifiche dell'articolo 3, comma 1 della legge n. 185/92 introdotte dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 380/96, di conversione del decreto-legge n. 273/96, anche le produzioni assicurabili al mercato agevolato, ma non effettivamente assicurate dai produttori agricoli interessati, sempreché danneggiate, rientrano anch'esse nel computo per la verifica della soglia di accesso agli interventi di soccorso del Fondo di Solidarietà nazionale.

A favore delle aziende agricole che, a seguito di tale verifica, risultino danneggiate con una incidenza non inferiore al 35% sulla produzione lorda vendibile, possono essere concesse le seguenti provvidenze:

erogazione di contributi e di prestiti quinquennali per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita della produzione;

erogazione di prestiti quinquennali di esercizio per le necessità di conduzione

aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e per il consolidamento della passività;

erogazione di mutui e contributi per il ripristino, la ricostituzione e la riconversione delle strutture aziendali;

proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Nell'ambito del territorio danneggiato sono previsti anche interventi a favore delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori che abbiano subito danni economici di particolare gravità per i ridotti conferimenti dei prodotti da parte dei soci o per la minore attività di commercializzazione.

Per consentire al produttore agricolo di rimuovere con immediatezza i danni e favorire la rapida ripresa produttiva ed economica della propria azienda, è previsto l'accesso al credito di soccorso prima dell'istruttoria regionale, che potrà essere svolta nei dodici mesi successivi per la definizione del concorso pubblico negli interessi.

In presenza di danni di particolare gravità alle infrastrutture agricole e alle opere di bonifica correlate all'attività produttiva delle aziende agricole, sono previsti inoltre interventi di ripristino a totale carico del Fondo nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

CAVERI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

il parco nazionale del Gran Paradiso rischia il blocco di tutte le sue attività e persino la sospensione del pagamento degli stipendi di questo mese;

questa incresciosa situazione è dovuta ai ritardi nei pagamenti dei contributi che il ministero deve erogare all'ente parco, che sono di lire 6.800.000.000, quale contributo ordinario per l'esercizio finanziario

1997, e di lire 1.800.000.000, quale saldo del contributo per il piano triennale per le aree protette (1994/1996);

è indubbio che la chiusura dei centri-visita, del giardino Paradisia e di altre attività, per altro in parte cofinanziate dalla regione Valle d'Aosta, sarebbe molto grave sia per l'imminente stagione turistica sia per l'immagine della vasta area protetta;

la situazione di disagio e di incertezza è accentuata anche dalle notizie sulla pianta organica dell'ente, che resterebbe fissata sulle ottantacinque unità, e cioè ben al di sotto delle necessità;

infine vi è sconcerto per la mancata pubblicazione del decreto ministeriale sul parco del Gran Paradiso, a parecchio tempo ormai dalla stipula dell'intesa con la Valle d'Aosta e Piemonte, e che riguarda l'armonizzazione delle norme esistenti con la legge-quadro sui parchi —:

quali azioni si intendano intraprendere a fronte della grave situazione per lo sblocco dei finanziamenti ed anche, in prospettiva, per una più consona rideterminazione della pianta-organica, ed infine quando verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto sul Parco e per quali ragioni si siano avuti dei ritardi. (4-10536)

RISPOSTA. — *Ho avuto modo recentemente di precisare (v. comunicato stampa dell'11 giugno 1997; allegato in copia) che non c'è stata e non ci sarà alcuna interdizione delle attività del Parco Nazionale del Gran Paradiso.*

L'erogazione delle quote di finanziamento, spettanti all'Ente Parco Gran Paradiso, ha consentito la normale attività del Parco stesso e reso possibile la revoca della annunciata chiusura dei centri visita e del Giardino alpino Paradisia.

Faccio presente inoltre che è efficace il decreto di approvazione della pianta organica del Parco stesso.

Tale provvedimento, che prevede una dotazione di 85 unità, è basato su una attenta analisi finalizzata alla rilevazione dei carichi di lavoro in funzione della pianta organica stessa ed alla necessità di una consapevole attenzione ai problemi finanziari.

Aggiungo inoltre che è efficace anche il decreto da me sottoscritto il 24 aprile 1997, con cui è stata data attuazione all'intesa con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, prevista dall'articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per l'adeguamento della disciplina del Parco Nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge 394/91.

Come è noto l'intesa, siglata il 13 marzo 1997, ha avuto una ulteriore fase di elaborazione in sede tecnica per la definizione di un testo definitivo del decreto di adeguamento che potesse conseguire un assenso sostanziale anche da parte di altre Amministrazioni dello Stato interessate all'adozione del provvedimento di adeguamento. Nessun ritardo quindi, ma semplicemente il rispetto puntuale delle fasi procedurali previste e il decorso del tempo assegnato per legge alla Ragioneria Centrale presso il Ministero dell'Ambiente e alla Corte dei conti per la registrazione del provvedimento.



A:	
Fax No.	
Da:	Ufficio Stampa
	fax No. 039-6/6797124 - 6733344
	tel. No. 039-6/6795875 - 6739509 - 67941264
Pagine trasmesse inclusa la presente _____	

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE EDO RONCHI

Gran Paradiso - Il Parco rimane aperto e operativo

Ho ricevuto la relazione del Direttore Generale Dottor Cosentino che ho inviato nella giornata di ieri per una visita ispettiva al Parco Nazionale Gran Paradiso con la quale si comunica che non c'è stata e non ci sarà alcuna interruzione delle attività del Parco. Allegata a tale relazione c'è una comunicazione del Dottor Luciano Rota, Direttore del Parco che revoca la disposizione di chiusura dei centri visitatori e che afferma testualmente: “con soddisfazione si prende atto della positiva soluzione del problema e si esprime il nostro apprezzamento per il tempestivo intervento del Ministro dell'Ambiente”.

Per parte mia confermo di avere con lettera del 28 maggio chiesto al Ministero del Tesoro l'anticipazione e che in data 6 giugno avevo confermato al Parco l'erogazione dei finanziamenti.

Resta quindi incomprensibile la conferenza stampa dei responsabili del Parco del 9 giugno e l'annuncio ora revocato, di chiusura di attività del Parco stesso: annuncio sul quale si sono innescate speculazioni politiche con grave danno per la credibilità dei Parchi Nazionali, dell'impegno del Ministero e degli stessi Enti parco.

Roma, 11 giugno 1997.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

CENNAMO, GAMBALE, GIARDIELLO, JANNELLI, PETRELLA, RANIERI, SIOLA e VOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Napoli risulta dotato di piano regolatore generale, approvato con decreto ministeriale n. 1629 del 31 marzo 1972;

con decreto ministeriale 4 giugno 1981 il comune di Napoli è stato dichiarato sismico, con il grado di sismicità $S=6$;

lo stesso comune è soggetto alle prescrizioni previste dall'articolo 13 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, che fa obbligo ai comuni classificati sismici di adeguare gli strumenti urbanistici generali vigenti, introducendo nella pianificazione urbanistica la prevenzione dal rischio sismico attraverso la zonizzazione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della risposta del sito alla sollecitazione prodotta dal sisma e prescrivendo che siano predisposte indagini geologiche-geotecniche ai fini della compilazione delle seguenti carte: carta geotologica, carta della stabilità, carta idrogeologica e carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica;

avendo il comune di Napoli fatto decorrere infruttuosamente i termini per provvedere all'adeguamento del piano regolatore generale alle prescrizioni normative della citata legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, l'Amministrazione provinciale di Napoli, competente per delega regionale, provvede all'adozione dell'intervento sostitutivo mediante la nomina di un commissario *ad acta*, con decreto n. 40 in data 29 giugno 1988;

il nominato commissario *ad acta*, nella persona del dirigente del settore territorio dell'Amministrazione provinciale di Napoli, si è avvalso della consulenza di un comitato scientifico, composto dal professor Giuseppe Luongo, geologo-vulcanologo, dal professor Pietro Celico, idrogeologo, dal professor Romano Lanini, urbanista-territorialista, e dal professor Giuseppe Palma, amministrativista, rilevata la com-

plexità del procedimento di adeguamento sismico del piano regolatore generale in una situazione così complessa e conurbata quale quella del territorio comunale di Napoli (10.285 abitanti per chilometro quadrato) caratterizzata sia dalla natura geologica dei terreni, dalla morfologia dell'intero territorio, dagli effetti di una prolungata azione antropica, sia dalla presenza di due vulcani attivi che interessano aree rilevanti del territorio metropolitano e parti non trascurabili del territorio comunale, per l'azione di sorgenti sismiche localizzate nei vicini vulcani e nella catena appenninica;

nel dicembre 1994 il commissario *ad acta* ha adottato il provvedimento di approvazione dei notevoli ed articolati atti ed elaborati costituenti l'adeguamento del vigente piano regolatore generale del comune di Napoli alle prescrizioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, in materia di difesa del territorio di rischio sismico;

detto studio, effettuato per adempiere alle prescrizioni della legge regionale n. 9 del 1983, rappresenta un notevole patrimonio di conoscenza delle condizioni geologiche ed idrogeologiche del sottosuolo della città di Napoli, compresa la mappa della distribuzione delle numerose cavità sotterranee, la cui condizione di pericolosità risulta ancor più evidenziata dai recenti luttuosi fenomeni di dissesto. Esso può e deve costituire la base di partenza per una definizione ancora più puntuale delle situazioni di rischio e di instabilità del soprasuolo e del sottosuolo;

l'elevato livello di rischio è determinato sia dalla natura del sottosuolo che dall'inadeguato funzionamento delle reti, in particolare di quelle idrica e fognaria, e a causa della loro vetustà, dalla quale possono diffondersi reflui in quantità significativa nel sottosuolo, con la creazione di vuoti pericolosi sia alla stabilità degli edifici che alla stessa rete viaria;

alla mappa delle 400 cavità censite se ne aggiungono altre 500, censite e planimetrate, mentre ne sono state individuate

altre 2.000 per le quali non è stato possibile rilevare i « percorsi di cavità », e dunque i punti di pericolo, in quanto ostruite;

le citate condizioni di instabilità si accentuano in prossimità di cavità realizzate nel tufo, specie laddove la cavità stessa si approssima maggiormente alla superficie e la copertura del tufo si assottiglia —:

quali urgenti misure intenda adottare:

a) per far fronte alla grave emergenza determinatasi e per consentire gli urgenti lavori di consolidamento dell'area della voragine;

b) per offrire un adeguato sostegno alla famiglia delle vittime;

se non ritenga necessario promuovere un'intesa tra le istituzioni locali e la protezione civile per far fronte alla gravità e complessità del problema e per sviluppare un'opera di necessaria prevenzione attraverso:

a) la realizzazione di una mappa dei siti di rischio, utilizzando i dati relativi alla ubicazione delle cavità, degli spessori della copertura di tufo ed intersecandoli con la strutturazione della rete dei sottoservizi (idrica-fognaria, gas ed elettrica);

b) la nomina di un comitato scientifico cui demandare il compito di sviluppare studi ed indagini dirette e predisporre strumenti operativi e sistemi di monitoraggio continuo, affinché l'intera problematica sia affrontata in modo definitivo, pervenendo, alla stesura di un piano strategico-preventivo per il definitivo consolidamento del sottosuolo della città di Napoli.

(4-06154)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto, in base a delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento.*

A seguito degli eventi alluvionali di novembre-dicembre 1996 e gennaio 1997, che hanno colpito la Campania, si è ulterior-

mente evidenziato lo stato di grave dissesto del sottosuolo del Comune di Napoli.

Pur nelle attuali, complessive, difficoltà di bilancio, il Dipartimento della protezione civile ha, prontamente, avviato, con ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, iniziative di emergenza per attuare opere di consolidamento.

In particolare, per fronteggiare situazioni di pericolo imminente è stato previsto il rapido affidamento di lavori per i quali esistevano già progetti esecutivi e per la predisposizione di ulteriori progettazioni con una dotazione finanziaria di 25 miliardi di lire.

Accanto ad interventi di emergenza si è anche provveduto ad assegnare 4 miliardi di lire per una indagine generale e sistematica tendente ad accertare, attraverso rilievi e prospezioni di campo, lo stato effettivo del dissesto, e per formulare un quadro organico di interventi da progettare secondo criteri di priorità connessi al rischio: progettazioni da realizzare in concreto con l'ulteriore finanziamento di 6 miliardi di lire.

L'attuazione degli interventi è stata affidata al sindaco di Napoli, nominato commissario delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono state previste deroghe normative per l'affidamento delle progettazioni, indagini, rilievi e lavori.

Il Sottosegretario di Stato per la protezione civile: Barberi.

CENTO. — *Ai Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la società agricola e forestale (Saf spa) appartenente al gruppo Ente nazionale cellulosa e carta, costituisce l'unica realtà che a livello nazionale operi in maniera organica nell'ambito della ricerca, della pianificazione e della progettazione esecutiva in campo forestale, attraverso l'attività di venti aziende agro-forestali e di due centri di sperimentazione situati uno a Roma e l'altro a Casale Monferrato (Al), dando

lavoro a 700 addetti dei quali 300 nella sola provincia di Roma;

con la legge n. 595 del 28 ottobre 1994 l'Encc e le società collegate sono state poste in liquidazione prevedendo il trasferimento ad altri soggetti pubblici e privati delle strutture e del personale;

le proprietà immobiliari, quelle fondiarie, le biblioteche, i laboratori, i vivai e le attrezzature della Saf rischiano di diventare oggetto di appetiti economico-affaristici con relativa dispersione di professionalità, di attrezzature e di luoghi importantissimi per la tutela dell'ambiente;

all'indomani di una grave tragedia nazionale come quella avvenuta in Piemonte questo rischio pare agli interroganti assolutamente inconcepibile, anche perché la Saf, al posto della forzata ridotta attività — obbligata dalla liquidazione coatta —, avrebbe tutte le capacità operative (strutture, attrezzature e personale) per intervenire nella fase di valutazione dei danni, degli interventi urgenti e delle proposte di ripristino nelle zone alluvionate del Piemonte;

nella XVII circoscrizione del comune di Roma — in località Casalotti — svolge la sua attività, fin dal 1952, un « centro di ricerca e sperimentazione del legno » al quale l'Ente nazionale cellulosa e carta, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ha affidato il complesso ubicato in via di Casalotti e le annesse aziende sperimentali;

il centro e le aziende annesse, tra cui quella denominata « Ovile » estesa per circa 70 ettari sul territorio circoscrizionale, costituiscono un patrimonio ambientale di strutture tecnico-scientifiche e di professionalità che non può essere disperso senza che ciò comporti un danno per l'intera collettività;

l'applicazione « *sic et simpliciter* » della legge n. 595 del 1994 comporterebbe la cessazione dell'attività di ricerca e sperimentazione e la conseguente perdita di circa 150 posti di lavoro nelle sole aziende del centro di Casalotti, riferiti per lo più a

tecnici qualificati in questo specifico settore di attività e quindi difficilmente ricollocabili in altri impieghi —:

se i Ministri interrogati non intendano intervenire, anche con procedure speciali e coinvolgendo gli enti locali interessati, data la gravità della situazione, affinché venga salvaguardata l'importante attività di ricerca svolta dai centri di sperimentazione agricola e forestale, vengano conservate alle loro funzioni le strutture e le proprietà fondiarie (si parla — solo per la zona di Casalotti a Roma — di un'area di circa 90 ettari a vocazione silvestre!), vengano mantenuti i livelli occupazionali e vengano utilizzate al meglio quelle professionalità così importanti per la tutela dell'ambiente. (4-01735)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante la salvaguardia dell'attività di ricerca svolta dai centri di sperimentazione agricola e forestale e delle relative professionalità, si riferisce quanto segue.*

Il rischio prospettato dall'interrogante che il patrimonio della S.A.F. diventasse oggetto di appetiti economico-affaristici si è di fatto rivelato infondato, in quanto tale patrimonio è stato nella quasi totalità concesso, dal Commissario liquidatore, in comodato ad Amministrazioni dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21.6.1995, n. 240, convertito, con modificazioni, nella legge 3.8.1995, n. 337.

In merito all'utilizzazione della capacità operativa della S.A.F. per gli interventi conseguenti all'alluvione verificatasi in Piemonte, si evidenzia che essa non è stata richiesta dagli organi competenti.

Alla gestione della ex Azienda di Stato per le Foreste demaniali, è stata invece affidata in comodato, unitamente all'istituto per la Pioppicoltura di Casale Monferrato ed alla quasi totalità delle aziende agricola-forestali, l'azienda « Ovile », presso cui ha trovato collocazione un nucleo (sei unità) di dipendenti provenienti dal C.S.A.F., con il compito precipuo di seguire gli impianti sperimentali costituiti a suo tempo dal centro nelle varie aziende ex S.A.F.

Per quanto riguarda il Centro di Sperimentazione Agricolo e Forestale di Roma esso è stato assegnato in comodato al Ministero dell'ambiente, che ha ricevuto altresì in assegnazione temporanea, gran parte del personale che vi lavora.

Al riguardo si rileva che 177 unità di detto personale proveniente dal disciolto E.N.C.C. sono utilizzate dal Ministero dell'ambiente.

Per quanto detto si ritiene che non si possa parlare né di cessazione dell'attività di ricerca e sperimentazione, né tanto meno di perdita di posti di lavoro, che sono stati salvaguardati con l'emanazione della citata legge 3.8.95, n. 337.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

CENTO. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

si sono verificate distruzioni di zone boschive nella provincia di Benevento, e precisamente nel comune di Paduli, in aree denominate Monte Coppola, Cavazzo, Pisciarelli, Forni Nuovo;

tale distruzione sembra essere stata finalizzata al commercio di legname —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda prendere affinché un tale danno ecologico e ambientale non si ripeta in futuro;

se la distruzione del patrimonio boschivo nella località indicata sia stata autorizzata dall'autorità competente, se siano stati commessi abusi nella realizzazione di strade private, se siano state violate norme urbanistiche edilizie e di tutela del patrimonio boschivo. (4-08754)

RISPOSTA. — *All'interrogazione in oggetto, riguardante la distruzione di zone boschive nella Provincia di Benevento, Comune di Paduli, si risponde sulla base degli elementi di valutazione di competenza locale forniti dalla Provincia di Benevento e dello stesso Comune.*

Il territorio comunale di Paduli si estende per 4.473 ha, dei quali 1.005 (22,46%) sono vincolati per scopi idrogeologici.

La superficie complessiva boscata, assoggettata a vincolo idrogeologico è pari ad ha 145 e rappresenta il 3,24% dell'intero territorio comunale.

I boschi esistenti e rientranti nel vincolo idrogeologico sono costituiti da cedui prevalentemente quercini.

La superficie boscata di proprietà comunale, invece, è di ha 45.72.20, dei quali 31 ha circa rientrano negli atti di vincolo idrogeologico.

I boschi comunali, negli anni 1995-96 sono stati oggetto di interventi culturali e manutentori da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ente delegato dalla Regione Campania alla bonifica montana e forestazione in base a programmi annuali di gestione.

I boschi comunali, negli ultimi anni, non sono mai stati oggetto di tagli a scopo industriale, né mai sono state rilasciate autorizzazioni al taglio dei boschi o aperture piste, né risultano distruzioni di boschi. Risulta, invece, che dal 1993 al 1996 il bosco comunale sito nella località Forno Nuovo è stato oggetto, da parte di ignoti, di taglio ed asportazione di poche decine di piante di quercia, senza comportare danni rilevanti ai fini ambientali e all'ecosistema esistente.

In località Monte Coppola, nella proprietà eredi Rispoli e Corozza, è stato effettuato un taglio boschivo, interessando una superficie di mq 3.000, oltre all'apertura di una pista di servizio.

In merito a quest'ultimo punto va precisato che la Regione Campania, con legge n. 11/96, ha emanato nuove norme per il taglio di boschi di proprietà privata, stabilendo che la richiesta di autorizzazione al taglio è obbligatoria per superfici superiori a 10 ha e che, pertanto, il taglio effettuato dagli eredi Ripoli e Corozza non necessitava di alcuna autorizzazione. Riguardo, invece, all'apertura della pista di servizio, questa è stata segnalata all'Autorità Giudiziaria per aver contravvenuto a norme paesaggistiche.

Allo stato non si ravvisano motivi di intervento da parte di questo Ministero, ma si assicura che qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per l'equilibrio ambientale si adotteranno gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

CENTO. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

un cittadino all'estero ha come referente naturalmente il consolato del suo paese, al quale rivolgersi per qualsiasi disagio che possa capitargli sia di tipo legale che amministrativo;

in data 18 aprile 1997 tre cittadini italiani, una bambina di dodici anni e due persone di mezza età, si sono trovate alla frontiera austriaca prive del documento di espatrio perché o smarrito o rubato;

si sono rivolte quindi, su indicazione della polizia di frontiera, al consolato italiano di Vienna;

al consolato però non è stato fornito loro alcun supporto, né amministrativo né linguistico, per il disbrigo delle pratiche di polizia necessarie al loro rimpatrio in Italia —:

quali siano le valutazioni sul fatto accaduto e se non ritenga opportuno adoperarsi — per quanto di sua competenza e nel rispetto delle leggi e della normativa vigente — affinché sia rispettato il diritto degli italiani all'estero di esigere supporti amministrativi dal personale del proprio consolato. (4-09440)

RISPOSTA. — *L'unico modo per risolvere i casi, piuttosto frequenti, di connazionali che rimangono bloccati ad una delle frontiere tra l'Austria ed uno dei tre Paesi non comunitari confinanti (Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca) perché privi di passaporto, sarebbe il rilascio dello stesso.*

Tale procedura però non può essere risolta in breve tempo, dovendo l'Ufficio consolare chiedere il necessario « nulla osta »

alla Questura competente. Al connazionale viene inoltre richiesto il certificato di Stato di Famiglia e, nel caso di minori, l'autorizzazione da parte di ambedue i genitori.

Nei casi urgenti il Consolato procede alla richiesta del Nulla Osta alla Questura, via fax, procedura questa che richiede per la risposta da due ai dieci giorni e che, comunque, non può essere esaurita durante il fine settimana, perché in tale periodo gli Uffici passaporti delle Questure spesso rimangono chiusi.

Nel caso di minori, come indicato nell'atto parlamentare, non si può procedere senza la richiesta del rilascio del passaporto da parte di ambedue i genitori che, in quella circostanza, non si trovavano in Austria.

In quella circostanza se le persone avevano smarrito il passaporto o ne erano state derubate, è stato consigliato loro di rivolgersi all'Ufficio di Polizia austriaca più vicino per presentare la denuncia al più presto. Con la copia della denuncia è possibile rientrare in Italia in virtù di un accordo intervenuto tra le Autorità di frontiera italiane e quelle austriache, sia di Tarvisio che del Brennero. In base a tale accordo in caso di furto o smarrimento di documento di viaggio, non è necessario esibire altro documento per poter rimpatriare.

Numerosissimi sono i casi di connazionali che vengono derubati in Austria dei documenti di viaggio. A tutti viene consigliato di rivolgersi all'Ufficio di Polizia più vicino per denunciare l'accaduto. In alcuni casi, e quando il furto avviene a Vienna, le persone interessate vengono invitate a presentarsi al Consolato, munite di due fotografie per il rilascio del documento che consente loro il solo rientro in Italia. Tale documento (un foglio con la foto e le generalità della persona) non è in realtà necessario per superare il posto di frontiera di Tarvisio o del Brennero, in quanto le persone sono già in possesso della copia della denuncia presentata alla polizia austriaca, ma offre maggiore sicurezze ai più ansiosi.

Nel caso in questione, è stato proposto alle persone che accompagnavano la minore di andare in Consolato per il rilascio di tale documento. Probabilmente, trattandosi di un foglio da utilizzare per il solo rientro in

Italia gli interessati non avrebbero ritenuto conveniente effettuare il viaggio sino a Vienna per ottenerlo.

Inoltre trattandosi di minore non accompagnata dai genitori, qualora la medesima non fosse in possesso di altro documento che ne comprovasse la identità e la cittadinanza, il rilascio di un passaporto avrebbe richiesto una procedura complessa: invio dell'assenso dei genitori (con firma autenticata), nulla osta della Questura competente, atto di nascita e certificato di Stato di Famiglia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 13, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993, sul risparmio energetico, prevede che Comuni e Province svolgano controlli sull'impianto termico con onere a carico degli utenti;

tale disposizione appare vessatoria, paragonabile solo ad altre norme che dovessero obbligare chi subisca ispezioni da parte della Guardia di Finanza a pagarne le relative spese —:

se non ritenga opportuno assumere idonee iniziative perché sia rivista la citata norma, affinché l'onere dei controlli sia posto a carico dell'ente incaricato del controllo e non del cittadino controllato, avendo questi già dovuto farsi carico delle spese per l'adeguamento del proprio impianto alle norme sul risparmio energetico.
(4-00608)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue:*

il decreto del Presidente della Repubblica 412/93 cui l'Onorevole interrogante fa riferimento è un regolamento di attuazione della legge n. 10/91 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Il comma 3 dell'articolo 31 della citata legge n. 10/91 dispone che « i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti ».

Questa disposizione è stata ripresa e specificata in dettaglio dal regolamento attuativo n. 412/93 il quale al comma 18 dell'articolo 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi), ribadisce che i controlli sono a carico degli utenti.

La ratio delle due norme (la primaria e la regolamentare) è da rintracciarsi nella necessità di superare le difficoltà manifestatesi in sede di applicazione della disciplina previgente espressamente abrogata dalla legge n. 10/91, (legge n. 373/76, recante norme per il contenimento del consumo energetico per uso termico degli edifici) che, attribuendo tale compito di controllo ai comuni, non individuava, tuttavia, le risorse per farvi fronte.

L'onere introdotto dalla legge n. 10/91 non costituisce un balzello ingiustificato, quanto, piuttosto il corrispettivo di un servizio reso al cittadino, che ha tutto l'interesse ad avere un'equa e disinteressata valutazione dello stato del proprio impianto dal punto di vista della sicurezza, dell'efficienza e del rispetto dell'ambiente, con diritti benefici anche in termini di risparmio nei propri consumi.

D'altra parte, già all'epoca dell'emanazione della legge n. 10/91 le condizioni di finanza pubblica non consentivano di porre detti oneri a carico dello Stato, introducendo specifiche forme di finanziamento per gli enti locali incaricati di svolgere tali attività.

La norma attualmente è in corso di riesame da parte di un apposito Gruppo di Lavoro costituito presso il Ministero del-

l'industria che, dopo avere dovuto riconoscere la ineluttabilità, ha tuttavia individuato alcune modifiche procedurali che consentiranno, se non di eliminare, certo di minimizzare l'onere a carico del cittadino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

DE BENETTI. — *Al Ministro dell'ambiente, dell'industria, commercio ed artigianato, e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

presso gli impianti di proprietà della società Liquigas, ubicati in Genova in Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, n. 29, insiste un deposito ed imbottigliamento di gas petroliferi liquefacibili;

il deposito, presso il quale sono immagazzinate sostanze gassose in forma liquida, classificate quali « facilmente infiammabili » e presenti in quantità inferiore a 200 tonnellate, è soggetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, all'obbligo di dichiarazione;

la società Liquigas ha trasmesso, al competente Assessorato all'Ambiente della Regione Liguria, in data 20 dicembre 1990, la prescritta dichiarazione ed il Rapporto di Sicurezza concernenti l'attività a rischio di incidente rilevante condotta presso lo stabilimento di deposito ed imbottigliamento suddetto;

il Rapporto di Sicurezza è stato successivamente aggiornato, in occasione delle scadenze previste dal citato decreto, e trasmesso, come sopra, con note in data 20 dicembre 1993 e 30 dicembre 1996;

il nuovo Rapporto di sicurezza prevederebbe interventi consistenti nella coibentazione dei serbatoi, nel potenziamento dell'impianto fisso di estinzione e della sua scorta idrica, nel rifacimento degli impianti elettrici ed il potenziamento dei dispositivi sensori e di allarme e nella risistemazione dell'unità travaso;

attualmente, presso il deposito in oggetto, sono presenti le seguenti unità logiche così come individuate dal decreto ministeriale 15 maggio 1996: a) unità di stoccaggio, area a cielo aperto dove sono ubicati tre serbatoi fissi fuori terra; b) unità pompe e compressori, area parzialmente confinata in manufatti della superficie complessiva di 31 metri quadrati dove sono alloggiate pompe e compressori per la movimentazione del GPL; c) unità travaso, area a cielo aperto destinata alle operazioni di carico e scarico dei vettori stradali; d) unità imbottigliamento, capannone industriale parzialmente destinato all'attività di imbottigliamento del prodotto — all'interno dello stesso edificio sono alloggiati gli impianti per la manutenzione delle bombole; e) unità deposito bombole, area a cielo aperto per lo stoccaggio dei recipienti mobili pieni;

qualora tutti i serbatoi venissero destinati al deposito del prodotto con grado di riempimento più elevato, commercializzato in quella sede, si avrebbe una massima quantità stoccabile di 142,6 tonnellate;

in occasione dell'incidente occorso in data 3 gennaio 1997 il serbatoio n. 3 oggetto dell'evento, era asservito da un indicatore di livello tipo Klinger e, proprio in corrispondenza della valvola di valle di tale strumentazione, presumibilmente a causa della rottura di una guarnizione, è risultata determinata la fuoriuscita di gas in atmosfera;

tale strumentazione, non ammessa ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1996, appendice II, punto 42.1 lett. a), è già espressamente esclusa dal novero degli indicatori di livello installabili ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1994, titolo V, punto 5.5.2. lett. d) il quale, pur prevedendo termini di adeguamento non ancora decorsi, prescrive una strumentazione del tipo a segnalazione continua, diversa da quella recentemente installata in sostituzione degli indicatori esterni Klinger;

presso l'impianto, relativamente al deposito di serbatoio mobili, è prevista una

capacità complessiva di stoccaggio di 60 metri cubi di prodotto;

in data 9 gennaio 1997, gli UPG Salvi e Gugliotta con qualifica di P.G. del Corpo dei Vigili del Fuoco presso la Procura della Repubblica, hanno eseguito l'ispezione dell'area di deposito in oggetto rilevando significative carenze soprattutto in relazione all'impianto fisso di estinzione che, in occasione dell'incidente occorso il 3 gennaio 1997, non è stato possibile attivare a causa della presenza di formazioni di ghiaccio nelle tubazioni di servizio che, in mancanza di opportuna coibentazione avevano subito le conseguenze determinate dalle condizioni meteo-climatiche. Ulteriori informazioni utili alla prosecuzione delle indagini sono state trasmesse alla competente Autorità Giudiziaria per provvedimenti del caso;

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano di dover predisporre una indagine atta a verificare sia la compatibilità della struttura con il tessuto urbano circostante sia un'alternativa e più sicura localizzazione dell'impianto;

se sia stato predisposto, ai sensi delle norme vigenti, un piano di sicurezza;

se sia stata predisposta una mappa-tura delle industrie a rischio insistenti nel comprensorio della Valpolcevera;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire l'incolumità degli abitanti e dei lavoratori. (4-09360)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto concernente l'attività di deposito e di imbottigliamento di gas petroliferi liquefacibili esercitata presso l'insediamento della società Liquigas ubicata in Genova, si riferisce quanto segue.*

Lo stabilimento sopra citato risulta essere soggetto agli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 (obbligo di dichiarazione) la cui competenza spetta alla Regione sul cui territorio è localizzato lo stabilimento.

La competenza del Ministero dell'ambiente relativamente a tali obblighi di dichiarazione è quella di indirizzare, coordinare e di indicare le modalità di standardizzazione per la presentazione delle dichiarazioni.

A tutt'oggi, relativamente allo stabilimento e allo specifico incidente citato nell'interrogazione, non si è in possesso delle informazioni tecniche di dettaglio, pertanto si ritiene che gli atti inderogabili di cui all'interrogazione, per quanto concerne l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 non ricadono nelle competenze del Ministero dell'ambiente, bensì in quelle degli organi regionali ed eventualmente in quelle delle altre autorità locali, trattandosi di attività soggetta agli obblighi di dichiarazione per cui come già precisato i compiti di controllo e di gestione sono di competenza della Regione.

Al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 la regione Liguria ha effettuato una ricerca in collaborazione con USSL ed i Comuni della Regione circa la presenza sul proprio territorio di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

È stato così ottenuto un elenco di aziende che ricadono nel disposto del decreto del Presidente della Repubblica citato, a diverso titolo:

ex articolo 4 aziende soggette ad obbligo di notifica;

ex articolo 6: aziende soggette ad obbligo di dichiarazione;

ex articolo 3: aziende non soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica, ma tenutevi, in quanto ad esse applicabili le definizioni di cui all'articolo 1, alla valutazione dei rischi rilevanti e all'adozione di appropriate misure di sicurezza.

L'elenco di cui sopra è attualmente in fase di aggiornamento.

La società Liquigas Spa è soggetta, come sopra detto, agli obblighi di cui all'articolo 6 ed ha presentato dichiarazione ai sensi del decreto per il proprio deposito di gas di petrolio liquefatto sito in via Nostra Signora della Guardia n. 29, Genova, il 20 dicembre 1990.

Successivamente la stessa con comunicazione 20.12.1993 ha trasmesso l'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza alla Regione ed alla Prefettura di Genova.

Il secondo aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza datato 30.12.1996, è stato presentato il 16 gennaio 1997.

La Regione Liguria, con deliberazione della Giunta Regionale 3440 del 18.10.1996, ha affidato al laboratorio impiantistico antifornitistico del PMP della USL n. 3 genovese l'incarico di espletare l'istruttoria tecnica del rapporto di sicurezza per il deposito in oggetto al fine di aprire il procedimento di esame della dichiarazione e pervenire all'eventuale prescrizione di misure integrative.

Insieme al secondo aggiornamento la società Liquigas Spa ha inviato anche il piano di adeguamento del deposito di Genova Bolzaneto alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 13.10.1994.

Attualmente il laboratorio impiantistico antifornitistico sta completando l'istruttoria tecnica con una valutazione di congruità del piano di adeguamento con il dettato del decreto ministeriale 13.10.1994.

In occasione dell'incidente avvenuto il 3 gennaio 1997 la Regione Liguria ha richiesto, con comunicazione del 16.1.1997 n. 302 al laboratorio impiantistico antifornitistico, nell'ambito dell'incarico istruttorio affidatogli con la delibera sopra citata, un intervento di sopralluogo nello stabilimento allo scopo di una prima verifica della situazione urbanistica del sito in cui sorge o stabilimento stesso in relazione ai livelli di rischio di incidente rilevante connessi con l'attività che in esso viene svolta.

Il sopralluogo effettuato il 7 febbraio 1997 ha rilevato che:

gli impianti ed i serbatoi di stoccaggio sono in buono stato di conservazione e quindi si ritiene che l'azienda provveda con regolarità ad eseguire gli interventi di manutenzione programmata;

la società ha predisposto adeguate procedure operative e di messa in sicurezza degli impianti alle quali debbono attenersi nella gestione delle emergenze tutti coloro

che a vario titolo operano all'interno dello stabilimento;

attraverso le misure definite dal decreto del Ministero dell'interno 13.10.1994 si è verificata la compatibilità dell'impianto con la realtà urbanistica circostante.

Gli unici elementi problematici emersi durante il sopralluogo riguardano:

a) l'esistenza di una linea elettrica a 25 Kv che si snoda lungo la recinzione esterna, lato torrente, ed in alcuni punti dista meno dei prescritti 20 metri dai punti pericolosi ed i serbatoi non coibentati.

La società a partire dalla data di pubblicazione del citato decreto ha sette anni per risolvere questi problemi.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

DE CESARIS. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

con decreto del 10 agosto 1994 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di una centrale a ciclo combinato nel territorio del comune di Sessa Aurunca (Caserta), nel medesimo comune di Sessa Aurunca, lungo il fiume Garigliano, è in via di disattivazione l'impianto elettronucleare da centosessanta Mwe;

per i brevi tempi trascorsi dall'ultima fermata, nel 1978, dalla dismissione nel 1982, ancora ad altissimo rischio per i rifiuti nucleari, per il materiale radioattivo e per la possibile presenza di barre di combustibile nucleare;

spesso le forti piogge che coinvolgono la zona provocano lo straripamento del fiume Garigliano nell'area dell'impianto nucleare q e forti sono le probabilità che le acque fluviali siano state inquinate in passato da sostanze radioattive;

nelle adiacenze del dismesso impianto elettronucleare è prevista la costruzione da parte dell'Enel di un nuovo impianto termoelettrico a ciclo combinato;

il Professor Paolo De Espinosa ha in passato denunciato i rischi per la popolazione dell'intera zona derivanti da eventuali incidenti conseguenti alla eccessiva vicinanza delle due centrali;

il Comitato nazionale per l'energia nucleare prevede, tra i requisiti per insediamenti industriali, una distanza di almeno otto chilometri dalla centrale nucleare;

la centrale a ciclo combinato che l'Enel intende installare, da ben 350 MW di potenza va molto al di là del fabbisogno della zona;

la centrale va a collocarsi in un territorio con rischi sismici e alluvionali ed inoltre in una piana ad alto rendimento agricolo, ad alta densità demografica ed infine a consolidata vocazione turistica, vista la vicinanza della spiaggia di Baia Domizia e del Golfo di Gaeta;

appare necessario che le politiche energetiche siano parte integrante dei piani regionali dell'energia, del risparmio energetico e dell'uso delle energie alternative;

la delibera del consiglio comunale di Sessa Aurunca che ha approvato la convenzione con l'Enel per la costruzione e l'esercizio di detta centrale a ciclo combinato è stata impugnata dinanzi al Tar;

i comuni di Castelforte, Minturno e di Santi Cosma e Damiano hanno assunto posizioni negative nei confronti della costruenda centrale; il Comune di Castelforte ha in particolare anche impugnato il decreto ministeriale di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale innanzi al giudice amministrativo ed ha poi promosso azione civile innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere —;

se non ritengano indispensabile procedere ad accertamenti atti a rilevare eventuali inquinamenti radioattivi conseguenti alle alluvioni attraverso il monitoraggio della zona;

quale sia lo stato di decommissionamento dell'impianto elettronucleare del Garigliano;

quali siano le misure di prevenzione predisposte a tutela dell'area;

se sia stata prevista una Valutazione di impatto ambientale dell'impianto termoelettrico a ciclo combinato previsto nelle vicinanze della centrale nucleare;

quali siano i livelli attuali di conoscenza per la disattivazione delle centrali nucleari;

se non ritengano di dover imporre comunque all'Enel di rispettare al normativa europea che prevede una distanza di ottomila metri tra le due centrali;

se non ritengano il caso di procedere al blocco della costruzione dell'impianto termoelettrico a ciclo combinato del Garigliano, fortemente osteggiato dalle popolazioni e dagli enti locali;

se non ritengano opportuno destinare i fondi stanziati per interventi socio-economici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 per l'opera di bonifica e di disinquinamento dell'intera area. (4-08774)

RISPOSTA. — Circa le questioni in oggetto, concernenti la costruzione di una centrale a ciclo combinato nel territorio di Sessa Aurunca, e contestuale disattivazione dell'impianto elettronucleare lungo il fiume Garigliano nel medesimo Comune, si riferisce quanto segue.

A seguito di comunicazione diretta al Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed al Comune di Sessa Aurunca ed altri comuni limitrofi, l'ENEL ha reso noto che, a causa dei vari contenziosi in atto relativi alla costruenda centrale a ciclo combinato del Garigliano ed a fronte della grave incertezza sulla reale possibilità di porre in essere la centrale in oggetto, intende rinviare l'inizio dei lavori sino al momento in cui il contenzioso in atto non sarà definito.

Inoltre risulta che la Giunta esecutiva della Comunità Montana « Monte Santa Croce » di Roccamonfina con deliberazione n. 273 del 30.12.1994 ha chiesto al Comune di Sessa Aurunca di sospendere l'emana-

zione dei provvedimenti, autorizzazioni necessarie a dare inizio ai lavori per la realizzazione della centrale a ciclo combinato, essendo in via preliminare necessario un incontro tra gli enti interessati, l'ENEL, il Ministero dell'industria e dell'ambiente.

Il Ministero sta seguendo attivamente la vicenda e, qualora l'iniziativa venga riattivata, assumerà ulteriori elementi di valutazione, che porterà a conoscenza dell'Onorevole interrogante.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

DE SIMONE. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il polo conciario di Solofra (Avellino) contribuisce all'inquinamento del fiume Sarno;

tali risultati sono stati riconosciuti dal comitato tecnico del Codiso;

la ricerca sulle sostanze e la ripetitività dei risultati è stata controllata dal professor A. Paoletti, ordinario di igiene f.r. dell'università Federico II di Napoli dottor Catalani, commissario straordinario per l'emergenza del fiume Sarno;

da anni al Codiso, presso la sezione di igiene della facoltà di scienze dell'università di Napoli e presso industrie, è in corso l'utilizzazione di batteri di altre aziende, con risultati di scarsa efficacia;

i prodotti della Tecnobiol costituiti da enzimi e batteri hanno dato invece risultati più che soddisfacenti, come risulta dalle relazioni presentate al prefetto di Napoli in tempi diversi; i miglioramenti riguardano ben nove parametri: a) tensioattivi non ionici; b) Cod; c) ammoniaca; d) schiuma; e) cattivi odori anche dei fanghi; f) possibilità di riutilizzo delle acque da parte delle industrie conciarie; g) perdita del potere ecotossivo nei riguardi dei microrganismi indicatori del buon funzionamento degli impianti biologici; h) perdita della tossicità per le piante; i) perdita di tossicità per i pesci;

da più parti, sia dalla popolazione che dalle associazioni ambientaliste, provengono spunti e riflessioni per stimolare le aziende ad inquinare di meno utilizzando tra l'altro procedimenti biologici di depurazione;

le soluzioni verificate con l'impianto di depurazione biologica attualmente in costruzione presso il Codiso di Solofra richiederà almeno due anni prima di entrare in servizio, mentre certamente il Codiso, nel frattempo, andrà incontro a chiusure coattive, con perdite economiche e rischi per l'occupazione;

in data 14 marzo 1996, su invito del ministero dell'ambiente alla presenza dei dottori Mascalzini e Montanaro, sono stati convocati i rappresentanti del Codiso e, in quell'occasione, è stato convenuto di accedere a finanziamenti dell'Unione europea. Lo stesso consorzio nell'occasione ha sottoscritto un impegno di spesa pari al 48 per cento dell'importo totale (di lire novecento milioni), per l'immediata depurazione dell'effluente mediante prove sull'impianto con enzimi e batteri dell'azienda Tecnobiol, per abbattere tensioattivi ed ammoniaca;

il costo cui andrebbe incontro il Codiso per tale operazione sarebbe comunque di lieve entità, se si tiene conto del risparmio di gestione che deriverebbe dal mancato utilizzo di batteri, antischioma, calca, eccetera, che risultano attualmente inefficaci;

tale sistema non richiede spese per nuove costruzioni e le spese di conduzione sono praticamente azzerate per la precedente considerazione;

si procederà a probabile studio comparativo circa l'efficacia e l'economicità del sistema enzimi e batteri Tecnobiol con il sistema all'ozono prodotto da altri e che tale studio durerà mesi;

per la costruzione dell'impianto biologico rimodulato bisognerà attendere almeno due anni e tutto ciò richiamerà la giusta attenzione degli organi di controllo

per la mancanza di serie iniziative volte a disinquinare —:

se intenda fornire chiarimenti sull'iter procedurale della pratica di finanziamento dell'Unione europea al Codiso di Solofra (Avellino);

se intenda rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono per l'attivazione della fase sperimentale di trattamento su tutte le acque del polo conciario, in attesa dell'entrata in esercizio del nuovo impianto biologico. (4-02882)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione presentata dall'On.le De Simone, si fa presente che il polo conciario di Solofra è già attualmente servito da un impianto di depurazione che produce un effluente che rispetta i limiti di tab. «A» della legge 319/76 per tutti i parametri (ad esclusione di cloruri, solfati e nitrati, ovverosia, parametri di natura non tossica e non bioaccumulabile) sulla base della deroga concessa dal Commissario Straordinario.*

Il nuovo impianto biologico previsto dal nuovo schema depurativo approvato dal Commissario Straordinario e dalla Regione, è già stato completamente realizzato ed è andato in esercizio nei primi giorni del mese di luglio. Il periodo di avviamento terminerà alla fine del mese di agosto: per tale data il Commissario Straordinario provvederà a fissare i nuovi limiti allo scarico, che saranno sicuramente migliori di quelli attuali.

Per quanto concerne l'eventuale uso di batteri e enzimi per incrementare le prestazioni dell'impianto biologico, sono stati già condotti studi su impianto pilota presso l'impianto CODISO. I risultati di tali studi hanno consentito di evidenziare una maggiore efficacia nella rimozione di tensioattivi, addizionando la miscela di batteri e enzimi. Nondimeno la sperimentazione ha evidenziato che anche senza aggiunta di batteri e enzimi ricorrendo ad una corretta pratica di gestione si raggiungono elevate rimozioni di tensioattivi.

Sulla base di tali risultati, la Commissione Scientifica di supporto all'azione del Commissario Straordinario ha consigliato

l'eventuale utilizzo della miscela di batteri e enzimi qualora, durante l'esercizio dell'impianto, non si riesca a rispettare i limiti di tab. «A» per i tensioattivi (fatto al momento non dimostrato).

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

TERESIO DELFINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

il problema del rumore, per le imprese che operano nello stampaggio a caldo del Canavese, sta assumendo dimensioni preoccupanti, col rischio di mettere in ginocchio l'intera economia di un'intera zona industriale;

è di questi giorni la notizia che il tribunale della libertà ha negato il dissequestro dei magli per lo stampaggio a caldo della ditta «Data GB», di Forno Canavese, motivando il provvedimento col fatto che, pur rispettando i dispositivi e le prescrizioni di legge, l'azienda, in quanto rumorosa, disturba la quiete pubblica;

questo episodio non può che mettere in allarme molte imprese che, operando in tale settore (ma non solo quelle), potrebbero essere coinvolte in vicende analoghe, senza poter contare su alcuna tutela, neanche quella della legge;

pur essendo doveroso che le imprese facciano di tutto per adeguarsi alle normative vigenti, è altrettanto legittimo che, se le aziende dimostrano di essersi adeguate alle prescrizioni della legge, abbiano poi il diritto di lavorare senza venir vincolate da decisioni giudiziarie che, comunque, non tengono in considerazione le gravissime conseguenze economiche ed occupazionali delle suddette decisioni —:

quali valutazioni ritengano di dover esprimere sulla situazione sopportata dalla Ditta «Data GB» di Forno Canavese, per porre un freno agli irreparabili danni che potrebbero verificarsi se la situazione che ha oggi toccato tale ditta riguardasse do-

mani interi comparti produttivi, del Canavese piuttosto che di altre zone;

quali provvedimenti, in via amministrativa, intendano assumere per una interpretazione chiara delle norme attualmente vigenti relativamente all'emissione di rumori e degli ambiti operativi certi entro i quali le imprese possano esercitare l'attività produttiva. (4-08880)

RISPOSTA. — Con riferimento alle questioni sollevate dall'Onorevole interrogante, riguardante l'emissione di rumori delle imprese operanti nel Canavese e specificamente da parte della « DATA G.B. » di Forno Canavese, si risponde sulla base delle notizie e dei dati analiticamente forniti in merito a questo Ministero delle Amministrazioni interessate.

La Provincia di Torino, con finanziamento del Ministero dell'ambiente, in collaborazione con la USL 5 di Grugliasco, ha effettuato una prima indagine conoscitiva dell'inquinamento acustico, in particolare mirata alla prima cintura dell'area metropolitana torinese.

In ottemperanza alle disposizioni della legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) è peraltro prevista una ulteriore raccolta ed elaborazione dei dati forniti dai 23 comuni facenti parte del territorio sopra indicato, al fine di effettuare la zoonizzazione acustica delle aree comunali.

Con riferimento alle problematiche relative alle imprese che operano nello stampaggio a caldo nel Canavese, sono stati altresì effettuati studi da differenti Enti locali, dalla Regione, dalle UUSSL, in esito ai quali è emerso che al fine di risanare acusticamente le zone coinvolte, non essendo possibile apportare ulteriori modificazioni strutturali o dei cicli produttivi delle imprese, risulta necessario allocare le attività produttive in questione in luoghi che presentino requisiti di più specificativa idoneità.

Il ridislocamento di tali attività sarà promosso, ai sensi della 447/95, dai Comuni interessati, tenuti alla zoonizzazione e alla bonifica acustica del proprio territorio, an-

che con l'ausilio di finanziamenti locali e nazionali.

Con specifico riferimento alla « DATA G.B. », si riferisce che la società è ubicata in Forno Canavese alla via Truchetti n. 22, nel centro abitato del paese, in zona classificata industriale, delimitata da zona residenziale situata dalla parte opposta di via Truchetti e dal centro storico.

È stata presentata denuncia penale per disturbi al riposo ed alle occupazioni da parte di cittadini abitanti nel centro storico, nell'immediata prossimità dello stabilimento, in esito alla quale in data 25.2.1997 il GIP, su richiesta del PM, disponeva il sequestro dei due magli utilizzati dalla ditta (« MPM » da Kg. 250, installato nel 1981, e « LASCO » da Kg. 1.000, installato nel 1968) in quanto il rumore prodotto all'esterno della fabbrica era superiore ai limiti previsti dal DPCM 1.3.1991, in base alla rilevazione del Servizio di fisica Sanitaria dell'ex USL 9, nonché in quanto la « DATA G.B. » non aveva ottemperato all'ordinanza contenente il limite dell'utilizzo dei magli — n. 28195 del Sindaco di Forno Canavese.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

FIORI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986 delimita le attribuzioni del dirigente superiore e del primo dirigente nell'ambito degli uffici periferici, ripartiti in divisioni o circoscrizioni a livello dirigenziale (allegato circolare n. 67 del 20 gennaio 1987);

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di riassetto del pubblico impiego, abolisce le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente (articolo 15) e prevede, agli articoli 3 e 20, l'autonomia e la responsabilità dei dirigenti nei confronti dell'attività e dei risultati raggiunti dagli uffici cui sono preposti e nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 1995, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1996, vengono rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del ministero del tesoro - direzione generale servizi periferici;

con provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 30 ottobre 1985 vengono stabiliti i profili professionali nell'ambito delle qualifiche funzionali;

con decreto ministeriale 22 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1991 e decreto ministeriale 24 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, sono stati istituiti rispettivamente il primo ed il secondo ufficio circoscrizionale della direzione provinciale del tesoro di Roma, con i quali sono state determinate le competenze territoriali;

con atto formale n. 696 del 19 febbraio 1997, il direttore provinciale ha avocato competenze proprie dei dirigenti, in maniera difforme da quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1986;

ai dirigenti non è stata data autonomia nella gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali finalizzate alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati;

con atto formale n. 708 del 16 maggio 1997, il direttore provinciale ha posto in mobilità d'ufficio le signore Maria Vittoria Massaro (nona qualifica funzionale) e Maria Teresa Toglia (quarta qualifica funzionale) dal secondo ufficio circoscrizionale di via Campo Farnia n. 100 (Roma) alla sede di via Parboni n. 6 (Roma);

tale atto è oltre tutto privo di motivazioni;

a fronte di una dotazione organica di ventisette unità previste per la direzione provinciale del tesoro di Roma, sono viceversa in servizio ben novantasette funzio-

nari di nona qualifica funzionale, cinquantotto dei quali nella sede di via Napoleone Parboni;

per effetto di tale esubero alcuni funzionari svolgono funzioni di capo ufficio ed altri di semplici operatori, funzioni in sostanza riconducibili a profili professionali di settima qualifica funzionale e inferiori —:

se non reputi opportuno far revocare l'ordine di servizio n. 708 del 16 maggio 1997, emesso dal direttore provinciale del tesoro, dottor Alfonso Mario Palermo, nella parte in cui dispone la mobilità d'ufficio del personale dipendente;

se, conseguentemente, non ritenga di far ripristinare le condizioni di piena attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, per mettere i dirigenti della suddetta direzione provinciale in grado di realizzare autonomamente e responsabilmente programmi, progetti e obiettivi previsti dalla legge anche nell'interesse pubblico.

(4-10460)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente taluni provvedimenti adottati dalla Direzione provinciale del Tesoro di Roma.

Per quanto riguarda l'istituzione, in via sperimentale, del Settore legale e contenzioso giurisdizionale, si fa presente che tale iniziativa rientra in un globale processo di ristrutturazione degli uffici, volto alla razionalizzazione dei servizi e ad un migliore impiego delle risorse umane.

La costituzione del citato ufficio, autorizzata dalla Direzione Generale dei Servizi Periferici, appare conforme alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in linea con la determinazione del Direttore generale dei Servizi periferici del 4 novembre 1994, con la quale è stato disposto, ai sensi della legge n. 19 del 1994, che il Direttore provinciale del Tesoro di Roma rappresenta l'amministrazione periferica del Tesoro nei giudizi relativi ai ricorsi proposti avverso provvedimenti adottati dalle Direzioni provinciali del Tesoro aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Anche il decreto del Ministro del Tesoro, emanato in data 27 giugno u.s., ribadisce che le attribuzioni riguardanti gli affari generali, la gestione del personale, la segreteria, l'economato, il contenzioso giurisdizionale e le relazioni generali con il pubblico, nell'ambito della Direzione provinciale del Tesoro di Roma, sono assegnate alla diretta competenza del Direttore provinciale del Tesoro.

Per quanto concerne l'ordine di servizio n. 708 del 16/5/1997, con il quale è stato disposto il movimento di 2 unità di personale dalla sede di via Campo Farnia a quella di via Parboni, si precisa che lo stesso appare conforme alle predette disposizioni, nonché a quelle recate dagli artt. 15 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 1993, sostituiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 470 del 1993 e dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993, che prevedono che la gestione del personale compete al dirigente preposto agli uffici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, nel caso in questione, al Direttore provinciale del Tesoro.

Giova, infatti, precisare che attraverso la corretta ripartizione della dotazione organica ed un'equa distribuzione dei carichi di lavoro all'interno dei vari uffici viene assicurata una situazione di parità per quanto attiene ai mezzi e agli strumenti necessari affinché ogni dirigente possa autonomamente perseguire le finalità e gli obiettivi individuati.

La decisione di assegnare alla sede di via Parboni 2 unità di personale, già in servizio presso la sede di via Campo Farnia, è scaturita dalla necessità di riequilibrare la dotazione organica di personale all'interno dei due uffici circoscrizionali e delle tre divisioni che compongono la Direzione provinciale del Tesoro di Roma, considerato che il massiccio esodo di impiegati aveva determinato una sperequazione tra i carichi di lavoro.

Con riferimento, invece, all'esubero di personale della IX qualifica funzionale, si fa presente che tale situazione compensa la mancanza di funzionari della VIII qualifica. I funzionari di nona qualifica sono attualmente 19 presso la Divisione I, 16 presso la

Divisione II, 17 presso la Divisione III, 19 presso il Primo Ufficio Circoscrizionale e 19 presso il Secondo Ufficio Circoscrizionale.

Sulla base di quanto sopra esposto, si è pertanto dell'avviso che i provvedimenti in questione perseguano corretti obiettivi di razionalizzazione dei servizi e di funzionalità degli uffici e che non violino l'autonomia dei dirigenti prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Si soggiunge, infine, che il TAR ha respinto l'istanza di sospensiva dell'ordine di servizio n. 708, prodotta dai 2 funzionari trasferiti d'ufficio dalla sede di via Campo Farnia a quella di via Parboni.

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

FOLLINI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2, comma 20 della legge n. 662 del 1996 ha disposto la determinazione da parte del Ministro interrogato delle tariffe agevolate per le categorie di invii di cui alle lettere a) (libri), b) (giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa), c) (pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero), con un eventuale aumento non superiore al tasso d'inflazione programmato che, per l'anno in corso, è stabilito nella misura del 2,5 per cento;

considerato che, con decreto del 28 marzo 1997, il Ministro interrogato viola quanto disposto dal menzionato comma 20 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 in quanto: l'aumento delle tariffe rispetto al tasso programmato d'inflazione è stato fatto sulle tariffe base (535 lire); è stato considerato uno sconto in ordine alla quantità (oltre le ventimila copie, le diecimila, le due mila): ma non è stato considerato, o è stato cancellato, quanto deliberato dall'ente poste italiane il 29 marzo 1996, cioè che alle pubblicazioni la cui tiratura per singolo numero non superi le

venti mila copie si applica, indipendentemente dal numero di oggi spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le venti mila copie; è stata cancellata la fascia « fino a due mila copie »; non è stato considerato dal ministero lo sconto tariffe « per decentramento » regionale e provinciale —:

quali misure intenda adottare affinché non si determinino condizioni punitive verso le pubblicazioni periodiche e non si ingeneri una ulteriore difficoltà nella già critica situazione dell'editoria minore italiana. (4-09709)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: **Macca-nico.**

GALLETTI. — Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

nel novembre 1994, due vagoni merci (uno contenente cloro e l'altro gas Gpl) si sono scontrati nello scalo ferroviario di Orbassano, provocando una nube di sostanze tossiche la cui pericolosità, da ac-

certare, potrebbe perfino comportare l'evacuazione dell'ospedale San Luigi di Orbassano;

negli ultimi mesi si sono succeduti diversi incidenti (pozzo petrolifero dell'Agip a Trecate, oleodotto della Snam a Villafranca d'Ivrea, eccetera) con grave danno per l'ambiente e presumibilmente anche per la salute pubblica;

tali incidenti dimostrano l'incapacità di indirizzare e programmare le scelte di locazione di particolari attività sul territorio, secondo la logica della prevenzione dei rischi e della compatibilità ambientale, compito attribuito anche alla Giunta regionale;

i procedimenti di rilocalizzazione degli impianti o attività rischiose scontano tempi lunghi di attuazione così come quelli di verifica previsti dalle norme che danno attuazione alla cosiddetta « direttiva Seveso », come più volte denunciato;

la normativa vigente risulta inadeguata, soprattutto per quanto attiene al trasporto delle sostanze pericolose, a scongiurare il pericolo di incidenti gravi ed a garantire il contenimento immediato degli eventuali danni all'ambiente ed alle persone;

i soggetti direttamente interessati spesso non sono attrezzati per intervenire né hanno dimostrato di avere piani di emergenza attuabili o persino di avere cognizione dei rischi correlati all'attività o mansioni svolte;

è sempre più evidente l'urgenza di passare dall'acquisizione dei dati alla predisposizione e attuazione di programmi d'intervento;

le metodologie per rilevare i dati dovrebbero essere riviste anche alla luce del fatto che, nell'elenco dei Comuni, ottenuti come risultanza dei livelli di attenzione di cui alla « classificazione dei Comuni piemontesi sulla base di indicatori di rischio e di sensibilità ambientale », elaborato dai competenti assessori della regione Piemonte, il comune di Orbassano non com-

pare nella prima e seconda classe da cui un livello di attenzione minimo;

la giunta regionale dovrebbe dare una priorità di intervento, comportante una redistribuzione delle risorse umane e finanziarie proprie, a tali problemi —:

quali iniziative siano state assunte in relazione all'incidente di Orbassano;

come intendano affrontare l'intera materia dando concreta risposta alle sollecitazioni e denunce di inoperabilità più volte segnalate. (4-03148)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante l'incidente avvenuto presso lo scalo ferroviario di Orbassano nel novembre 1994, si riferisce quanto segue.

Premesso che lo scalo ferroviario di Orbassano è uno degli scali merce terminali che ha presentato la notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 e per il quale non è stata avviata la relativa istruttoria.

Per quanto riguarda in particolare l'incidente cui fa riferimento l'interrogazione, si ha notizia tramite le Ferrovie dello Stato che il 27 ottobre 1994 nello scalo ferroviario una colonna in manovra, trainata da una locomotiva e 29 veicoli, lunga 511 metri, percorrendo un binario tronco, urtava contro il paraurti in cemento armato posto alla fine del binario stesso.

A seguito dell'urto due cisterne vuote, che avevano contenuto l'una cloro e l'altra propilene, si urtavano ed uscivano dal binario.

Da una delle cisterne lesionate avveniva la fuoriuscita di vapori giallastri.

Da parte dei responsabili della stazione veniva immediatamente richiesto l'intervento del carro soccorso delle Ferrovie dello Stato, nonché quello degli organi della protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, i quali intervenivano immediatamente attuando le procedure previste dal piano di sicurezza dello scalo ed individuando le eventuali aree che potevano essere interessate dai vapori della sostanza fuoriuscita. Tale piano di sicurezza è stato predisposto con la consu-

lenza degli organi regionali della protezione civile e trasmesso a tutti gli organi interessati.

All'ora dell'inconveniente erano in servizio nello scalo 350 lavoratori.

Sono stati avviati, per accertamento ed eventuali cure, all'ospedale solo il conducente e dodici ferrovieri che lamentavano disturbi vari. Gli stessi sono stati visitati e dimessi con una prognosi da tre a cinque giorni.

Dall'inchiesta amministrativa subito disposta è emerso che l'accaduto era da addebitarsi ad errore umano nell'esecuzione delle operazioni di manovra.

La procura della Repubblica di Torino aveva subito aperto un'inchiesta giudiziaria sull'accaduto conclusasi con un decreto di archiviazione emesso il 15.2.1996 dal GIP della Pretura Circondariale di Torino.

Per quanto riguarda le informazioni alla popolazione si fa presente che è stata approvata una legge di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 175/88 che prevede, tra l'altro, una tempestiva divulgazione delle informazioni alla popolazione a cura dei sindaci sulla base di una scheda opportunamente predisposta dal fabbricante.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

GARRA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nell'ambito di un piano di ristrutturazione dell'Ente poste italiane, si paventa la soppressione di due uffici postali che hanno sede nelle frazioni di Granieri e Santo Pietro, che distano circa venti chilometri da Caltagirone;

tale soppressione darebbe luogo a un ulteriore congestionamento degli uffici postali di Caltagirone e determinerebbe gravi disagi per i cittadini, costretti a lunghi spostamenti per poter svolgere le normali operazioni di posta;

la necessità dell'ente poste italiane di risanare i propri conti non deve calpestare gli interessi dei cittadini utenti —

se sia a conoscenza dei fatti appena indicati;

se non ritenga di verificare quali siano i criteri utilizzati dall'ente poste per decidere la chiusura di uffici postali, chiusura che si ripercuote negativamente sui cittadini. (4-09236)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Ne discende che l'onere improprio legato allo svolgimento del servizio universale deve essere assunto dalla collettività e, a tale proposito, il piano triennale, nell'indicare i provvedimenti ritenuti necessari al riassetto dell'azienda, prospetta tre ipotesi alternative per raggiungere l'obiettivo finale dell'equilibrio finanziario e la contemporanea efficienza dei servizi.

Le possibilità indicate sono: l'assunzione diretta in via compensativa degli oneri in capo al bilancio dello Stato, un meccanismo di riequilibrio tariffario a favore dell'ente (a parziale compensazione degli oneri in questione) o, infine, il ridimensionamento dell'area di distribuzione finale.

Considerato che il decreto-legge n. 79/1997 ha autorizzato l'ente a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di bancoposta entro il limite massimo del 10% dei proventi, sembra aver implicitamente indicato come percorribile la seconda ipotesi.

Nel suddetto contesto il documento propone una propria maggiore presenza sul mercato ed un'offerta ancora più diversificata di servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza: ne deriva che non rientra nella strategia perseguita dal ripetuto ente la contrazione dei propri punti di esercizio.

Per quanto sopra si può affermare che le notizie riguardanti la presunta volontà di procedere alla chiusura di uffici postali risultano prive di fondamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

GERARDINI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è stato emanato un piano-vongole per affrontare la crisi che attraversa il comparto, a causa di un disastro ecologico di vaste proporzioni che ha colpito il medio ed alto Adriatico alla fine del 1996;

per dare una risposta a questa forte e diffusa moria di molluschi, si è provveduto ad emanare un disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento;

la dotazione finanziaria prevista dal decreto-legge per l'attuazione del fermo biologico è di 81.242 milioni di lire decisamente sufficiente per includervi anche le turbosoffianti;

in una recente riunione tenutasi a Roma, la bozza del provvedimento per l'attuazione del fermo biologico prevedeva l'ammissione delle turbosoffianti ai benefici previsti, con una sospensione dell'attività di due mesi, di cui uno disposto dai consorzi di gestione di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44;

in Adriatico il settore fattura ben 150 miliardi, coinvolge 800 imbarcazioni e 2500 pescatori —:

se non ritenga incomprensibile tale decisione, che ha messo in subbuglio le marinerie dell'Adriatico;

se non ritenga urgente modificare il provvedimento includendo anche le turbosoffianti. (4-10308)

RISPOSTA. — *In riferimento alla questione segnalata dalla S.V. On.le con l'atto che si riscontra, questa Amministrazione fa presente che, come già reso noto con comuni-*

cato stampa del 29/5/1997, le imbarcazioni da pesca dotate di dispositivo turbosoffiante (c.d. «vongolare») sono a pieno titolo comprese nella misura del fermo biologico per l'anno 1997.

Tale inclusione è stata disposta, ai sensi del decreto-legge 130/97, su parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Centrale della pesca che ne ha, inoltre, approvato le modalità tecniche di attuazione.

La legge di conversione 16 luglio 1997, n. 228, all'articolo 5, ha anche formalmente sancito tale inclusione.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che ormai sta entrando nella fase esecutiva il progetto TAV (treno ad alta velocità) —:

quale sia l'esatta strutturazione di tale progetto per quanto riguarda la direttrice est-ovest, Venezia-Torino;

in ogni caso, per poter esprimere un giudizio compiuto, in relazione a tutto il predetto progetto, se risponda al vero che:

1) i treni ad alta velocità viaggeranno ad una velocità di circa 300 km/h su binari (non interscambiabili con altre linee) alimentati con una tensione di 25.000 Volt, mentre gli attuali treni sono alimentati con una tensione di 3.000 Volt;

2) nel tratto Torino-Milano è prevista un'azione di esproprio, per realizzare il tracciato, che vedrà coinvolte circa 30.000 famiglie;

3) a Verona non è prevista alcuna sosta del predetto treno ad alta velocità, ovvero che è prevista la sosta di soli quattro treni su circa sessanta indicati in percorrenza sulla linea;

4) nell'area tra Madonna di Dosso-buono e Palazzina, nel comune di Verona, sia stata prevista la realizzazione di un

viadotto alto fino ad undici metri e lungo circa quattro chilometri;

quale sia l'impatto ambientale nel tratto che prevede il valico del Frèjus;

quale sia l'impatto acustico previsto per detto treno, e se siano vere le indicazioni che giungono all'interrogante, che lo prevedono in circa 95 decibel a 25 metri di distanza;

quale sia il costo previsto per l'intera realizzazione del sistema ad alta velocità, e quindi non soltanto per il tratto riferito alla direttrice sopra indicata;

quali siano le nazioni europee che adottano o adotteranno il sistema ad alta velocità. (4-00969)

RISPOSTA. — *Per progetto alta velocità si intende il quadruplicamento veloce degli assi ferroviari più frequentati e saturi del Paese e il potenziamento complessivo della rete esistente.*

Concepito in una logica integrata di potenziamento della rete ferroviaria, il sistema alta velocità contribuisce a mettere in rete il tessuto urbano italiano, collegando i principali nodi portuali, interportuali e aeroportuali del Paese; esso si basa sul principio della separazione dei flussi di traffico e ciò permetterà la riorganizzazione dei trasporti regionali, locali e di bacino e la riqualificazione delle aree ferroviarie urbane, le stazioni e i centri di interscambio.

Il tracciato alta velocità è stato progettato per essere collegato con la linea già esistente attraverso le interconnessioni in corrispondenza dei principali capoluoghi di provincia; sulla tratta Milano-Venezia sono Brescia, Verona, Vicenza e Padova.

Tali interconnessioni consentiranno ai treni ad alta velocità di attraversare le città sui binari delle linee già tracciate ovvero consentiranno a quei treni che non dovrebbero effettuare fermata di proseguire senza essere costretti ad attraversare le stazioni non interessate.

I treni ad alta velocità viaggeranno sulle linee ad alta velocità con una velocità massima pari a 300 km/h su binari con una tensione di alimentazione di 25.000 volt in

corrente alternata; la velocità commerciale è di circa 200 km/h con una tensione di alimentazione pari a 3.000 volt in corrente continua.

Il locomotore dell'ETR 500, il treno che viaggerà sui nuovi binari, è bitensione proprio perché dovrà sviluppare la medesima potenza sia sulle nuove linee sia sull'esistente direttissima Roma-Firenze e i rami di penetrazione urbana che rimarranno invece alimentati a corrente continua.

La scelta di tensione in corrente alternata è stata dettata oltre che da esigenze di compatibilità con gli altri sistemi europei (Francia 25.000 volt in corrente alternata; Spagna 25.000 volt in corrente alternata; Svizzera-Austria-Germania. 15.000 volt in corrente alternata), anche da esigenze legate all'economicità delle opere di alimentazione e di trasporto di energia. Infatti, a parità di potenza necessaria ai convogli, le maggiori tensioni utilizzate risultano economicamente più vantaggiose.

In ordine agli espropri, nell'area della tratta Torino-Milano, come da progetto della Conferenza di Servizi, sono interessate 2.664 ditte proprietarie e 110 famiglie proprietarie di fabbricati di civile abitazione.

Per quanto riguarda la città di Verona, l'attuale modello di esercizio prevede la sosta di 38 treni a media/lunga percorrenza e 123 treni del servizio ferroviario regionale (SFR), che nel 2002 diventeranno rispettivamente 50 e 136.

Nell'area di Madonna di Dossobuono, che ricade nel comune di Verona, è attualmente prevista la realizzazione di un viadotto lungo 3.967 metri il cui impalcato raggiunge un'altezza massima pari a 11 metri, misurata all'intradosso dell'impalcatura stessa.

È peraltro allo studio della Conferenza di Servizi e del Ministero dell'Ambiente, oltre che di progettisti, un'ulteriore ipotesi che prevede l'attraversamento dell'area su di un rilevato notevolmente più basso.

Il progetto Torino-Lione è stato inserito dal Consiglio d'Europa fra i 14 progetti prioritari per lo sviluppo delle reti transeuropee ad alta velocità.

Dopo lo studio di fattibilità svolto da un gruppo di tecnici delle ferrovie italiane e

francesi tra il 1986 e il 1988, alla fine del 1994, durante gli incontri di Roma e Aix en Provence, è stata valutata l'opportunità di realizzare l'infrastruttura esaminando costi e modalità di finanziamento.

È stato, quindi, predisposto un programma di studi per 250 miliardi di lire, finanziato in modo paritetico dall'Italia e dalla Francia, ed è stato costituito un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) denominato ALPETUNNEL, il cui capitale è detenuto in parti uguali dalle F.S. S.p.A. e dalla Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF).

Il gruppo ALPETUNNEL ha allo studio la tratta internazionale del collegamento ferroviario Lione-Torino, composta di tre sezioni: una francese da Lione a Montmelian, una internazionale da Montmelian a Bussoleno, la terza italiana fino a Torino.

Il progetto prevede la costruzione di un tunnel di base della lunghezza di oltre 50 km, situato sotto le Alpi ad un'altezza sul livello del mare inferiore ai 700 metri e che ha, sotto il massiccio di Ambin, la massima copertura (2.200 metri).

Solo dopo la conclusione degli studi, prevista per la fine del 1997, sarà possibile procedere alla valutazione dell'impatto ambientale, sulla scorta delle indagini archeologiche e geognostiche.

L'impatto acustico determinato dal treno AV ETR 500 a 300 km/h, misurato a 25 metri dalla rotaia più vicina, è pari a 91 decibel; sono tuttavia in corso alcune sperimentazioni tese ad abbattere tale livello di rumorosità sino a valori pari a 86-87 decibel con interventi realizzati direttamente sulla sorgente del rumore.

Il costo complessivo per la realizzazione del sistema alta velocità sia lungo la direttrice padana Torino-Milano-Venezia, sia lungo la dorsale appenninica Milano-Roma-Napoli e su un'ulteriore linea di collegamento tra Milano e Genova, è di circa 44.000 miliardi comprensivo dei nodi urbani.

Con riferimento all'Unione Europea le nazioni che attualmente hanno linee ferroviarie ad alta velocità sono Francia, Germania e Spagna.

FRANCIA

Il programma Train a Grande Vitesse (TGV), iniziato nella seconda metà degli anni '70 e finalizzato al prevalente trasporto passeggeri, si è tradotto nella realizzazione di una nuova rete di collegamenti radiali tra Parigi (dove risiede oltre il 20% della popolazione francese) ed il resto del Paese, ma non ha previsto, salvo qualche eccezione, il collegamento diretto tra altri poli.

Attualmente sono in servizio tre linee che collegano Parigi rispettivamente con:

Sud (TGV Sud Est, in esercizio dal 1981);

Ovest (TGV Atlantique, in esercizio dal 1989);

Nord (TGV Nord, in esercizio dal 1994).

Nel 1994 è entrata in esercizio la cosiddetta « Interconnessione » di Parigi, che oltre a collegare direttamente la nuova linea TGV Nord con l'esistente TGV Sud-Est, prevede due fermate intermedie rispettivamente a Roissy (Aeroporto Charles De Gaulle) e a Marne la Vallée (Euro-Disney), al fine di aumentare l'accessibilità al sistema TGV nell'area dell'« Ile de France ».

GERMANIA

Nella Repubblica Federale il programma di sviluppo delle linee ad alta velocità è volto alla velocizzazione della direttrice nord-sud (linea Hannover-Wurzburg, Mannheim-Stoccarda, Basilea), per facilitare il collegamento tra i grandi porti del Mare del nord ed i poli industriali del meridione (Stoccarda e Monaco di Baviera); diversamente dalla Francia, ciò ha comportato la realizzazione di una linea alta velocità di traffico sia passeggeri sia merci (come quella italiana), senza particolari differenze tecnologiche rispetto alla rete tradizionale.

Successivamente, con l'unificazione della Germania, si è reso necessario collegare il Paese con la nuova capitale, Berlino, realizzando programmi di sviluppo della rete ad alta velocità a medio termine (entro il 2002) che prevedono principalmente la costruzione di linee verso l'est.

SPAGNA

La linea dell'Alta Velocidad Espanola è entrata in funzione nel 1992.

Il progetto è il risultato di una collaborazione tecnica franco-tedesca; la Francia infatti ha fornito i treni (tipo TGV Atlantique) ed il sistema di alimentazione (tipo TGV sud-est: 25 Kvolt in corrente alternata), la Germania l'infrastruttura ed il sistema di segnalamento (tipo LZB denominato CAT, ed equipaggiato con segnali di tipo discontinuo tipici delle ferrovie spagnole).

La linea, progettata per il traffico misto, è caratterizzata, a differenza di tutti gli altri esempi europei, dalla netta separazione fisica con il resto della rete spagnola, che ha uno scartamento dei binari maggiore del resto dei paesi dell'Unione Europea (1.638 millimetri contro 1.435 millimetri).

Nel resto d'Europa riveste un ruolo importante il progetto PBKAL (Paris, Bruxelles, Koln, Amsterdam, London) che ad oggi vede in esercizio il TGV Nord ed il tunnel della Manica, ma che prevede la messa in esercizio della linea veloce belga tra il confine francese e Bruxelles, entro il 1998 e il completamento del progetto con l'entrata in servizio di numerose linee, velocizzate o di nuova costruzione, quali quelle tra Bruxelles ed Anversa, Anversa e Rotterdam, Rotterdam ed Amsterdam, Bruxelles, Liegi e Aix la Chapelle, Aix la Chapelle e Colonia, Colonia e Francoforte.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in Italia operano molte associazioni che si dedicano ad un volontariato serio e concreto, preziosa opera di supplenza in tanti settori ove lo Stato non sa offrire adeguati servizi ai cittadini;

con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stata rivista la normativa in materia di utilizzo dei beni appartenenti al patrimo-

nio degli enti pubblici, producendo un adeguamento dei canoni che ha messo in crisi molte delle associazioni sopra indicate, che operano di fatto basandosi sul volontariato, con contributi praticamente nulli dagli enti pubblici;

apparirebbe giusto all'interrogante creare un meccanismo di agevolazione delle associazioni che operano nel campo del volontariato, e come criterio di individuazione per tali agevolazioni potrebbe essere individuata l'iscrizione ai registri regionali istituiti presso le varie amministrazioni regionali in base alla legge n. 266 del 1991 (per quanto riguarda la regione Veneto, ad esempio, si tratta della legge regionale n. 40 del 1993);

inoltre, per quel che concerne tali associazioni c'è un problema relativo al pregresso, in quanto gli enti pubblici proprietari degli immobili, sempre in base al disposto della legge n. 537 del 1993, stanno richiedendo il pagamento di arretrati ingenti per l'uso degli immobili locati —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per agevolare l'associazionismo del volontariato che opera nel campo del sociale, e che non gode di particolari contributi da parte dello Stato, andando nel senso auspicato dall'interrogante.

(4-04529)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere con particolare riferimento al riconoscimento di agevolazioni fiscali o tributarie in favore delle numerose associazioni di volontariato, rappresento quanto segue.*

Molte organizzazioni di volontariato, regolarmente iscritte nel Registro Regionale istituito, ai sensi della legge n. 266/91, lamentano difficoltà in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 24.12.1993, n. 537 recante: « Interventi correttivi di finanza pubblica ». In particolare rilevano che nei territori delle diverse regioni, gli enti locali e le unità locali socio-sanitarie chiedono alle organizzazioni di vo-

lontariato, che da tempo occupano a diverso titolo locali di proprietà pubblica, la corresponsione del canone di locazione in applicazione delle disposizioni in essa contenute.

L'articolo 9, ai commi 1 e 2 dispone, infatti, in ordine all'uso di beni pubblici, la corresponsione di un canone determinato da parte di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici, prevedendo una espressa deroga per quelle aventi natura previdenziale o assistenziale.

Tra le varie iniziative è anche accaduto che talune organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale della regione Veneto, nonché gli enti interessati, abbiano sollecitato la regione medesima a chiarire il senso dei commi 1 e 2 del predetto articolo 9, in merito all'atteggiamento da tenersi.

La regione Veneto ha ritenuto che tale articolo 9 non vada applicato alle organizzazioni di volontariato in considerazione delle particolari finalità solidaristiche dalle stesse perseguite.

Sono state avviate, al riguardo, iniziative presso le altre amministrazioni interessate, allo scopo di concordare un indirizzo interpretativo comune delle disposizioni normative contenute nell'articolo 9 della suddetta legge nel senso favorevole alle organizzazioni di volontariato stesse.

Il decreto 1° febbraio 1996, emanato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (« Misure di razionalizzazione della finanza pubblica »), individua le associazioni e le fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, concessionarie o locatarie di beni demaniali e patrimoniali dello Stato destinate ad uso abitativo, escluse dall'applicazione dell'incremento dei canoni annui di cui all'articolo 32 della sopracitata legge.

Il decreto ministeriale, nella premessa, fa espresso richiamo al parere del 20 giugno 1995 del Consiglio di Stato, secondo cui il termine « uso abitativo » (indicato nel comma 2 dell'articolo 32) è da intendersi estensivamente nel senso di ricomprendervi l'uso del bene quale sede sociale o quale spazio necessario e indispensabile per il

perseguimento delle finalità istituzionali delle associazioni e fondazioni escluse dall'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute.

Pertanto tali organismi devono corrispondere un canone agevolato anche se non è stato individuato alcun criterio oggettivo per la determinazione dello stesso.

Auspicio, dunque, di poter collaborare alla risoluzione del gravoso problema del rapporto tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le unità sanitarie delle varie regioni, in considerazione della particolare natura e finalità solidaristiche ed umanitarie che caratterizzano le attività dalle stesse svolte.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il Tibet è stato fino al 1949 uno Stato libero ed indipendente con un Governo e Parlamento proprio;

la Cina ha pretestuosamente invaso il suo territorio per poter in realtà sfruttare l'altezza delle montagne tibetane come basi di lancio missilistiche;

tale invasione ha costretto all'esilio il governo tibetano ed alla fuga gran parte della popolazione a causa della feroce repressione e della pulizia etnica perpetrate ai danni dei tibetani;

per propria tradizione culturale e stile di vita la popolazione non ha saputo e voluto reagire alle violenze subite;

ancora oggi la politica cinese in Tibet è quella di distruggere completamente ogni traccia dell'esistenza del popolo tibetano e della sua cultura, attraverso la sterilizzazione delle donne e la celebrazione di matrimoni misti per arrivare al completo annientamento della razza, fine ultimo per il quale l'Europa democratica ha recentemente processato anche i generali serbi e bosniaci;

pochi, tra quelli che sono riusciti a sfuggire all'eccidio ed alle torture, hanno i mezzi culturali e materiali per far sì che la storia, la tradizione e la cultura tibetana non vengano disperse nel sangue e nell'indifferenza delle potenze che invece si proclamano a difesa della libertà e della democrazia;

recentemente il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nella quale si invitano gli Stati Uniti, gli Stati europei e la Repubblica cinese ad avviare delle trattative al fine di giungere ad una soluzione che soddisfi le legittime richieste del popolo tibetano;

ad avviso dell'interrogante è vergognoso ed inammissibile parlare di legittime richieste quando si tratta non solo di violazione dei diritti umani, bensì della conclamata invasione di un territorio in nessun modo legato a quello cinese ed appartenente ad un popolo profondamente diverso da quello cinese per razza, cultura, lingua e religione; invasione che pur non avendo alcuna fondata giustificazione, viene formalmente condannata mentre in realtà è scandalosamente tollerata dal mondo intero;

date le precedenti premesse, l'interrogante non ritiene assolutamente giusto cercare una soluzione che accontenti entrambe le parti in causa, rischiando una scelta che ricorderebbe le riserve indiane o, peggio ancora, i territori occupati della Palestina —:

se il Governo italiano non ritenga di essere partecipe di una azione internazionale che, con la scusa di risolvere la questione tibetana, vuole apparentemente smacchiarsi di una colpa senza in realtà avere il coraggio di porre termine a quelli che — secondo l'interrogante — possono ben definirsi lo sterminio della popolazione e l'usurpazione del territorio tibetano, coraggio necessario per ripristinare lo stato di libertà ed indipendenza, unico e solo diritto che si deve riconoscere al Tibet. (4-09988)

RISPOSTA. — *In merito alla questione tibetana richiamata dall'onorevole interro-*

gante, va innanzitutto tenuta nella dovuta considerazione la particolarità della realtà cinese: le enormi dimensioni del territorio, la consistenza numerica della popolazione e l'esistenza di oltre cinquanta gruppi etnici diversi rendono infatti particolarmente problematica l'armonizzazione della salvaguardia di tali etnie con le esigenze di governo, cui si aggiungono inoltre le rilevanti difficoltà connesse con la fase di intenso sviluppo in atto in Cina negli ultimi anni.

Da parte italiana si ritiene che l'identità culturale e religiosa della popolazione di nazionalità tibetana debba senz'altro essere salvaguardata, e la strada migliore per conseguire tale obiettivo appare essere quella del riconoscimento e del rafforzamento dell'autonomia della regione tibetana, portando avanti un processo che in passato ha conosciuto fasi alterne, ma evitando di giungere ad una vera e propria separazione del Tibet dalla Cina, fatto questo che implicherebbe rilevanti rischi.

Il Governo italiano ha sempre fatto presente alle Autorità cinesi, nell'ambito di un costruttivo dialogo bilaterale ed escludendo qualsiasi volontà di interferire nelle vicende interne della Cina, il proprio auspicio circa un più sereno rapporto tra Pechino e gli esponenti tibetani. Solo un'effettiva disponibilità al dialogo delle due parti può ravvivare i contatti in vista di una effettiva autonomia del Tibet, che rappresenterebbe, realisticamente per lo stesso Dalai Lama — stando almeno alle sue dichiarazioni pubbliche — la soluzione del lungo contenzioso.

Questa e non altra riteniamo che debba continuare ad essere la posizione del Governo italiano circa la questione tibetana. È una posizione che condividiamo con gli altri Paesi dell'Unione Europea, attenti come noi a separare la problematica della sovranità — che riconosciamo appartenere alla Cina — da quella della effettiva protezione del diritto dei tibetani alla conservazione dei tratti distintivi della loro etnia e della loro cultura. Discussibili e fuorvianti ci appaiono, in tale contesto, alcune estremizzazioni (pulizia etnica, annientamento della razza) dei complessi aspetti politici e amministrativi del rapporto tra Governo centrale cinese e regione tibetana. Esse oltre a non avere alcun

riscontro nella realtà, offrono spesso il destro alle Autorità cinesi per rendere ancora meno flessibile il loro atteggiamento sia nei confronti delle personalità tibetane in esilio, che degli interventi a favore del dialogo sostanziale tra le parti che il nostro come altri Governi, interpretando la sensibilità delle forze politiche e delle opinioni pubbliche interne, effettuano a varie riprese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

GIULIETTI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

secondo la legge 23 dicembre 1996 n. 622 articolo 2, commi 19 e 20 il Ministero delle poste e alle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi le tariffe agevolate per le spedizioni di libri, giornali, riviste e pubblicazioni, con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione —:

se siano fondate le accuse rivolte al ministero interrogato da parte, tanto dell'Uspi quanto della Federazione italiana settimanali cattolici, secondo cui, invece, gli aumenti delle tariffe a carico delle pubblicazioni raggiungono, in alcuni casi, anche il quattrocento per cento con gravissime ripercussioni sulla stessa possibilità di sopravvivenza di numerose testate in particolar modo di quelle minori;

come sia stato possibile che ciò sia eventualmente accaduto e cosa intenda fare il Governo per ripristinare, anche nella sostanza, il rispetto della norma.

(4-09433)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri,

giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4

luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

GRIMALDI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

attualmente il numero dei pensionati italiani trasferitisi temporaneamente in Usa per raggiungere i propri congiunti è elevatissimo;

tali pensionati sono del tutto privi di assistenza sanitaria, sia essa italiana o americana, pubblica o privata, poiché la garanzia dell'assistenza sanitaria, riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 ai cittadini temporaneamente all'estero e titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani fino al giugno 1986, è stata di fatto soppressa dalla deliberazione della Corte dei conti n. 1672 del 1986, che ha limitato l'assistenza ai soli pensionati che svolgono un'attività lavorativa all'estero;

allo stesso modo questi soggetti non hanno diritto alcuno all'assistenza sanitaria americana, non avendo mai lavorato in Usa e non essendoci reciprocità in materia sanitaria tra Italia e Stati Uniti —:

se non ritenga di dover intervenire nel merito del problema per tutelare cittadini italiani che hanno versato i contributi al servizio sanitario nazionale per un'intera vita lavorativa e che si trovano,

per via di un trasferimento in altro paese spesso dettato dalla necessità, a perdere un diritto pienamente acquisito. (4-09663)

RISPOSTA. — Il problema della mancata copertura sanitaria dei pensionati italiani che vanno a risiedere, per ragioni familiari, negli Stati Uniti, è da tempo all'attenzione del Ministero Affari Esteri, che ha fatto presente al competente Ministero della Sanità e a quello del Tesoro la necessità di ricercare una possibile soluzione.

Va inizialmente fatto presente che l'Accordo di sicurezza sociale con gli USA, entrato in vigore nel 1976, non prevede alcun tipo di assistenza sanitaria né per i lavoratori né per i pensionati, in quanto il sistema sanitario statunitense è basato essenzialmente sulle strutture sanitarie private.

Solo da qualche anno esiste una convenzione di natura privatistica tra il Ministero della Sanità e l'assicurazione locale Blue Cross per l'assistenza diretta ai dipendenti dello Stato italiano in servizio in quel Paese.

Alla luce di quanto precede ed in considerazione degli alti costi cui va incontro una categoria economicamente debole quale quella dei pensionati, appare necessario da parte delle nostre Autorità competenti esaminare la possibilità di prevedere perlomeno la copertura ospedaliera ai pensionati che si trasferiscono negli USA, tenendo anche presente che la legge 407/90 ha introdotto, per quanto concerne l'assistenza sanitaria, un contributo obbligatorio a carico di tutte le pensioni, private e pubbliche, superiori ad un determinato ammontare, contributo al quale sono soggetti anche i pensionati che risiedono all'estero.

Appare pertanto auspicabile che da parte delle competenti istanze la normativa sull'esistenza sanitaria venga fatta oggetto di una particolare attenzione, anche ai fini di una sua revisione nel senso di consentire che i pensionati residenti all'estero, in particolare negli Stati Uniti, possano aver titolo alla copertura sanitaria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

GRIMALDI e GALDELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

le regioni debbono adeguare i propri piani di gestione dei rifiuti a quanto disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il quale sono state recepite le direttive comunitarie in materia e, conseguentemente, esse e gli altri enti locali debbono obbligatoriamente promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il recupero, riutilizzo, riciclaggio dei medesimi;

vi è l'obbligo dei detentori di imballaggi secondari e terziari — articolo 35 del decreto legislativo citato — di provvedere al loro impegno, recupero o riciclaggio direttamente oppure avvalendosi di soggetti terzi;

è urgente e prioritario definire gli interventi di programmazione e attuativi, previa indicazione degli obiettivi quantitativi, atti a realizzare la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti, nonché la produzione di compost e di combustibili derivanti dalle frazioni di umido e di secco raccolte separatamente;

il potenziamento degli impianti di smaltimento esistenti (incenerimento e recupero energetico e discariche) o la realizzazione di nuovi impianti debbono necessariamente conformarsi ai criteri e agli obiettivi di cui al citato decreto legislativo, anche ai fini della riduzione della dimensione e del contenimento dei costi di realizzazione;

con ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell'interno si disponeva la proroga dei termini al 31 dicembre 1997 dei poteri commissariali affidati al presidente della giunta regionale della Campania, a condizione che il piano presentato il 31 dicembre 1997 dal Commissario delegato-presidente della regione, fosse adeguato al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 entro un mese dalla data di pubblicazione della citata ordinanza;

il Commissario straordinario-presidente della regione è ampiamente inadem-

piante sia nei tempi sia nell'attuazione delle disposizioni contenute nella citata ordinanza, in particolare per l'attuazione degli obiettivi da raggiungere in merito alla raccolta differenziata, al recupero delle materie prime e alla produzione di compost —:

se non ritenga esaurita la fase di eccezionalità che motivava la delega commissariale al Presidente della Giunta regionale della Campania e, conseguentemente a revocare tale delega;

se non ritenga necessario emanare alla regione Campania direttive, atte ad accelerare l'azione legislativa di adeguamento del piano regionale al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997; in particolare per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'applicazione delle direttive comunitarie sulle procedure di valutazione d'impatto ambientale per ogni impianto di trattamento dei rifiuti con qualsivoglia tecnologia adoperandosi altresì perché la regione sospenda il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti finché non vengano garantiti il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla suddetta ordinanza e dal decreto legislativo n. 22 del 1997.

(4-11212)

RISPOSTA. — *L'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2560 del 2 maggio 1997 ha prorogato, al 31 dicembre 1997, i poteri commissariali posti in capo dall'Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 al presidente della Regione Campania.*

La stessa Ordinanza n. 2560 ha disposto l'adeguamento del piano, adottato dal commissario delegato il 31 dicembre 1996, al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 entro un mese dalla data di pubblicazione dell'ordinanza (8/5/1997).

Nel giugno 1997 il Presidente della Giunta Regionale della Campania — Commissario di Governo — ha proceduto all'adeguamento del piano, adottato il 31 dicembre 1996, al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ed alla Ordinanza del Ministro dell'interno 2 maggio 1997 n. 2560, mediante approfondimenti e specificazioni.

Il piano è articolato in 16 parti, più allegati.

In particolare:

la parte IV è dedicata all'analisi delle osservazioni e delle proposte delle province, dei consorzi di bacino, dei comuni al piano adottato in data 31/12/1996;

la parte VI è dedicata alla pianificazione della raccolta differenziata;

la parte XI è dedicata alla programmazione delle attività di recupero e riciclaggio di carta, imballaggi, frazioni organiche compostabili;

la parte XIV è dedicata alla individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di Smaltimento (A.T.O.S.) e della localizzazione degli impianti;

la parte XVI è dedicata alla stima dei fabbisogni finanziari per la realizzazione degli interventi di piano e delle ricadute occupazionali.

Si allegano schede illustrative delle previsioni di piano in merito alle raccolte differenziate (Allegati 1, 2, 3, 4) e alle dotazioni impiantistiche programmate (Allegato 5).

In particolare:

si prevede il raggiungimento dell'obiettivo del 10% di raccolta differenziata — come previsto dalla OPCM 2560/97 — entro il 31/7/97, incrementando l'attuale percentuale di separazione « a monte » (circa l'1.3% del totale rifiuti prodotti in Regione Campania) attraverso il recupero, il reimpiego, il riciclaggio degli imballaggi secondari e terziari (Ordinanze del Commissario Delegato a carico dei detentori, divieti a carico dei detentori di conferire per lo smaltimento al servizio pubblico, divieti di smaltimento a carico di Comuni, Consorzi, soggetti gestori dei servizi);

si prevede il raggiungimento dell'obiettivo del 15% di raccolta differenziata come previsto dalla OPCM 2560/97 — entro il 31/12/97 attraverso l'implementazione della seconda fase della raccolta differenziata (almeno la raccolta differenziata multimate-

riale secca in tutti i comuni della regione), la realizzazione degli impianti di selezione, l'attivazione della raccolta differenziata della frazione organica da utenze specifiche, in concomitanza con l'attivazione degli impianti di compostaggio da parte del Prefetto di Napoli;

si prevede il raggiungimento dell'obiettivo del 35% di raccolta differenziata — come previsto dalla OPCM 2560/97 — entro il 31/12/99, attraverso l'implementazione della terza fase della raccolta differenziata (raccolta differenziata monomateriale in tutti i comuni della regione).

La stessa ordinanza n. 2560 ha previsto che, ai fini dell'attuazione del piano, il Commissario Delegato disponga, in particolare:

l'attivazione di interventi di raccolta differenziata;

il reimpiego, recupero o riciclaggio degli imballaggi;

la realizzazione di impianti di selezione e valorizzazione delle frazioni raccolte differenziatamente;

la verifica delle possibilità di recupero delle frazioni valorizzabili da parte del sistema industriale;


l'utilizzazione degli impianti di compostaggio esistenti;

la realizzazione di impianti dedicati di combustione di rifiuti e di recupero energetico degli stessi, subordinatamente alla verifica dei risultati conseguibili con l'attuazione degli interventi che precedono e all'intesa dei Ministri dell'ambiente e dell'industria.

Il Commissario, pertanto, ha obblighi, strumenti e risorse adeguate per assicurare già nel breve termine il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Così pure dispone degli strumenti per concludere accordi con soggetti in grado di « valorizzare » quel che viene raccolto separatamente e di assicurare l'utilizzo dello stesso materiale in impianti industriali.

ALLEGATO 1.



Gli obblighi amministrativi

Entro il 31 Luglio 1997.

A - Approvazione regolamenti comunali

I COMUNI

approveranno appositi regolamenti nell'ambito del proprio territorio con i quali disciplineranno le modalità del conferimento di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Tali regolamenti individueranno i **PR** ed i **CC** e le **IE**.

I REGOLAMENTI saranno redatti (art.17 del D.L. 101/95 convertito in Legge 216/95) dagli Uffici Tecnici Comunali; in caso di accertata carenza saranno realizzati con assoluta priorità:

- Uffici Tecnici dei Consorzi di Bacino (ex L.R. 10/93).
- Uffici Tecnici della Provincia.
- Organismi Tecnici di altre Amministrazioni
- Liberi professionisti.

LE PROVINCE approveranno i regolamenti comunali e li trasmetteranno al Commissario di Governo nei successivi 45 giorni dalla loro redazione.

In caso di inadempienza da parte dei comuni alla approvazione dei regolamenti le province, nomineranno entro 15 gg., dei commissari ad acta che adotteranno il provvedimento entro 15 gg., con i medesimi effetti dell'approvazione del consiglio comunale.

I CONSORZI DI BACINO E LE PROVINCE fomiranno, al fine di omogeneizzare le azioni, l'eventuale supporto tecnico ed il coordinamento alle fasi di redazione dei regolamenti comunali, ne cureranno l'attuazione elaborando eventualmente un regolamento tipo.

B - impianti di selezione e compostaggio

IL COMMISSARIO DELEGATO

entro il 31/07/97:

- attiverà tutte le iniziative necessarie alla realizzazione degli impianti di selezione;
- coordinerà le proprie attività con quelle demandate al prefetto di Napoli ai fini dell'attivazione dei flussi da avviare agli impianti di compostaggio esistenti.

ALLEGATO 2.



Entro il 31 Luglio 1997

C - Raggiungimento dell'obiettivo del **10%**

Entro il 31/07/97 si ipotizza il recupero, reimpiego e riciclaggio del cartone quale imballaggio secondario e terziario.


IL COMMISSARIO DELEGATO all'atto dell'approvazione definitiva del piano e comunque entro il 30/06/97 disporrà con apposite ordinanze:

- 1 - obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di provvedere al loro reimpiego, recupero e/o riciclaggio.
- 2 - divieti a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli per lo smaltimento ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani
- 3 - divieti a carico dei Comuni o dei loro Consorzi e dei soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento di tali imballaggi.

Con tali ordinanze si prevede di raggiungere l'obiettivo fissato del 10%.

LE PROVINCE assicureranno la puntuale osservanza delle linee guida del Piano con adeguati controlli periodici dandone puntuale rendicontazione al Commissario delegato che valuterà l'efficienza del sistema organizzativo.

ALLEGATO 3.



Gli obblighi amministrativi

Entro il 31 Dicembre 1997

A - Raccolta differenziata multimateriale

TUTTI I COMUNI

dovranno dotarsi delle **IE** nonchè individuare i singoli **PR** ed i **CC** in osservanza dei regolamenti emanati e dovranno attuare almeno la raccolta multimateriale secca:

- Frazione multimateriale (vetro - lattine - metallo - plastica)
- Carta
- Frazione rimanente (resto del rifiuto non riciclabile)

I COMUNI CHE GIA' ATTUANO la raccolta differenziata

continueranno ad esercitare la stessa fermo restando l'obbligo di attuare almeno una raccolta multimateriale per i restanti rifiuti riciclabili non raccolti attualmente.

I CONSORZI DI BACINO cureranno sia dal punto di vista tecnico amministrativo che gestionale le fasi del trasporto della frazione secca dai singoli comuni alle stazioni di separazione e nonchè la stipula di convenzioni con le imprese di riciclaggio.

B - Raccolta differenziata della frazione organica

I COMUNI ED I CONSORZI DI BACINO singoli e/o associati provvederanno ad attuare la raccolta differenziata della frazione organica derivante da:

- Aree Mercatali - Ristoranti ed alberghi - Attività di giardinaggio
- Caseme - Strutture Ospedaliere - Fruttivendoli - Macellerie
- Pescherie - Residui del verde cimiteriale - Etc.

C - Impianti di separazione

Contestualmente all'avvio della raccolta differenziata multimateriale saranno realizzate le stazioni di separazione.

D - Impianti di compattazione e trasferimento

IL COMMISSARIO DELEGATO all'atto dell'approvazione definitiva del piano e comunque entro il 31/12/97 attiverà tutte le iniziative necessarie ed avvierà tutte le procedure per la realizzazione di impianti di compattazione e trasferimento e, ove necessario sezioni di produzione di RDF.

ALLEGATO 4.



La raccolta differenziata

Entro il 31 Dicembre 1999

TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA ATTUERANNO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MONOMATERIALE

con l'obiettivo fissato al **35%**

I CITTADINI DOVRANNO CONFERIRE

presso i **PR** e/o i **CC**
il materiale costituito da:

Materiale riciclabile SECCO:
Vetro, Alluminio,
Carta, Plastica,
Metalli

Materiale riciclabile UMIDO:
Frazione Organica
per la produzione di Compost;

presso le **IE**
i seguenti materiali:

Polistirolo espanso, Pile e Batterie,
Batterie al Piombo e rifiuti piombosi,
prodotti e contenitori etichettati T e/o F,
Lampade a scarico e Tubi catodici,
rifiuti ingombranti, Beni durevoli,
residui vegetali, olii e grassi vegetali
ed animali, Pneumatici, Legno, Beni in
polietilene, altri rifiuti pericolosi.

Le **IE** rappresentano un ulteriore sito aggiuntivo rispetto a quelli già individuati sul territorio (COBAT) per quanto concerne il conferimento di batterie al piombo e rifiuti piombosi.

ALLEGATO 5.

Commissariato di Governo - Presidenza Regione Campania
 Piano per lo Smezzimento Rifiuti
 QUADRO RIEPILOGATIVO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SMALTIMENTO	CONSORZI DI BACINO	TERMOISTRUTTORE	STAZIONI DI TRASFERENZA E PRODUZIONE RDF	STAZIONI DI COMPOST	DISCARICHE PER INERTI CENERI E SCORIE EVENTUALE DISCARICA DI EMERGENZA	IMPIANTO DI PRESELEZIONE RIFIUTTI E PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI
AT051	NA5	ASI GIUGLIANO			MANURA	NAPOLI
AT052	NA1	ASI GIUGLIANO	ISCHIA, PUGORIA	ASI GIUGLIANO	CGO IMPIANTI GIA' ESISTENTI	
	NA2		ASI CAIVANO			
AT053	NA3	ASI NOJA-MARIGLIANO	S.G. ALIHI MARIO		CGO IMPIANTI GIA' ESISTENTI	
	NA4		C. DI STABIA CAPRI			
AT054	CE1		GIUGIA SARNITICA		N. 1 DISC. PER INERTI CENERI E SCORIE N. 4 DISC. DI EMERGENZA (G. SARNITICA, V. LITERNO, S. MARCO EVANGELISTA, CALVI RISORTA)	
	CE2		S. M. CAPIUA VETERE			
	CE3	MARITANISE	MARITANI UNI			
	CE4		CALVI RISORTA			
AT055	SA1		CAVA DEI TIRRENI	S. MARZANO SUL SARNO	CGO IMPIANTI GIA' ESISTENTI	
	SA2	ASI BAI TIPAGLIA				
	SA3		POLLA	POLLA		
	SA4		CASILE' NUOVO GIUNTO CASALVELINO			
AT056	AV1	DA DEFINIRE	LIONI, VALLE UFFITA-ASI	N. 2 IMPIANTI DA DEFINIRE NEL BENEVENTANO E NELL'AVELLINESE	N. 7 DISCARICHE ESISTENTI DI EMERGENZA DA LOCALIZZARE N. 1 DISC. PER INERTI CENERI E SCORIE	
	AV2		GROTTAMINARDA			
	BN1		N. 1 ST. AREA BENEVENTANA			
	BN2					
	BN3					

JANNELLI, GIARDIELLO, NAPPI, GRIMALDI e VOZZA. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom, con una sua decisione unilaterale e nel mentre era aperto un confronto con le organizzazioni sindacali, ha deliberato la chiusura a Napoli, del centro lavori servizi internazionali (Clsi - 170, 176), con la messa in mobilità di tecnici e operatori precedentemente addebi in numero 70 »;

le organizzazioni sindacali, unitamente ai lavoratori, hanno promosso lo stato di agitazione nei confronti di una decisione così pesante —:

se e quali interventi intendano assumere per impedire che una attività di servizio così significativa venga interrotta a Napoli, con una evidente compromissione di ditte, di lavoratori e della relazioni con le loro rappresentanze sindacali.(4-05082)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.*

Non si è mancato tuttavia di interessare la concessionaria Telecom, la quale ha significato che, a seguito della fusione per incorporazione in SIP delle concessionarie Italcable, Iritel, Telespazio e Sirm avvenuta il 18 agosto 1995 con la creazione della società Telecom Italia, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture dipendenti dalle aziende confluite nella Telecom, al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.

La ristrutturazione territoriale recentemente attuata ha previsto la riorganizzazione delle varie direzioni generali attraverso la creazione di alcuni uffici, l'accorpamento di altri già esistenti, la diversificazione dei compiti espletati, allo scopo di raggiungere il doppio obiettivo della mas-

sima soddisfazione delle esigenze dell'utenza e del contenimento dei costi.

Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte, il 1° agosto 1995 ed il 5 dicembre 1996, con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.

Tale accordo, infatti, individua soluzioni innovative e flessibili, idonee a conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi produttivi, con conseguente limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale senza necessità di fare ricorso a procedure straordinarie e traumatiche.

Ciò premesso, la medesima concessionaria ha precisato di aver fissato, per il biennio 1995/1996, la soppressione dei centri di lavoro servizi internazionali ex Italcable ed ex Iritel, perseguendo un nuovo modello organizzativo ed una articolazione territoriale che ha previsto soltanto in via temporanea il mantenimento in esercizio del centro servizi internazionali di Napoli.

In attuazione della ristrutturazione suddetta la ripetuta Telecom ha operato, in data 1° novembre 1996, la chiusura del citato centro attribuendo le attività in precedenza svolte da Napoli alle altre realtà rimaste in servizio (Roma, Milano e Palermo), senza che questo abbia in alcun modo arrecato danno alla clientela interessata.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale in servizio presso l'ufficio in parola, lo stesso ha trovato una idonea collocazione nell'ambito della città di Napoli, in quanto contestualmente alla chiusura del centro in questione, la concessionaria ha provveduto a riportare a Napoli l'attività relativa al « 12 » (« servizio informazioni elenco abbonati »), precedentemente decentrato presso la sede di Pescara.

Tale azione ha determinato l'immediata possibilità di riassorbire tutto il personale eccedente, senza ricorrere alla mobilità interregionale.

Da quanto sopra emerge che la ripetuta Telecom ha posto in essere tutte le inizia-

tive necessarie al fine di consentire una soddisfacente ricollocazione del personale, a conferma degli sforzi profusi fino ad oggi dalla società in merito all'impegno di favorire lo sviluppo del Mezzogiorno ed ha, altresì, confermato che Napoli è ritenuta dall'azienda punto nevralgico delle telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

LUCCHESI. — Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se sono a conoscenza della negativa ricaduta sulla Sicilia dei provvedimenti della legge finanziaria;

la eccessiva rivalutazione degli estimi catastali e un aumento dell'Irpef sulle imprese agricole rischiano di distruggere totalmente l'agricoltura siciliana;

se il Governo non ritenga di annullare tali provvedimenti e porre in essere il ripristino dell'agevolazione fiscale per gli olii combustibili, mentre l'Irpef deve avere un effetto neutro sulle imprese agricole, dovendosi considerare una imposta sostitutiva e non aggiuntiva;

se il Governo intenda prevedere all'alleggerimento dei costi previdenziali delle imprese agricole meridionali con l'estensione della nozione di area svantaggiata a tutto il territorio delle regioni dell'obiettivo 1 (tra le quali è compresa la Sicilia) del regolamento CEE n. 2081/93.

(4-04754)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione è consapevole dei problemi scaturiti per il settore agricolo a seguito della applicazione della disposizioni recate dalla recente normativa programmatica di finanza pubblica.

Come è noto, infatti, con legge 23/12/1996, n. 662 sono stati rivalutati i redditi dominicali e agrari, di cui questi ultimi nella misura del 70%.

Si deve comunque precisare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. b) della legge citata, la disciplina del reddito di impresa è

stata estesa alle società di persone esercenti l'attività agricola, questo comporta che il reddito sarà determinato in base ai costi e ricavi effettivi e non mediante l'applicazione delle tariffe di estimo.

Con riguardo all'agevolazione fiscale per gli olii combustibili, è stata prevista la possibilità di una riduzione della misura dell'accisa di cui al n. 5 della tabella A allegata al t.u. 26.10.1995, n. 504, subordinata alla rilevazione di una riduzione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nell'attività agricola (cfr. articolo 2, c. 126 legge cit.). Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche, è stata, invece, già dalla legge introdotta una riduzione dell'accisa agevolata, determinata nel 10% dell'aliquota nominale (cfr. articolo 2, c. 127).

In ordine all'imposta regionale sulle attività produttive, l'istituzione è stata demandata al Governo, con decreto legislativo da emanarsi entro undici mesi dall'entrata in vigore della legge 662/96, in conformità ai principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 3, c. 144, legge cit.

Inoltre, con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, di riforma della previdenza agricola, è stata disposta, con decorrenza 1.1.1998, la redistribuzione del complesso delle agevolazioni contributive di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24.12.1993, n. 537, in base ad una riclassificazione delle zone svantaggiate.

Tale individuazione è stata affidata al CIPE sulla base delle indicazioni CE di zone interessate alla realizzazione di specifici obiettivi tra i quali è ricompreso quello segnalato dalla S.V. On.le.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

LUCCHESI. — Ai Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. — Per sapere:

se si intenda procedere ad un taglio netto delle spese correnti del ministero degli affari esteri;

se il Governo intenda finalmente tagliare la spesa pubblica, eliminando gli sprechi, intervenendo con rigore e, quindi, non può più essere consentito il superaffollamento di impiegati in tante nostre ambasciate, anche per quanto riguarda gli istituti di cultura all'estero occorre procedere ad una revisione totale ed a tagli netti: il nostro Paese non può permettersi la spesa di centinaia di miliardi; ugualmente, per la cooperazione e gli aiuti ai paesi del terzo mondo non siamo in grado di spendere migliaia di miliardi, quindi occorre un taglio netto;

se il Governo intenda fare tutto questo o continuare nella spesa « allegra » ed irresponsabile, facendo poi sempre assicurazione sulla leva fiscale, che ha già impoverito il nostro popolo. (4-07322)

RISPOSTA. — È necessario innanzitutto osservare che le rigorose politiche di contenimento del debito pubblico degli ultimi anni hanno comportato notevoli riduzioni anche per il bilancio di questo Ministero degli Esteri, che è passato dallo 0,35% del bilancio statale nel 1990 allo 0,26% nel 1996, fondi per la cooperazione allo sviluppo inclusi.

In tali condizioni ulteriori tagli alle spese Ministero degli Affari Esteri ostacolerebbero gravemente il perseguimento dei suoi fini istituzionali, quindi sembrerebbe più opportuno continuare nel processo, già da tempo avviato da questa Amministrazione di riordino organizzativo e funzionale, che salvaguardi la funzionalità pur in una situazione caratterizzata da risorse umane e strumentali deficitarie.

Proprio in quest'ottica, l'Amministrazione sta seguendo con particolare interesse l'itinerario delle iniziative in materia di semplificazione dell'azione amministrativa e sta procedendo alla emanazione di importanti provvedimenti ispirati da criteri di efficienza ed economicità di gestione.

Questi interventi appaiono certamente più auspicabili rispetto ad un « taglio netto delle spese del Ministero degli Affari Esteri », soprattutto in un'ottica in cui l'aumento delle risorse per l'Amministrazione degli Af-

fari Esteri è ritenuto da più parti addirittura indispensabile per dare alla politica estera del nostro Paese strumenti all'altezza del ruolo e dei fondamentali interessi italiani all'estero, e per rendere strutture ed uffici più rispondenti al mutato quadro internazionale ed alle prioritarie ed aggiornate richieste dei nostri connazionali.

Quanto al supposto « superaffollamento di impiegati in tante nostre ambasciate », si osserva che, a causa del perdurante blocco delle assunzioni e contrariamente a quanto affermato nell'atto parlamentare in oggetto, il personale in servizio all'estero è in costante diminuzione: dalle 2211 unità del 1993 si è infatti passati alle 2041 del 1996. In conseguenza di ciò e del recente « congelamento » di ulteriori 45 posti sulle più recenti liste di pubblicità, nessuna nostra Rappresentanza diplomatica e consolare all'estero, salvo rarissime eccezioni riguardanti le sedi di nuova istituzione, possiede invero un organico pienamente coperto. Inoltre, la presenza media di impiegati presso i nostri uffici esteri, attualmente pari a 16 unità, è di gran lunga inferiore a quella delle sedi spagnole (20 unità), francesi (32 unità) e inglesi (addirittura 44 unità).

Per quanto riguarda l'assetto dell'attuale rete degli Istituti Italiani di Cultura, è stata avviata da parte di questo Ministero degli Esteri una attenta riflessione, nella prospettiva di una sua razionalizzazione che, sulla base di un adeguato rapporto costi-benefici, consenta al nostro Paese di disporre di una rete all'altezza del suo patrimonio e del suo ruolo internazionale e di operare con capacità di intervento, quanto più vicina possibile a quelle dei nostri partner europei.

In relazione poi alla spesa relativa all'attività della cooperazione e degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, è utile sottolineare che gli interventi in questo campo non costituiscono una spesa corrente, bensì un investimento nell'ambito della politica estera italiana. E comunque il volume degli interventi, a seguito dei drastici tagli degli stanziamenti che si sono succeduti a partire dal 1993, si misura in centinaia, e non in migliaia, di miliardi di lire.

In relazione poi alla capacità di impegnare i fondi stanziati, nel 1996, con l'uti-

lizzazione dei residui di stanziamento degli esercizi finanziari precedenti, gli impegni di spesa assunti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di questo Ministero sono stati di Lit. 970 miliardi circa. Essi sono risultati quindi nettamente superiori ai 530 miliardi stanziati dalla Legge finanziaria. Il vero problema nel 1997 sarà l'insufficienza della cassa che — ridotta per il corrente anno del 50% — non consente di pagare neppure gli impegni già assunti negli scorsi esercizi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

LUMIA. — *Ai Ministri dell'interno e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

sono vigenti le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (normativa organica per i profughi) e della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (provvedimenti in favore dei profughi italiani);

quest'ultima normativa prevede, in particolare, a favore dei profughi italiani, oltre a provvidenze di varia natura (indennità economiche, facilitazioni in materia di alloggio, eccetera) anche la possibilità di essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, con contratti di informazione e lavoro in deroga ai limiti di età e per la durata di 36 mesi;

a seguito di eventi bellici verificatisi nell'ultimo scorcio del 1991, il Ministero degli affari esteri italiano ha dichiarato lo stato di necessità per il rimpatrio dei cittadini italiani residenti in Zaire;

i nostri connazionali, cittadini italiani *iure sanguinis*, essendo figli di cittadini italiani residenti nello Zaire, avevano in tale nazione una casa, un lavoro, avevano formato una famiglia e improvvisamente si sono visti costretti ad abbandonare tutto per rimpatriare con i loro cari;

dalla fine del 1991 essi, che hanno avuto riconosciuto, con decreto del pre-

fetto di Roma, la qualifica di profughi, risiedono nel comune di Anzio (Roma), che ha anche provveduto per i primi interventi in loro favore, con aiuti materiali, per il soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza;

dopo la prima provvisoria sistemazione ed il pagamento delle indennità previste dalla legge, i profughi non hanno avuto altro aiuto da parte delle autorità costituite;

i capifamiglia, con figli e numerose altre persone a carico, hanno lavorato con contratto a tempo determinato quali operatori ecologici, collaboratori scolastici e abitano in alloggi sui quali è stato pronunciato provvedimento di sfratto esecutivo per il prossimo 29 giugno 1996, vivendo quindi in un clima di incertezza e di precarietà con il rischio di trovarsi senza un tetto o senza lavoro —:

se i Ministri interrogati — nel quadro della vigente normativa — non ritengono realizzabile una maggiore tutela per i nostri concittadini profughi, in particolare per quanto attiene al problema della casa, ricordando la riserva a favore dei profughi di una quota non inferiore al venti per cento degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare e per quanto riguarda il loro reinserimento lavorativo in patria. (4-00848)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alla situazione di profughi italiani che, residenti nello Zaire, sono stati costretti a rimpatriare a seguito di eventi bellici accaduti alla fine del 1991, rappresento quanto segue.*

Il Comune di Anzio, al quale sono state chieste notizie in merito, ed ove attualmente risiedono i profughi rimpatriati, successivamente all'intervento della Prefettura di Roma che ha erogato le provvidenze economiche ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e della legge 15 ottobre 1991, n. 344, ha provveduto, con delibera n. 218/1992, all'assunzione a tempo determinato di otto profughi zairesi con mansioni di net-

turbino, il contratto di lavoro è stato più volte prorogato, con successive delibere a partire dal 1993. Inoltre, con delibera n. 596/1994, sono stati assunti due profughi zairesi ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge n. 482/1968, con mansioni di usciere per chiamata diretta e con contratti a tempo determinato di durata trimestrale decorrenti dal 1° ottobre 1996. Il Comune di Anzio ha inoltre erogato in favore di tali profughi tutte le provvidenze e i contributi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, considerate le disagiate condizioni socio-economiche, sono stati concessi i contributi per l'integrazione del canone di affitto e quelli per i generi alimentari, nonché i contributi economici per gli indigenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Infine, in relazione alla richiesta dell'On.le interrogante di una maggiore tutela in favore dei profughi con particolare attenzione al problema della casa, rappresento che, in attuazione della normativa vigente, è la regione territorialmente competente a riservare un'aliquota non inferiore al 20% degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare. Pertanto, nessuna iniziativa può essere intrapresa dal mio Dicastero.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

MALGIERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel 1996 la crisi dell'editoria medio-minore ha fatto registrare, sotto il profilo del pluralismo delle testate, un livello di decremento computato nell'ordine del trenta-quaranta per cento;

ad incidere sulla gravissima situazione del settore hanno contribuito, tra l'altro, le annose — e, nonostante le solenni proclamazioni di intenti dei Ministri del Governo Prodi, ancora irrisolte — inefficienze dei servizi postali, ove si consideri che nel recapito dei periodici sono stati

accumulati ritardi tanto consistenti (in molti casi sono addirittura trascorsi due mesi dal momento dell'invio a quello del recapito) da determinare un elevato numero di richieste di disdetta degli abbonamenti;

a fronte delle continue e documentate denunce fatte pervenire dalle organizzazioni di settore e, in particolare, dall'Uspi (Unione stampa periodica italiana), il Governo, nella fattispecie il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ha opposto in una prima fase un atteggiamento di inerzia e di assoluta insensibilità e, successivamente, in particolare a seguito dell'emanazione della legge n. 662 del 1996, una linea di intervento addirittura penalizzante per il comparto della piccola e media editoria —:

quali iniziative intendano adottare affinché il recapito postale dei periodici possa essere assicurato in tempi ragionevoli;

se non intendano procedere ad una tempestiva e quanto mai auspicabile revisione dei criteri previsti dal decreto tariffario di cui all'articolo 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996, ove si consideri che questi ultimi danneggiano enormemente la piccola e media editoria;

se non ritengano di affrontare in una visione globale e complessiva la molteplicità dei problemi avvertiti dal settore della piccola e media editoria, per evitare, come ha sostenuto l'Uspi in un suo recente comunicato, che si arrivi alla « limitazione per decreto della libertà di stampa, come accade quando la democrazia perde il suo autentico senso ». (4-10660)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri,

giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazione emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4

luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MANZIONE. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

un gruppo di produttori e trasformatori del latte della provincia di Salerno, con istanza del 15 aprile 1997, si rivolgeva al Ministro interrogato per sapere se, essendo geograficamente residenti nella regione Campania e producendo e trasformando « il latte di bufala », potessero, senza essere iscritti al « consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana », utilizzare il marchio « mozzarella di bufala campana » per reclamizzare e vendere il loro prodotto;

nonostante numerosi solleciti, nessuna risposta si è riuscita ad ottenere dall'indaffarato Ministro che, però, come risulta dagli organi di informazione (inserto Affari e Finanza de *La Repubblica* del 30 giugno 1997), risulta sia riuscito a trovare il tempo per firmare i decreti di oltre cento nomine di professionisti, tanto da creare quella che viene definita dalla stampa come la « lobby dei salernitani » —:

quando intenda provvedere a riscontrare la legittima richiesta dei produttori e trasformatori del latte, operatori economici che sostengono buona parte dell'economia agricola della provincia di Salerno;

se rispondano al vero le notizie relative alle nomine effettuate e, nel caso affermativo, provvedere a rendere pubbliche le stesse, e le motivazioni ed i criteri che le hanno determinate, non essendo stato possibile all'interrogante assumere dirette notizie presso il ministero competente.

(4-12071)

RISPOSTA. — Si rammenta in via preliminare che, ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92 disciplinante il settore delle denominazioni di origine in ambito nazionale e comunitario, le produzioni riconosciute a denominazione di origine protetta — quale è il caso in esame, essendo stata registrata la D.O.P. «Mozzarella di bufala campana» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 — devono essere sottoposte ad appositi controlli al fine di garantirne la piena rispondenza ai rispettivi disciplinari di produzione, sanciti all'atto della registrazione comunitaria.

Si conferma, pertanto, la validità delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10/5/1993, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Mozzarella di bufala campana» individuando altresì norme specifiche di designazione del prodotto mediante apposito contrassegno, e del decreto ministeriale 2/12/1993 relativo all'affidamento dell'incarico di vigilanza al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di bufala campana, il cui combinato disposto rende obbligatoria l'apposizione del contrassegno dopo adeguata valutazione da parte degli organi di controllo.

Infatti, ferma restando la competenza primaria in materia di controlli sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette da parte dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, in quanto organo designato della Pubblica Amministrazione, permane la attribuzione di compiti delegati di controllo al predetto Consorzio, secondo le condizioni sopra richiamate. Al riguardo va opportunamente segnalato che detto Organismo è stato riportato nell'elenco generale, predisposto dai competenti Servizi comunitari e pubblicato nella Gazzetta della CE n. C317 del 26/10/1996, relativo alle

strutture di controllo presenti nei vari Paesi membri, ai sensi dell'articolo 10 par. 2 del predetto Reg. CEE n. 2081/92, con conseguente valenza anche extranazionale delle funzioni attribuite in materia al Consorzio.

Si rappresenta inoltre che, in forza delle previsioni del decreto ministeriale 3/11/1995, disciplinante la materia in termini generali, i Consorzi di tutela affidatari di incarichi di vigilanza e controllo, anche con riguardo al periodo transitorio decorrente dalla data di registrazione delle denominazioni di origine interessate, mantengono tali funzioni con le modalità disposte dai rispettivi atti amministrativi di affidamento. Con ulteriore provvedimento del 24/6/1997 è stata inoltre prorogata l'attività di vigilanza e di controllo dei Consorzi medesimi, con opportune specificazioni sulle modalità di effettuazione dell'attività stessa.

Sulla base di quanto esposto, risulta chiaro che le produzioni di Mozzarella di bufala campana, come di ogni altro formaggio a denominazione di origine, ottenute da operatori non associati all'Ente consorziale, autorizzato ad effettuare i controlli di conformità, dovranno in ogni caso adempiere alle condizioni sancite dalla disciplina produttiva, ivi comprese le modalità di designazione (apposizione del contrassegno della denominazione) e sottoporsi ad appositi controlli, anche da parte del Consorzio di tutela, per valutarne la conformità ai prescritti requisiti.

Tali informazioni sono state direttamente fornite dai rappresentanti della competente Direzione generale nel corso di un incontro svoltosi presso la sede ministeriale con una delegazione dei produttori, e ciò successivamente al 15 aprile u.s., data di trasmissione al Ministero della nota citata dalla S.V. On.le, contenente il quesito in questione. Tra questi produttori c'era il sig. Vece Luigi, titolare del Caseificio «La Salernitana» di Fuorni di Salerno, sottoscrittore della nota suddetta.

Va inoltre precisato che in precedenza una ristretta delegazione di operatori interessati al problema, tra cui il Sig. La Marca Gennaro, titolare del Caseificio 3 Stelle, con sede in contrada Cioffi di Eboli, anch'egli

firmatario della nota in questione, era stata ricevuta personalmente dal Ministro.

Infine, tenendo conto che il quesito formulato interessava anche produttori di altri formaggi, l'Amministrazione ha ritenuto di precisare gli aspetti in questione con il sopra richiamato decreto ministeriale 24/6/1997, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 3/7/1997, relativo al rinnovo temporaneo dell'incarico di vigilanza ai Consorzi di tutela, in attesa del definitivo assetto della materia dei controlli secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria.

Sorprende, pertanto, l'affermazione secondo cui nessuna risposta sarebbe stata fornita al quesito posto.

Quanto, poi, alle nomine effettuate negli organi degli Enti vigilati, va precisato che gran parte di esse, e precisamente 45, sono relative a funzionari ministeriali la cui presenza negli organi stessi è specificamente prevista per legge, e che le altre conseguono nella maggior parte dei casi a designazioni effettuate da altri Ministeri, organismi ed Enti diversi (n. 34), delle quali ci si limita a formalizzare le designazioni medesime.

Di queste, inoltre, numero 29 costituiscono conferme di incarichi conferiti dai Ministri precedenti.

Solo in un numero estremamente limitato di casi, peraltro giustificati da situazioni necessitate e contingenti, si è provveduto ad effettuare nomine facendo uso di quel potere discrezionale che in tali circostanze la legge assegna al Ministro, e che è stato esercitato con riguardo a persone di riconosciuta competenza e professionalità.

Tra questi, si segnalano il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Agecontrol (scaduto il 28.4.97) e la nomina del nuovo Commissario dell'AIMA (scaduto il 31.12.96) e dell'ISMEA (scaduto il 29.5.97).

Si ricorda, infine, che normalmente tutte le nomine effettuate vengono ritualmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

In proposito, per ogni ulteriore approfondimento, si ritiene utile rinviare all'audizione svoltasi presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati il 9 luglio 1997 e al successivo dibattito.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

MARTINAT, DELMASTRO DELLE VEDOVE, RASI, MAMMOLA, ROSSO, STRADILLA, COSTA e ARMOSINO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 10 giugno 1997 è stata diffusa dai maggiori quotidiani e TG nazionali la notizia della chiusura dei centri visita del parco nazionale del Gran Paradiso;

questa decisione senza precedenti, causata dalla mancata erogazione dei fondi da parte del ministero dell'ambiente, interessa non solo il Gran Paradiso, il più vecchio parco nazionale italiano, ma anche ad esempio il Parco nazionale d'Abruzzo, il cui presidente ha più volte denunciato pubblicamente le lentezze e le capziosità burocratiche del Servizio conservazione della natura del ministero dell'ambiente, che paralizzano ogni procedura amministrativa;

se questa situazione si rileva per i cosiddetti parchi storici, di pari gravità sono le condizioni in cui sono costretti ad operare i nuovi enti parco, il più delle volte istituiti solo sulla carta;

il caso del Gran Paradiso, commissariato da oltre quattro anni pur in presenza di un accordo tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e l'Ente parco che il ministero dell'ambiente, tramite il Servizio conservazione della natura, ha sempre immotivatamente ritardato, è emblematico della insostenibile gestione della conservazione della natura da parte del ministero;

la paralisi dei parchi nazionali, oltre al blocco degli stipendi, la chiusura dei centri visita e così via, compromette anche l'afflusso turistico, importante per le comunità locali e verso cui le regioni e gli enti avevano investito significative risorse economiche;

sono ormai centinaia gli atti parlamentari, le mozioni e le interrogazioni di tutte le forze politiche che, in questa e altre legislature precedenti, denunciano l'inefficienza e l'incompetenza nella direzione del servizio conservazione della natura del ministero dell'ambiente, che sta

portando al totale fallimento la legge sulle aree protette (n. 394 del 1991);

analoghe denunce sono state trasmesse ai vari ministri dell'ambiente *pro tempore* da giunte regionali, enti locali, organizzazioni ambientaliste, associazioni turistiche e agrituristiche, enti parco, e così via —:

con quale criterio si sia collocato e si mantenga alla direzione del servizio conservazione della natura un funzionario proveniente dall'Enel, la cui unica competenza prima della nomina riguardava le centrali nucleari;

quali immediati atti intenda adottare per garantire, in vista della stagione turistica estiva, il funzionamento dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, e ha negli ultimi anni garantito un afflusso di oltre centocinquantamila turisti, anche provenienti dall'estero. (4-10828)

RISPOSTA. — *Ho avuto modo recentemente di precisare (v. comunicato stampa dell'11 giugno 1997; allegato in copia) che non c'è stata e non ci sarà alcuna interdizione delle attività del Parco Nazionale del Gran Paradiso.*

L'erogazione delle quote di finanziamento, spettanti all'Ente Parco Gran Paradiso, ha consentito la normale attività del Parco stesso e reso possibile la revoca della annunciata chiusura dei centri visita e del Giardino alpino Paradisia.

Faccio presente inoltre che è efficace il decreto di approvazione della pianta organica del Parco stesso.

Tale provvedimento, che prevede una dotazione di 85 unità, è basato su una attenta analisi finalizzata alla rilevazione dei carichi di lavoro in funzione della pianta organica stessa ed alla necessità di una consapevole attenzione ai problemi finanziari.

Aggiungo inoltre che è efficace anche il decreto da me sottoscritto il 24 aprile 1997, con cui è stata data attuazione all'intesa con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, prevista dall'articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per l'adeguamento della disciplina del Parco Nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge 394/91.

Come è noto l'intesa, siglata il 13 marzo 1997, ha avuto una ulteriore fase di elaborazione in sede tecnica per la definizione di un testo definitivo del decreto di adeguamento che potesse conseguire un assenso sostanziale anche da parte di altre Amministrazioni dello Stato interessate all'adozione del provvedimento di adeguamento. Nessun ritardo quindi, ma semplicemente il rispetto puntuale delle fasi procedurali previste e il decorso del tempo assegnato per legge alla Ragioneria Centrale presso il Ministero dell'Ambiente e alla Corte dei conti per la registrazione del provvedimento.



ALLEGATO

A:	
Fax No.	
Da:	Ufficio Stampa
	Fax No. 039-6/6797124 - 6733344
	tel. No. 039-6/5795873 - 6737509 - 67941254
Pagine trasmesse inclusa la presente	

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE EDO RONCHI**Gran Paradiso - Il Parco rimane aperto e operativo**

Ho ricevuto la relazione del Direttore Generale Dottor Cosentino che ho inviato nella giornata di ieri per una visita ispettiva al Parco Nazionale Gran Paradiso con la quale si comunica che non c'è stata e non ci sarà alcuna interruzione delle attività del Parco. Allegata a tale relazione c'è una comunicazione del Dottor Luciano Rota, Direttore del Parco che revoca la disposizione di chiusura dei centri visitatori e che afferma testualmente:

"con soddisfazione si prende atto della positiva soluzione del problema e si esprime il nostro apprezzamento per il tempestivo intervento del Ministro dell'Ambiente".

Per parte mia confermo di avere con lettera del 28 maggio chiesto al Ministero del Tesoro l'anticipazione e che in data 6 giugno avevo confermato al Parco l'erogazione dei finanziamenti.

Resta quindi incomprensibile la conferenza stampa dei responsabili del Parco del 9 giugno e l'annuncio ora revocato, di chiusura di attività del Parco stesso: annuncio sul quale si sono innescate speculazioni politiche con grave danno per la credibilità dei Parchi Nazionali, dell'impegno del Ministero e degli stessi Enti parco.

Roma, 11 giugno 1997.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

MARTINAT. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — considerato che:*

dal prossimo 18 luglio 1997 entreranno in vigore le nuove tariffe postali per la spedizione dei periodici che prevedono un aumento assai elevato (dell'ordine del 150 per cento);

già attualmente gli oneri di spedizione incidono in misura assai rilevante sui costi di produzione di un periodico;

questo rincaro, difficilmente giustificabile sotto ogni profilo, finirà inevitabilmente per danneggiare le aziende editoriali, soprattutto quelle medie e piccole;

la scomparsa o la crisi di aziende editoriali laboriose rappresenta una sconfitta per la cultura, la democrazia ed il pluralismo —:

se non ritenga di intervenire urgentemente per evitare questa illogica ed ingiustificabile penalizzazione per le aziende editoriali. (4-11057)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.*

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio

realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MARTINAT. — *Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che all'interno del ministero dell'ambiente prestino servizio i magistrati del Tar Goffredo Zaccardi, Adolfo Metro, Giuseppe Minicone, Caro Lucrezio Monticelli, Pietro Morabito, Antonio Camozzi;

quale sia il loro effettivo incarico, con quale provvedimento amministrativo sia stato formalizzato, in che data e per quale importo;

se tali magistrati risultino anche componenti di commissioni ministeriali per le quali sono previste indennità;

se corrisponda al vero che alcuni di essi svolgano tuttora, oltre all'incarico di consigliere giuridico del ministero, anche attività giudicante e come questo grave conflitto di interessi venga valutato dai ministri interrogati;

quali siano i componenti della commissione « Via » e della commissione tecnico-scientifica del ministero dell'ambiente, quale fosse il loro effettivo incarico al momento della nomina e in che data sia avvenuta;

se corrisponda al vero che alcuni collaboratori della segreteria e del gabinetto del ministro dell'ambiente siano stati inseriti in dette commissioni, ai cui membri vengono erogati consistenti emolumenti.

(4-11414)

RISPOSTA. — *In ordine ai quesiti posti dall'On.le interrogante si fa presente quanto segue.*

Il consigliere Goffredo Zaccardi ricopre, con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, la carica di Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e la sua nomina è stata formalizzata con DM in data 1° giugno 1996.

Il consigliere Caro Lucrezio Monticelli ricopre, con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, la carica di Capo dell'Ufficio Legislativo e la sua nomina è stata formalizzata con DM in data 1° giugno 1996.

Gli altri consiglieri prestano servizio in qualità di consiglieri giuridici nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto o dell'Ufficio Legislativo, su autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

Nessuno dei summenzionati magistrati risulta essere componente di commissioni ministeriali per le quali sono previste indennità, ad eccezione del consigliere Monticelli, che ha però ricevuto tali incarichi prima di essere nominato Capo dell'Ufficio Legislativo da parte del ministro Ronchi.

Tutti i magistrati di cui sopra, ad eccezione del Consigliere Zaccardi il quale, in virtù dell'incarico ricoperto, è necessariamente in posizione di fuori ruolo, conciliano dunque, in modo del tutto legittimo, il servizio presso il Ministero con l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Quanto al quesito concernente la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, si allegano alla presente risposta il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 334 in data 25 marzo 1997, riguardante la composizione della Commissione suddetta ed un elenco relativo ai componenti con la specificazione, per ciascuno di essi, del settore di provenienza e del titolo in base al quale sono stati nominati, con l'unica ulteriore precisazione che il dott. Carlo De Magistris — Dirigente Generale del Ministero dell'Ambiente in posizione di fuori ruolo — ha sostituito, con DPCM 8 giugno 1997 trasmesso agli organi di controllo in data 20 giugno 1997, il prof. Alberico Zepetella, dimissionario.

In ordine alla Commissione Tecnico-Scientifica si rimanda allo schema di seguito riportato:



Il Ministro dell'Ambiente

COGNOME E NOME	QUALIFICA	AMM.LNE DI PROVENIENZA
Angelini Leonello	Funzionario	Ministero Ambiente
Benaglia Franco	Funzionario	ENEL S.p.A.
Busca Alessandro	Prof. ordinario	Università Reggio Calabria
Cesaretti Claudio Maria	Dirigente	ISPE
Cosentino Aldo	Dirigente Gen.	Ministero Ambiente
D'Agostini Luigi	Funzionario	ENI
D'Angiolini Vincenzo	Funzionario	Confindustria
Di Pinto Appio Claudio	Dirigen. Ricerca	CNR
Donnhauser Cesare	Funzionario	ISPE
Falvo Maria Cristina	Impiegato	Italeco S.p.A.
Foschi Monica	libero profession.	economista, esperto incaricato presso la Presidenza del Consiglio
Gagliardo Piero	Prof. ordinario	Università di Cosenza
Galletta Bruno	libero profession	architetto-urbanista, già membro della Commissione V.I.A.
Gonzales Paolo	Funzionario	BNL S.p.A.
Iannello Antonio	Dirigente	Ministero Beni Culturali
La Presa Vincenzo	Dirigente Gen.	Ministero Ambiente
Latini Carlo	Insegnante	Ministero Pubblica Istruzione
Leoni Stefano	libero profession.	esperto di tutela ambientale, consulente giuridico-amministrativo
Maccari Piero	libero profession.	ingegnere elettronico, ex dirigente industriale
Mininni Giuseppe	I° Ricercatore	CNR
Pacifico Alberto	Dirigente	ENEA
Palchetti Saverio	Dirigente	Stretto di Messina S.p.A.
Presenti Carlo	Dirigente Gen.	Presidenza Consiglio Ministri
Ravazzi Aldo	Funzionario	IRI
Ricottini Sandro	libero profession.	ingegnere industriale ex dirigente d'azienda
Senni Antonio	Dirigente Gen.	Ministero Ambiente
Silvestrini Giovanni	Ricercatore	CNR
Sisinni Antonio	Dirigente Gen.	Ministero Lavori Pubblici
Spaziani Fausto Maria	Dirigente	CNR
Spaziante Vincenzo	Dirigente Gen.	Ministero Tesoro
Squitieri Giovanni	libero profession.	ex direttore GREENPEACE Italia, direttore ECOMED, esperto di tutela ambientale
Ungari Pierfrancesco	Magistrato TAR	TAR Bari
Ventresca Raffaele	Dirigente	Ministero Ambiente

Si soggiunge infine che nessun membro della Segreteria del Ministro è stato inserito nelle commissioni di cui al quesito suddetto.

Va infine precisato che il dott. Pierfrancesco Ungari — componente della Commissione Tecnico-Scientifica nominato con decreto in data 11 giugno 1996, con autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa — svolge anche le funzioni di Vice capo di Gabinetto attribuitegli con decreto in data 15 febbraio 1997, con autorizza-

zione del Presidente del Consiglio di Stato.

Tale ultimo decreto prevede espressamente che l'incarico di Vice Capo di Gabinetto è svolto a titolo gratuito, una volta pienamente assolti gli obblighi connessi allo svolgimento dell'incarico di membro della Commissione, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Commissione stessa.

ALLEGATO

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 che prevede l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- VISTA** la legge 3 marzo 1987, n. 59 recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306 che reca il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'Ambiente;
- VISTO** l'articolo 18, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che prevede l'istituzione, su proposta del Ministro dell'Ambiente di una Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;
- VISTI** i propri decreti del 10 agosto 1988, n. 377 recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e 27 dicembre 1988 concernente norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
- VISTA** la legge 17 dicembre 1986, n. 878;
- VISTE** le leggi 11 luglio 1980, n. 382 e 3 aprile 1979, n. 103 nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
- VISTO** il proprio decreto del 10 novembre 1988 di istituzione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e nomina dei componenti la stessa Commissione, ed i successivi decreti di sostituzione;
- VISTO** il proprio decreto del 16 gennaio 1993 di ricostituzione, per un quadriennio, della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e nomina dei componenti la stessa Commissione, ed i successivi decreti di sostituzione;
- VISTO** il proprio decreto 2 febbraio 1989 relativo alla modifica dell'art. 2 del D.P.C.M. 10 novembre 1988;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente del 13 aprile 1989 relativo all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTO l'articolo 12 della legge 13 marzo 1993, n. 59;

CONSIDERATO che la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha esaurito il giorno ⁽¹⁾ 16 gennaio 1997 il mandato relativo al primo quadriennio di esercizio delle proprie funzioni;

RITENUTO di dover procedere, per il successivo quadriennio, al rinnovo della suddetta Commissione sulla proposta del Ministro dell'Ambiente;

D E C R E T A

Art. 1

1. La Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui alle premesse è così composta:

Direttore Generale del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente, che la presiede ai sensi del comma 5, dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ovvero, in caso di assenza o impedimento, il Vice Direttore Tecnico del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

Dott. Vittorio	AMADIO	a tempo pieno
Dott. Willy	BOCOLA	a tempo pieno
Dott. Giuseppe	CASTALDO	a tempo pieno
Arch. Carmela Melania	CAVELLI	a tempo pieno
Ing. Mario Carmelo	CIRILLO	a tempo pieno
Ing. Natalino	CORBO	a tempo pieno
Prof. Bernardo	DE BERNARDINIS	a tempo parziale
Dott.ssa Maria Grazia	FUSCO	a tempo pieno
Dott. Carlo	GIACOMINI	a tempo pieno
Ing. Lorenzo	GIAMMATTEI	a tempo parziale

(1) LEGGASI : " 22 MARZO "

(2) LEGGERSI : " SECONDO "

Rob. Marone
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL PRESIDENTE D.
CONSIGLIO DEI 174
Quaranta

Dott. Sergio	MALCEVSCIII	a tempo parziale
Dott. Franco	MERLI	a tempo parziale
Dott.ssa Francesca	NAZZARO	a tempo pieno
Dott. Romano	PAGNOTTA	a tempo parziale
Arch. Luciana	POLIZZY	a tempo pieno
Ing. Giuliano	SAULI	a tempo pieno
Ing. Maurizio	URBANI	a tempo pieno
Dott. Mario	ZAMBRINI	a tempo parziale
Dott. Alberico	ZEPPEIELLA	a tempo pieno
Dott.ssa Andreina	ZITELLI	a tempo pieno

Art. 2

1. La Commissione è regolata secondo il regolamento di autorganizzazione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente del 13 aprile 1989 di cui in premessa.

2. La Commissione si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'assistenza di personale di segreteria appartenente al Servizio valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente.

Art. 3


1. Ai componenti della Commissione competono i compensi nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente adottato di concerto con il Ministro del Tesoro.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma li 25 MAR. 1997


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

NOMINATIVO e TITOLO DI STUDIO	Settore pubblico e privato di provenienza	Esperienza professionale correlata alle funzioni della Commissione VIA
dott. Vittorio Amadio Laurea in scienze geologiche ad indirizzo naturalistico	Responsabile Ufficio Studi e VIA della Provincia di Roma. Docente di Conservazione della natura e analisi e valutazione ambientale Università di Reggio Calabria.	Responsabile del progetto "Carta della Natura" del Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali della P.C.M.
dott. Willy Bocola Laurea in Chimica	ENEA Già responsabile dell'Unità ambiente della Direzione Centrale Studi.	Componente a tempo pieno della precedente Commissione VIA. Esperto nella valutazione degli effetti ambientali dei sistemi energetici e delle tecnologie antinquinamento.
dott. Giuseppe Castaldo Laurea in Scienze Geologiche	Dirigente dell'Ufficio Monitoraggio del Servizio Nazionale Dighe del Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali della P.C.M. Già geologo coordinatore del Servizio Geologico nazionale - Ufficio di geologia applicata. Componente di comitati di vigilanza per la Cartografia Geologica nazionale.	Componente della precedente Commissione VIA. Già membro esperto di varie sezioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Componente Commissione del Ministero dei LL.PP. su "Norme Geotecniche". Esperto geologia applicata. Autore di pubblicazioni su temi geologici.
arch. Carmela Melania Cavelli Laurea in Architettura	Architetto libero professionista. Consulente di Pubbliche Amministrazioni per tematiche urbanistiche, ambientali e sulla VIA di singoli progetti.	Laurea in Architettura con tesi dal titolo "La VIA della Centrale nucleare del Garigliano". Borsa di Studio della NATO/CCMS e Ministero AA.EE. sulla "Gestione del rischio chimico in materia di ambiente" coordinata dall'ISS. Master in Economics and Planning alla Northeastern University of Boston. Studio per l'ENEA sulla VIA nei piani e attività di ricerca ambientale.
ing. Mario Carmelo Cirillo Laurea in Ingegneria	ENEA Responsabile della sezione inquinamento atmosferico del Dipartimento ambiente.	Esperto in materia di modellistica, monitoraggio e risanamento dell'ambiente atmosferico. Esperto in materia di analisi e valutazione dei rischi tecnologici.
ing. Natalino Corbo Laurea in Ingegneria	Ministero delle risorse agricole. Funzionario del Corpo Forestale dello Stato.	Esperienza a livello di progettazione, direzione lavori e direzione cantiere nel campo delle costruzioni idrauliche. Operazioni di controllo del territorio con il C.F.S. su Cave, discariche, forestazione, dissesto idrogeologico. Esperto in gestione delle emergenze.
prof. Bernardo De Bernardinis Laurea in Ingegneria civile idraulica	Università degli Studi della Basilicata Professore ordinario di "Idraulica" e di "Meccanica dei Fluidi". Direttore del Dipartimento Ingegneria e Fisica dell'Ambiente. Presidente del Consiglio Scientifico dell'Ist. Met. Analisi Ambientali/CNR.	Attività di ricerca nei processi dinamici e di trasporto in ambienti idrici ed eolici. Esperienza di dinamica marittima e costiera. Partecipazione alla redazione o alla supervisione di Piani di bacino, piani ris. delle acque e dell'aria. Esperienza in infrastrutture idrauliche industriali e civili. Esperto in sistemi e procedure di monitoraggio.

NOMINATIVO e TITOLO DI STUDIO	Settore pubblico e privato di provenienza	Esperienza professionale correlata alle funzioni della Commissione VIA
d.ssa Maria Grazia Fusco Laurea in Giurisprudenza	Ministero Industria, Commercio ed Artigianato. Dal giugno 1996 in comando presso il Gabinetto del Ministro dell'ambiente, con incarico di verifica e controllo sugli atti sottoposti alla firma del Ministro. Funzionario VIII livello.	Dal 1988 al 1996 in servizio presso l'Ufficio legislativo del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato. Componente di Commissioni di studio che hanno elaborato gli schemi normativi, poi approvati con L. 9 e 10/91 (attuative del Piano energetico nazionale) e relativi regolamenti esecutivi.
dott. Carlo Giacomini Laurea in Urbanistica	Libero professionista, consulente di PP.AA. per tematiche urbanistiche, pianificazione territoriale e trasportistica. Collaboratore per la didattica (contratto annuale) presso l'Istituto Architettura di Venezia.	Esperto in pianificazione territoriale urbanistica e trasportistica. In particolare esperto di pianificazione e progettazione di infrastrutture di trasporto di livello sia nazionale-regionale che locale-urbano.
ing. Lorenzo Giammattei Laurea in Ingegneria	Libero professionista. Già consulente sia di AA.PP. che a vario livello per problematiche ambientali.	Ingegnere chimico impiantist. Esperto in impianti di smaltimento rifiuti ed impianti di trattamento acque. Esperto in studi di VIA.
prof. Sergio Makevski Laurea in scienze biologiche	Ricercatore r.o. presso l'Università di Pavia. Professore a contratto presso l'Università di Parma	Componente della precedente Commissione VIA.
dott. Franco Merli Laurea in chimica	Istituto Superiore di Sanità. Dirigente di ricerca. Direttore del reparto metodologie per la tutela dell'ambiente del laboratorio di igiene ambientale.	Componente della precedente Commissione VIA. Esperto in materia di rifiuti, bonifiche di suoli, analisi chimica strumentale applicata alla determinazione di microinquinanti organici in aria.
d.ssa Francesca Nazzaro Laurea in scienze biologiche. Master in politica e amministrazione delle risorse naturali presso l'Università del Michigan.	Libero professionista. Biologa naturalista.	Componente a tempo pieno della precedente Commissione VIA. Già responsabile della gestione di progetti finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali finanziati dalla C.E. Esperto IUCN e UNEP per le aree protette del bacino mediterraneo.
dott. Romano Pagnotta Laurea in scienze biologiche	CNR - Istituto Ricerca sulle Acque (IRSA). Dirigente di ricerca. Responsabile del settore qualità delle acque.	Componente della precedente Commissione VIA. Esperto in criteri di qualità acque, criteri monitoraggio, effetti di attività antropiche su corpi idrici.
arch. Luciana Polizzi Laurea in architettura	Ministero dell'ambiente Funzionario VIII livello.	Perfezionamento in progettazione paesistica ambientale. Responsabile del Gruppo di lavoro sul settore trasporti del Servizio VIA del Ministero dell'ambiente. Collaborazione con la Commissione VIA nelle istruttorie relative ad opere stradali ed elettrodotti. Collaborazione con il Sottosegretario all'ambiente sui rischi ambientali.

NOMINATIVO e TITOLO DI STUDIO	Settore pubblico e privato di provenienza	Esperienza professionale correlata alle funzioni della Commissione VIA
dott. Giuliano Sauli Laurea in scienze naturali	Libero professionista settore VIA e ingegneria naturalistica. Docente a contratto presso varie Università.	Componente della precedente Commissione VIA. Responsabile a partire dal 1976 di oltre 200 progetti di recupero a verde, ingegneria naturalistica, VIA, parchi naturali.
ing. Maurizio Urbani Laurea in Ingegneria nucleare Specializzazione post laurea in Fisica sanitaria.	Funzionario tecnico dell'A.N.P.A. - Agenzia Nazionale Protezione Ambiente.	Componente della precedente Commissione VIA. Esperto in materia di VIA, rumore, inquinamento atmosferico ed elettromagnetico.
dott. Mario Zambrini Laurea in scienze agrarie	Libero professionista. Direttore di ricerca presso l'Istituto di Ricerche di Ambiente Italia srl di Milano.	Partecipazione e coordinamento in numerose esperienze di ricerca e consulenza sulla VIA, ha in particolare approfondito metodi e procedure per la VIA di progetti interstrutturali e di piani di trasporto e mobilità.
prof. Alberico Zeppetella Laurea in Giurisprudenza	Professore associato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino	Partecipazione e coordinamento in numerose esperienze di ricerca e consulenza sulla VIA.
prof. Andreina Zitelli Laurea in Scienze Biologiche	Professore Associato in Igiene Generale ed Applicata presso l'IUAV dell'Università di Venezia. Professore di Igiene Ambientale presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Venezia.	Consulenza e collaborazione con PP.AA., Università ed Enti Pubblici in progetti e materie attinenti la VIA ed il risanamento e ripristino ambientale.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

MARTUSCIELLO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro della sanità ha conferito la delega al controllo sugli istituti a carattere scientifico al suo direttore generale, dottor Giovanni Zotta —:

se corrisponda al vero che tale direttore generale rivesta la carica di consigliere d'amministrazione del Centro italiano studi e ricerca, con sede in Milano, e di revisore dei conti in altro istituto a carattere scientifico;

qualora ciò corrispondesse al vero, se non ritenga tale situazione illegittima in quanto il dottor Zotta sarebbe sostanzialmente preposto dal Ministro al controllo di atti dal medesimo posti in essere nell'esercizio degli altri incarichi istituzionali rivestiti, in quanto dapprima per delega ministeriale preposto al controllo degli istituti a carattere scientifico e poi consigliere d'amministrazione e revisore dei conti di alcuni di questi;

se ciò corrispondesse al vero, se non ritenga inoltre opportuno sollevare il dottor Zotta dall'incarico, non prima di aver conosciuto in virtù di quali motivazioni egli sia entrato nei predetti consigli d'amministrazione. (4-07779)

RISPOSTA. — *In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, appare doveroso precisare quanto segue.*

Risponde al vero che il Dott. Giovanni Zotta, dirigente generale di questo Ministero preposto alla direzione del Servizio per la vigilanza sugli Enti, sia componente del Consiglio Direttivo della « Fondazione Centro Italiano Studi e Ricerca per la prevenzione della patologia da lavoro e sport » di Milano, per incarico conferito, e successivamente confermato, dai Ministri della Sanità pro tempore, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto di detta Fondazione. In esso è prevista, infatti, la presenza, in quel Consiglio Direttivo, di un rappresentante del Ministero della Sanità.

Considerato, peraltro, che tale Fondazione — le cui finalità istituzionali comprendono « la promozione di studi e ricer-

che e di iniziative per l'inserimento dell'attività fisica programmata e per lo sviluppo di attività sportive nei luoghi di lavoro o con essi collegate » — non è riconosciuta « Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico », né è sottoposta ad alcuna vigilanza da parte di questo Ministero, nessun rilievo sembra potersi muovere allo stesso dirigente ministeriale per il mantenimento di tale incarico, di natura fiduciaria, evidentemente conferitogli tenendo conto della sua professionalità.

Diversa e più complessa potrebbe apparire, invece, a prima vista, l'altra fattispecie richiamata nell'interrogazione, inerente alle funzioni pure svolte dal Dott. Zotta quale « revisore dei conti » presso l'Istituto « G. Gaslini » di Genova, avendo quest'ultimo natura giuridica di « Istituto di ricovero e cura riconosciuto a carattere scientifico » per la Pediatria.

Tuttavia, l'attività di revisore non sembra possa interferire con quella istituzionale inerente all'approvazione delle deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sottoposte a controllo ministeriale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Infatti, ai sensi della vigente normativa il controllo ministeriale si estrinseca in un controllo su taluni atti espressamente indicati dalla legge, mentre il collegio dei revisori ha, piuttosto, un controllo sulla gestione.

Anche in questo caso, quindi, una volta escluso che possano configurarsi concrete situazioni d'incompatibilità, rispetto alle sue ordinarie funzioni istituzionali, per tale specifico incarico conferito al dirigente generale di cui trattasi, sarebbe immotivato censurarne la posizione per il solo fatto di conservare la titolarità dell'incarico.

Neppure può ignorarsi, del resto, come — in generale — il conferimento di siffatti incarichi a dirigenti delle diverse Amministrazioni dello Stato preposti all'istruttoria di atti soggetti a controllo, con il loro conseguente inserimento (quali rappresentanti delle Amministrazioni di appartenenza) negli organi di Enti pubblici sottoposti a vigilanza, siano dettati proprio dall'esigenza di assicurare la massima profes-

sionalità e competenza nell'esercizio delle delicate funzioni di tali organi.

In ogni caso, la questione sollevata dall'On.le interrogante andrà esaminata nel contesto della prevista, nuova regolamentazione degli Istituti di cui trattasi.

Il Ministro della sanità: Bindi.

MASIERO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2, comma 20, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, ha disposto la determinazione, da parte del ministero delle poste e delle telecomunicazioni, delle tariffe agevolate per le categorie di invii di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, con un eventuale aumento non superiore al tasso di inflazione programmata, che, per il 1997, è stabilito nella misura del 2,5 per cento;

in data 18 aprile 1997 la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana pubblicava il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1997, avente oggetto « Tariffe per la spedizione di libri e di stampe in abbonamento postale »;

detto decreto richiede necessariamente di essere integrato con un provvedimento tariffario da parte dell'Ente poste, sia per le eccezioni che per le omissioni risultanti —:

quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per arrivare ad un quadro preciso della situazione tariffaria che, attualmente, sopporta effetti di esigenze di ordine superiore, quali il processo di privatizzazione dell'Ente e la necessità di manovre di bilancio. (4-10138)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2

legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.

MASSIDA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

ad un precedente atto di sindacato ispettivo avente ad oggetto lo stesso tema della presente interrogazione (n. 4-00367 del 29 maggio 1996), è stata data risposta dal Ministro Maccanico (GM/98920/51/4 - 367/INT/BP);

quest'ultima risulta essere frutto della relazione elaborata dalla direzione regionale della Sardegna (oggi denominata sede Sardegna) dell'Ente poste, trasmessa all'ufficio di presidenza del medesimo ente con sede in Roma;

nella citata relazione si afferma che, originariamente, l'Ente poste in Sardegna registrava carenza di personale con mansione di portalettere; corrisponde al vero invece che, dopo il collocamento a riposo di molte unità, si sarebbero venuti a determinare vuoti in organico tali da consentire all'ex personale Send Italia (nell'isola « Sarda Recapiti »), di rientrare nella regione d'origine;

corrisponde al vero inoltre che, la direzione regionale E.P.I., a seguito di forti pressioni sindacali, abbia promosso una

serie di incontri con il Presidente della giunta regionale onorevole Federico Palomba, alla presenza dei sindacati e del consigliere delegato dell'E.P.I., ingegner Gaetano Viviani, nell'ambito dei quali si arrivò alla conclusione che gli ex dipendenti Send Italia (di età superiore ai 32 anni e la cui assunzione alle poste fosse avvenuta con contratto a tempo indeterminato) potessero rientrare in Sardegna dalle sedi della penisola alla quale furono destinati all'atto della revoca alla Sarda Recapiti (affiliata Send Italia) nella concessione dei servizi postali di recapito;

il provvedimento era in via di emanazione quando, a seguito di un ricorso presentato da alcuni sindacati autonomi, l'EPI bloccò i trasferimenti in attesa delle decisioni del pretore del lavoro, motivando l'atto con la nobile ragione di evitare ai lavoratori, in caso di giudizio sfavorevole da parte del magistrato, un penoso ritorno nella penisola;

tuttavia la carenza di organico in Sardegna (in particolare in Gallura, Goceano e Nuorese) risultano essere tali da giustificare il provvedimento di trasferimento del personale ex Sarda Recapiti indipendentemente da giudizio del pretore di Roma: infatti nell'isola furono effettuate diverse centinaia di assunzioni di personale precario per far fronte ad una situazione di vera e propria emergenza nel settore del recapito della corrispondenza;

l'E.P.I., nella persona del direttore della Sede Sardegna, ha fornito, nel tempo, dati sul personale costantemente caratterizzati da imprecisione e contraddittorietà a seconda degli interlocutori ai quali erano rivolti. In particolare, con i pretori del lavoro esso ha sempre sostenuto la tesi che in Gallura, Goceano e nel Sassarese in genere, vi fossero carenze in organico unicamente per il personale impiegatizio (ex V e VI livello professionale), orientando così le sentenze di rigetto di richieste di mobilità assolutamente motivate da gravi ragioni familiari di portatori di *handicap*, motivando il diniego con la grave carenza numerica di personale ex V e VI livello professionale in quelle zone;

ora si viene a conoscenza che la carenza era riferita ai soli livelli professionali *ex IV* livello, ossia portalettere, dopo aver alterato le situazioni di proposito, senza una apparente ragione se non quella di esercitare un potere opprimente della sede Sardegna nei confronti del personale dipendente per tentare di sanare i conti della vecchia amministrazione delle poste facendo leva, esclusivamente, sulla contrazione degli organici e sulle spese del personale, anziché privilegiare, con investimenti intelligenti, il recupero delle aree di mercato perse;

una politica tariffaria concorrenziale, la revisione dei meccanismi di lavorazione del prodotto postale, una diversa concezione dell'organizzazione del lavoro ed altre molteplici e possibili strategie di politica aziendale, di *marketing* e di analisi del mercato, avrebbero consentito il raggiungimento del miglioramento dei servizi ed una razionale utilizzazione delle risorse materiali, umane e professionali che da sole avrebbero potuto determinare serie iniziative di risanamento;

l'E.P.I., in Sardegna, come del resto in tutta la penisola, tradendo le finalità della legge n. 71 ed i contenuti del contratto di programma, ha ignorato tutti i passaggi qualificati e qualificanti d'intervento limitandosi ad azioni circoscritte e pesantemente punitive degli addetti, meri e selvaggi « torchiamenti » del personale (spesso criticati e contestati), producendo risultati disastrosi, concretizzatisi in evidenti disfunzioni, disservizi, interminabili code agli sportelli, calo del tasso sui depositi, notevole diminuzione del traffico postale;

tagli dei finanziamenti (mille miliardi) previsti dalla finanziaria, si aggiungono ad una situazione pesantemente negativa e ad un danno preconfezionato. Ma i tagli alla spesa pubblica vengono utilizzati dalla gestione aziendale quale alibi per mascherare il proprio fallimento;

per le regioni sopra elencate che, di fatto stanno facendo lievitare il disappunto degli *ex* dipendenti della Sarda Recapiti il cui trasferimento nella regione d'apparte-

nenza era, ed è, tecnicamente possibile, l'interrogante si ritiene insoddisfatto della precedente risposta, che reputa inadeguata, in ordine alla interrogazione n. 4-00367 del 29 maggio 1996 —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché gli *ex* dipendenti della Sarda Recapiti assunti dall'E.P.I. non attraverso lo strumento del contratto di formazione lavoro possano ottenere il tanto sospirato trasferimento in Sardegna alla luce di quanto esposto ed in virtù delle inconfutabili carenze di organico di dipendenti *ex IV* livello, ossia portalettere;

se non ritenga opportuno procedere ad una puntuale verifica sulla conduzione e sulla gestione del personale nella sede E.P.I. della Sardegna e sui numerosi contenziosi in essere anche in materia di promozioni, criteri di selezione dei laureati aspiranti a Q/2, mobilità d'ufficio, disparità di trattamento, mantenimento di « aree protette » nelle quali trovano sistemazione, di volta in volta, figure che, pur non avendone titolo, ricoprono posti di rilievo esclusivamente perché gravanti nell'orbita della dirigenza aziendale o di qualche altrettanto potente sindacato di categoria.

(4-05728)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel confermare quanto riferito in occasione della risposta fornita alla interrogazione n. 4-00367 presentata dalla S.V. in ordine alla assunzione dei dipendenti delle ex consociate Send — Italia, tra le quali la Sarda Recapiti, ed alle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio, si fa presente che nella regione Sardegna, nel periodo recente, si è verificata un'alternanza di situazioni di esubero e di carenza di personale conseguenti alla trasformazione dell'amministrazione p.t. in ente pubblico economico ed alla modifica del sistema pensionistico.

Le procedure di mobilità, ha confermato l'ente, sono state attuate secondo le modalità previste dall'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 novembre 1994 e sulla base dell'accordo nazionale siglato il 14 gennaio 1995 con le organizzazioni sindacali.

Per quanto concerne in particolare la provincia di Sassari, l'ente ha precisato che è stato possibile raggiungere l'equilibrio dell'organico anche mediante l'immissione in servizio di 31 unità, destinate in Gallura, che in un primo momento erano state escluse dalla graduatoria degli idonei del concorso a 173 posti di operatore specializzato bandito dall'ex amministrazione p.t. ed alle quali una sentenza del Tar ha riconosciuto il diritto all'assunzione.

Quanto alle domande di trasferimento prodotte ai sensi della legge 104/92, l'ente ha precisato che su 25 domande presentate ne sono stesce accolte 20; le contraddittorietà e le inesattezze riscontrate nella documentazione allegata alle restanti domande hanno indotto i responsabili dell'ente a sottoporre gli atti all'Autorità giudiziaria.

Nessuna anomalia è stata registrata, ha significato infine l'ente, nell'operato del direttore della sede della regione Sardegna la cui gestione è improntata alla massima trasparenza; contrariamente a quanto affermato nell'atto in esame, infatti, nessun ricorso risulta pendente per fatti che attonano a decisioni assunte dal predetto direttore nell'ambito della selezione del personale o delle procedure di mobilità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

a Melito Porto Salvo (RC) esisteva una piccola emittente privata, denominata « Telemelito », di proprietà della signora Giuseppa Costantino, che da almeno sei mesi non trasmette più;

secondo voci diffuse la ditta proprietaria di Telemelito avrebbe fatto società con tale Eduardo Lamberti Castronuovo e la nuova società avrebbe acquistato un'altra piccola televisione locale, a Taurianova, denominata « Televiola », anch'essa muta e silente da oltre sei mesi;

dato il lungo periodo trascorso senza che le due emittenti abbiano irradiato regolari programmi, le stesse, secondo le vigenti normative, non possono più essere autorizzate a trasmettere —:

se la direzione calabrese del ministero delle poste, e per essa l'ufficio circoscrizionale della Calabria, diretto dal dottor Umberto Giordano, siano a conoscenza delle notizie in possesso dell'interrogante e abbiano proceduto alla notifica del divieto di trasmissione a « Telemelito » e « Televiola » ed a quanto altro sia in questi casi previsto dalla legge, a tutela di interessi di terzi e per evitare e prevenire eventuali reati. (4-04003)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che dagli accertamenti effettuati dai competenti organi di questo Ministero in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame, è emerso che l'emittente RTM Telemelito di Giuseppa Costantino e C. s.a.s. — concessionaria per il servizio di radiodiffusione a carattere comunitario — ha regolarmente esercitato l'attività televisiva fino al 29 aprile 1996, data in cui ha interrotto le trasmissioni a seguito del danneggiamento del ponte ripetitore principale sito sul monte Calvario di Melito Porto Salvo.*

In proposito il competente organo periferico non ha ritenuto che ricorressero gli estremi per la revoca della concessione o per l'irrogazione di sanzioni, in quanto la mancata irradiazione di trasmissioni era dovuto a cause oggettive, non dipendenti dalla volontà dell'emittente.

Relativamente alle indiscrezioni secondo cui la ditta proprietaria di Telemelito avrebbe costituito una società con tale Eduardo Lamberti Castronuovo, il predetto organo ha riferito che dall'atto notarile esibito dalla RTM si evince che la medesima è una società in accomandita semplice e che fra i soci della stessa non risulta alcuno che abbia il nome Eduardo Lamberti Castronuovo. Inoltre agli atti di questo Ministero non risulta che la RTM Telemelito di Giu-

seppa Costantino e C. s.a.s. abbia trasferito quote di capitale sociale, ne che abbia inoltrato la prescritta domanda di conferma della concessione, che l'articolo 17 della legge 223/90 richiede nei casi di trasferimento di azioni o quote in misura superiore al 10 per cento.

In proposito, risulta invece che la società Telemelito ha acquistato, con atto notarile del 16 luglio 1996, l'intera azienda televisiva concessionaria denominata Televiola di Viola Salvatore: possibilità questa (di operare trasferimenti di intera azienda o di singoli impianti tra concessionari) prevista, per tutta la durata delle concessioni, dalla legge n. 422/93, articolo 6 come modificato dall'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 13 marzo 1997 a meno di mille metri dal porto di Castiglione della Pescaia (Grosseto) è stata avvistata una chiazza oleosa tipica dei prodotti petroliferi, di circa trecento metri per cinquanta metri —:

se sia vero che, anziché provvedere a far intervenire il personale Difmar, si sia provveduto a far passare ripetutamente sopra la chiazza oleosa una motovedetta che, attraverso le eliche, ha sparpagliato la chiazza;

se non ritengano pericolosa tale decisione, considerato il fatto che i prodotti petroliferi, soprattutto se si tratta di oli combustibili o di oli lubrificanti, non si dissolvono e tanto meno evaporano.

(4-08643)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'onorevole interrogante sottopone all'attenzione di questo ministero il problema dell'inquinamento del*

Mare di Castiglione della Pescaia verificatosi il giorno 13 marzo c.a.

Al riguardo si riferisce quanto segue.

Lo stesso giorno veniva segnalato tramite teletexto dell'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia all'istituto Centrale della Difesa del Mare di questo Ministero, che la motovedetta del locale Comando dei Carabinieri aveva avvistato nel corso del suo pattugliamento nelle acque antistanti il suddetto porto, una macchia di olio combustibile bruciato a circa un miglio dalla costa, lunga 300 metri con spessore di circa 2-3 millimetri.

Contestualmente venivano allertati tutti gli enti potenzialmente interessati alle operazioni, fra i quali le Capitanerie di Porto di Porto S. Stefano e Livorno, nonché da parte della Delegazione di Spiaggia di Castiglione della Pescara veniva richiesto l'intervento di una ditta specializzata, individuata nella LABROMAR di Livorno, che iniziava le operazioni preparatorie all'intervento, successivamente sospese poiché la chiazza si era nel frattempo dissolta.

Infatti, a seguito di ripetuti passaggi della motovedetta dei Carabinieri sulla macchia in questione si accelerava il dissolvimento fino al suo completo naturale abbattimento.

In effetti, tale soluzione praticata risolveva il fenomeno in parola, senza comportare alcun danno all'ambiente marino e costiero, così come relazionato dallo stesso Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia n. N.C.915 né oneri aggiuntivi per l'erario.

Per quanto riguarda, infine, la paventata pericolosità delle azioni intraprese, è appena il caso di ricordare che « abbattimento » ha significato di riduzione-diminuzione dell'inquinamento, che meglio e più correttamente si riferisce all'azione di tecniche e sistemi utilizzati in operazioni di disinquinamento al fine di ridurlo diminuendone l'impatto e gli effetti sull'ambiente marino e costiero: altresì « naturale » significa avere evitato l'uso di prodotti (disperdenti chimici) che, sebbene pratichino un effetto di apparente sparizione istantanea del fenomeno d'inquinamento (eliminazione degli idrocarburi flottanti sulla superficie del mare), di fatto ne comportano l'affondamento sul fondo,

implicando, pertanto, la sola azione di trasferimento dell'inquinamento anziché di riduzione, provocando maggiori danni all'ecosistema (flora e fauna sottomarina).

Il Ministero dell'Ambiente — ICDM non ha potuto riattivare dal 1991 il servizio antinquinamento, attendendosi tuttora al riguardo una normativa della legge 31.12.82 n. 979.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

MENIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premezzo che:

recentemente il quotidiano *Il Gazzettino* ha pubblicato la notizia secondo cui nella regione Veneto sarebbero « a rischio » di chiusura una sessantina di uffici postali, secondo quanto affermato da Cgil, Cisl e Uil: l'ente Poste ha nel frattempo dichiarato di non sapere nulla di tale ipotizzata chiusura, né in via ufficiale, nemmeno in via ufficiosa;

tra gli uffici a rischio di chiusura viene indicato anche quello di Danta di Cadore (Belluno). Danta è il comune più alto del Comelico (1.400 metri sul livello del mare), e dunque presenta problemi diversi dai comuni limitrofi: strade, neve, anziani che non hanno automobile, talché è illogico che sia inclusa nel lungo elenco di uffici a rischio; in particolare giova ricordare che un analogo elenco diffuso due anni or sono prevedeva la chiusura di altri piccoli uffici, ma si lasciavano aperti quelli sede di comune, come Danta;

nel comune di Danta di Cadore vi sono 152 pensionati, il novanta per cento dei quali ha un libretto di risparmio acceso presso l'agenzia di Danta; vi sono inoltre mille libretti di risparmio, tuttora accesi, e vengono effettuati settemila versamenti l'anno e recapitati seicento pacchi —;

se risponda al vero che sarebbe prevista la chiusura dell'ufficio postale di Danta di Cadore e se non si intenda scongiurare tale ipotesi;

quali motivazioni abbia tale scelta, tenuto anche conto che l'agenzia di Danta non comporta grandi spese all'ente, rispetto a tutti gli altri uffici della zona: la sede è infatti in uso gratuito fino al 2005, essendo stata ristrutturata a spese delle Poste;

quali garanzie minime siano comunque previste per i piccoli comuni di montagna nell'ottica del passaggio al « privato » dell'Ente poste;

quali valutazioni si diano del fatto che siano i sindacati a stilare e pubblicare un elenco di « papabili » uffici a rischio.

(4-08604)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.*

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Ne discende che l'onere improprio legato allo svolgimento del servizio universale deve essere assunto dalla collettività e, a tale proposito, il piano triennale, nell'indicare i provvedimenti ritenuti necessari al riassetto dell'azienda, prospetta tre ipotesi alternative per raggiungere l'obiettivo finale dell'equilibrio finanziario e la contemporanea efficienza dei servizi.

Le possibilità indicate sono: l'assunzione diretta in via compensativa degli oneri in capo al bilancio dello Stato, un meccanismo di riequilibrio tariffario a favore dell'ente (a parziale compensazione degli oneri in questione) o, infine, il ridimensionamento dell'area di distribuzione finale.

Considerato che il decreto-legge n. 79/1997 ha autorizzato l'ente a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di

bancoposta entro il limite massimo del 10% dei proventi, ha implicitamente indicato come percorribile la seconda ipotesi.

Nel suddetto contesto il documento propone una propria maggiore presenza sul mercato ed un'offerta ancora più diversificata di servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza: ne deriva che non rientra nella strategia perseguita dal ripetuto ente la contrazione dei propri punti di esercizio.

Per quanto sopra si può affermare che le notizie riguardanti la presunta volontà di procedere alla chiusura di uffici postali risultano prive di fondamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MESSA. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per sapere — premesso che:

il signor Antonio Zotti, cittadino italiano, residente nel comune di Mentana, ha contratto matrimonio con la signora Bodea Alina Daniela, cittadina rumena;

da tale unione nasceva il 20 settembre 1994, la piccola Sabrina Zotti, cittadina italiana;

nel novembre del 1994 la signora Bodea Alina Daniela in Zotti si recava in Romania per far conoscere la piccola ai nonni materni;

da quel momento la signora Bodea non fece più ritorno in Italia, avviando, peraltro, le pratiche per la separazione dal signor Antonio Zotti;

il Zotti da allora non ha avuto più modo di vedere la propria figlia;

più volte lo stesso si recava presso il ministero degli affari esteri per sollecitare l'intervento da parte di quest'ultimo —

quali iniziative intenda adottare, una volta accertata la realtà dei fatti esposti, per tutelare non solo gli interessi del signor Antonio Zotti, ma anche e soprattutto i diritti inalienabili della minore, cittadina italiana, che allo stato dei fatti risulta « sequestrata » in Romania. (4-08549)

RISPOSTA. — Il caso Zotti è ben noto sia al Ministero Affari Esteri che alla competente Ambasciata d'Italia in Bucarest, che hanno svolto ogni possibile intervento sui coniugi al fine di tentare di comporre il dissidio familiare, che sussisteva già in tempi precedenti l'espatrio della piccola Sabrina ad opera della madre.

Sin dal 1992, infatti, esistevano gravi dissapori coniugali che non consentivano una pacifica convivenza della coppia. Nell'ottobre di quell'anno il connazionale ebbe anche a rivolgersi all'Ambasciata d'Italia in Bucarest chiedendo che il suo matrimonio con la signora Bodea — dal quale ancora non era nata prole — non fosse trascritto in Italia.

Nel 1994, due mesi dopo la nascita della bambina, il signor Zotti acconsentì al rientro in Romania della moglie e della figlia. Stante il successivo rifiuto della Bodea di rientrare in Italia con la piccola, il connazionale si recò nel corso di quell'anno a Bucarest per visitare la bambina, purtroppo senza esito. Da quel momento, da un lato il connazionale cessava di contribuire al mantenimento economico della propria famiglia e si rivolgeva — peraltro solo nell'ottobre del 1995 — al Ministero Affari Esteri per denunciare la situazione, dall'altro la Bodea intraprendeva in Romania un procedimento giudiziario di divorzio e di affidamento della figlia, a tutt'oggi pendente.

Da allora sono stati effettuati reiterati passi nei confronti di entrambe le parti al fine di avvicinarne le rispettive posizioni. Mentre l'una lamenta la perdurante e costante inosservanza degli obblighi familiari da parte del marito sin dal matrimonio, l'altro imputa alla moglie una presunta, reiterata cattiva condotta coniugale ed esige inderogabilmente il rientro in Italia della bambina, anche ed indipendentemente dal rientro della madre.

La signora Bodea, più volte contattata dall'Ambasciata, si è dichiarata disponibile ad eventuali visite del marito alla figlia in Romania anche se peraltro ha impedito nei fatti la possibilità di effettuare una visita consolare, dichiarandosi altresì irremovibile per quanto concerne il ritorno della bambina in Italia.

Il fatto che la piccola Sabrina sia anche cittadina romena per linea materna e che la sottrazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore fra l'Italia e la Romania della Convenzione dell'Aja del 25/10/1980 sul rimpatrio dei minori illecitamente sottratti, limitano fortemente i margini di intervento da parte italiana.

Non si è mancato di informare a più riprese il signor Zotti delle difficoltà obiettive esistenti, invitandolo a rivedere le proprie posizioni in modo da avvicinarle a quelle della moglie, ad esempio rinunciando per il momento a sollecitare il rimpatrio della bambina, per tentare di esercitare nei fatti il diritto di visita.

Purtroppo i rapporti del connazionale sia con l'Amministrazione italiana sia con i legali che hanno curato in Romania il suo caso (alcuni dei quali messi a disposizione dall'Ambasciata) sono stati improntati ad una forte conflittualità, tanto che allo stato attuale non si è a conoscenza se lo Zotti sia provvisto di tutela legale nell'ambito del procedimento di divorzio pendente in Romania.

Non si è mancato, ovviamente di rappresentare al Sig. Zotti anche le possibili implicazioni negative di tale suo atteggiamento per quanto concerne il riconoscimento in loco dei suoi diritti, atteggiamento che rischia di pregiudicare ulteriormente la sua situazione.

Secondo quanto appreso da ultimo, l'udienza nel predetto procedimento, dopo aver subito vari slittamenti, sarebbe stata ulteriormente rinviata a settembre.

In quella occasione non si mancherà di fornire all'interessato l'assistenza necessaria, ove richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per per gli affari esteri: Fassino.

MUSSI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

esiste notevole malcontento tra i cittadini dei comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba (Isola d'Elba - provincia di Livorno) per il mancato funzionamento del

ripetitore automatico per la ricezione dei tre canali televisivi della Rai;

il ripetitore in questione si trova in località Pianello e funziona a batterie solari: accade pertanto che, con il susseguirsi di giornate nuvolose, non si verifichi sufficiente ricarica delle batterie, che dovrebbero rilanciare il segnale Rai nell'intera zona;

già in passato, i cittadini dei comuni orientali dell'Isola d'Elba hanno segnalato il grave inconveniente, sollecitando l'installazione di un ripetitore — a maggior potenza — alimentato da energia elettrica;

in questi giorni sollecitazioni sono state indirizzate anche agli enti locali delle realtà interessate, affinché facciano richiesta di intervento presso la Rai —:

se non intenda attivarsi nei confronti della direzione generale della Rai - Radio televisione italiana, per risolvere urgentemente tale problema, che discrimina una parte significativa della comunità dell'Isola d'Elba, e, nel periodo estivo, coinvolge anche moltissimi turisti provenienti da tutta Italia. (4-06126)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare cui si risponde — ha significato che l'alimentazione del ripetitore di Rio Marina nell'isola d'Elba è attualmente assicurata da un sistema di batterie la cui ricarica avviene mediante pannelli solari; tale circostanza, purtroppo, comporta che, per un breve periodo dell'anno che ha il suo culmine nel mese di dicembre, l'insolazione non è sufficiente alla ricarica delle batterie e quindi al pieno funzionamento dell'impianto.

Il suddetto inconveniente, non prevedibile in fase di progettazione dell'impianto medesimo, oltre ad arrecare un comprensibile disagio alle popolazioni dei comuni interessati, alle quali viene saltuariamente a mancare la possibilità di fruire dei programmi della RAI, danneggia le batterie, rendendo ancora più evidente il problema.

Allo scopo di eliminare il ripetersi di siffatte carenze nella ricezione, la concessionaria ha comunicato di aver proceduto alla riprogettazione dell'alimentazione del ripetitore in questione e di aver preso contatti con l'Enel al fine di sostituire l'attuale alimentazione a batterie con l'allaccio alla rete elettrica.

La società Enel si è riservata sei mesi di tempo (a partire dal maggio 1997) per la verifica del progetto e, pertanto, si ritiene che entro la fine del corrente anno si possa procedere al cambio di alimentazione del suddetto impianto, il che comporterà un potenziamento dello stesso con conseguente miglioramento dell'irradiazione del segnale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MUZIO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e della sanit-.* — Per sapere — premesso che:

sito in Spinetta Marengo (AL) lo stabilimento Ausimont, considerato ad alto rischio di incidenti rilevanti date le produzioni in particolare di acido fluoridrico e di algoflan;

oltre allo stabilimento, ogni giorno cisterne e autobotti trasportano questi prodotti chimici attraversando Spinetta Marengo ed Alessandria;

quale sia ad oggi lo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1990, e del decreto-legge 17 marzo 1992, sulla sicurezza degli impianti Ausimont;

quali interventi siano stati adottati per segnalare, in caso di incidente sia di natura tecnica che dolosa, la situazione di pericolo che si verrebbe a determinare sia per i lavoratori che per i cittadini;

se sia stata predisposta dagli enti preposti (prefettura, protezione civile, Usl 70 e comuni) l'adozione di un piano di emergenza esterno allo stabilimento per la sicurezza dei cittadini;

quali atti i ministeri competenti intendano assumere per una adeguata informazione ai cittadini in riferimento a quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

quali le responsabilità — per il ritardo nell'adozione delle misure richiamate, poiché, in caso di incidente la vita di migliaia di persone, potrebbe essere cancellata in pochi minuti;

come si intenda procedere in raccordo agli enti locali, poiché, in assenza di una corretta informazione, i soccorsi, i comportamenti, le assistenze e le cure troverebbero impreparati istituzioni e cittadini.

Quanto precede anche in relazione agli atti ispettivi di uguale contenuto, rimasti privi di riscontro nella XI legislatura (n. 4-11698 del 4 marzo 1993) e nella XII legislatura (n. 4-00807 del 25 maggio 1994). (4-02251)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, considerata anche la nota con la quale il Prefetto di Alessandria ha riferito il merito, si riferisce quanto segue:*

in Spinetta Marengo è situato lo stabilimento Ausimont — Industria Chimica del Gruppo Montedison — che tra l'altro impiega acido fluoridrico quale materia prima di base per alcune sue produzioni. L'azienda produce anche Algoflon (Polimeno a base di Politetrafluoroetilene P.T.F.E.).

I trasporti di acido fluoridrico avvengono, con frequenza quasi settimanale, a mezzo unicamente di ferrocisterne su binario ferroviario che collega la Stazione di Spinetta Marengo direttamente all'interno dello stabilimento. Il convoglio si compone solitamente di più vagoni e viaggia secondo i vigenti regolamenti delle Ferrovie dello Stato.

L'Algoflon consistente in materiale plastico, solido inerte, viaggia con tutti gli ordinari sistemi di trasporto (ferrovia e strada) in quanto, in condizioni normali, è una sostanza inerte non tossica e non

nociva per il cui trasporto non sono richieste particolari cautele.

L'azienda nell'anno 1990 ha provveduto ad inoltrare la notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 per lo stoccaggio dell'acido fluoridrico corredata da rapporto di sicurezza redatto secondo il DPCM 31.08.1989.

Nel 1990 il Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità diede inizio così come previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88, all'istruttoria dello stabilimento di cui all'oggetto. Con l'entrata in vigore della prima emanazione del decreto legge di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 175/88 (decreto-legge n. 13 del 10 gennaio 1994) l'attività istruttoria di cui sopra è stata affidata per il suo completamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 del decreto medesimo, al Comitato tecnico interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

L'azienda dispone di un piano di emergenza interno per tutto lo stabilimento, periodicamente aggiornato. Tutto il personale preposto è a conoscenza del piano stesso e più volte all'anno vengono svolte esercitazioni programmate con simulazione di emergenza alle quali partecipa il personale dello stabilimento. Per l'allertamento del personale in caso di incidente, all'interno dello stabilimento esiste una rete di segnali acustico-luminosi. Il personale tecnico è dotato di apparecchi cerca persone e di radio ricetrasmittenti su frequenza autorizzata. L'azienda dispone di materiali e mezzi di pronto intervento (rete antincendio, estintori, maschere antigas, autoprotettori, tute stagne antiacido integrali dotate di autoprotettore, automezzo polivalente antincendio, autoambulanza, ecc.). L'azienda è altresì dotata di sirena posta in quota su fabbricato, utilizzata normalmente per segnalare l'inizio e la fine dell'orario di lavoro a giornata, ma che in caso di emergenza, viene azionata per dare l'allarme alla popolazione limitrofa, in quanto udibile anche in paese. L'attivazione di detta sirena, in caso di incidente, è regolamentata dal piano provvisorio di emergenza esterno redatto dalla Prefettura.

Sulla base di quanto sopra esposto, nel 1992 la Prefettura di Alessandria, avvalendosi della collaborazione del Comitato Provinciale della Protezione Civile, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, ai sensi del 1° comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88, ha predisposto in attesa della conclusione dell'istruttoria di cui sopra il piano provvisorio di emergenza esterno degli stabilimenti di Spinetta Marengo di proprietà dell'Elfatochem Italia e Ausimont.

A seguito della diramazione del piano di cui sopra, l'Autorità Comunale ha elaborato il piano di informazione alla popolazione.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

NAPOLI e MALGIERI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1997, viene abolita la fascia tariffaria dei periodici con tiratura inferiore alle 20.000 copie e quelle del cosiddetto « decentramento »;

il decreto in questione impone praticamente un aumento dei costi elevatissimo a tutta l'editoria medio-minore —

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di non mortificare la stampa informativa e culturale medio-minore.

(4-09667)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri,

giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazione emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4

luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

NEGRI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1985, n. 431, prevede che le autorizzazioni regionali siano inviate al Ministero dell'ambiente e che lo stesso possa modificare ed anche annullare il parere regionale, con evidente grave disagio per le attività imprenditoriali che si svolgono sul territorio, in particolar modo per le cave di pietre ornamentali del Piemonte;

gli operatori del settore incontrano notevoli difficoltà per il rilancio delle autorizzazioni alla coltivazione di cava, causa il lungo iter burocratico cui sono sottoposte le domande, visto che le stesse non vengono quasi mai definite entro i sessanta giorni stabiliti dalla legge medesima;

non c'è alcuna proporzione e fondamento logico fra un iter la cui durata è valutabile in almeno un anno ed il periodo concesso alla coltivazione, non trascurando che la stessa istruttoria è spesso ritardata da leggi regionali, che, sovrapponendosi ad analoghe di natura nazionale, complicano un percorso già di per sé farraginoso, machiavellico e bizantino —:

se siano allo studio modalità più agili per la formulazione dei giudizi ministeriali che prevedano uno scambio di vedute tra

i funzionari della regione e gli omologhi del ministero, al fine di migliorare l'oggettiva conoscenza di siti e circostanze da parte del ministero stesso, allo scopo di evitare pareri contrastanti;

se, parimenti, si intenda procedere rapidamente ad un definitivo chiarimento e confronto, al fine di stabilire le effettive competenze in materia dei due soggetti, nell'ottica di eliminare o limitare lungaggini dovute a sovrapposizioni o incomprensioni;

in che modo si intenda, nel frattempo, procedere al fine di facilitare le aziende del settore nell'iter burocratico di una procedura che, come oggi concepita, penalizzando gli operatori, ha anche una evidente ricaduta a livello occupazionale.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella dodicesima legislatura (n. 4-00416 del 5 maggio 1994).

(4-01378)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alle difficoltà che incontrano in Piemonte le attività del settore relativo alla coltivazione di cave, in particolare di quelle di pietre ornamentali, per ottenere le autorizzazioni alla coltivazione, si riferisce quanto segue.*

Le autorizzazioni concesse alla Regione in regime di delega di competenza sono sottoposte a controllo da parte dello Stato; in linea generale tale controllo è esercitato dal Ministero dei beni culturali che a tale scopo si avvale delle Soprintendenze competenti per territorio; per il solo caso delle cave in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, invece, il controllo è esercitato dal Ministero dell'ambiente.

Dall'esame della documentazione relativa a tali autorizzazioni si rileva spesso la mancanza della scheda riassuntiva delle informazioni tecnico-amministrative, o la carenza degli elaborati progettuali, rispetto a quanto indicato con circolare ministeriale 18.12.1992, inviata a tutte le Regioni.

In tal caso il servizio V.I.A. richiede gli elaborati mancanti o i necessari chiarimenti, al fine di acquisire la documentazione idonea all'espletamento del controllo esercitato ai sensi del combinato disposto dalle leggi 431/85 e 349/86.

Ciò comporta la sospensione del termine di sessanta giorni previsto dalla legge 431/85 per un eventuale annullamento, ovvero per il « silenzio-assenso ».

Non risulta che vi siano « sovrapposizioni o incomprensioni » tra le Amministrazioni Regionali ed il Ministero dell'ambiente in merito alle rispettive competenze, né penalizzazioni nei confronti degli operatori del settore, in quanto il protrarsi dell'iter relativo alla procedura di controllo è da attribuirsi esclusivamente, come evidenziato, ai casi di incompletezza degli allegati alle delibere autorizzate e di non tempestiva o inesistente risposta delle ditte a quanto richiesto.

Pertanto non sussistono difficoltà di individuazione delle competenze regionali e ministeriali, né risulta che siano stati resi pareri da parte di questo Ministero.

Gli uffici competenti sono, comunque, disponibili ad accogliere i suggerimenti degli uffici regionali che, sotto qualunque profilo, possano rendere più snella la procedura in esame.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PAGLIUCA, MARZANO, DANESE e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

numerose aziende agricole site nel Mezzogiorno aderiscono al programma operativo per il miglioramento delle produzioni tipiche del Mezzogiorno e dello sviluppo delle colture alternative in esecuzione del programma operativo multiregionale « Obiettivo 1 », approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. 91 IT 06005 del 29 novembre 1991, ai sensi del Regolamento Cee n. 2052 del 1988;

è in questo quadro giuridico di riferimento che le aziende risultarono bene-

ficiare delle attività previste dal sottoprogramma 1, misura n. 2, relativo agli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo attraverso la riconversione colturale;

destinatario dell'attuazione di tale programma venne scelto il Consorzio Unioncoop, società cooperativa a responsabilità limitata - Consorzio regionale di promozione cooperative e commercializzazione prodotti agricoli - con sede legale in Potenza, alla via Di Giura, in forza dei decreti emanati dal Ministro dell'agricoltura n. 1716, del 29 settembre 1992, e n. 486, del 7 ottobre 1993;

i detti decreti nel fissare l'onere della gestione dei sottoprogrammi e delle relative misure per un importo complessivo di contributi pubblici pari a lire 75.363.500.000 (lire 51.556.400.000 dell'Unione europea e lire 23.807.100.000 dello Stato italiano) prevedevano che il consorzio attuatore, prima di incassare le somme, fornisse idonea garanzia fidejussoria (articolo 5) e definivano le procedure per la erogazione dei contributi. Comunque la liquidazione finale di tali contributi era condizionata dalla certificazione dell'apposita commissione mista, attestante la regolare esecuzione delle opere;

la Unioncoop, in esecuzione di detti decreti, a garanzia del buon fine dell'affidamento del contributo pubblico, indicava quale fidejussore l'Istituto finanziario per lo sviluppo delle autonomie locali (Fis. Vi. spa) con sede in Potenza, alla via Di Giura. Detti contratti di garanzia vennero sottoscritti in data 17 dicembre 1995 dal legale rappresentante della Fis. Vi. signor Lami-randa Saverio;

dopo una prima iniziale erogazione delle anticipazioni in favore delle aziende beneficiarie, l'Unioncoop non ha più versato né acconti né il saldo finale dei contributi, pur in presenza della certificazione della regolare esecuzione delle opere, ultimate, in massima parte, nella prima metà dell'anno 1996;

il soggetto attuatore ha motivato i mancati versamenti dichiarando di non

essere più nella materiale disponibilità delle somme trasmesse dal ministero, perché stranamente accreditate alla Fis. Vi. e da questa finanziaria depositate su un proprio conto acceso presso il Banco di Napoli, e da questo Istituto incamerate a copertura della pesante creditoria vantata nei confronti del disinvolto istituto finanziario;

il ministero, informato di questa incredibile vicenda, in data 20 gennaio 1997 finalmente ha diffidato l'Unioncoop a dare entro 30 giorni tempestivo e preciso seguito alle legittime richieste delle aziende agricole; poi, in data 13 giugno 1997, ha ripiegato su una ulteriore verifica amministrativo-contabile, per giungere in seguito alla eventuale soddisfazione dei crediti vantati dai soggetti beneficiari;

da questo quadro singolare le aziende agricole interessate risultano pesantemente esposte presso gli istituti di credito per gli investimenti realizzati da oltre un anno e non hanno alcuna garanzia della certezza e dei tempi della erogazione dei versamenti dovuti dal soggetto attuatore —:

quali iniziative concrete, nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo, abbia esercitato o stia esercitando per riportare sui binari della legittimità la disinvoltazione del soggetto attuatore Unioncoop e del suo particolare garante Fis. Vi. spa;

quali ragioni ostino all'applicazione della procedura coattiva nei confronti del soggetto garante, in presenza di una evidente inadempienza del soggetto attuatore. (4-11767)

RISPOSTA. — Si premette che il programma affidato all'Unioncoop prevedeva contributi per l'attuazione di interventi nel comparto ortofrutticolo mirati alla riconversione colturale, alle ricerche di mercato, allo sviluppo del marchio e all'adeguamento dell'impiantistica per un investimento globale di lire 109.015.800.000, delle quali lire 51.556.400.000 di contributo comunitario e lire 23.807.100.000 di contributo nazionale, ripartite su tre annualità di spesa.

Gli importi finora corrisposti per l'attuazione del programma ammontano, allo stato, complessivamente a lire 43.830.730.000 e sono stati regolarmente accreditati dal Ministero all'Unioncoop, a seguito di verifiche in loco delle attività realizzate.

Ciò premesso, si rappresenta che gli Uffici del Ministero svolgono una complessa e puntuale attività di controllo e di rendicontazione degli interventi realizzati, anche in collaborazione con gli organi comunitari.

In tale ambito detti uffici hanno riscontrato in tempi recenti — le verifiche contabili si sono concluse nello scorso mese di giugno — la incompleta effettuazione dei pagamenti da parte della Unioncoop, unico soggetto responsabile di tali operazioni, al quale sono state fatte pervenire indicazioni e richiami in vista del completamento delle operazioni di pagamento.

In proposito si deve precisare che la partecipazione della FISVI in qualità di garante è conseguita ad una precisa richiesta da parte della stessa Unioncoop, cui il Ministero ha aderito previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Nulla ostando dal punto di vista formale, si è ritenuto utile poter usufruire delle garanzie prestate da un altro soggetto operante nel settore delle intermediazioni finanziarie.

Visto il non felice esito della vicenda e non disponendo il Ministero, allo stato, di alcun potere sostitutivo nei confronti dei soggetti attuatori del programma e a favore dei soggetti beneficiari del finanziamento, questa Amministrazione ha provveduto ad investire della questione l'Avvocatura Generale dello Stato perché questa si attivi a tutela dell'interesse generale alla corretta gestione dei fondi destinati all'ausilio finanziario pubblico.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

PAMPO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

con i patti territoriali previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995,

n. 244, gli strumenti di programmazione negoziata, cardine di una nuova politica dell'intervento dello Stato verso le aree deboli del Paese e nei confronti del Mezzogiorno, risultano finalmente integrati;

la delibera Cipe del 12 luglio 1996, in attuazione di quanto stabilito — sul piano finanziario — dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha introdotto criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali, individuando un tetto massimo di potenziale finanziamento per singolo patto pari a cento miliardi di lire;

il Governo ha delineato una politica generale di sviluppo economico e dell'occupazione nel Mezzogiorno che segue gli indirizzi delle politiche integrate per settore, intesa a superare i ritardi storici ed economici del Sud;

tra i vari strumenti di intervento individuali è stato proposto un nuovo istituto per le aree depresse, denominato « contratto d'area », che, per le sue caratteristiche, sembra rivolto prevalentemente ai grandi insediamenti urbani ed alle aree metropolitane;

uno dei punti di maggiore debolezza sul ritardo del Mezzogiorno è costituito dalla peculiarità delle aree interne alle zone depresse —:

se non ritenga, alla luce delle nuove articolazioni della politica di intervento verso il Mezzogiorno e nei confronti delle aree depresse del Paese, sancire — in occasione della manovra economica per il 1997 — che i « patti territoriali », per le loro caratteristiche di concertazione e di coinvolgimento territoriale, divengano istituto principale di intervento per le aree deboli del Mezzogiorno, nel quadro generale della politica per lo sviluppo delle aree depresse del Paese. (4-03646)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione in oggetto, non è in discussione la scelta dello strumento « patto territoriale » come uno degli strumenti fondamentali di intervento per le aree depresse del territorio nazionale.*

La normativa di riferimento non è più, peraltro, quella cui fa cenno l'onorevole interrogante ma quella introdotta dai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 662/96 che ha ridefinito il complesso degli strumenti della programmazione negoziata.

Ne consegue che il patto territoriale già applicato al territorio dell'obiettivo 1 (regioni del sud Italia) è oggi attivabile sull'intero territorio nazionale, ferma restando l'utilizzazione delle agevolazioni nelle sole « aree depresse ».

In relazione a tale nuova normativa la delibera del CIPE (21 marzo 1997), registrata dalla Corte dei Conti il 23/4/1997 (in G.U. n. 105 dell'8.5.1997), ha meglio definiti caratteri e funzione del « patto territoriale » nel quadro della « disciplina della programmazione negoziata », esaltandone la natura di accordo tra soggetti pubblici e privati per l'attuazione di un programma di interventi di diversa natura tra loro integrati, ivi compresi interventi nel campo della produzione di beni e servizi ed in quello dell'apparato infrastrutturale, caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale.

Le risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali (recentemente aumentate dal CIPE, con delibera del 23/4/1997 all'esame della Corte dei Conti, per ulteriori 1.000 miliardi), sono riservate ai soli patti territoriali attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2, e 5b, nonché quelle rientranti nella fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma.

Si ribadisce che esso è promosso da enti locali, da altri soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessati ed infine da soggetti privati.

Per quanto concerne le società di gestione degli istituti della programmazione negoziata, la citata delibera CIPE individua per i patti territoriali la costituzione, da parte dei soggetti sottoscrittori di « società miste » nelle forme di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) della legge 8 giugno

1990, n. 142, che assumeranno il ruolo di soggetti responsabili.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

è in fase di ultimazione la realizzazione della cabina di trasformazione primaria di energia elettrica « Cagliari Centro » (da 150 kv a 15 kv) al termine della Via Aosta, nel comune di Cagliari, in una stretta striscia di terreno (circa mt. 50 x mt. 10) sotto una scarpata, in una zona densamente abitata (circa 3500 residenti) e frequentata (sono presenti numerosi studi professionali, esercizi pubblici, vari altri luoghi di lavoro);

il comune di Cagliari ha comunicato (nota prot. 11724-13136/A 1 del 19 luglio 1995) che:

in data 15 aprile 1987 l'ENEL ha inoltrato richiesta di autorizzazione per la costruzione della cabina;

tale progetto (avente « studio preliminare » assai esiguo e generico) prevede volumi per mc 4500 su mq 2350 ed è stato possibile grazie ad una deroga al P.R.G. da « zona S 3 - verde pubblico di quartiere » approvata (su proposta G.M. n. 4563 del 3 novembre 1987) con delibera C.C. n. 324 del 18 dicembre 1987 (con voti unanimi dei soli 28 consiglieri comunali presenti su 50) ai sensi dell'articolo 25, comma 2-, legge regionale n. 17/1981;

in data 16 ottobre 1990 (in seguito a parere USL 20 e Vigili del Fuoco) è stata rilasciata concessione edilizia n. 118/282, mentre l'inizio lavori è stato comunicato dall'ENEL il 18 marzo 1991;

con concessione edilizia n. 176/94C del 21 novembre 1994 è stata autorizzata una variante interna;

con esposti del 23 giugno 1996 e del 3 febbraio 1996 il gruppo d'intervento giu-

ridico e gli Amici della terra, le associazioni ecologiste che hanno dato voce alle numerose proteste dei cittadini, hanno avanzato diversi ed articolati motivi di opposizione all'entrata in funzione di detta cabina, interessando le pubbliche amministrazioni competenti, la stessa ENEL spa e la Procura della Repubblica presso la procura di Cagliari;

dopo l'intervento del P.M.P. della USL n. 8 l'ENEL ha dovuto modificare i sistemi di messa a terra precedentemente largamente carenti (ora le tensioni di passo e di contatto risultano nella norma secondo comunicazione P.M.P. della USL n. 8 prot. 971 del 1° aprile 1996) con nuove ingenti spese;

il funzionamento a ciclo continuo non potrà che comportare un notevole inquinamento acustico in tutta la zona (densamente abitata) qualora non vengano adottati adeguati sistemi di insonorizzazione, che attualmente non sembrano presenti;

sussiste la pesante ipotesi che l'impianto possa dar luogo a campi elettromagnetici, alterando notevolmente le condizioni e la qualità della vita nella zona: impianti simili di regola non vengono localizzati in aree densamente popolate (in merito l'Istituto nazionale di bio-architettura, con nota 1323/94 del 19 dicembre 1994, informa che «la protezione dai campi elettromagnetici non è comunque attuabile con alcun dispositivo, raccomandando l'ubicazione delle fonti generatrici comunque schermate a distanza dalle zone abitate»);

il sindaco di Cagliari ha più volte pubblicamente dichiarato che non avrebbe autorizzato l'entrata in esercizio dell'impianto qualora non vi fossero state tutte le garanzie, mentre con delibera C.C. n. 23 del 7 novembre 1995 sono stati impegnati il sindaco, la giunta e il presidente del consiglio comunale, tra l'altro, a rendere disponibile un sito comunale o demaniale alternativo per la realizzazione della centrale ENEL;

nelle prossime settimane proseguiranno le verifiche da parte del P.M.P.,

mentre ben 737 cittadini elettori hanno sottoscritto una petizione al sindaco di Cagliari chiedendo lo spostamento dell'impianto in altri siti idonei e disponibili (es. in area demaniale « Su Ciccu »);

sembra che l'attuale sito, da tutti coloro che si sono interessati al caso giudicato assolutamente inidoneo per un impianto di tale genere, sia stato acquistato da privati per una cifra superiore al miliardo di lire nel 1987, pur essendo praticamente nullo il valore venale, in quanto l'area era classificata « zona S3 - verde pubblico di quartiere »;

se sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non intenda promuovere opportuni provvedimenti normativi al fine di ubicare impianti produttivi di campi elettromagnetici ben lontani (secondo le indicazioni OMS) dai centri abitati. (4-00067)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Cabina Primaria denominata Cagliari Centro situata al termine della Via Aosta nel Comune di Cagliari fa parte delle iniziative dell'ENEL S.p.A. per l'adeguamento dell'alimentazione elettrica della città di Cagliari per far fronte all'aumento dei carichi e per la loro continuità di alimentazione.

Detta Cabina viene alimentata inizialmente con un cavo interrato a 150 KV dalla esistente Cabina Primaria di Molentargius e successivamente con un altro cavo interrato dalla costruenda Cabina Primaria di Porto Canale.

La predetta soluzione impiantistica è conforme alle unificazioni tecniche in ambito ENEL e garantisce una riserva di alimentazione dei carichi anche nel caso di fuori servizio di una delle altre Cabine Primarie che attualmente alimentano la Città di Cagliari.

L'investimento è stato di circa nove miliardi di lire per il cavo Molentargius - Cagliari Centro, di dieci miliardi di lire per la Cabina Primaria e l'ENEL S.p.A. prevede di spendere circa quindici miliardi di lire per il cavo Cagliari Centro - Porto Canale.

In relazione a quanto detto sopra la Cabina di Cagliari Centro è stata dimensionata per poter erogare a regime una potenza di 40 MVA con due trasformatori 150/15 KV, uno di riserva all'altro.

La Cabina di Cagliari Centro che sorge su un terreno di 2350 mq2 (circa 30 x 77 m) è stata recentemente ultimata ed attualmente sono in corso le prove di collaudo.

L'impianto è stato autorizzato ai sensi della legge regionale 43/89 dalla Regione Autonoma della Sardegna con decreto n. 332 del 6/9/1990 dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, che ha dichiarato l'opera di pubblica utilità.

Parimenti le linee 150 KV in cavo interrato Molentargius - Cagliari Centro e Cagliari Centro - Porto Canale sono state autorizzate sempre ai sensi della succitata legge dalla stessa Regione Autonoma della Sardegna rispettivamente con decreti n. 362 del 2/3/1994 e n. 363 del 2/3/1994 dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, che ha dichiarato le opere di pubblica utilità.

La realizzazione delle opere della Cabina Primaria di Cagliari Centro, è avvenuta conformemente alla Concessione edilizia n. 118/282 del 18/3/1991 ed alla concessione edilizia per varianti n. 176/94 del 21/11/1994 rilasciate dal Comune di Cagliari.

La predetta concessione è stata rilasciata dopo il parere favorevole espresso dai diversi organi competenti, tra cui la USL 20 ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, alle disposizioni dei quali l'ENEL si è scrupolosamente attenuto.

L'ENEL S.p.A. fa presente che le attività inerenti le Cabine Primarie non rientrano tra quelle per le quali è previsto il rilascio del certificato prevenzione incendi.

Nel febbraio 1995, a lavori in via di ultimazione, l'ENEL S.p.A. ha eseguito le previste prove relative all'impianto di terra della Cabina trovando che l'impianto, mentre rientrava nelle norme per le attuali correnti di guasto relative all'alimentazione dalla sola Cabina Primaria di Molentargius, presentava alcuni punti (3) con valori superiori alla norma con riferimento alle correnti di guasto che si sarebbero verificate

nel futuro con la realizzazione del successivo collegamento alla C.P. di Porto Canale.

L'ENEL ha proceduto, sulla base delle risultanze delle prove, a realizzare un'integrazione della maglia di terra in modo che anche per il futuro si rientrasse nei valori previsti dalle norme.

Rientra nella normalità che l'adeguamento dell'impianto di terra possa essere realizzato dopo le prove di funzionalità dell'impianto stesso.

L'ENEL S.p.A. fa presente che la spesa per detto adeguamento è stata di circa 50 milioni di lire, modesta rispetto al totale degli investimenti.

Successivamente ad un esposto alla Magistratura avverso l'attivazione dell'impianto presentato dai condomini dei fabbricati prospicienti, si è determinato l'interessamento del Comune di Cagliari, il quale ha subordinato il rilascio del certificato di Agibilità alla certificazione delle verifiche tecniche da parte dell'USL n. 8.

Come primo fatto la USL n. 8 ha quindi verificato le misurazioni relative all'impianto di terra, che sono risultate abbondantemente nei limiti della norma (come da relazione sottoscritta dalla stessa USL n. 8).

In relazione al possibile inquinamento acustico le prove preliminari dell'ENEL e quelle approfondite ed in via di completamento da parte dell'USL 8, confermano che i valori rilevati ben rientrano nei limiti di legge.

In relazione al presunto inquinamento da campi elettromagnetici, l'ENEL S.p.A. fa presente che le distanze dalle abitazioni delle parti in tensione della Cabina Primaria previste dal DPCM del 23/4/1992 sono rispettate. Inoltre la predetta Società fa notare che, date le caratteristiche costruttive dell'impianto in esecuzione blindata, sono da aspettarsi valori di campo elettrico e di campo magnetico almeno di un ordine di grandezza inferiore rispetto a quelli presenti con soluzioni impiantistiche non blindate. Le misure preliminari eseguite dall'ENEL alla presenza dei tecnici USL, confermano che i valori dei campi elettromagnetici sono notevolmente al di sotto dei limiti prescritti dalle norme sopracitate.

Di concerto tra l'ENEL e la USL n. 8 le misure definitive verranno effettuate dalla ISPESL di Roma, che si varrà di apparecchiature proprie.

In relazione alle verifiche termiche, premesso che la dispersione termica risulta modesta dato l'elevato rendimento dei trasformatori, l'ENEL S.p.A. ha avviato una propria campagna di verifiche preliminari, ma conta di attivare l'Università di Cagliari d'intesa con la USL n. 8 per le verifiche ufficiali.

L'entrata in esercizio dell'impianto sarà ovviamente subordinata al rilascio del Certificato di Agibilità da parte del Comune di Cagliari e comunque dopo il superamento di tutte le prove e verifiche che risultano in atto da parte di tutti gli organismi preposti.

In relazione alla localizzazione dell'impianto, l'ENEL S.p.A. precisa che il sito è idoneo, come peraltro si deduce dalla presenza di tutte le autorizzazioni degli organismi Comunali e Regionali e che impianti aventi caratteristiche simili e con localizzazioni dello stesso tipo sono presenti ed in esercizio in tutte le grandi città italiane ed estere.

Il terreno sul quale è stato costruito è stato acquistato da privati per una cifra di 750 milioni di lire. Detto importo largamente inferiore alla valutazione di lire 1630 milioni effettuata dall'UTE, risulta da una perizia giurata accompagnata da un Decreto del Tribunale di Cagliari che, nell'interesse di quattro minori comproprietari dell'area, autorizzava la vendita ad un prezzo che non poteva essere inferiore ai 750 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

è in fase di ultimazione la realizzazione della cabina di trasformazione primaria di energia elettrica « Cagliari Centro » (da 150 kv a 15 kv) al termine della Via Aosta, nel comune di Cagliari, in una stretta striscia di terreno (circa mt.

50 × mt. 10) sotto una scarpata, in una zona densamente abitata (circa 3500 residenti) e frequentata (sono presenti numerosi studi professionali, esercizi pubblici, vari altri luoghi di lavoro);

il comune di Cagliari ha comunicato (nota prot. 11724-13136/A 1 del 19 luglio 1995) che:

in data 15 aprile 1987 l'ENEL ha inoltrato richiesta di autorizzazione per la costruzione della cabina;

tale progetto (avente « studio preliminare » assai esiguo e generico) prevede volumi per mc 4500 su mq 2350 ed è stato possibile grazie ad una deroga al P.R.G. da « zona S3 - verde pubblico di quartiere » approvata (su proposta G.M. n. 4563 del 3 novembre 1987) con delibera C.C. n. 324 del 18 dicembre 1987 (con voti unanimi dei soli 28 consiglieri comunali presenti su 50) ai sensi dell'articolo 25, comma 2-, legge regionale n. 17/1981;

in data 16 ottobre 1990 (in seguito a parere USL 20 e Vigili del Fuoco) è stata rilasciata concessione edilizia n. 118/282, mentre l'inizio lavori è stato comunicato dall'ENEL il 18 marzo 1991;

con concessione edilizia n. 176/94C del 21 novembre 1994 è stata autorizzata una variante interna;

con esposti del 23 giugno 1996 e del 3 febbraio 1996 il gruppo d'intervento giuridico e gli Amici della terra, le associazioni ecologiste che hanno dato voce alle numerose proteste dei cittadini, hanno avanzato diversi ed articolati motivi di opposizione all'entrata in funzione di detta cabina, interessando le pubbliche amministrazioni competenti, la stessa ENEL spa e la Procura della Repubblica presso la procura di Cagliari;

dopo l'intervento del P.M.P. della USL n. 8 l'ENEL ha dovuto modificare i sistemi di messa a terra precedentemente largamente carenti (ora le tensioni di passo e di contatto risultano nella norma secondo

comunicazione P.M.P. della USL n. 8 prot. 971 del 1° aprile 1996) con nuove ingenti spese;

il funzionamento a ciclo continuo non potrà che comportare un notevole inquinamento acustico in tutta la zona (densamente abitata) qualora non vengano adottati adeguati sistemi di insonorizzazione, che attualmente non sembrano presenti;

sussiste la pesante ipotesi che l'impianto possa dar luogo a campi elettromagnetici, alterando notevolmente le condizioni e la qualità della vita nella zona: impianti similari di regola non vengono localizzati in aree densamente popolate (in merito l'Istituto nazionale di bio-architettura, con nota 1323/94 del 19 dicembre 1994, informa che « la protezione dai campi elettromagnetici non è comunque attuabile con alcun dispositivo, raccomandando l'ubicazione delle fonti generatrici comunque schermate a distanza dalle zone abitate »);

il sindaco di Cagliari ha più volte pubblicamente dichiarato che non avrebbe autorizzato l'entrata in esercizio dell'impianto qualora non vi fossero state tutte le garanzie, mentre con delibera C.C. n. 23 del 7 novembre 1995 sono stati impegnati il sindaco, la giunta e il presidente del consiglio comunale, tra l'altro, a rendere disponibile un sito comunale o demaniale alternativo per la realizzazione della centrale ENEL;

nelle prossime settimane proseguiranno le verifiche da parte del P.M.P., mentre ben 737 cittadini elettori hanno sottoscritto una petizione al sindaco di Cagliari chiedendo lo spostamento dell'impianto in altri siti idonei e disponibili (es. in area demaniale « Su Ciccù »);

sembra che l'attuale sito, da tutti coloro che si sono interessati al caso giudicato assolutamente inidoneo per un impianto di tale genere, sia stato acquistato da privati per una cifra superiore al miliardo di lire nel 1987, pur essendo praticamente nullo il valore venale, in quanto

l'area era classificata « zona S3 - verde pubblico di quartiere »;

se sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non intenda promuovere un'indagine volta ad appurare con quali motivazioni l'ENEL spa abbia ubicato l'impianto in questione nel descritto sito inidoneo.
(4-00069)

RISPOSTA. — Si riproducono in questa sede le considerazioni già svolte in occasione di altra interrogazione di indente contenuto, rivolta al Ministro dei lavori pubblici e delegato per la risposta dalla Presidenza del Consiglio a questa Amministrazione.

La Cabina Primaria denominata Cagliari Centro situata al termine della Via Aosta nel Comune di Cagliari fa parte delle iniziative dell'ENEL S.p.A. per l'adeguamento dell'alimentazione elettrica della città di Cagliari per far fronte all'aumento dei carichi e per la loro continuità di alimentazione.

Detta Cabina viene alimentata inizialmente o con un cavo interrato a 150 KV dalla esistente Cabina Primaria di Molentargius e successivamente con un altro cavo interrato dalla costruenda Cabina Primaria di Porto Canale.

La predetta soluzione impiantistica è conforme alle unificazioni tecniche in ambito ENEL e garantisce una riserva di alimentazione dei carichi anche nel caso di fuori servizio di una delle altre Cabine Primarie che attualmente alimentano la Città di Cagliari.

L'investimento è stato di circa nove miliardi di lire per il cavo Molentargius - Cagliari Centro, di dieci miliardi di lire per la Cabina Primaria e l'ENEL S.p.A. prevede di spendere circa quindici miliardi di lire per il cavo Cagliari Centro - Porto Canale.

In relazione a quanto detto sopra la Cabina di Cagliari Centro è stata dimensionata per poter erogare a regime una potenza di 40 MVA con due trasformatori 150/15 KV, uno di riserva all'altro.

La Cabina di Cagliari Centro che sorge su un terreno di 2350 mq² (circa 30 x 77 m) è stata recentemente ultimata ed attualmente sono in corso le prove di collaudo.

L'impianto è stato autorizzato ai sensi della legge regionale 43/89 dalla Regione Autonoma della Sardegna con decreto n. 332 del 6/9/1990 dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, che ha dichiarato l'opera di pubblica utilità.

Parimenti le linee 150 KV in cavo interrato Molentargius - Cagliari Centro e Cagliari Centro - Porto Canale sono state autorizzate sempre ai sensi della succitata legge dalla stessa Regione autonoma della Sardegna rispettivamente con decreti n. 362 del 2/3/1994 e n. 363 del 2/3/1994 dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, e ha dichiarato le opere di pubblica utilità.

La realizzazione delle opere della Cabina Primaria di Cagliari Centro, è avvenuta conformemente alla Concessione edilizia 118/282 del 18/3/1991 ed alla concessione edilizia per varianti 176/94 del 21/11/1994 rilasciate dal Comune di Cagliari.

La predetta concessione è stata rilasciata dopo il parere favorevole espresso dai diversi organi competenti, tra cui la USL 20 ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, alle disposizioni dei quali l'ENEL si è scrupolosamente attenuto.

L'ENEL S.p.A. fa presente che le attività inerenti le Cabine Primarie non rientrano tra quelle per le quali è previsto il rilascio del certificato prevenzione incendi.

Nel febbraio 1995, a lavori in via di ultimazione, l'ENEL S.p.A. ha eseguito le previste prove relative all'impianto di terra della Cabina trovando che l'impianto, mentre rientrava nelle norme per le attuali correnti di guasto relative all'alimentazione dalla sola Cabina Primaria di Molentargius, presentava alcuni punti (3) con valori superiori alla norma con riferimento alle correnti di guasto che si sarebbero verificate nel futuro con la realizzazione del successivo collegamento alla C.P. di Porto Canale.

L'ENEL ha proceduto, sulla base delle risultanze delle prove, a realizzare un'integrazione della maglia di terra in modo che anche per il futuro si rientrasse nei valori previsti dalle norme.

Rientra nella normalità che l'adeguamento dell'impianto di terra possa essere realizzato dopo le prove di funzionalità dell'impianto stesso.

L'ENEL S.p.A. fa presente che la spesa per detto adeguamento è stata di circa 50 milioni di lire, modesta rispetto al totale degli investimenti.

Successivamente ad un esposto alla Magistratura avverso l'attivazione dell'impianto presentato dai condomini dei fabbricati prospicienti, si è determinato l'interessamento del Comune di Cagliari, il quale ha subordinato il rilascio del certificato di Agibilità alla certificazione delle verifiche tecniche da parte dell'USL n. 8.

Come primo fatto la USL n. 8 ha quindi verificato le misurazioni relative all'impianto di terra, che sono risultate abbondantemente nei limiti della norma (come da relazione sottoscritta dalla stessa USL n. 8).

In relazione al possibile inquinamento acustico le prove preliminari dell'ENEL e quelle approfondite ed in via di completamento da parte dell'USL 8, confermano che i valori rilevati ben rientrano nei limiti di legge.

In relazione al presunto inquinamento da campi elettromagnetici, l'ENEL S.p.A. fa presente che le distanze dalle abitazioni delle parti in tensione della Cabina Primaria previste dal DPCM del 23/4/1992 sono rispettate. Inoltre la predetta Società fa notare che, date le caratteristiche costruttive dell'impianto in esecuzione blindata, sono da aspettarsi valori di campo elettrico e di campo magnetico almeno di un ordine di grandezza inferiore rispetto a quelli presenti con soluzioni impiantistiche non blindate. Le misure preliminari eseguite dall'ENEL alla presenza dei tecnici USL, confermano che i valori dei campi elettromagnetici sono notevolmente al di sotto dei limiti prescritti dalle norme sopracitate.

Di concerto tra l'ENEL e la USL n. 8 le misure definitive verranno effettuate dalla ISPESL di Roma, che si varrà di apparecchiature proprie.

In relazione alle verifiche termiche, premesso che la dispersione termica risulta modesta dato l'elevato rendimento dei trasformatori, l'ENEL S.p.A. ha avviato una propria campagna di verifiche preliminari, ma conta di attivare l'Università di Cagliari d'intesa con la USL n. 8 per le verifiche ufficiali.

L'entrata in esercizio dell'impianto sarà ovviamente subordinata al rilascio del Certificato di Agibilità da parte del Comune di Cagliari e comunque dopo il superamento di tutte le prove e verifiche che risultano in atto da parte di tutti gli organismi preposti.

In relazione alla localizzazione dell'impianto, l'ENEL S.p.A. precisa che il sito è idoneo, come peraltro si deduce dalla presenza di tutte le autorizzazioni degli organismi Comunali e Regionali e che impianti aventi caratteristiche simili e con localizzazioni dello stesso tipo sono presenti ed in esercizio in tutte le grandi città italiane ed estere.

Il terreno sul quale è stato costruito è stato acquistato da privati per una cifra di 750 milioni di lire. Detto importo largamente inferiore alla valutazione di lire 1630 milioni effettuata dall'UTE, risulta da una perizia giurata accompagnata da un Decreto del Tribunale di Cagliari che, nell'interesse di quattro minori comproprietari dell'area, autorizzava la vendita ad un prezzo che non poteva essere inferiore ai 750 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:*

l'associazione nazionale Legambiente ha da tempo presentato un dossier secondo il quale esisterebbe un vero e proprio traffico di rifiuti radioattivi, che, dalle acque calabresi e siciliane, sarebbero approdati a quelle campane; si tratterebbe, nella fattispecie, di alcuni containers semi-affondati segnalati nei mesi scorsi al largo delle coste di Salerno, recuperati e trasferiti nel porto salernitano. Dalle prime indagini, alcuni containers contenevano merce di « proveniente dall'Algeria e destinata forse a Mosca », mentre per gli altri sono in corso accertamenti per rilevare la presenza di radioattività;

la procura di Reggio Calabria sta indagando su quanto denunciato da Legam-

biente, indagine che si affianca a quella già in atto riguardante i « cimiteri » di scorie nucleari nel Mediterraneo;

analoga interrogazione è stata presentata la scorsa legislatura senza ottenere risposta —:

se sia a conoscenza dei fatti in premessa e quali misure urgenti intenda adottare per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori interessati;

se non ritenga di voler fornire chiarimenti su quello che è stato denunciato come un « intrigo internazionale », centrato sui traffici di rifiuti radioattivi.

(4-00263)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle questioni sollevate dall'Onorevole interrogante, concernenti il traffico di rifiuti radioattivi in acque calabresi e siciliane, si riferisce quanto segue.*

Nel febbraio 1996 la Lega per l'Ambiente ha fatto pervenire al S.P.G. presso la Procura Circondariale di Reggio Calabria, Dr. F. Neri, il dossier italiano « l'intrigo radioattivo ».

Le indagini sui rifiuti tossici radioattivi e nucleari hanno avuto inizio immediatamente dopo che la procura inquirente fu informata della presenza nel marzo 1994 della motonave Korabi, battente bandiera albanese, con un probabile carico di scorie di materiale radioattivo.

Le indagini sul contenuto del nominato dossier sono attualmente in corso, ricoperte da segreto istruttorio, presso la Direzione Antimafia di Reggio Calabria.

In tale contesto il Magistrato inquirente ha avanzato richiesta di assistenza al Ministero dell'ambiente e alla Presidenza dell'ANPA, al fine di ottenere le risorse ed i mezzi necessari per il recupero dei rifiuti giacenti in mare, ottenendone la disponibilità.

L'ANPA ha quindi svolto un'indagine che ha offerto un quadro completo e integrale sulla situazione della contaminazione radioattiva sulle coste tirreniche meridionali in esito alla quale è emerso che non sono stati rilevati radionuclidi di origine antropica nella catena trofica dell'ambiente

marino calabrese, fatta eccezione per il CE-SIO 137, radionuclide oggi ubiquitario dell'ambiente marino, rilevato a livelli tali da non destare preoccupazioni ai fini della salvaguardia complessiva dell'ecosistema marino e della salute pubblica.

Riferisce la Prefettura di Salerno che il 7.11.1995 la Capitaneria di Porto di Salerno veniva informata dell'avvenuto affondamento a circa 70 miglia a nord-est di Ustica della Motonave Caroline, battente bandiera di Antigua.

All'atto del sinistro risultavano galleggiante nello specchio d'acqua prospiciente 33 contenitori costituenti parte del carico dell'unità summenzionata.

Successivamente la Srl « HOLME & C. », per conto della « P & I », chiedeva alla Capitaneria apposita autorizzazione per il rimorchio e conseguenziale sollevamento sulla banchina di questo porto di 16 contenitori avvistati alla deriva a circa 30 miglia a sud ovest di Punta Licosa.

Il predetto ufficio autorizzava la società istante ad effettuare le predette operazioni e, contestualmente, richiedeva alla medesima dettagliate notizie circa il tipo di carico dei contenitori in questione con relativa dichiarazione di assunzione della responsabilità per l'eventuale recupero dei medesimi nel caso di affondamento.

A tale riguardo quella società forniva ampie assicurazioni, precisando che la merce trasportata era di varia natura.

Dai sedici contenitori, però, soltanto quattro venivano individuati e rimorchiati nel porto di Salerno ove si trovano tuttora, sottoposti a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Da un primo esame chimico disposto dalla citata Capitaneria ad uno dei citati containers, è risultato che in esso era contenuta solamente « acqua di mare ».

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

se risulti vero che sono iniziati i lavori relativi alla realizzazione di un porto com-

merciale di iniziativa del comune di Sorrento, il cui appalto pare risalga ad alcuni anni fa;

se sia stato verificato l'impatto ambientale che quest'opera avrebbe su uno dei paesaggi più conosciuti e consacrati e che non sembra giustificata da reali esigenze socio-economiche. (4-06417)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto riguardante la realizzazione di un porto commerciale nel comune di Sorrento, si riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Regionale 8151 del 6.12.1991 è stato approvato il piano esecutivo di finanziamento delle opere marittime e portuali di competenza regionale e di interesse degli Enti locali per l'anno 1989 ai sensi della L.R. n. 51/78, nel quale è stato incluso il contributo annuo ventennale di lire 11.761.695.000 relativo all'ampliamento del porto di IV classe di Marina Piccola in Sorrento (NA).

L'ampliamento del porto di Sorrento fu ritenuto conforme ai criteri formulati dalla IV Commissione Consiliare della Regione Campania, richiamati nella suddetta deliberazione G.R. n. 8151/91 di seguito riportati:

a) utilizzazione effettiva da parte dei comuni dei fondi stanziati nei precedenti esercizi finanziari,

b) completamento dei porti in avanzata fase di ultimazione,

c) realizzazione di opere atte a rendere funzionale quanto precedentemente realizzato.

Con deliberazione 143/13 dell'11.12.1993 vistata dalla C.C.A.R.C. in data 2.2.1994 n. 1416, il Consiglio Regionale approvò la delibera citata n. 8151 del 6.12.1991.

I lavori sono stati appaltati dal Comune di Sorrento ai sensi della L.R. 51/78, giusta comunicazione agli atti del settore opere marittime n. 642 del 16.6.1995 e sono stati consegnati all'impresa appaltatrice (A.T.I. SAILEM-COMARIT) nel settembre 1995 e risultano in corso di realizzazione.

L'intervento mira all'edificazione di una più adeguata sistemazione di un traffico diportistico.

Tale finalità si realizzerà attraverso l'allungamento della banchina attualmente esistente e lo spostamento su tale allungamento dell'attuale traffico di aliscafi e imbarcazioni che attualmente movimentano i turisti verso le isole limitrofe e verso Napoli.

In sostanza lo specchio d'acqua che si renderebbe così disponibile viene totalmente destinato alle imbarcazioni da diporto.

Va precisato che il traffico commerciale è sostanzialmente inesistente sul porto di Sorrento in cui, come si è detto, vi è solo movimento di turisti o di utenti della nautica da diporto.

Il progetto è stato inizialmente pensato nei termini sommariamente descritti fin dagli anni settanta e non ha subito modifiche nell'ultimo periodo, se non per alcune riduzioni.

D'altro canto l'intervento mira ad effettuare una chiusura del porto per proteggerlo dai venti di sud-est che lo rendono impraticabile.

Relativamente all'impatto ambientale il progetto è stato valutato dal Ministero per i beni culturali e ambientali il quale nel 1991 ha emanato il prescritto visto di compatibilità ambientale.

L'ampliamento del porto di Sorrento è anche previsto nel piano urbanistico territoriale che ha valore di piano paesaggistico approvato con legge regionale n. 35/87.

Agli inizi del 1996 si è provveduto al rinnovo del visto ambientale, in tale sede a seguito di una comune valutazione con la Soprintendenza dei beni ambientali e culturali di Napoli è stato convenuto di limitare il relativo decreto alle sole opere già appaltate e per le quali sono in corso i lavori.

Va ricordato che attualmente sono in esecuzione lavori per circa 14 miliardi ed è appunto solo per tali opere che è limitato l'intervento, il tutto per ridurre l'impatto dello stesso sul territorio nella parte sottostante il costone tufaceo.

Risulta che in data 8.7.1996 il Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota 21716 ha ritenuto, per il solo lotto dei lavori

già in corso, che non sussistono motivi per procedere all'annullamento dell'autorizzazione del 29 maggio 1996 rilasciata dal Sindaco per i lavori afferenti lo stesso lotto.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1996 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Centrale B.A.P. del Ministero dei beni culturali è stata invece annullata l'autorizzazione ex articolo 2 legge 1497/39 del 6.2.1996, rilasciata dal Sindaco per l'intero progetto opere portuali, ritenendole non compatibili con il paesaggio.

L'Amministrazione Comunale riferisce che non è sua intenzione intervenire con ulteriori progettazioni che allarghino quanto risulta al momento oggetto di appalto.

Lo stesso ha inoltre nominato una Commissione presieduta dal Sovrintendente per i beni ambientali della Provincia di Napoli e dai Presidi delle facoltà di architettura ed ingegneria dell'Università di Napoli per selezionare un progettista che consenta il migliore arredo dell'area portuale, così come in corso di esecuzione.

Relativamente ad una eventuale specifica valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente si rammenta che quest'ultima è richiesta soltanto nell'ipotesi di porti commerciali, fra cui non sembra rientri quello di Sorrento, che è classificato quale porto di IV classe.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 1376 del 1965 e fino all'entrata in vigore della legge n. 71 del 1994 venivano assunti, a tempo determinato, per la durata di mesi tre, lavoratori « precari » in forza all'amministrazione delle poste, a seguito di domanda di assunzione;

la legge n. 355 del 1989, con conseguente regolamento emanato con decreto ministeriale n. 308 del 28 aprile 1990, prevedeva all'articolo 1 l'assunzione del cinquanta per cento dei posti disponibili nella

qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP), spettanti agli idonei dei concorsi riservati ai precari;

tali posti venivano attribuiti in più fasi, la prima delle quali con riferimento ai posti disponibili alla data del 31 dicembre 1989;

successivamente alle prime fasi dove un certo numero di precari fu assunto, non si ebbero più assunzioni da parte dell'amministrazione delle poste, ma si procedette soltanto nel 1992 alla compilazione delle graduatorie compartimentali e nazionali;

queste graduatorie risulterebbero ancora valide;

con l'entrata in vigore della predetta legge n. 71 del 1994, con conseguente trasformazione dell'amministrazione delle poste in ente pubblico economico, continuavano ad essere assunti i lavoratori « precari », così come previsto dall'articolo 8 del contratto nazionale dei lavoratori;

in data 23 dicembre 1994, nell'ambito di misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all'articolo 22, comma 8, si disponeva che per il triennio 1995-1997 le amministrazioni potevano assumere personale di ruolo e a tempo determinato, utilizzando gli idonei delle graduatorie dei concorsi, approvate dall'organo competente, a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità veniva prorogata al 31 dicembre 1997;

risulterebbe che dalla fine del 1991 ad oggi l'amministrazione delle poste non effettua più assunzioni di « operatore di esercizio » riservato ai precari;

l'Ente poste si accinge ad assumere tremiladuecento unità previste all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 510 del 1996 per i lavoratori che hanno prestato servizio presso l'Ente poste a partire del 1° dicembre 1994 —:

per quali motivi l'ente poste italiane, nelle nuove assunzioni previste per tremiladuecento unità, non intenda riconoscere i lavoratori precari di cui alla legge n. 1376 del 1965, articolo 3, non tenendo conto

della legge n. 71 del 1994, all'articolo 6, comma 1, che obbliga l'Ente a riconoscere giuridicamente i rapporti attivi e passivi;

per quali motivi l'ente poste non intenda riconoscere la graduatoria nazionale degli stessi precari emanata nel 1992.

(4-06494)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ex Amministrazione p.t. in ente pubblico economico avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487) « il personale del Ministero delle poste resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato » (articolo 6, comma 2).

Per effetto di tale disposizione, e per la mutata natura giuridica del datore di lavoro, tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale dipendente sono attualmente regolamentati non più da norme di carattere pubblicistico ma da atti interni, alla stregua di qualunque altra azienda, e quindi connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.

Ne discende che le graduatorie di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame non possono essere considerate vincolanti per l'ente stesso.

Ciò premesso, si significa che nel primo periodo della trasformazione da Amministrazione p.t. in ente pubblico economico, la legge 71/94 non aveva previsto un regime transitorio che consentisse di raccordare le vecchie disposizioni di tipo pubblicistico con le nuove di natura privatistica: tale lacuna è stata colmata con decreto-legge n. 404 del 2 agosto 1996, poi sostituito dal decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, la quale dispone (all'articolo 9, comma 21) che « i lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente poste italiane, hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente stesso per la stessa qua-

lifica e/o mansioni fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto».

Nel rammentare, infine, che il contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale dell'ente Poste Italiane — stipulato il 26 novembre 1994 — prevede, all'articolo 8, tra le forme di assunzione, quella con contratto a tempo determinato per far fronte a specifiche e temporanee esigenze di servizio, si comunica che l'ente Poste in occasione di particolari punte di traffico (es. periodo natalizio) o in momenti in cui si registrano più numerose assenze da parte del personale (es. periodo estivo) fa ricorso a tale tipo di assunzioni, senza che il medesimo ente abbia mai manifestato la propria intenzione di utilizzare tale personale con contratto a tempo indeterminato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PECORARO SCANIO, PROCACCI, CANNANZI, DALLA CHIESA, SIOLA e VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 31 dicembre 1996 scadeva il termine per la presentazione dei piani di smaltimento dei rifiuti da parte delle regioni;

la regione Campania non ha presentato entro tale termine un piano definitivo di smaltimento dei rifiuti, ma soltanto un piano di emergenza;

in tale piano veniva proposta quale unica soluzione la costruzione di inceneritore sul territorio regionale;

l'Unione europea ha condannato l'Italia a una multa di circa 900 milioni di lire al giorno per la mancata approvazione del piano dei rifiuti da parte della regione Campania —:

se il Governo non intenda concedere alla citata regione un ulteriore termine di giorni trenta per dotarsi del piano di smaltimento dei rifiuti e in caso di ulteriore inadempimento, provvedere direttamente attraverso un commissario;

se il Governo non intenda vigilare affinché gli esperti indicati dallo stesso garantiscano una posizione di terzietà rispetto alle valutazioni tecnologiche e non abbiano posizioni pregiudiziali a favore degli inceneritori o di altre soluzioni.

(4-06902)

RISPOSTA. — *L'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2560 del 2 maggio 1997 ha prorogato, al 31 dicembre 1997, i poteri commissariali posti in capo dall'Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 al presidente della Regione Campania.*

La stessa Ordinanza n. 2560 ha disposto l'adeguamento del piano, adottato dal commissario delegato il 31 dicembre 1996, al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 entro un mese dalla data di pubblicazione dell'ordinanza (8/5/1997).

Nel giugno 1997 il Presidente della Giunta Regionale della Campania — Commissario di Governo — ha proceduto all'adeguamento del piano, adottato il 31 dicembre 1996, al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ed alla Ordinanza del Ministro dell'interno 2 maggio 1997 n. 2560, mediante approfondimenti e specificazioni.

Il piano è articolato in 16 parti, più allegati.

In particolare:

la parte IV è dedicata all'analisi delle osservazioni e delle proposte delle province, dei consorzi di bacino, dei comuni al piano adottato in data 31/12/1996;

la parte VI è dedicata alla pianificazione della raccolta differenziata;

la parte XI è dedicata alla programmazione delle attività di recupero e riciclaggio di carta, imballaggi, frazioni organiche compostabili;

la parte XIV è dedicata alla individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di Smaltimento (A.T.O.S.) e della localizzazione degli impianti;

la parte XVI è dedicata alla stima dei fabbisogni finanziari per la realizzazione degli interventi di piano e delle ricadute occupazionali.

Si allegano schede illustrative delle previsioni di piano in merito alle raccolte differenziate (Allegati 1, 2, 3, 4) ed alle dotazioni impiantistiche programmate (Allegato 5).

È in corso la valutazione del piano, anche con il concorso della Commissione Tecnico Scientifica.

La stessa Ordinanza n. 2560 ha previsto che, ai fini dell'attuazione del piano, il commissario delegato disponga, in particolare:

l'attivazione di interventi di raccolta differenziata;

il reimpiego, recupero o riciclaggio degli imballaggi;

la realizzazione di impianti di selezione e valorizzazione delle frazioni raccolte differenziate;

la verifica delle possibilità di recupero delle frazioni valorizzabili (recupero di materia e recupero di energia) da parte del sistema industriale;

l'utilizzazione degli impianti di compostaggio esistenti;

la realizzazione di impianti dedicati di combustione di rifiuti e di recupero energetico degli stessi, subordinatamente alla verifica dei risultati conseguibili con l'attuazione degli interventi che precedono e all'intesa dei Ministri dell'Ambiente e dell'Industria.

È chiaro che l'attuazione dell'ordinanza può colmare alcune lacune concernenti l'operatività del piano e il raccordo fra situazione attuale e previsioni.

ALLEGATO 1.



La raccolta differenziata

**TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA ATTUERANNO
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MONOMATERIALE**

con l'obiettivo fissato al **35%**.

I CITTADINI DOVRANNO CONFERIRE

presso i **PR** e/o i **CC**
il materiale costituito da:

Materiale riciclabile SECCO:
Vetro, Alluminio,
Carta, Plastica,
Metalli


Materiale riciclabile UMIDO:
Frazione Organica
per la produzione diCompost;

presso le **IE**
i seguenti materiali:

Polistirolo espanso, Pile e Batterie,
Batterie al Piombo e rifiuti piombosi,
prodotti e contenitori etichettati T e/o F,
Lampade a scarico e Tubi catodici,
rifiuti ingombranti, Beni durevoli,
residui vegetali, olii e grassi vegetali
ed animali, Pneumatici, Legno, Beni in
polietilene, altri rifiuti pericolosi.

Le **IE** rappresentano un ulteriore sito aggiuntivo rispetto a quelli già individuati sul territorio (COBAT) per quanto concerne il conferimento di batterie al piombo e rifiuti piombosi.

ALLEGATO 2.



Gli obblighi amministrativi

PREVISTO DALLA LEGGE 1997

A - Approvazione regolamenti comunali

I COMUNI

approveranno appositi regolamenti nell'ambito del proprio territorio con i quali disciplineranno le modalità del conferimento di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Tali regolamenti individueranno i  ed i  e le .

I REGOLAMENTI saranno redatti (art. 17 del D.L. 101/95 convertito in Legge 216/95) dagli Uffici Tecnici Comunali; in caso di accertata carenza saranno realizzati con assoluta priorità:

- Uffici Tecnici dei Consorzi di Bacino (ex L.R. 10/93).
- Uffici Tecnici della Provincia.
- Organismi Tecnici di altre Amministrazioni
- Liberi professionisti.

LE PROVINCE approveranno i regolamenti comunali e li trasmetteranno al Commissario di Governo nei successivi 45 giorni dalla loro redazione.

In caso di inadempienza da parte dei comuni alla approvazione dei regolamenti le province, nomineranno entro 15 gg., dei commissari ad acta che adotteranno il provvedimento entro 15 gg., con i medesimi effetti dell'approvazione del consiglio comunale.

I CONSORZI DI BACINO E LE PROVINCE forniranno, al fine di omogeneizzare le azioni, l'eventuale supporto tecnico ed il coordinamento alle fasi di redazione dei regolamenti comunali, ne cureranno l'attuazione elaborando eventualmente un regolamento tipo.

B - Impianti di selezione e compostaggio

IL COMMISSARIO DELEGATO

entro il 31/07/97:

- attiverà tutte le iniziative necessarie alla realizzazione degli impianti di selezione;
- coordinerà le proprie attività con quelle demandate al prefetto di Napoli ai fini dell'attivazione dei flussi da avviare agli impianti di compostaggio esistenti.

ALLEGATO 3.



C - Raggiungimento dell'obiettivo del **10%**

Entro il 31/07/97 si ipotizza il recupero, reimpiego e riciclaggio del cartone quale imballaggio secondario e terziario.


IL COMMISSARIO DELEGATO all'atto dell'approvazione definitiva del piano e comunque entro il 30/06/97 disporrà con apposite ordinanze:

- 1 - obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di provvedere al loro reimpiego, recupero e/o riciclaggio.
- 2 - divieti a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli per lo smaltimento ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani
- 3 - divieti a carico dei Comuni o dei loro Consorzi e dei soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento di tali imballaggi.

Con tali ordinanze si prevede di raggiungere l'obiettivo fissato del 10%.

LE PROVINCE assicureranno la puntuale osservanza delle linee guida del Piano con adeguati controlli periodici dandone puntuale rendicontazione al Commissario delegato che valuterà l'efficienza del sistema organizzativo.

ALLEGATO 4.



Gli obblighi amministrativi

A - Raccolta differenziata multimateriale

TUTTI I COMUNI

dovranno dotarsi delle **IE** nonchè individuare i singoli **PR** ed i **CC** in osservanza dei regolamenti emanati e dovranno attuare almeno la raccolta multimateriale secca:

- Frazione multimateriale (vetro - lattine - metallo - plastica)
- Carta
- Frazione rimanente (resto del rifiuto non riciclabile)

I COMUNI CHE GIA' ATTUANO la raccolta differenziata

continueranno ad esercitare la stessa fermo restando l'obbligo di attuare almeno una raccolta multimateriale per i restanti rifiuti riciclabili non raccolti attualmente.

I CONSORZI DI BACINO cureranno sia dal punto di vista tecnico amministrativo che gestionale le fasi del trasporto della frazione secca dai singoli comuni alle stazioni di separazione e nonchè la stipula di convenzioni con le imprese di riciclaggio.

3 - Raccolta differenziata della frazione organica

I COMUNI ED I CONSORZI DI BACINO singoli e/o associati provvederanno ad attuare la raccolta differenziata della frazione organica derivante da:

- Aree Mercatali - Ristoranti ed alberghi - Attività di giardinaggio
- Caseme - Strutture Ospedaliere - Fruttivendoli - Macellerie
- Pescherie - Residui del verde cimiteriale - Etc.

C - Impianti di separazione

Contestualmente all'avvio della raccolta differenziata multimateriale saranno realizzate le stazioni di separazione.

D - Impianti di compattazione e trasfereza

IL COMMISSARIO DELEGATO all'atto dell'approvazione definitiva del piano e comunque entro il 31/12/97 attiverà tutte le iniziative necessarie ed avvierà tutte le procedure per la realizzazione di impianti di compattazione e trasfereza e, ove necessario sezioni di produzione di RDF.

ALLEGATO 5.

Commissariato di Governo - Presidenza Regione Campania
 Piano per lo Smaltimento Rifiuti
 QUADRO RIEPILOGATIVO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SMALTIMENTO	CONSORZI DI BACINO	TERMODISTRUTTORE	STAZIONI DI TRASFERENZA E PRODUZIONE RDF	STAZIONI DI COMPOST	DISCARICHE PER INERTI CENERIE E SCORIE EVENTUALE DISCARICA DI EMERGENZA	IMPIANTO DI PRESELEZIONE RIFIUTI E PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI
AT051	NA5	ASI GIUGLIANO			PIANURA	NAPOLI
AT052	NA1	ASI GIUGLIANO	ISCHIA-FRUCIDA	ASI GIUGLIANO	C/O IMPIANTI GIÀ ESISTENTI	
	NA2		ASI CAVANO			
AT053	NA3	ASI NOLA-MARIGLIANO	S. G. A. L. III MARU		C/O IMPIANTI GIÀ ESISTENTI	
	NA4		C. DI STABIA			
			CAPRI			
AT054	CE1	MARIGNISE	GIOLA SANNITICA	S. M. CAPUA VETERE MARDALONI	N.1 DISC. PER INERTI CENERIE E SCORIE N.4 DISC. DI EMERGENZA (G. SANNITICA, V. LITERNO, S. MARCO EVANGELISTA, CALVI RISORTA)	
	CE2					
	CE3		MAIRALI ORI			
	CE4		CALVI RISORTA			
AT055	SA1	ASI BATTIPAGLIA	CAVA DEL TIRRENI	S. MARZANO SUL SARNO	C/O IMPIANTI GIÀ ESISTENTI	
	SA2					
	SA3		POLLA			
	SA4		CASIE/MIORICI ENTO CASALVELINO			
AT056	AV1	DA DEFINIRE	I. KONI, VALLE UFFITA-ASI	N.2 IMPIANTI DA DEFINIRE NEL BENEVENTANO E NELL'AVELLINESE	N.2 DISCARICHE ESISTENTI DI EMERGENZA DA LOCALIZZARE N.1 DISC. PER INERTI CENERIE E SCORIE	
	AV2		GROTTAMARDA			
	BN1		N.1 ST. AREA BENEVENTANA			
	BN2					
	BN3					

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

alcuni cittadini del comune di Casalnuovo di Napoli hanno inviato all'interrogante copia di una denuncia, inviata al procuratore della Repubblica di Nola e per conoscenza ad altre autorità, riguardante l'inquinamento ambientale prodotto dall'emissione di fumi tossici e maleodoranti in prossimità del centro abitato della località Tavernanova;

nonostante le tante denunce e richieste di intervento ai vari enti e organi istituzionali a ciò preposti, i citati abitanti della località in questione lamentano che durante le ore notturne e durante i giorni festivi continuano a verificarsi emissioni di gas provenienti dalla vicina Ramoil, che rendono l'aria irrespirabile e irritazione agli occhi e alla gola, gravi forme di allergie e di infiammazione alle vie respiratorie, nonché decessi a causa di forme tumorali;

nelle denunce viene rimarcata anche la grave situazione di sterilità in cui si troverebbero adesso le campagne viciniori;

i denunciati affermano, inoltre, che, sebbene più volte sollecitata, la locale Usl non si sarebbe sufficientemente impegnata ad analizzare il tipo di inquinamento prodotto dalla citata azienda —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti e denunciati dai cittadini della località Tavernanova;

se siano stati effettuati i controlli necessari per appurare gli eventuali danni arrecati all'ambiente. (4-09270)

RISPOSTA. — *Alle questioni sollevate dall'Onorevole interrogante, concernenti l'inquinamento ambientale prodotto dall'emissione di fumi tossici e maleodoranti in prossimità del centro abitato della località Tavernanova, si risponde sulla base delle notizie e dei dati analiticamente forniti in merito a questo Ministero dalle Amministrazioni interessate.*

Il Servizio controllo inquinamento atmosferico della ex USL 44 di Napoli ha

svolto controlli nel 1988 e nel 1990 in esito ai quali i valori riscontrati hanno testimoniato la buona efficienza dell'impianto di abbattimento della RAMOIL Spa di Tavernanova di Casalnuovo di Napoli.

La ASL 4 di Napoli relazionando in merito fa presente che nonostante tali controlli, si succedevano regolarmente fenomeni di inquinamento atmosferico. Il medesimo S.C.I.A. di Napoli interpellato in merito monitorava la situazione dal marzo all'aprile 1993, e dal settembre al novembre concludendo che le fonti di tali fenomeni potevano essere individuate al di fuori del territorio comunale e nel traffico autoveicolare.

Nel giugno 1996 veniva denunciato un nuovo episodio di inquinamento atmosferico a seguito del quale il Sindaco di Casalnuovo convocava una riunione con la partecipazione di organi sanitari, della RAMOIL e della Provincia, in esito alla quale emergeva:

i rilievi effettuati da unità mobile dello SCIA non consentivano di imputare le esalazioni inquinanti alla RAMOIL;

tali esalazioni potevano (in ipotesi) essere dovute a scarichi impropri nelle fogne eseguiti in ore notturne da parte di autobotti di passaggio;

la necessità di vigilare con la massima attenzione mediante vigili urbani, personale di reperibilità e di carabinieri.

Nel gennaio del 1997 i Carabinieri individuavano emissioni inquinanti provenienti da combustioni di materiali elettrici.

A seguito di nuova riunione convocata dal sindaco di Casalnuovo in data 18.4.1997 si riscontrava una notevole diminuzione dei fenomeni di inquinamento dovuti a fumi.

Per quanto esposto la situazione appare controllata dalle Autorità competenti e non si ravvisano allo stato estremi per un intervento da parte di questo Ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

il comune di Spilimbergo (Pordenone) il 15 luglio 1989 con delibera n. 468 della

giunta comunale, dava parere favorevole all'apertura di una cava alla ditta Confbeton Spa di Spilimbergo, per l'estrazione di 2.300.000 metri cubi di ghiaia, poi diventata di 2.675.000 metri cubi;

la zona è di interesse agricolo (sono presenti infatti grandi frutteti) e di interesse paesaggistico;

tale cava risulta essere in prossimità di una zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

negli anni non si è registrato alcun tipo di intervento a tutela della zona permettendo così la distruzione di tale area con la formazione di un gigantesco cratere;

oggi la medesima ditta avrebbe chiesto a quanto risulta all'interrogante un ulteriore ampliamento della cava, come pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione ed il giorno 26 maggio 1997 il consiglio comunale di Spilimbergo avrebbe posto all'ordine del giorno l'argomento dell'ampliamento della cava —:

se non ritengano opportuno intervenire urgentemente onde evitare un ulteriore scempio e un probabile e facile inquinamento della falda freatica, nonché infine accertare in base a quali criteri sia stato possibile autorizzare, in una zona come quella descritta, la concessione di estrazione (decreto regionale FVG n. AMB/1058-PN/CAV/40 del 5 dicembre 1990). (4-10493)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante la cava di ghiaia della ditta CONFBETON Spa di Spilimbergo, nonché la richiesta di ampliamento della stessa, si riferisce a quanto segue in ordine allo stato attuale dei lavori di coltivazione della stessa.

La ditta dopo aver completato le escavazioni nel quarto lotto, ha iniziato dal mese di giugno 1996 la coltivazione del quinto e ultimo lotto.

Il ripristino ambientale è stato portato a termine così come da progetto fino al quarto lotto: vale a dire che fino alla quota di -10 metri la sistemazione della scarpata è stata

completata su tutto il perimetro della cava, mediante livellamento delle sponde con una pendenza di 30 gradi, inerbimento e piantumazione di essenze arboree; a partire dalla profondità di 10 metri e fino al fondo della cava a quota meno 20 metri, la sistemazione delle sponde ha riguardato gli ambiti del terzo e quarto lotto ed è consentita nel livellamento delle stesse con pendenza uguale al tratto superiore e nel solo inerbimento.

Per quanto riguarda il quinto lotto, dove permane ancora un ambito di escavazione nella parte ad est, sono state peraltro già completamente livellate le sponde del versante occidentale.

Dalla verifica della quantità di materiale estratto dalla cava in oggetto a tutto il 31.12.1996, sulla base dei rilievi topografici congegnati all'Ufficio Tecnico del Comune di Spilimbergo, si ricava che il volume totale asportato fino a tale data risulta essere di 2.231.515 mc., mentre quello relativo al solo anno trascorso è di 493.624 mc., contro i circa 520.080 mc. dell'anno precedente.

In data 4.12.1995 la Regione ha concesso con decreto 1648 dell'Assessore all'ambiente una proroga per la coltivazione della cava fino al 5.12.1999, recentemente, poi, l'Amministrazione Comunale con delibera n. 1030 del 31.12.1996 ha approvato il progetto di riassetto ambientale della cava che prevede il completamento dell'escavazione al giugno 1999.

Considerando inoltre il fatto che il volume previsionale originario della cava, pari a 2.675.000 mc., si è ridotto a 2.617.518 mc. a causa della riduzione della pendenza delle scarpate degli ultimi tre lotti, da quaranta gradi a trenta gradi, per motivi di sicurezza, ne consegue che il volume ancora disponibile all'escavazione è di circa 386.000 mc.

In ordine all'ampliamento della cava richiesta dalla ditta CONFBETON Spa si riferisce infine che il Consiglio Comunale di Spilimbergo nella seduta del 26 maggio 1997 ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'ampliamento della cava in quanto questo costituirebbe impatto ambientale di importanza rilevante, perché si

duplicherebbe l'area attualmente interessata che oltretutto è prospiciente alla grande viabilità.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PERETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1996, n. 650 che ha convertito il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 ha, tra l'altro, modificato le composizioni delle commissioni operanti nel campo dello spettacolo (articolo 59 e seguenti);

in particolare l'articolo 63 della suddetta legge stabilisce che i componenti delle commissioni « non possono versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio... di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni »;

l'autorità di Governo competente per lo spettacolo ha provveduto a nominare sei componenti per ciascuna commissione, come previsto dall'articolo 61 della legge in oggetto, ma per alcuni di essi sussistono evidenti situazioni di incompatibilità. Nella commissione musica troviamo infatti: Mimma Guastoni (responsabile della Ricordi edizioni musicali con evidenti interessi diretti ed indiretti nel campo della musica); Leonardo Pinzauti (critico musicale con un figlio direttore d'orchestra ed una figlia concertista); nella commissione danza: massimo Bogianckino (direttore artistico della « Filarmonica Romana », che nei suoi programmi dedica ampi spazi alle attività di danza — tale nomina indurrà necessariamente Bogianckino alle dimissioni); Vittoria Ottolenghi (direttrice artistica e consulente di numerosi festival e manifestazioni di danza in tutta Italia) la quale fra l'altro — contrariamente a quanto dichiarato al quotidiano *l'Unità*, dovrà dimettersi da tutti gli incarichi e rinunciare a consistenti compensi); Lorenzo Tozzi (direttore artistico del « Festival di Tagliacozzo » da sempre finanziato dal Fus), Alberto Testa (critico e consulente di numerose manifestazioni di danza); nella commis-

sione prosa Bruno Borghi (collaboratore dimissionario del « teatro Stabile di Parma » e dei teatri di Reggio Emilia);

nella commissione cinema Dacia Maraini (scrittrice, nonché soggettista e sceneggiatrice), David Grieco (sceneggiatore e regista): per entrambi sussistono forti Motivi di incompatibilità, dato che le produzioni cinematografiche vengono programmate a medio termine —:

se al momento in cui stabilì le nomine per le commissioni dello spettacolo fosse a conoscenza delle gravi incompatibilità riguardanti le persone che abbiamo menzionato;

se abbia motivi per ritenere che tali incompatibilità non sussistano ancora;

se non ritenga indispensabile adottare provvedimenti che ristabiliscano in pieno lo spirito della legge suddetta. (4-09339)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

La nomina dei componenti delle Commissioni Consultive operanti nel campo dello spettacolo, è stata effettuata tenendo conto della particolare esperienza degli stessi nelle materie di competenza delle rispettive Commissioni, così come specificamente richiesto dalla legge.

È inevitabile, peraltro, che soggetti che dispongono di così elevata capacità tecnico-professionali, associate a notevoli qualità culturali, ricoprano cariche o svolgano incarichi in qualche modo connessi con il settore dello spettacolo. Tuttavia in sede di costituzione delle singole Commissioni è stato verificato che le eventuali cariche ricoperte dai singoli componenti, non configurassero alcune delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 63 dell'articolo 1 del decreto-legge 545/96, convertito in legge 650/96. Ossia che non si riscontrassero ipotesi di conflitti di interessi, che la norma individua « nell'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle Commissioni ».

Una diversa più estensiva interpretazione del dettato di legge, ipotizzando nei confronti dei membri delle Commissioni, in quanto

esperti del settore, conflitti di interesse in astratto sempre possibili, potrebbe di fatto comportare una oggettiva impossibilità nella composizione di detti Organi.

Lo stesso legislatore, pertanto, al fine di rendere in concreto vincolante l'obbligo della incompatibilità, ha richiesto a ciascun componente una formale dichiarazione in tal senso prima di assumere la carica.

Resta fermo in ogni caso il principio generale dell'obbligo di astensione dal parere, qualora in casi singoli e del tutto eventuali si verificasse in concreto una situazione di conflitto di interessi nel corso dei lavori della Commissione.

Una violazione di tale obbligo, ponendosi in contrasto palese con la surrichiamata dichiarazione rilasciata ex ante dal componente dell'Organo consultivo, darebbe luogo alle conseguenti sanzioni, di carattere non solo amministrativo.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Veltroni.

PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere —* premesso che:

il sindaco di Venezia, sulla base di analisi microbiologiche sfavorevoli effettuate dall'Unità locale socio sanitaria n. 11, ha disposto, con ordinanza del 3 ottobre 1995, prot. 148682, il divieto di balneazione nella zona compresa tra il Faro Piave e l'Hotel Fenix di Cavallino;

l'inquinamento della predetta fascia di litorale è dovuto soprattutto all'imperfetto funzionamento del depuratore di Jesolo;

una serie di prelievi ed i sopralluoghi tecnici disposti dalla magistratura hanno rilevato che tale impianto di depurazione è largamente insufficiente e che buona parte dei liquami viene semplicemente e direttamente « bypassata » nel fiume Sile;

chiunque percorra il fiume sull'argine o in barca può constatare che la condotta di scarico del depuratore immette nelle

acque del Sile grandi quantità di liquidi ammorbanti, che modificano la colorazione del fiume per trecento-quattrocento metri a valle;

il divieto di balneazione ha determinato gravi danni all'economia turistica della zona, dato che soprattutto le Agenzie turistiche straniere, allarmate da questa situazione, hanno dirottato una parte considerevole dei loro clienti verso altre coste —:

quali iniziative intendano intraprendere, con urgenza, per il disinquinamento della foce del fiume Sile. (4-04047)

RISPOSTA. — *Il problema sollevato dall'On.le interrogante riguarda l'inquinamento delle acque del fiume Sile.*

Tale inquinamento è stato accertato dalle indagini analitiche effettuate sia dalla Sezione medico-biotossicologica del Presidio Multizonale di Prevenzione della ULSS n. 9 di Treviso, su campione prelevato dal fiume Sile, sia dalla ULSS n. 12 di Venezia, su prelevamenti di campioni di acqua di mare nel litorale Cavallino.

Per tale motivo il Sindaco di Venezia nel tratto di mare interessato ha vietato la balneazione con ordinanza n. 148682 del 31.10.1995 ed il Sindaco del Comune di Veduggio in provincia di Treviso ha vietato l'utilizzo dell'acqua del fiume per l'irrigazione degli orti con ordinanza del 24.9.1996, n. 50.

La causa di tale inquinamento è stata attribuita al cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione del Comune di Iesolo.

Il Ministero dei lavori pubblici ha precisato che il fiume Sile rientra tra i corsi d'acqua di intera competenza regionale e che comunque per la salvaguardia dello stesso è stata prevista l'istituzione di una apposita Autorità di Bacino Regionale.

Nell'ambito della ricerca di una soluzione per le problematiche del bacino del Piave, il Nucleo Operativo di Treviso ha proposto una sperimentazione volta a valutare l'entità di una eventuale connessione tra le acque di quest'ultimo e quelle del Sile. Sembrerebbe infatti che il fiume di cui trattasi riceva affluenze attraverso il sistema

di canalizzazione ad uso irriguo presente nel bacino del Piave.

Detta sperimentazione è stata concepita nel quadro di una revisione del sistema concessorio del Bacino del Piave che terrà conto anche di detta probabile connessione.

La Regione Veneto, preposta a determinare gli interventi necessari per depurare il corso d'acqua in questione ha fatto presente, innanzitutto, di essersi dotato dal 1989 del « Piano Regionale per il Risanamento delle Acque ».

Inoltre, compatibilmente con i fondi disponibili, la Regione ha recentemente finanziato alcuni interventi intesi a risolvere i problemi dell'inquinamento del fiume Sile.

Tali interventi sono:

1) riduzione del carico eutrofico del fiume Sile, attraverso la realizzazione alcuni bacini di fitodepurazione.

Tale progetto è già stato approvato dalla Regione Veneto con D.D.D.A. n. 8 del 30.1.1997 e gode di un finanziamento di lire 6.005.000.000;

2) ampliamento dell'impianto di depurazione comunale e impianto di trattamento fanghiglie da autospurgo del Comune di Treviso.

Tale progetto è già stato approvato dalla Regione con D.D.D.A. n. 74 dell'8.5.1996 e gode di un finanziamento di lire 9.234.000.000;

3) opere fognarie in Comune di Quinto di Treviso.

Tale progetto è stato approvato con D.D.D.A. n. 65 del 17.4.1996 e gode di un finanziamento di lire 960.000.000;

4) ampliamento dell'impianto di depurazione tra i comuni di Montebelluna Caerano S. Marco.

Tale progetto è stato approvato con D.P.G.R. n. 2180 del 29.7.1993 e gode di un finanziamento di lire 1.250.000.000.

Infine nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi della L. n. 798/84, la Regione ha approvato con D.D.D.A. n. 13 del 12.2.1997, il progetto degli interventi presso

l'impianto di depurazione del Comune di Jesolo per un importo di lire 2.212.524.000.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PEZZOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:

con interrogazione del sottoscritto n. 4-04047, presentata nella seduta del 9 ottobre 1996, si chiedeva quali misure si intendessero intraprendere per il disinquinamento del fiume Sile, imputando parte della responsabilità per le rilevazioni microbiologiche effettuate presso la sua foce a un imperfetto funzionamento del depuratore di Jesolo;

indagini successive, svolte personalmente dall'interrogante, hanno permesso di appurare che il depuratore in questione parrebbe non avere responsabilità alcuna in merito al divieto di balneazione spiccato dall'unità locale socio sanitaria n. 11 in data 31 ottobre 1995, relativo al tratto di litorale compreso tra Faro Jesolo e l'hotel Fenix di Cavallino, per l'appunto alla foce del fiume Sile;

difatti, già molto più a monte, in comune di Vedelago, nella Marca trevigiana, l'ufficio tutela ambiente dispone, con propria ordinanza n. 50/96, protocollo 20936 del 24 settembre 1996, un divieto di utilizzo di acqua prelevata dal fiume Sile per l'irrigazione di orti, a causa di una generalizzata presenza di salmonelle risultante dall'analisi batteriologica effettuata in data 8 agosto 1996 dall'Ulss n. 9 di Treviso;

la situazione rimane comunque estremamente pregiudiziale per quel tratto di litorale che circoscrive la foce del fiume, con evidenti riflessi negativi in termini di immagine turistica, oltre al pericolo effettivo per le popolazioni residenti —:

come possa il Governo tollerare che si continui ad inquinare senza scrupolo un fiume, peraltro particolarmente interessante sotto il profilo paesaggistico, senza

assumere alcun provvedimento che consenta di individuare i colpevoli di tale inquinamento e senza dare apposite istruzioni alle forze operanti sul territorio perché tale situazione insopportabile per la comunità venga definitivamente risolta.

(4-06107)

RISPOSTA. — *Il problema sollevato dall'On.le interrogante riguarda l'inquinamento delle acque del fiume Sile.*

Tale inquinamento è stato accertato dalle indagini analitiche effettuate sia dalla Sezione medico-biotossicologica del Presidio Multizonale di Prevenzione della ULSS n. 9 di Treviso, su campione prelevato dal fiume Sile, sia dalla ULSS n. 12 di Venezia, su prelievi di campioni di acqua di mare nel litorale Cavallino.

Per tale motivo il Sindaco di Venezia nel tratto di mare interessato ha vietato la balneazione con ordinanza n. 148682 del 31.10.1995 ed il Sindaco del Comune di Veduggio in provincia di Treviso ha vietato l'utilizzo dell'acqua del fiume per l'irrigazione degli orti con ordinanza del 24.9.1996, n. 50.

La causa di tale inquinamento è stata attribuita al cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione del Comune di Iesolo.

Il Ministero dei lavori pubblici ha precisato che il fiume Sile rientra tra i corsi d'acqua di intera competenza regionale e che comunque per la salvaguardia dello stesso è stata prevista l'istituzione di una apposita Autorità di Bacino Regionale.

Nell'ambito della ricerca di una soluzione per le problematiche del bacino del Piave, il Nucleo Operativo di Treviso ha proposto una sperimentazione volta a valutare l'entità di una eventuale connessione tra le acque di quest'ultimo e quelle del Sile. Sembra infatti che il fiume di cui trattasi riceva affluenze attraverso il sistema di canalizzazione ad uso irriguo presente nel bacino del Piave.

Detta sperimentazione è stata concepita nel quadro di una revisione del sistema consorzio del Bacino del Piave che terrà conto anche di detta probabile connessione.

La Regione Veneto, preposta a determinare gli interventi necessari per depurare il corso d'acqua in questione ha fatto presente, innanzitutto, di essersi dotato dal 1989 del « Piano Regionale per il Risanamento delle Acque ».

Inoltre, compatibilmente con i fondi disponibili, la Regione ha recentemente finanziato alcuni interventi intesi a risolvere i problemi dell'inquinamento del fiume Sile.

Tali interventi sono:

1) riduzione del carico eutrofico del fiume Sile, attraverso la realizzazione alcuni bacini di fitodepurazione.

Tale progetto è già stato approvato dalla Regione Veneto con D.D.D.A. n. 8 del 30.1.1997 e di un finanziamento di lire 6.005.000.000;

2) ampliamento dell'impianto di depurazione comunale e impianto di trattamento fanghiglie da autospurgo del Comune di Treviso.

Tale progetto è già stato approvato dalla Regione con D.D.D.A. n. 74 dell'8.5.1996 e gode di un finanziamento di lire 9.234.000.000;

3) opere fognarie in Comune di Quinto di Treviso.

Tale progetto è stato approvato con D.D.D.A. n. 65 del 17.4.1996 e gode di un finanziamento di lire 960.000.000;

4) ampliamento dell'impianto di depurazione tra i comuni di Montebelluna Caerano S. Marco.

Tale progetto è stato approvato con D.P.G.R. n. 2180 del 29.7.1993 e gode di un finanziamento di lire 1.250.000.000.

Infine nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi della L. n. 798/84, la Regione ha approvato con D.D.D.A. n. 13 del 12.2.1997, il progetto degli interventi presso l'impianto di depurazione del Comune di Iesolo per un importo di £ 2.212.524.000.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PISAPIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

Sybila Arredondo Arguedas, cittadina cilena e vedova del grande scrittore peru-

viano Josè Maria Arguedas, scrittrice, etnologa e antropologa come il marito, da dieci anni subisce una sorta di persecuzione che l'ha portata più volte in carcere;

dal giugno del 1990, come riferito da numerosi organi di stampa, Sybila Arredondo è reclusa nel carcere di alta sicurezza di Chorrillos a Lima. L'unica sua colpa è quella di aver denunciato, attraverso il suo lavoro intellettuale, la situazione nella quale vivono le popolazioni indigene del Perù e di averne difeso con forza i diritti. Infatti le accuse contro di lei cambiano in continuazione: a volte viene accusata di detenzione di armi, a volte di essere membro attivo di un gruppo di appoggio a *Sendero Luminoso*, e l'ultima accusa è di resistenza alle autorità quando, durante un trasferimento in massa dal carcere di Canto Grande, morirono varie detenute;

dal maggio 1992 vive in una cella di due metri e mezzo per due, insieme ad altra tre detenute, per ventitré ore e mezza al giorno; non hanno luce elettrica se non per tre ore la sera, e sono obbligate a passare le giornate nella più completa inattività, dato che non gli è concesso possedere alcun oggetto di svago o di studio. Non le è consentito né di ricevere né di scrivere lettere. Le è permesso di incontrarsi, solo una volta al mese e per venti minuti, attraverso una rete metallica, con i parenti diretti: madre, fratelli e figli; i nipoti, ad esempio, non possono vederla;

per tre anni Sybila Arredondo non ha avuto alcun processo ed è stata più volte torturata, tanto da divenire quasi sorda; nel 1993, un tribunale di giudici incappucciati, che non prevedeva la presenza di avvocati difensori, l'ha condannata a dodici anni di reclusione. Sybila Arredondo ha sessant'anni e, a questa età, una condanna così lunga, in una situazione tanto inumana, equivale alla pena capitale;

da alcuni anni intellettuali, politici e cittadini di molti paesi del mondo hanno lanciato appelli per la sua liberazione, appelli che per il momento sono rimasti inascoltati; del suo caso si è occupata

anche la Commissione dei Diritti Umani dell'Onu e i due Presidenti del Cile, Aylwin e Frei —:

quali atti il Governo italiano intenda compiere — nei confronti del Comitato dei Diritti Umani del Parlamento europeo, o nei confronti del Governo peruviano — perché, in qualche modo, si possa giungere alla liberazione di Sybila Arredondo, o alla sua estradizione in Cile, come primo passo per la revisione del processo (Sybila Arredondo, infatti, dopo anni di esitazione, ha accettato di sottoscrivere la richiesta di estradizione in Cile, che i familiari le proponevano da molto tempo), e si ponga così termine a una vicenda in cui i diritti fondamentali dell'individuo sono stati così platealmente calpestati. (4-09420)

RISPOSTA. — Sul caso segnalato dall'onorevole interrogante il Ministero degli Esteri ha acquisito i seguenti elementi attraverso l'Ambasciata d'Italia a Lima e anche direttamente presso le Autorità cilene.

La Signora Matilde Maria Sybila Arredondo Guevara è nata in Cile il 20 ottobre 1935, ed è divenuta cittadina peruviana a seguito del matrimonio con lo scrittore peruviano José Maria Arguedas.

Nell'aprile 1985 venne processata sotto l'imputazione di « terrorismo a danno dello Stato » per la presunta detenzione di esplosivi. Venne assolta nel settembre 1986; successivamente tale sentenza fu annullata ma l'imputata venne assolta nuovamente nel novembre 1987 dal Secondo Tribunale Correzionale. La sentenza venne portata alla consultazione del Fiscal Supremo de la Nacion (Procuratore Generale della Repubblica) che nel 1988 espresse il parere in favore di iniziare un nuovo processo, a causa di presunte irregolarità processuali.

Il 1° giugno 1990 l'interessata venne nuovamente detenuta a seguito di una irruzione della polizia, unitamente ad altre 32 persone, e processata sotto l'imputazione di terrorismo a danno dello Stato e delitti contro la fede pubblica, per possesso di un libretto elettorale falso.

Non risulta che si sia resa colpevole di alcun fatto di sangue, ma essa stessa ha

sempre proclamato la propria appartenenza a Sendero Luminoso, di cui è stata alto dirigente (con il nome di battaglia di « Gaby ») ed ideologa; in particolare era membro importante del sistema di propaganda di Sendero Luminoso attraverso il suo organismo di facciata « Socorro Popular ».

A seguito di una grave insurrezione occorsa nel maggio 1992 nel carcere di Castro Castro dove era reclusa, fu accusata di partecipare all'ideazione e alla conduzione della rivolta, dato il suo ascendente sulla popolazione carceraria.

La sua situazione processuale per delitti di terrorismo a danno dello Stato è la seguente:

a) apologia del terrorismo e detenzione di esplosivi: condanna a 15 anni di carcere l'8 novembre 1995;

b) propaganda terrorista e delitto contro la fede pubblica per possesso di libretto elettorale falso: condanna a 12 anni di carcere;

c) violazione alla libertà, violenza e resistenza all'autorità: assolta nel settembre 1995.

Non è passibile di estradizione da parte cilena, sia perché non risulta aver subito alcuna condanna in Cile, sia perché viene considerata cittadina peruviana dalle locali autorità.

I numerosi passi svolti da parte delle autorità cilene, anche attraverso l'allora Presidente Aylwin, in favore dell'interessata hanno sempre ricevuto risposte duramente negative da parte peruviana, che ha addotto la cittadinanza peruviana dell'interessata e la conformità della condanna alla legislazione vigente.

Una missione parlamentare cilena (i deputati Luis Valentin Ferrada di Renovación Nacional, José Antonio Viera-Gallo, del Partito Socialista, Zako Lusic del Partito democratico-cristiano) ha visitato l'interessata lo scorso anno, constatando che essa, per suo dogmatismo ideologico, non ha intenzione di uscire di prigione; ciò figura in particolare in un verbale sottoscritto dai

predetti deputati da cui risulta che, nel corso dei loro contatti personali e diretti consentiti dalle Autorità peruviane, la Signora Arredondo « ha manifestato liberamente la sua volontà di attendere il risultato dei procedimenti giudiziari attualmente pendenti e, davanti a ciò, nulla di diverso ci tocca fare ».

Ogni qualvolta l'anziana madre residente a Lima ne abbia manifestato il desiderio, le è sempre stato concesso di visitare la figlia tutti i giorni, in eccezione ed in aggiunta al normale regime di visita ai detenuti. Non risulta, infine, che l'interessata abbia modificato atteggiamento circa la sua permanenza in carcere.

Alternativamente ad un eventuale provvedimento di estradizione o di espulsione, che comunque continuerebbe a scontrarsi con il succitato rifiuto peruviano a causa della cittadinanza acquisita dall'interessata, si potrebbe ipotizzare una iniziativa in materia di condizioni di carcerazione, a livello di Unione Europea, anche per renderla più efficace rispetto ad un semplice passo bilaterale. Detta possibilità verrebbe esperita nelle competenti istanze che si occupano del tema del rispetto dei diritti umani nelle sue varie forme e varrebbe a collocare il caso della Signora Arredondo nel contesto più generale della salvaguardia delle esigenze fondamentali dei cittadini in qualsiasi contesto e circostanza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia

PISTONE. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il signor Giancarlo Daniele, proprietario di un terreno di 1345 metri quadrati, sito in comune di Labico, in località « Fraticciara » e « Colle Spina », strada n. 20, civico 27, ha riscontrato nei giorni scorsi i seguenti danni alla sua proprietà: distruzione della recinzione, abbattimento di un box in lamiera, taglio di venticinque alberi da frutta ed altri danni;

il signor Daniele ha sporto denuncia contro ignoti ai Carabinieri di Labico in data 16 luglio 1996;

successivamente, il signor Daniele è venuto a sapere che il suo terreno sarebbe stato espropriato dalla Iricav per la realizzazione della cosiddetta linea ad alta velocità (tratto Roma-Napoli), in data 16 giugno 1995;

il verbale di immissione in possesso effettuato dall'Iricav non riporta la firma del proprietario, che peraltro nello stesso verbale è indicato come « ditta Lotito Rocco e Luongo Maria », presumibilmente precedenti proprietari; il verbale inoltre non indica comunque i modi in cui il proprietario sarebbe stato avvisato a norma di legge;

il signor Giancarlo Daniele, sebbene sia proprietario del terreno in questione dalla data del 15 settembre 1991 (registrato all'ufficio atti pubblici di Roma in data 10 ottobre 1995), non ha mai ricevuto alcuna comunicazione del fatto che era in corso un esproprio ai suoi danni, né è mai stato invitato ad assistere alla immissione in possesso da parte dell'Iricav;

questo fatto sembra confermare che il modo di agire dell'Iricav per la realizzazione della linea ad alta velocità, oltre a calpestare i diritti generali dell'ambiente e ad un trasporto adeguato alle esigenze della popolazione, calpesta sistematicamente anche i diritti individuali dei cittadini che si trovano sulla sua strada —

se non si ritenga illegittimo l'operato dell'Iricav;

quali iniziative intenda adottare nei confronti dell'Iricav, affinché tali episodi, fortemente lesivi dei diritti individuali, non debbano più ripetersi;

se non ritenga necessario un monitoraggio sistematico delle attività di espropriazione dei terreni da parte dell'Iricav, nonché delle attività di cantiere a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, in questo caso della regione Lazio. (4-02889)

RISPOSTA. — In data 4 aprile 1995 la Prefettura di Roma ha emesso il decreto di occupazione d'urgenza n. 9500371 relativo al Comune di Labico.

Il Consorzio Iricav Uno, General Contractor per la tratta Roma-Napoli, in data 26 maggio 1995 ha notificato alla ditta catastale Lolito Rocco/Luongo Maria l'avviso per il sopralluogo ai fini della redazione del verbale di consistenza e immissione in possesso così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 1/1978.

A causa della irreperibilità dei titolari della ditta l'avviso è stato quindi notificato ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile.

In data 15 giugno 1996 è stato redatto il verbale di consistenza ed immissione in possesso alla presenza dei testimoni signori Alvaro Bacci e Mario Zanetti, in base all'articolo 3, terzo comma della legge n. 1/1978.

Da informazioni assunte in loco è risultato che il probabile effettivo proprietario poteva essere il Signor Giancarlo Daniele che è stato impossibile rintracciare nonostante minuziose ricerche.

Solo a seguito della denuncia avanzata dal Signor Daniele presso il Comando Carabinieri di Labico, peraltro archiviata per riconosciuta legittimità degli atti della procedura esperita, il Consorzio Iricav Uno è venuto a conoscenza dell'indirizzo del Signor Daniele al quale, il 3 ottobre 1996, lo stesso Consorzio ha inviato la lettera di convocazione presso i propri uffici per la corresponsione dell'acconto dell'80% sull'indennità complessiva di espropriazione.

Nella data stabilita nella lettera di convocazione (10 ottobre 1996) il Daniele non si è presentato.

Relativamente al monitoraggio delle attività di esproprio, il Consorzio Iricav Uno provvede all'aggiornamento sistematico dei dati, dai quali è possibile avere il quadro completo delle ditte interessate dall'esproprio, delle date del decreto di occupazione, delle date di immissione nel possesso e del pagamento dell'anticipo dell'indennità.

Delle circa 3.400 ditte interessate dall'esproprio nella Regione Lazio, facendo una media tra i vari comuni, il 50% ha già percepito l'acconto sull'indennità (in alcuni comuni si supera l'80%).

Inoltre, per le ditte non interessate direttamente dall'esproprio, Iricav Uno ha ef-

fettuato un censimento dei fabbricati posti nella fascia dei trenta metri dalla futura linea dell'alta velocità, al fine di individuare eventuali ipotesi di danneggiamento ex articolo 46 legge n. 2359/1865. Questo procedimento garantisce in via preventiva e stragiudiziale la tutela degli interessi e dei diritti dei soggetti coinvolti.

Relativamente alla cantierizzazione il Consorzio Iricav Uno si è impegnato, mediante convenzioni con i singoli comuni, per una mitigazione degli impatti socio-ambientali.

L'Osservatorio permanente verifica che tali impegni vengano rispettati.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

PITTELLA. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel piano di razionalizzazione dell'Ente poste è prevista la chiusura di numerosi uffici postali, soprattutto nei piccoli comuni;

la definizione di « uffici a basso traffico », con la quale si indicano gli sportelli soggetti a « taglio », non considera l'importanza che il servizio riveste nelle piccole comunità, spesso disagiate per la propria orografia, che rende difficili gli spostamenti da un paese all'altro e per la composizione della popolazione, in gran parte anziani, che all'ufficio postale ritira la propria pensione, versa i vaglia, spedisce pacchi e che si troverebbe a dover percorrere diversi chilometri per usufruire di un servizio così essenziale in qualsiasi città —:

se nell'ottica della riorganizzazione e del recupero di produttività dell'Ente poste prefissato nelle linee del Governo, ritenga di dover promuovere tutte le azioni utili ad un miglioramento tecnico e tecnologico ed organizzativo degli uffici provinciali, mirando ad un corretto recupero delle spese di servizi, per scongiurare, ove possibile, la chiusura degli sportelli postali. (4-08516)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Ne discende che l'onere improprio legato allo svolgimento del servizio universale deve essere assunto dalla collettività e, a tale proposito, il piano triennale, nell'indicare i provvedimenti ritenuti necessari al riassetto dell'azienda, prospetta tre ipotesi alternative per raggiungere l'obiettivo finale dell'equilibrio finanziario e la contemporanea efficienza dei servizi.

Le possibilità indicate sono: l'assunzione diretta in via compensativa degli oneri in capo al bilancio dello Stato, un meccanismo di riequilibrio tariffario a favore dell'ente (a parziale compensazione degli oneri in questione) o, infine, il ridimensionamento dell'area di distribuzione finale.

Considerato che il decreto-legge n. 79/1997 ha autorizzato l'ente a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di bancoposta entro il limite massimo del 10% dei proventi, implicitamente indicato come percorribile la seconda ipotesi.

Nel suddetto contesto il documento propone una propria maggiore presenza sul mercato ed un'offerta ancora più diversificata di servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza: ne deriva che non rientra nella strategia perseguita dal ripetuto ente la contrazione dei propri punti di esercizio.

Per quanto sopra si può affermare che le notizie riguardanti la presunta volontà di procedere alla chiusura di uffici postali risultano prive di fondamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

POLI BORTONE. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto per il commercio con l'estero ha diffuso, con una nota circolare, l'esistenza del divieto di commercializzazione di pesche e nettarine confezionate alla rinfusa;

sebbene tali norme qualitative siano state stabilite dai regolamenti Cee nn. 3596 del 1990 e 1107 del 1991, tuttavia si segnala che attualmente le esigenze della grande distribuzione e dei grossi distributori di prodotti ortofrutticoli sono mutate, con lo scopo di soddisfare le richieste dei consumatori, italiani ma soprattutto europei, che hanno sempre più l'esigenza di avere a disposizione prodotti di qualità e con prezzi sempre più contenuti;

i produttori ortofrutticoli si sono da tempo organizzati — con lo scopo di ridurre i costi di raccolta — per raccogliere la frutta in *bins*, grossi contenitori di frutta con una capacità di circa trecento chilogrammi allo scopo di agevolare e limitare le operazioni di campagna, immagazzinare con facilità il prodotto nelle celle frigorifere, e nel contempo manipolare la frutta il meno possibile, per preservarne nel tempo le caratteristiche qualitative;

le pesche e le nettarine sono frutti caratterizzati da un tegumento ed un pericarpo molto delicato, sensibile a numerose fitopatie, e suscettibile di facile deterioramento qualora subisca numerose manipolazioni;

gli ordini dei grossi supermercati e degli ipermercati italiani ed europei richiedono pesche e nettarine confezionate in grossi contenitori (*bins*), in modo tale da ridurre i costi di trasporto e di condizionamento e poter così soddisfare — a prezzi sempre più competitivi — la loro clientela;

la prossima campagna di commercializzazione sarà caratterizzata da una produzione di drupacee estremamente ridimensionata, conseguente alle gelate e alle avversità climatiche che hanno caratterizzato il mese di aprile 1997 —:

se sia intenzione del Ministro interrogato prevedere una deroga per consentire la commercializzazione sui principali mercati di consumo di pesche e nettarine condizionate in *bins*;

se sia altresì intenzione del ministro interrogato proporre alla Commissione europea, anche in occasione del varo della organizzazione comune di mercato di settore — che prevede una revisione dei parametri qualitativi e di presentazione — una rapida revisione del regolamento che stabilisce le regole di commercializzazione. (4-09566)

RISPOSTA. — *Si premette che la nota ICE n. 6841 del 24 aprile 1997, menzionata dalla S.V. On.le con l'atto che si riscontra, non ha introdotto sostanziali novità nella preesistente disciplina sulla commercializzazione di pesche e nettarine.*

La circolare menzionata, infatti, è dettata in funzione di ulteriore specifica delle disposizioni da lungo tempo vigenti per il settore, in quanto emanata con Reg. CEE n. 23 del 19 aprile 1962.

Ciò nonostante questa Amministrazione, essendo a conoscenza dei problemi derivanti dalle rigide prescrizioni in materia di imballaggi di pesche e nettarine, è da un decennio impegnata affinché vengano approvate delle deroghe alle norme di comparto.

Quasi ogni anno, infatti, i nostri delegati hanno in tal senso presentato alla Commissione UE proposte che sono state sempre respinte in quanto le Autorità di Bruxelles hanno ritenuto che l'estrema delicatezza del prodotto in questione non consente la commercializzazione in grossi imballaggi.

Va precisato che anche per l'anno in corso è stata presentata una richiesta di modifica nel senso indicato, che è attualmente all'esame del gruppo esperti CE; da notizie assunte in via informale, comunque, non si prevedono tempi brevi per l'eventuale approvazione.

Ad ogni modo questo Dicastero assicura che continuerà a svolgere una concreta azione di convincimento nei confronti della Commissione perché si giunga alla deroga auspicata.

Tuttavia si è potuto osservare che, in sede di attuazione, da parte dell'ICE, di operazioni sperimentali di spedizione di prodotti in « bins » con la collaborazione dei servizi di controllo tedeschi, non è stata riscontrata una adeguata collaborazione da parte degli operatori.

Tale atteggiamento non agevola l'attività dei rappresentanti di questa Amministrazione, in quanto detta sperimentazione avrebbe consentito di ottenere dati utili da sottoporre alla valutazione degli organismi CE.

Comunque, anche per questa campagna l'ICE cercherà di attuare delle spedizioni sperimentali in grandi imballaggi, per le quali, per i motivi sopra specificati, si spera nella fattiva collaborazione degli operatori del comparto.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

POLI BORTONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere con quali criteri siano stati assegnati i fondi per lo spettacolo:

se non ritenga che ci sia stata eccessiva discrezionalità nell'operato di una commissione operante in ragione di *prorogatio*, peraltro alla vigilia del trasferimento di fondi alle regioni;

per quale motivo siano stati fortemente ridotti i fondi al Centro polivalente di cultura Teatro Abeliano di Bari.

(4-09593)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto appresso.

I criteri di assegnazione dei contributi agli organismi teatrali per la stagione 1996-97, con riferimento alle determinazioni della cosiddetta « base quantitativa », sono identici a quelli della stagione precedente, mentre per quanto concerne l'attribuzione della valutazione qualitativa, la Commissione si è basata sui criteri obiettivi previsti della normativa vigente (circolare n. 23 del 31.3.1995).

Per quanto concerne il Centro Polivalente di Cultura Teatro Abeliano di Bari, si fa presente che, per la stagione in corso, è stato concesso un contributo di L. 62.000.000 a fronte del contributo di L. 60.000.000 precedentemente concesso.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Veltroni.

POLI BORTONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

con recente decisione del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Maccanico, sono state abolite *tout court* le agevolazioni tariffarie concesse ai periodici con tiratura inferiore alle ventimila copie;

detto provvedimento è veramente sconcertante, perché punisce una grande quantità di pubblicazioni, tra le quali molte di elevato valore culturale e non finalizzate al lucro;

la decisione è in contrasto con quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 —:

quali decisioni intenda assumere a tutela della stampa minore. (4-09962)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di ta-

riffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazione emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito

fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PORCU. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

circa cinquanta lavoratori, dipendenti della cooperativa Ciftat operante negli stabilimenti Enichem di Porto Torres (Sassari), rischiano di perdere il posto di lavoro in seguito alla chiusura del settore fibre nel quale operano;

per questi lavoratori non si prevede il ricorso a nessun tipo di ammortizzatore sociale e fino adesso non è stata loro data la benché minima assicurazione di ricollocamento;

la stragrande maggioranza dei lavoratori in questione è costituita da padri di famiglia di ancora giovane età, per i quali non è possibile ipotizzare neppure il prepensionamento;

pertanto, essi rischiano di perdere l'unica fonte di reddito, in un contesto sociale ampiamente degradato e senza alcuna realistica possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro —:

quali iniziative, necessarie ed urgenti, intendano adottare al fine di evitare che altri cinquanta disoccupati si aggiungano al tristissimo esercito delle decine di migliaia di senza lavoro che consumano la loro drammatica esistenza nel territorio di Sassari;

se non ritengano indilazionabile l'esigenza di un intervento diretto nei confronti dell'Enichem, affinché venga trovata una soluzione all'interno degli impianti di Porto Torres, sia per i lavoratori della cooperativa Ciftat, sia per quelli delle altre

cooperative ed imprese esterne che operano a Porto Torres e che si trovano senza nessuna protezione durante le frequenti crisi aziendali e tagli occupazionali che il comparto petrolchimico sardo sta purtroppo subendo con periodicità allarmante. (4-04659)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'ENI si fa presente quanto segue.

Coerentemente al programma di riassetto dei « business » dell'Enichen, volto a concentrare l'azienda nelle proprie attività strategiche, nel luglio 1996, con la cessione della società Montefibre, è stata sostanzialmente definita la dismissione dell'attività nel settore fibre.

Relativamente all'attività residua facente capo all'Enichem Fibre, proprietaria degli impianti Acrilico di Porto Torres e Poliestere di Ottana, la situazione è la seguente.

A Ottana è programmata la fermata dell'impianto Fiocco Poliestere per il 31 dicembre 1997.

Per attenuare gli effetti dell'operazione sul piano occupazionale, l'Enisud è impegnata a promuovere nuove iniziative sostitutive atte a favorire un processo di reindustrializzazione del luogo da parte di soggetti terzi.

Per quanto riguarda, poi, l'organizzazione dell'assetto dei servizi e « l'utilities » (da cui deriva un'eccedenza di circa 100 addetti), essi verranno forniti agli operatori industriali che continueranno ad operare sul sito: Montefibre con la produzione di fibre acriliche, Dow che nel 1995 ha rilevato l'Inca (acido tereftalico e poliestere per bottiglie), con la presenza di consistenti investimenti sul territorio, Lorica Sud, la cui procedura di vendita è in corso, con la produzione di tessuti in microfibra.

Nell'ottobre 1996 è stato raggiunto l'accordo con le Organizzazioni Sindacali per la fermata dell'impianto Acrilico di Porto Torres. A tale proposito va precisato che l'Enichem, mentre da un lato esce dal comparto fibre e, quindi, a Porto Torres chiude il relativo impianto, dall'altro lato sta ricer-

cando sviluppi nella chimica di base, tali da consolidare la propria presenza in una zona che è sempre stata critica per il suo assetto industriale.

In particolare, a Porto Torres il Piano industriale 1996-'99 prevede investimenti per 150 miliardi.

Ulteriori 180 miliardi sono destinati alla zona di Cagliari e 20 miliardi ad Ottana.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

PORCU. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il recente piano di ristrutturazione dell'ente poste prevede, in base ad una serie di parametri molto discutibili, la chiusura di ben centosettantaquattro uffici postali nella regione Sardegna;

la quasi totalità dei suddetti uffici appartiene a piccoli paesi minacciati dallo spopolamento, zone interne mal servite dalle vie di comunicazione, realtà socio-economiche povere e marginali, e complessivamente ad aree in cui la scomparsa dell'ufficio postale, sommata a quella della scuola e della casermetta dei carabinieri, significherebbe la smobilitazione totale delle istituzioni dello Stato;

lo scenario precedentemente tracciato, oltre che offensivo per la dignità della popolazione della Sardegna, è assolutamente inaccettabile sul piano politico e sociale perché, oltre alla scomparsa di un servizio essenziale di pubblica utilità, si creerebbe un vuoto che rappresenterebbe l'ideale « brodo di coltura » per l'ulteriore avanzamento della criminalità organizzata —:

se non reputi necessario, con la massima urgenza, ridefinire i criteri ed i contenuti del piano di riassetto dell'ente poste, assegnando precisa priorità alla parte che riguarda le regioni del Mezzogiorno, ed in particolare la Sardegna, anche nell'ambito di un diverso ruolo dello Stato sul terri-

torio nazionale, che però non può essere messo esclusivamente sul conto delle regioni svantaggiate, né prescindere da quei principi fondamentali di solidarietà ed equità che costituiscono la base del nostro ordinamento. (4-08805)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.*

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Ne discende che l'onere improprio legato allo svolgimento del servizio universale deve essere assunto dalla collettività e, a tale proposito, il piano triennale, nell'indicare i provvedimenti ritenuti necessari al riassetto dell'azienda, prospetta tre ipotesi alternative per raggiungere l'obiettivo finale dell'equilibrio finanziario e la contemporanea efficienza dei servizi.

Le possibilità indicate sono: l'assunzione diretta in via compensativa degli oneri in capo al bilancio dello Stato, un meccanismo di riequilibrio tariffario a favore dell'ente (a parziale compensazione degli oneri in questione) o, infine, il ridimensionamento dell'area di distribuzione finale.

Considerato che il decreto-legge n. 79/1997 ha autorizzato l'ente a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di bancoposta entro il limite massimo del 10% dei proventi, sembra aver implicitamente indicato come percorribile la seconda ipotesi.

Nel suddetto contesto il documento propone una propria maggiore presenza sul mercato ed un'offerta ancora più diversificata di servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza: ne deriva che non rientra nella strategia perseguita dal ripetuto ente la

contrazione dei propri punti di esercizio.

Per quanto sopra si può affermare che le notizie riguardanti la presunta volontà di procedere alla chiusura di uffici postali risultano prive di fondamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

POZZA TASCA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

è indiscutibile, superiore e primario il diritto dei cittadini alla difesa ed al mantenimento della salute;

si riscontra una indifferenza costante sia da parte delle amministrazioni comunali, sia da parte delle aziende private in merito alle problematiche di impatto ambientale;

presso il comune di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, è in fase di installazione, in pieno centro abitato, a 70 metri dal campanile e dalla piazza centrale della città, un traliccio per ripetitori Telecom alto 35 metri;

l'abitazione più vicina sita accanto a tale traliccio Telecom dista 2,5 metri dallo stesso;

tale costruzione determina, da un lato, un pericolosissimo irraggiamento di onde elettromagnetiche, e, dall'altro lato, il deturpamento devastante dell'ambiente e del paesaggio circostante;

la distanza del ripetitore dalla strada risulta essere inferiore ai 5 metri e quindi in contrasto con il regolamento;

i cittadini di Rossano Veneto hanno inviato al procuratore della Repubblica oltre 1500 firme per richiedere la sospensione dei lavori di installazione in quel sito e per individuare un'area più appropriata;

in una analoga situazione, il TAR della Lombardia, con sentenza n. 613 dell'8 ottobre 1992, si è pronunciato in merito ai parametri ed agli indici edilizi

che devono essere rispettati da tralicci di altezza superiore ai 19 metri —:

quali urgenti iniziative i Ministri interrogati intendano assumere perché siano sospesi i lavori e per tutelare i cittadini di Rossano Veneto. (4-00613)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'installazione del ripetitore TELECOM nel Comune di Rossano Veneto (VC), l'Onorevole interrogante lamenta che la presenza di detto impianto determinerebbe «Irraggiamento di onde elettromagnetiche e deturpamento dell'ambiente e del paesaggio circostante».*

Il quadro normativo di riferimento per la valutazione della legittimità dell'installazione dell'impianto in questione, è costituito dalla Legge Regionale del Veneto 9 luglio 1993, n. 29 e successive modifiche, e dal regolamento edilizio comunale, in base al quale è stata rilasciata la concessione edilizia di cui si è avvalsa la concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) per l'installazione del traliccio contestato.

La legge regionale n. 29/93 detta norme per la tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generale da impianti per telereadiocomunicazioni.

L'autorizzazione alla installazione viene rilasciata, secondo il disposto della legge, da parte del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria essenzialmente demandata alla Sezione di Fisica del Presidio Multizonale di Prevenzione territorialmente competente.

Con riferimento al caso in questione la Sezione di Fisica del P.M.P. di Vicenza, allo scopo attivata, ha precisato che l'impianto è costituito da un traliccio di 35 metri.

Su tale traliccio è installato un sistema di antenne che emettono, secondo la tipologia caratteristica di tali impianti, con un cono di irradiazione con il bordo inferiore inclinato rispetto all'orizzonte di 6-7 gradi e con potenza alle antenne inferiore a 100 Watt.

In base a tale potenza di emissione, i livelli di campo previsti dalla legge regionale 29/93 come massimi per la popolazione

al fine di evitare effetti nocivi, vengono raggiunti solo ad alcuni metri di distanza dalle antenne e massimamente lungo l'asse centrale del cono di irraggiamento.

Poichè le antenne sono situate a trentacinque metri dal suolo e la loro distanza minima dalle case vicine non è inferiore a dieci metri, si è ritenuto che l'impianto non fosse suscettibile di esporre la popolazione a valori di campo uguali o superiori a quelli stabiliti dalla legge regionale 29/93.

Si fa presente che i limiti stabiliti dalla citata legge regionale sono conformi a quelli raccomandati dal Comitato Internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

Previa, pertanto, acquisizione dei previsti pareri dell'Unità Sanitaria Locale competente, del Dipartimento di Prevenzione dell'USL che ha espresso parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario, è stata concessa autorizzazione regionale (prot. 3548/30131 del 21 luglio 1995).

Per quanto di competenza del Comune di Rossano Veneto in merito al rilascio della concessione edilizia, si precisa quanto segue.

La concessione edilizia n. 1482 del 15 febbraio 1996 è stata rilasciata sulla base di quanto previsto dall'articolo 28 del vigente regolamento edilizio comunale, previa acquisizione di tutti i pareri e nulla osta prescritti dalla legge (nulla osta rilasciato dal Dipartimento per l'urbanistica e beni ambientali della Regione Veneto, parere favorevole del Dipartimento di prevenzione della ULSS n. 3 di Bassano del Grappa).

Alla concessione si è pervenuti dopo che la Telecom si è adeguata alle prescrizioni regionali, modificando il progetto originariamente presentato e dopo relazione ed idonea documentazione richiesta dalla Commissione edilizia comunale per la valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto. Va specificato che l'opera in oggetto non rientra nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. n. 387/88 e pertanto non è soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della Legge n. 349/86.

Si specifica altresì, che il Dipartimento per l'urbanistica ed i beni ambientali della Regione Veneto, ha rilasciato ai sensi della

legge n. 63/94 il relativo nulla osta, considerando l'opera progettata ammissibile sotto il profilo ambientale « in quanto il manufatto si inserisce in un contesto urbano privo di particolari valori paesaggistico-ambientali ».

L'installazione del traliccio ha causato una corale protesta della cittadinanza in forte dissenso con il Sindaco, che si esprimeva in petizioni, raccolte di firme, azioni di picchettaggio per ostacolare i lavori della Telecom, sensibilizzazione della stampa locale, esposti alla Autorità Giudiziaria Penale, ricorsi al Tar.

È da segnalare che tuttora pende innanzi al Pretore di Bassano un procedimento esecutivo per la demolizione del traliccio in questione, a seguito di denunciata asserita violazione delle norme sulle distanze tra confini di proprietà contigua, sulla base dell'equiparazione del traliccio a fabbricato.

Sulla base di quanto esposto, dedotto dagli atti e documenti inviati a questo Ministero dal Segretario della Giunta Regionale del Veneto, dal Prefetto di Vicenza, dal Sindaco del Comune di Rossano Veneto, si rileva che relativamente all'installazione del traliccio le disposizioni vigenti sembrano formalmente rispettate.

Tuttavia ragioni di opportunità, di sensibilità sociale, di rispetto per le norme del paesaggio, avrebbero forse consigliato una diversa localizzazione del traliccio.

Vi è da notare che la vicenda ha avuto origine nel 1995, con la presentazione della domanda da parte della Telecom, quando ancora non vi era piena e matura consapevolezza sulla gravissima problematica dell'inquinamento elettromagnetico, ormai pervenuta ad altissimo livello presso la maggior parte della popolazione, per lo straordinario recente sviluppo tecnologico che implica un aumento delle radiazioni non ionizzanti, con le paventate ripercussioni sulla salute.

Il caso di Rossano Veneto non è isolato. In moltissime città e centri abitati la popolazione sta prendendo coscienza di tale insidioso pericolo, per la presenza capillare sul territorio di elettrodotti ed impianti di radiotelecomunicazioni.

Non rende facile l'approccio alla questione la non univoca interpretazione in campo scientifico dei dati derivanti da studi epidemiologici in materia.

Pur essendo provata una relazione tra esposizione a campi elettromagnetici e tumori, in particolare leucemia infantile, è invece controverso il livello dannoso delle esposizioni, relativamente al tempo ed all'intensità.

In tale contesto, però, l'azione di questo Governo è improntata alla predisposizione in tempi rapidi di un quadro normativo organico ispirato al principio della cautela e della prevenzione, che deve tradursi nella massima possibile riduzione dei limiti di esposizione, nell'attuale fase di sviluppo tecnologico del settore.

Il caso sollevato nell'interrogazione è sorto in una Regione cui va dato atto di aver predisposto in materia una normativa che può considerarsi all'avanguardia rispetto alle altre Regioni.

Nonostante ciò, l'assenza di una legge quadro che preveda principi fondamentali organici ha determinato casi come quello denunciato.

Nel 1995 il Ministero dell'Ambiente elaborò uno schema di DPCM sui limiti di esposizione, relativamente ad impianti con frequenza compresa tra 100 Khz e 300 Ghz.

Tale decreto ha superato il vaglio della Conferenza Stato-Regioni. Poiché l'Istituto superiore di Sanità ha presentato rilievi in merito al suo contenuto, il Servizio Tecnico del Ministero dell'Ambiente, insieme ad esperti delle Università, del CNR, dell'ENEA, e dell'ANPA, sta attualmente valutando tali osservazioni.

È stato costituito inoltre, su iniziativa del Ministero dell'Ambiente, un gruppo di lavoro con qualificati rappresentanti provenienti dalle Amministrazioni interessate, Ambiente, Sanità, Poste e Telecomunicazioni, Industria, con il compito di predisporre una proposta di testo normativo sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

Il Gruppo di lavoro dovrebbe insediarsi ufficialmente nel mese di settembre p.v. e presenterà la bozza del testo entro due mesi dalla data del proprio insediamento.

Il 23 luglio 1997 si è svolta una riunione preliminare del Gruppo di lavoro, con la presenza dei Sottosegretari Valerio Calzolaio, Monica Bettoni e Vincenzo Vita, che ne coordinano i lavori, per porre da subito alcune utili riflessioni sugli obiettivi e sul metodo di lavoro da seguire.

È evidente che questa è l'unica via percorribile per risolvere il caso di Rossano Veneto e di altre numerose analoghe situazioni, che tutte saranno soggette ai piani di risanamento con eventuale delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale in materia, che l'emananda legge quadro dovrà prevedere.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

il regolamento Cee n. 2078 del consiglio del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, prevede, all'articolo 2, aiuti agli agricoltori che adottino tecniche colturali positive per l'ambiente e lo spazio naturale;

detti aiuti sono da considerarsi di vitale importanza per le aziende agricole, che spesso hanno dovuto attingere i denari necessari per poter instaurare e per poter portare avanti le colture in oggetto da banche attraverso fidejussioni o prestiti che comportano comunque il pagamento di interessi passivi, seppure a tasso agevolato;

per quanto riguarda i pagamenti, sono stati corrisposti i fondi relativi al 1995, mentre quelli relativi al 1996, attesi entro il 12 novembre dello stesso anno non sono ancora pervenuti —:

se intenda adoperarsi affinché detta erogazione avvenga in tempi rapidi, in modo da evitare problemi ulteriori alle aziende agricole e di stimolarne la parte-

cipazione ai programmi di cui al regolamento Cee citato in premessa. (4-10036)

RISPOSTA. — *In relazione alla situazione prospettata della S.V. On.le, si ritiene utile precisare quanto segue.*

Nel finanziamento delle azioni previste dal Reg. (CEE) 2078/92, relativo alle misure agroalimentari — così come quelle previste dai Regg. (CEE) 2079 (prepensionamento in agricoltura) e 2080 (misure forestali) — l'Unione Europea interviene tramite il FEOGA -Sez. Garanzia con un contributo pari al 50% delle spese effettuate nelle Regioni non comprese nell'Obiettivo 1 e al 75% delle spese nelle Regioni dell'Obiettivo 1. Di conseguenza la copertura nazionale è del 50% nelle Regioni non comprese nell'Obiettivo 1 e del 25% nelle Regioni dell'Obiettivo 1.

Per tutti e tre i citati regolamenti il pagamento dei premi ai beneficiari viene effettuato dall'AIMA, quale organismo pagatore, sulla base di provvedimenti di liquidazione predisposti dalle Regioni e Province autonome.

Si precisa inoltre che la copertura della quota di cofinanziamento nazionale è stata sinora assicurata da specifici provvedimenti legislativi, ed in particolare: legge n. 737/94 per l'anno 1994 (100 miliardi); decreto-legge n. 325/95 per l'anno 1995 (174 miliardi); decreto-legge n. 353/96 per l'anno 1996 (95 miliardi) ed infine decreto-legge n. 111/1997, convertito nella legge n. 81/97 (72,2 miliardi) per il completamento dell'anno 1996 e per l'anno 1997.

Il lungo iter parlamentare necessario per l'approvazione dei provvedimenti legislativi occorrenti per l'attivazione della quota nazionale non hanno mai consentito di avere la disponibilità di tali risorse entro il termine (15 ottobre di ogni anno) utile per l'effettuazione dei pagamenti ai beneficiari da parte dell'AIMA e consentire quindi il rientro della quota comunitaria.

Di conseguenza l'AIMA, a causa del ritardo nella messa a disposizione del cofinanziamento e della insufficienza delle risorse finanziarie di parte nazionale è stata più volte costretta a sospendere i pagamenti, con evidenti ripercussioni negative sulle aziende agricole beneficiarie.

A fronte di tale situazione, questo Ministero ha ritenuto opportuno avanzare al Ministero del Tesoro una richiesta intesa ad ottenere l'assegnazione dei fondi di quota nazionale per il finanziamento della P.A.C. tramite il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87.

Il CIPE, in data 26.6.97, ha deliberato il cofinanziamento delle misure di accompagnamento della PAC e la Corte dei Conti ha registrato la delibera stessa.

Ciò consentirà una maggiore tempestività nella messa a disposizione dei fondi di quota nazionale, permettendo in tal modo all'AIMA di effettuare i pagamenti in tempo utile, evitando i problemi che sinora hanno caratterizzato l'applicazione del regolamento in questione.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

REPETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

da circa trent'anni si è scoperto che il monte Tariné, nel parco del Beigua in Liguria, è ricco di biossido di titanio (detto volgarmente rutilo);

da allora nelle vallate dell'Olba, sul versante che da Sassello e dal comune di Urbe degrada verso il Piemonte, ma anche sulla parte costiera tra Arenzano e Varazze, i cittadini vivono in uno stato di grande apprensione vent'anni fa il ministero dell'industria diede alla società mineraria « Italia » l'autorizzazione ad estrarre il minerale ed immediatamente vennero effettuate ricerche che confermarono come le viscere del monte Tariné contenessero tanto rutilo da fare concorrenza ai produttori mondiali di titanio; ma di fatto la miniera non fu mai aperta;

nel 1991, la Cet (Compagnia europea per il titanio) presentò domanda di rinnovo della concessione per l'estrazione del minerale, provocando una manifestazione di protesta del comune di Urbe, che radunò più di mille persone; le opposizioni dei

cittadini e degli enti impedirono per altri cinque anni il proseguimento dell'iter amministrativo per il rinnovo della concessione;

oggi la potente multinazionale *Du Pont De Nemours* sembra interessata a rilevare il diritto ad estrarre il rutilo;

il distretto minerario di Carrara, competente per territorio, il 10 ottobre 1996, ha convocato una conferenza dei servizi al fine di acquisire le osservazioni, gli atti d'intesa, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato sono tenute ad adottare; gli enti convocati hanno, all'unanimità, dato risposta negativa; ciò nonostante la legge prevede che, in questo caso, le decisioni possano essere assunte dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

nel monte Tariné c'è un grande quantitativo di rutilo (circa il sei per cento della montagna), ma al tempo stesso una quantità doppia di amianto (dodici per cento circa), con accertati effetti cancerogeni sull'uomo;

l'Istituto tumori di Genova ha effettuato alcuni studi, in base ai quali se la miniera dovesse entrare in funzione, oltre alle conseguenze dannose derivanti dall'esplosione delle mine, non bisognerebbe trascurare il quantitativo di particelle di amianto che verrebbe ulteriormente diffuso sul territorio circostante durante i trasporti fino all'autostrada;

il territorio minacciato dalla presenza di una miniera di titanio è piuttosto vasto, a cominciare dal comune di Urbe, composto da numerosi paesini immersi in una verde vallata, quella dell'Olba, che durante la stagione estiva porta i residenti da 800 a 10.000, per finire alla costa ligure con Arenzano e Varazze;

gli ingenti danni che deriverebbero dall'apertura della miniera sono di ordine sociale, per la salute dei cittadini che verrebbe seriamente compromessa; di ordine economico, poiché ci sarebbe un netto calo del turismo sia per i paesi dell'entroterra

che per i comuni costieri come Varazze; non da ultimo, di ordine ambientale, visto che la miniera deturperebbe una montagna ricoperta di castagni, querce e faggi, che si trova al centro di un parco naturale come quello del Beigua —:

quali decisioni intendano assumere per promuovere interventi diretti alla salvaguardia della salute dei cittadini di questa valle;

se non ritengano di dover impedire che la presenza di una miniera nel Beigua possa produrre un impatto ambientale così traumatico su un territorio, fortunatamente, ancora incontaminato. (4-05895)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio.*

La Concessione «PIANPALUDO» per rutilo e granati è stata inizialmente accordata con decreto del Ministero dell'industria del 2/4/1976, alla S.r.l. Mineraria Italiana per la durata di anni venti e con successivi provvedimenti trasferita ed intestata alla Compagnia Europea per il Titanio - C.E.T. la quale con istanza datata 28/8/1991 ne ha chiesto il rinnovo per venti anni e con successiva istanza del 6/8/1996 ha chiesto l'autorizzazione a trasferire alla DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A., società chimica di rilevanza internazionale, il titolo minerario.

La concessione ha una estensione di 453 ha circa e ricade per quasi due terzi della superficie in territorio del Comune di Sassello e per la parte restante in quello del Comune di Urbe (prov. di Savona).

Il corpo mineralizzato, rappresentato da un ammasso di eclogite, valutato in circa 300 milioni di tonnellate al tenore medio del 6% in rutilo, è di notevole interesse sia per la sua estensione sia per la possibilità di estrazione di minerali di titanio, che è un importante metallo per impieghi tecnologici avanzati.

Questa Amministrazione, Distretto Minerario di Carrara, ha istruito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 382/94, recante norme in materia di titoli minerari, le istanze anzidette convocando la conferenza dei servizi.

Detta conferenza di servizi tenutasi in data 24 ottobre 1996 presso la prefettura di Savona ha registrato numerose opposizioni da parte di Amministrazioni locali e di Associazioni ambientaliste, con motivazioni riconducibili a determinate esigenze di tutela ambientale nonché di ordine giuridico.

Circa il primo ordine di motivi, si è paventato in caso di avvio dei lavori estrattivi, la distruzione e il dissesto del territorio, l'inquinamento dei corsi d'acqua esistenti, l'emissione nell'aria di polveri, la produzione di rumori, l'appesantimento della circolazione di mezzi ecc., tutto in contrasto con aspirazioni e programmi agro-silvo-pastorali e turistico-ricreativi degli abitanti dell'area di Pianpaludo e degli amministratori locali.

Circa il secondo ordine di motivi, le stesse Amministrazioni locali e Associazioni hanno fatto presente che la concessione mineraria ricade entro un'area protetta ubicata all'interno del sistema di zone di interesse naturalistico-ambientale denominato «Monte Beigua», individuato e disciplinato dalla legge regionale ligure del 9/4/1985, n. 16.

Per tutte le difficoltà emerse, e non ultimo, per i problemi connessi al reperimento di metodologie di valorizzazione del minerale di cui trattasi, i lavori di coltivazione non hanno mai avuto inizio né questa Amministrazione ha emesso alcun provvedimento in merito alle istanze di rinnovo e trasferimento della concessione mineraria in argomento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

RIVELLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse su alcuni organi di stampa sarebbe « a rischio radioattività » la maggioranza dei parafulmini installati sugli edifici della città di Napoli;

tale gravissimo pericolo sarebbe stato rilevato da una indagine avviata dalla pro-

cura circondariale della stessa città, la quale avrebbe ordinato il sequestro e la rimozione di alcuni parafulmini nella zona di Nisida;

i parafulmini in oggetto avrebbero in dotazione una sorta di « piccola testata nucleare », in grado di emettere radiazioni. Perciò la procura predetta avrebbe ordinato il monitoraggio di migliaia di edifici, in collaborazione con una *équipe* di medici di medicina nucleare e funzionari della protezione civile —:

se tale gravissima situazione risponda al vero e, in caso affermativo, quali immediati e tempestivi provvedimenti intendano adottare in merito. (4-05474)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle questioni oggetto, riguardanti il possibile « rischio radioattività » dei parafulmini installati sugli edifici della città di Napoli e i provvedimenti adottati in merito dalla Procura circondariale di Napoli, si riferisce quanto segue.*

L'art. 98 del D.Lgs. 230/1995 vieta l'utilizzo di dispositivi antifulmine a cui « siano state deliberatamente aggiunte materie radioattive » in quanto contaminanti le superfici e i soggetti circostanti, senza peraltro apprezzabili benefici rispetto agli impianti tradizionali.

L'art. 24 del D.Lgs. prevede la rimozione di tali dispositivi, unitamente ai materiali contaminati, e il trasporto e ricovero presso depositi autorizzati seguendo particolari procedure di radioprotezione.

Le autorizzazioni sanitarie per l'installazione di parafulmini nell'ambito della città di Napoli sono state rilasciate dal Prefetto su parere del Medico provinciale, ai sensi dell'art. 102 del DPR 185/64, fu istituita presso le ex USL 37 di Napoli una Commissione Provinciale con compiti consultivi, di sorveglianza e vigilanza in merito all'impiego di sorgenti radioattive, emettendo pareri tecnici vincolanti (su richiesta del Medico Provinciale) in riferimento ai decreti autorizzativi all'installazione di parafulmini radioattivi di competenza dei Sindaci e dei prefetti.

Il Ministero della sanità, con parere dell'11.8.1977 ha invitato i Prefetti e le predette Commissioni Provinciali a procedere ad una revisione delle autorizzazioni già concesse.

Le competenze della Commissione Provinciale di Napoli sono state successivamente trasferite alla ex USL 37 di Napoli e, quindi, al servizio di igiene di Medicina del Lavoro della ASL 1 di Napoli.

La ASL 1 di Napoli Servizio di igiene e medicina del lavoro ha riferito che non sono mai pervenute a detta Commissione istanze relative ad impianti di parafulmini radioattivi già esistenti o da installare.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

è stata applicata una sanzione amministrativa al sindaco del comune di Buttigliera d'Asti, in base all'articolo 21, comma 2 legge 10 maggio 1976, n. 319 e smi (legge 17 maggio 1995, n. 172). Tale sanzione era relativa a scarichi di acque fognarie non depurate;

nella provincia di Asti, ente erogatore della sanzione suddetta, la maggiore parte dei comuni, tra cui il capoluogo stesso, scaricano totalmente o parzialmente acque nere non depurate —:

se intendano verificare il motivo per cui, fra i tanti comuni non in regola con le norme di legge sugli scarichi fognari, la provincia di Asti abbia esclusivamente multato il sindaco di Buttigliera d'Asti.

(4-05644)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto concernente la sanzione amministrativa elevata dalla USL di Chieri al Comune di Buttigliera d'Asti per scarichi di acque fognarie non depurate, si rappresenta quanto segue.*

Si precisa in via preliminare che in ordine al problema evidenziato, ai sensi della L. 319/76 e successive modifiche, la

disciplina degli scarichi fognari è demandata alle Amministrazioni Regionali e Provinciali, il Ministero ha funzioni di indirizzo e coordinamento.

Risulta, dalle informazioni assunte presso le autorità locali che al Comune di Buttigliera d'Asti è stata elevata sanzione Amministrativa dalla USL di Chieri per superamento dei limiti tabellari a seguito di prelievo dei reflui all'uscita della fognatura comunale e successive analisi di laboratorio dei campioni prelevati. Il superamento è stato riscontrato in due dei quattro campioni prelevati e sottoposti ad analisi.

La sanzione amministrativa applicata è quella prevista dall'art. 21 della L. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni (legge 17, 5, 1995, n. 172).

In merito alla vicenda il Sindaco del Comune di Buttigliera ha presentato una memoria difensiva tesa ad evidenziare che per lo scarico in questione era stato predisposto un progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di depurazione. L'esame della memoria difensiva, infatti, ha evidenziato che il progetto era ancora in fase preliminare, pertanto l'Amministrazione Provinciale di Asti ha provveduto ad emanare un'ordinanza-ingiunzione applicando il minimo della sanzione, come è regolamentato dalla L. 172/95.

Per quanto riguarda poi la situazione degli scarichi delle pubbliche fognature dei Comuni della provincia di Asti, con l'adozione della deliberazione di rinnovo dell'autorizzazione sono stati stabiliti i limiti di accettabilità degli scarichi serviti da impianto di depurazione ed è stata disposta la prescrizione della realizzazione entro due anni degli impianti di depurazione per gli scarichi ancora sprovvisti.

Per quanto concerne in particolare la situazione degli scarichi fognari della città di Asti, si rileva in sintesi che dei 44 scarichi autorizzati soltanto 7 sono provvisti di impianto di depurazione. Per gli scarichi che ne sono sprovvisti, i provvedimenti autorizzativi hanno disposto la prescrizione della realizzazione degli impianti stessi entro due anni.

Inoltre, la USL 19 di Asti, competente per territorio, ha provveduto ad effettuare

controlli anche sugli scarichi delle pubbliche fognature contestando per alcuni di essi il superamento dei limiti di legge.

In merito il Comune di Asti ha presentato scritti difensivi per i quali è ancora in corso la relativa istruttoria.

Si soggiunge infine che per mancato rispetto delle prescrizioni connesse al rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi delle fognature comunali, la Provincia di Asti ha comminato sanzioni a 53 comuni ed inoltre sono state rilevate marginali inadempienze per ritardi nella presentazione della documentazione, mentre in alcuni casi è stato rilevato il ritardo o la mancata presentazione di documenti di rilevante importanza.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

PAOLO RUBINO, OCCHIONERO, MALAGNINO, ABATERUSSO, NARDONE, ROSSIELLO, MAGGI, DI STASI, CARUANO e OLIVERIO. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

nel 1991 con programma operativo multiregionale, approvato dall'Unione europea, a favore dello sviluppo agricolo del sud furono previsti settantacinque miliardi di finanziamento, di cui cinquantuno a carico dell'Unione europea; un investimento ragguardevole che sarebbe dovuto servire per il miglioramento delle produzioni agricole tipiche del Mezzogiorno e per lo sviluppo delle colture alternative;

da notizie di stampa si è appreso che i settantacinque miliardi sarebbero spariti e che i fondi comunitari sarebbero svaniti nel nulla, mettendo nei guai cinquanta aziende agricole, che di conseguenza rischiano il fallimento;

responsabile di tale danno arrecato alle imprese sarebbe il consorzio Union-Coop, il quale, prima di incassare i miliardi, avrebbe fornito garanzie fideiussorie avendo come garante la Fis-Vi, l'istituto finanziario per lo sviluppo delle economie locali;

a sottoscrivere i contratti sarebbe stato il legale rappresentante dell'istituto Fis-Vi, il signor Saverio Lamiranda; dopo una prima erogazione di alcuni anticipi a favore delle aziende beneficiarie, l'Union-Coop non avrebbe più versato una lira alle imprese, nonostante i certificati attestanti il regolare investimento delle stesse;

ciò avrebbe comportato un danno enorme alle imprese pugliesi, lucane, calabresi e molisane indebitatesi con le banche locali per far fronte alle necessarie anticipazioni per l'avvio dei lavori —

quali iniziative intenda intraprendere, ove quanto pubblicato dalla stampa e confermato da alcuni imprenditori agricoli risultasse a verità;

come intenda garantire le imprese agricole coinvolte in questa cattiva operazione;

quali misure intenda adottare affinché episodi di tale natura non abbia più a verificarsi. (4-11803)

RISPOSTA. — Si premette che il programma affidato all'Unioncoop prevedeva contributi per l'attuazione di interventi nel comparto ortofrutticolo mirati alla riconversione colturale, alle ricerche di mercato, allo sviluppo del marchio e all'adeguamento dell'impiantistica per un investimento globale di lire 109.015.800.000, delle quali lire 51.556.400.000 di contributo comunitario e lire 23.807.100.000 di contributo nazionale, ripartite su tre annualità di spesa.

Gli importi finora corrisposti per l'attuazione del programma ammontano, allo stato, complessivamente a lire 43.830.730.000 e sono stati regolarmente accreditati dal Ministero all'Unioncoop, a seguito di verifiche in loco delle attività realizzate.

Ciò premesso, si rappresenta che gli Uffici del Ministero svolgono una complessa e puntuale attività di controllo e di rendicontazione degli interventi realizzati, anche in collaborazione con gli organi comunitari.

In tale ambito detti uffici hanno riscontrato in tempi recenti — le verifiche contabili si sono concluse nello scorso mese di giu-

gno — la incompleta effettuazione dei pagamenti da parte della Unioncoop, unico soggetto responsabile di tali operazioni, al quale sono state fatte pervenire indicazioni e richiami in vista del completamento delle operazioni di pagamento.

In proposito si deve precisare che la partecipazione della FISVI in qualità di garante è conseguita ad una precisa richiesta da parte della stessa Unioncoop, cui il Ministero ha aderito previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Nulla ostando dal punto di vista formale, si è ritenuto utile poter usufruire delle garanzie prestate da un altro soggetto operante nel settore delle intermediazioni finanziarie.

Visto il non felice esito della vicenda e non disponendo il Ministero, allo stato, di alcun potere sostitutivo nei confronti dei soggetti attuatori del programma e a favore dei soggetti beneficiari del finanziamento, questa Amministrazione ha provveduto ad investire della questione l'Avvocatura Generale dello Stato perché questa si attivi a tutela dell'interesse generale alla corretta gestione dei fondi destinati all'ausilio finanziario pubblico.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

RUSSO, COLA e CESARO. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

nel 1986 la provincia di Napoli fu dichiarata area ad alto rischio ambientale;

nell'area di Acerra (Napoli) insistono sedici insediamenti industriali, di cui otto operanti nel settore della chimica, e tra essi lo stabilimento Montefibre;

nel passato la Montefibre ha utilizzato per il suo ciclo di lavorazione fluidi diatermici e trasformatori Pcb, così come si evidenzia anche dalla mappa dei rischi industriali del territorio multizonale (ex Usl 27) per i bienni 1988-1989 e 1990-1991, a cura dell'ingegner Santamaria;

tale ultima relazione è posseduta anche dall'amministrazione comunale di Acerra;

il Pcb è causa di gravi malattie e fonte di inquinamento ambientale e, se sottoposto all'azione del fuoco, produce composti altamente tossici, quali la diossina;

l'Osservatorio Vesuviano, con relazione del direttore del 20 aprile 1990, concludeva rilevando che: «le anomalie termiche sul territorio esaminato sono correlate a processi di inquinamento delle falde più superficiali dovute ad immissioni di acqua ad alta temperatura in falda attraverso pozzi rovesci o canalizzazioni in terreni permeabili»;

è difficile credere che quel fenomeno fu causato dall'acqua bollente delle pentole delle massaie locali;

furono successivamente ritrovati 52.000 bidoni tossici e nocivi all'interno dello stabilimento Montefibre di Acerra;

a seguito del ritrovamento e della denuncia il direttore *pro tempore* dello stabilimento fu condannato a margine del processo 37651/91 RGNR, pretura di Napoli;

la dottoressa Aloj Totaro, docente di ecologia presso l'Università di Cosenza, incaricata dal comune di Acerra, concludeva confermando: 1) una situazione generalizzata di degrado e di alterazione generale degli ecosistemi, in grado tra l'altro di innescare fattori di rischio capaci di indurre diverse forme di patologia ambientale fra i cittadini; 2) che le problematiche che alterano l'assetto ambientale del territorio del comune di Acerra possono ascrivere a fenomeni degradativi dell'ambiente naturale ed antropico, indotti dagli insediamenti industriali, in particolare dalla Montefibre e dall'Alfa Lancia;

il comune di Acerra a tutt'oggi ancora non ha iniziato le procedure tese all'azione di risarcimento del danno ambientale;

lo stabilimento Montefibre di recente ha ottenuto licenza autorizzativa dal co-

mune di Acerra per l'ampliamento di un impianto chimico integrato (Nifa);

è stata accertata la decimazione di un intero gregge di pecore che pascolava a ridosso dello stabilimento Montefibre di Acerra;

la causa di mortalità per tumori elaborata dal «registro dei tumori» della ex Usl 27 di Pomigliano evidenzia come la mortalità per tassi grezzi nell'ultimo decennio (1980-1990) sia in aumento esponenziale (tumori polmonari ed epatici);

negli anni addietro la mortalità per tumori in questi territori era largamente inferiore alla media delle aree del Nord industrializzato;

questa differenza si è ridotta in breve volgere di tempo e questo preoccupa oltre misura per la previsione di ciò che accadrà nel prossimo futuro;

la direzione dello stabilimento di Acerra si è affannata a smentire categoricamente ogni accostamento allo stabilimento di Porto Marghera -;

quali controlli siano stati effettuati per verificare la correttezza delle lavorazioni dello stabilimento Montefibre di Acerra;

quanti e quali siano stati i controlli effettuati negli ultimi due anni alle emissioni in atmosfera;

quali siano le azioni di tutela dell'ambiente promosse dalla provincia di Napoli e dal comune di Acerra nell'area Acerra-Nola;

se vi fu inquinamento delle falde a seguito del ritrovamento dei cinquantaduemila bidoni tossici;

se risulti cosa abbiano fatto la provincia di Napoli ed il comune di Acerra a seguito del processo che ha portato alla condanna del direttore *pro tempore* della Montefibre di Acerra;

quali iniziative concrete si intendano adottare per la tutela della salute in una area così vasta;

se non si ritenga di investire l'Istituto superiore di sanità per verificare la situazione, monitorare le tipologie di patologie ed attivare un piano concreto di prevenzione;

se non si ritenga di investire l'Istituto superiore per la prevenzione e la salute dei lavoratori (Ispesl) della verifica dei cicli di lavorazione e della tutela della salute dei lavoratori in un'area già così fortemente penalizzata. (4-07153)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle questioni sollevate dall'On.le interrogante, concernente problemi di inquinamento nella Provincia di Napoli connessi in particolare allo stabilimento Montefibre localizzato nell'area di Acerra, si risponde sulla base delle notizie e dei dati analiticamente forniti in merito a questo Ministero dalle amministrazioni interessate.*

Si precisa che, in merito alle problematiche di tutela della salute dell'ambiente, nell'area in cui operano alcuni insediamenti industriali del settore chimico e, tra questi, lo stabilimento Montefibre, l'attività di controllo dei cicli di lavorazione degli stabilimenti in questione e l'attività di tutela della salute dei lavoratori, operanti in detta area, rientrano tra i compiti della USL competente per territorio, cui spetta la vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 626/94, il quale all'art. 27 individua gli organi operanti nella predetta materia, al fine di realizzare uniformità di interventi e raccordo con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle UUSSLL, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici nei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale. Pertanto, non avendo a tutt'oggi ricevuto una richiesta degli organi competenti di un'eventuale verifica sulla

correttezza delle lavorazioni nello stabilimento Montefibre di Acerra, né del presunto inquinamento della falda sottostante lo stabilimento stesso, l'ISPESL non ha fornito la propria consulenza in materia di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo riguardo al territorio in questione.

Per quanto riguarda l'evento della moria di ovini verificatosi in greggi stanziali nel Comune di Acerra, in aree prossime allo stabilimento Montefibre, indagini specifiche hanno accertato la presenza di focolai di malattia virale, dovuto all'antigene Parapox Virus.

Ulteriori indagini su campioni di erba e di terreno prelevati nelle prossimità della Montefibre, finalizzate ad individuare agenti inquinanti, hanno dato esito negativo.

I servizi ispettivi della ASL 4 di Napoli svolgono all'interno degli stabilimenti Montefibre sia verifiche periodiche imposte dalla legge che vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro. I medesimi servizi ispettivi riferiscono che per quanto riguarda le verifiche periodiche, sia per l'area tessile che per quella chimica i controlli in scadenza sono effettuati quasi per la totalità, tempestivamente.

Per quanto riguarda la vigilanza per la sicurezza del lavoro, negli ultimi anni ci sono stati almeno 25 interventi, cui hanno fatto seguito i provvedimenti del caso.

Allo stato sono in corso di attuazione gli adempimenti relativi al decreto legislativo 626/94, constatandosi che la Montefibre ha già provveduto al proprio programma di miglioramenti delle misure di prevenzione pur rimanendo l'azienda una delle 20 a grande rischio (ai sensi del DPR 175/88) per le quali spetta al CTR di P.I. ad esprimere parere.

In merito all'inquinamento delle falde acquifere a seguito di ritrovamento di bidoni tossici, i servizi ispettivi della ASL 4 riferiscono che periodicamente le U.O. di P.C. controllano mediante campionamento le acque di falda da pozzi spia. In esito a tali controlli non si sono mai verificate situazioni di allarme.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

RUZZANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quali misure concrete il Governo abbia adottato ed intenda adottare per onorare gli impegni sottoscritti al vertice mondiale sullo sviluppo sociale tenuto a Copenaghen nel marzo 1995, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) la promozione della pace, della tolleranza, della nonviolenza e la risoluzione pacifica delle controversie, in conformità con la Carta delle Nazioni unite [impegno 1, punti d) e h) della dichiarazione finale];

b) l'impegno per eliminare, a livello internazionale e interno, la malnutrizione e la povertà e per ridurre le disuguaglianze economiche sociali [impegno 1, punti a), b), c), f), della dichiarazione finale];

c) il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo sociale, subordinando il proprio apporto finanziario, nel caso di organismi internazionali quali Banca mondiale e Fondo monetario internazionale, esclusivamente alla realizzazione di programmi che combattono realmente la povertà, senza minare le possibilità di progresso nel medio e lungo periodo [impegno 1, punto i), impegno 2, punti g) e h), impegno 8, punti a) e b) dichiarazione finale];

d) la promozione di tutti i diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo [impegno 1, punti f) e n)];

e) l'orientamento delle strategie e politiche di governo per la creazione di occupazione [impegno 3, punto a)];

f) il monitoraggio e la valutazione dei risultati del vertice mondiale di Copenaghen [impegno 10, punto a)]. (4-06991)

RISPOSTA. — *Coerentemente all'impegno assunto dai Paesi partecipanti al Vertice di Copenhagen, di ridurre la malnutrizione e la povertà, l'Italia appoggia con rilevanti contributi finanziari l'attività della FAO, dell'IFAD e del PAM ed ha nello scorso anno*

organizzato il Vertice Mondiale sull'Alimentazione, tenutosi a Roma.

Il Vertice, che si è posto a coronamento della serie di grandi conferenze che le Nazioni Unite hanno organizzato negli ultimi dieci anni nel settore economico e sociale, ha posto l'obiettivo globale di ridurre della metà il numero delle persone malnutrite entro il 2015. Si tratta di un impegno che oltre ai Governi dovrà coinvolgere l'intera società civile, Paesi donatori e Paesi beneficiari.

L'Italia, inoltre, contribuisce in maniera rilevante al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), il cui obiettivo fondamentale è il miglioramento della condizione umana con particolare riferimento alla povertà.

In collaborazione con l'UNDP l'Italia ha attuato negli ultimi anni una importante iniziativa in Centro America, il programma PRODERE, ed altre analoghe sono in corso di attuazione, in particolare in Mozambico ed in Bosnia.

Numerose iniziative multilaterali di cooperazione finanziate dal Governo italiano in collaborazione con l'OIL e l'UNIDO, sono dirette alla promozione dell'occupazione, che rappresenta uno degli obiettivi principali fissati dal Programma di Azione del Vertice di Copenhagen.

L'Italia sostiene, come previsto dal Programma, azioni specifiche a favore di fasce di popolazioni che versano in situazioni di particolare disagio, attraverso contributi all'UNICEF per le attività in favore dell'infanzia ed all'INSTRAW ed UNIFEM per promuovere il progresso della condizione femminile. Il nostro Governo, come raccomandato al Vertice, sostiene anche attività di cooperazione dirette a combattere il crimine e la droga, attraverso contributi all'Istituto Regionale delle Nazioni Unite per il Crimine (UNICRI) ed al Programma dell'ONU per il Controllo della Droga (UNDCP).

L'Italia appoggia anche le attività di agenzie, organi o programmi delle Nazioni Unite, le cui finalità rispondono alle direttive formulate dal Vertice Sociale, quali l'UNESCO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Centro per i Diritti Umani, il

Dipartimento per gli Affari Umanitari, il Centro per gli Inseguimenti Umani (HABITAT).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

SAIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere:

se sia vero che nel comune di Vasto (CH), nel popoloso quartiere San Paolo, in vicinanza di palazzi abitati e di scuole (materna e istituto tecnico industriale), si è creata di fatto una discarica abusiva di materiali di risulta, anche pericolosi per la salute pubblica, come pezzi di copertura di tetti, detriti e condotte di eternit, che, come è noto, sono ricchi di fibre di amianto, potenzialmente cancerogene;

quali iniziativa intende assumere il Governo, se ciò fosse vero, per fare in modo che tale discarica abusiva venga immediatamente bonificata, onde evitare rischi potenziali alla salute degli abitanti della zona e di giovani studenti che frequentano le scuole succitate. (4-05194)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto con la quale l'On.le interrogante segnala la presenza sul territorio del Comune di Vasto di una discarica abusiva, dalle notizie avute dalle autorità locali è risultato quanto segue.*

Da accertamenti esperiti dalle forze di polizia al riguardo è emerso che nel quartiere San Paolo di Vasto, persone ignote hanno depositato materiali di risulta di vario genere provenienti da demolizioni, tra cui anche tre piccoli pezzi di ondolina in eternit su un terreno di proprietà comunale.

Il predetto materiale, di circa 10 mc., è depositato su una superficie di 45 mq. e dista circa 100 metri da edifici adibiti ad abitazioni e scuola materna e circa 200 metri dall'Istituto tecnico industriale Statale « Enrico Mattei ».

L'Amministrazione Comunale di Vasto interessata al riguardo dal locale Commis-

sariato di P.S. ha provveduto a disporre un sopralluogo in data 11.12.96.

In data 1.2.97 l'Amministrazione provinciale ha effettuato un sopralluogo nella zona in questione per verificare se la discarica fosse stata smantellata per conto del Comune ed il terreno bonificato e riportato alle condizioni naturali di origini.

Dal sopralluogo effettuato è risultato che il terreno è stato totalmente bonificato da parte del Servizio ecologico del Comune di Vasto per tutto ciò che rappresentava detriti assimilabili agli rsu mentre i due piccoli pezzi di canna fumaria di tipo eternit assimilabile ai rifiuti speciali sono stati regolarmente smaltiti dalla ditta specializzata SSAPI (Società Autotrasporti Pulizie Industriali), la quale ha incaricato il dott. d'Alessandro, chimico analista, per esaminare il campione di rifiuto speciale.

Dall'esame è risultato che il campione esaminato risulta costituito da un frammento unico a superficie ondulata e contorni regolari del peso di circa 800 gr. di materiale cementizio, commercialmente visto con il nome di eternit contenente carbonati e, nella misura del 20-30 per cento fibre inorganiche cristalline analiticamente riconducibili alla categoria degli amianti.

Data l'elevata compattezza del materiale, il suo stato di conservazione ed in particolare l'assenza di polveri da frammentazione, la quantità di fibre libere di amianto risulta inferiore al limite stabilito dalla vigente normativa.

Il rifiuto, classificato — come si è detto — quale rifiuto speciale, è stato ammesso in conferimento a discarica di II cat. tipo « B ».

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

SANTANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

sul territorio della regione Marche, nella zona di confine con la regione Emilia-Romagna, in località Cà Gualdo, comune di Auditore, la giunta della regione Marche, su richiesta della provincia di Pesaro e con l'approvazione del comune

medesimo, ha deliberato l'ubicazione di una discarica di rifiuti industriali, in parte tossico-nocivi;

la valle del Ventena, che fa parte del bacino idrografico interregionale del Conca, è sottoposta al vincolo della legge n. 129 del 1963, già dagli anni Trenta. In quell'area era ed è previsto l'invaso di Montefiorito come da « Piano per la salvaguardia dell'utilizzo ottimale delle risorse idriche » approvato dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con atto n. 2537 del 10 gennaio 1980;

il bacino idrografico del Conca, come da legge n. 183 del 1989, è sottoposto alla tutela dell'autorità di bacino Marecchia-Conca, il cui parere non è mai stato acquisito;

le acque del Conca, pochi chilometri più a valle del sito di Cà Gualdo, sono destinate al consumo umano da parte dei comuni facenti parte del Consorzio diga del Conca, e quindi sottoposte ai vincoli delle leggi n. 263 del 1988, e n. 36 del 1994 —:

se, la luce dei fatti esposti, non ritengano necessario disporre urgentemente un'indagine sull'operato della giunta regionale, della provincia di Pesaro e del comune di Auditore;

quali urgenti provvedimenti intendano adottare in ordine a quanto sopra segnalato per la tutela delle acque utilizzate per consumo umano da nove comuni.
(4-05464)

RISPOSTA. — *In merito al problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero, concernente la discarica CA' GUALDO (Pesaro) sulla base degli elementi di valutazione acquisiti dalle autorità locali riferisce quanto segue.*

L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, negli anni 1988-89, avviò un accertamento per individuare alcuni siti con i requisiti necessari alla costruzione di una discarica di seconda categoria tipo « B », per

rifiuti speciali da inertizzare e/o riciclare, con espressa esclusione di quelli tossico nocivi.

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 26.4.90, la Provincia di Pesaro e Urbino comunicò alla commissione regionale delle Marche, prevista dal DPR 915/82 ed istituita dalla legge 441/87, l'ubicazione di tutti quei siti individuati sulla base degli accertamenti effettuati fra i quali anche quello di Ca' Gualdo di Auditore, che era stato proposto dal Consorzio fra i Comuni di Montecalvo in Foglia, Sassocorvaro, Tavoleto ed Auditore.

La predetta Commissione Regionale espresse parere favorevole sul sito di Cà Gualdo, subordinandolo tuttavia al nulla osta dell'Autorità di Bacino e del Corpo Forestale dello Stato, in quanto in quell'area scorre il fiume Ventena.

La citata commissione, peraltro, chiese ed ottenne dall'Amministrazione Provinciale anche un supplemento di indagini geotecniche sulla zona individuata.

L'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino in data 11.12.90 chiese poi alla Regione Marche un finanziamento per la realizzazione della discarica di seconda categoria, ai sensi della legge 305/89, ma i fondi necessari non vennero stanziati.

Più recentemente, in data 19.5.95, la Regione Marche richiedeva il progetto esecutivo dell'impianto alla Provincia al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti dall'obiettivo 5-b, inserito nel Regolamento della Direttiva Comunitaria n. 2081 del 1993 e, in data 15.7.96 con deliberazione della G.R. n. 2073 individuava ai sensi dell'art. 40, legge Regionale 31/90 il sito di Ca' Gualdo in Comune di Auditore quale sito idoneo per la discarica di seconda categoria, tipo B.

Secondo l'Amministrazione Provinciale, il nuovo impianto, attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture, avrà principalmente il compito di selezionare il materiale ad esso conferito con possibilità di valorizzare le sostanze che possono essere recuperate e riutilizzate nel ciclo produttivo delle imprese mentre una minima parte verrà direttamente smaltita in discarica.

Dagli accertamenti esperiti non consta che siano state commesse irregolarità nell'iter amministrativo per l'individuazione del sito relativo alla discarica in disamina.

Si ha notizia che il Ministero dei Lavori pubblici-direzione Generale della Difesa del suolo ha interessato l'Autorità di Bacino dei fiumi Conca e Marecchia ed il Servizio LL.PP. Sez. 3 Difesa del Suolo della Regione Marche, quest'ultima, pur sollecitata non risulta che abbia dato risposta.

L'Autorità di Bacino ha, invece fatto presente che la questione relativa alla discarica di cui si tratta, è stata dibattuta in sede del Comitato Istituzionale in data 3 ottobre 1996 e, per quanto riguarda la competenza dell'Autorità a dare un parere sulla localizzazione, il Comitato si è diviso circa le competenze, infatti: i rappresentanti dell'Emilia Romagna hanno sostenuto che la questione debba essere esaminata dal medesimo comitato tecnico, mentre i rappresentanti delle Marche sono stati del parere che in assenza del Piano di Bacino sulla base della L. 183/89, art. 17, co « n » non sia di competenza dell'Autorità. Per tali motivi non è stata raggiunta un'intesa.

Si aggiunge infine che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997, in materia di rifiuti, ha dato attuazione alle direttive comunitarie 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CEE.

Il provvedimento in particolare intende contrastare lo smaltimento dei rifiuti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento attribuendo finalmente un ruolo centrale ad una gestione dei rifiuti da attivare attraverso la raccolta differenziata e quindi il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materie prime ed energia.

In tale prospettiva il grave problema delle discariche, che attualmente, anche in considerazione della particolare situazione orografica del nostro paese, certamente assilla pesantemente tutta la cittadinanza, è destinato ad attenuarsi, anche se sarà necessario ancora del tempo per la completa attuazione delle direttive comunitarie sopra richiamate.

Ancora, si precisa che lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto legislativo n. 22

del 5 febbraio 1997, è di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle Amministrazioni suddette.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

SANTANDREA. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

la regione Marche, la provincia di Pesaro ed il comune di Auditore hanno deliberato la localizzazione di una discarica per rifiuti industriali, anche tossici, in località Ca' Gualdo e la provincia di Pesaro ha già costituito una società con il compito di gestire tale discarica;

Ca' Gualdo fa parte del bacino idrografico interregionale del Conca e da oltre venti anni le acque di tale bacino sono destinate al consumo umano, e quindi tutelate dalla legge n. 236 del 1988;

la regione Marche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, non ha competenze su quest'area, in quanto la stessa è vincolata dalle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge n. 129 del 1963;

il piano delle acque della regione Emilia Romagna come approvato dal consiglio regionale con atto n. 2537, del 10 gennaio 1980, prevede in quell'area l'invaso di Montefiorito;

l'interrogazione n. 4-05464 del 21 novembre 1996, relativo a questa discarica, a distanza di oltre sei mesi non ha ancora ricevuto alcuna risposta —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per far fronte alle palesi violazioni di leggi e soprattutto per far fronte ai

rischi che corre la salute dei centomila abitanti di una decina di comuni del bacino idrografico del Conca. (4-10637)

RISPOSTA. — *In merito al problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero, concernente la discarica CA' GUALDO (Pesaro) sulla base degli elementi di valutazione acquisiti dalle autorità locali riferisce quanto segue.*

L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, negli anni 1988-89, avviò un accertamento per individuare alcuni siti con i requisiti necessari alla costruzione di una discarica di seconda categoria tipo « B », per rifiuti speciali da inertizzare e/o riciclare, con espressa esclusione di quelli tossico nocivi.

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 26.4.90, la Provincia di Pesaro e Urbino comunicò alla commissione regionale delle Marche, prevista dal DPR 915/82 ed istituita dalla legge 441/87, l'ubicazione di tutti quei siti individuati sulla base degli accertamenti effettuati fra i quali anche quello di Ca' Gualdo di Auditore, che era stato proposto dal Consorzio fra i Comuni di Montecalvo in Foglia, Sassocorvaro, Tavoleto ed Auditore.

La predetta Commissione Regionale espresse parere favorevole sul sito di Cà Gualdo, subordinandolo tuttavia al nulla osta dell'Autorità di Bacino e del Corpo Forestale dello Stato, in quanto in quell'area scorre il fiume Ventena.

La citata commissione, peraltro, chiese ed ottenne dall'Amministrazione Provinciale anche un supplemento di indagini geotecniche sulla zona individuata.

L'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino in data 11.12.90 chiese poi alla Regione Marche un finanziamento per la realizzazione della discarica di seconda categoria, ai sensi della legge 305/89, ma i fondi necessari non vennero stanziati.

Più recentemente, in data 19.5.95, la Regione Marche richiedeva il progetto esecutivo dell'impianto alla Provincia al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti dall'obiettivo 5-b, inserito nel Regolamento della Direttiva Comunitaria n. 2081 del

1993 e, in data 15.7.96 con deliberazione della G.R. n. 2073 individuava ai sensi dell'art. 40, legge Regionale 31/90 il sito di Ca' Gualdo in Comune di auditore quale sito idoneo per la discarica di seconda categoria, tipo B.

Secondo l'Amministrazione Provinciale, il nuovo impianto, attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture, avrà principalmente il compito di selezionare il materiale ad esso conferito con possibilità di valorizzare le sostanze che possono essere recuperate e riutilizzate nel ciclo produttivo delle imprese mentre una minima parte verrà direttamente smaltita in discarica.

Dagli accertamenti esperiti non consta che siano state commesse irregolarità nell'iter amministrativo per l'individuazione del sito relativo alla discarica in disamina.

Si ha notizia che il Ministero dei Lavori pubblici-direzione Generale della Difesa del suolo ha interessato l'Autorità di Bacino dei fiumi Conca e Marecchia ed il Servizio LL.PP. Sez. 3 Difesa del Suolo della Regione Marche, quest'ultima, pur sollecitata non risulta che abbia dato risposta.

L'Autorità di Bacino ha, invece fatto presente che la questione relativa alla discarica di cui si tratta, è stata dibattuta in sede del Comitato Istituzionale in data 3 ottobre 1996 e, per quanto riguarda la competenza dell'Autorità a dare un parere sulla localizzazione, il Comitato si è diviso circa le competenze, infatti: i rappresentanti dell'Emilia Romagna hanno sostenuto che la questione debba essere esaminata dal medesimo comitato tecnico, mentre i rappresentanti delle Marche sono stati del parere che in assenza del Piano di Bacino sulla base della L. 183/89, art. 17, co « n » non sia di competenza dell'Autorità. Per tali motivi non è stata raggiunta un'intesa.

Si aggiunge infine che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997, in materia di rifiuti, ha dato attuazione alle direttive comunitarie 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CEE.

Il provvedimento in particolare intende contrastare lo smaltimento dei rifiuti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento attribuendo finalmente un ruolo

centrale ad una gestione dei rifiuti da attivare attraverso la raccolta differenziata e quindi il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materie prime ed energia.

In tale prospettiva il grave problema delle discariche, che attualmente, anche in considerazione della particolare situazione orografica del nostro paese, certamente assilla pesantemente tutta la cittadinanza, è destinato ad attenuarsi, anche se sarà necessario ancora del tempo per la completa attuazione delle direttive comunitarie sopra richiamate.

Ancora, si precisa che lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, è di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle Amministrazioni suddette.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

l'incontro avvenuto sulla nave San Giorgio, in acque extraterritoriali con i rappresentanti del comitato di Valona concertato dal Governo italiano con la nostra ambasciata a Tirana, pur se utile, è assai lontano dall'essere conclusivo;

la situazione albanese, pur nella sua drammaticità, non corrisponde ad alcune forzature della stampa: non c'è un Nord in marcia contro il Sud, come risulta all'interrogante da fonti dirette; il coordinamento delle città insorte tende a dare sempre più un peso politico alle esigenze di un ampio movimento dei cittadini; le differenti culture religiose, da sempre presenti in Albania, non costituiscono un elemento fondamentale di scontro;

per trovare una soluzione politica nelle trattative è fondamentale l'inserimento del « coordinamento dei comitati

delle otto città del sud » che si riuniranno a Valona il 14 marzo 1997, ma il vero nodo della situazione è rappresentato dal presidente Berisha, che dopo aver compiuto un primo passo per la pacificazione del suo paese, dovrebbe maturare un'autonoma decisione, corredata di tutte le necessarie garanzie, per rendere possibile la ricostruzione politica ed economica dell'Albania;

l'attenzione e il peso determinante che può avere in Albania una più incisiva azione del nostro Governo —:

quali azioni immediate e quali di più lungo respiro intendano avviare per favorire, tenendo conto dei punti in premessa, una ricostruzione di equilibri politici per la pacificazione e che stiano alla base di una civile convivenza e di una ricostruzione economica dell'Albania. (4-08424)

RISPOSTA. — *L'Italia è il principale sostenitore del processo di avvicinamento dell'Albania all'Unione.*

In tale chiave vanno visti — non solo il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra CEE e l'Albania e l'inserimento nell'accordo di cooperazione commerciale UE-Albania del 1992 di un riferimento alla futura conclusione di un Accordo di Associazione con la Comunità — ma anche l'insieme delle misure di assistenza che la Comunità ha predisposto e sta predisponendo in favore di questo Paese.

In tale ambito l'Italia continuerà a svolgere in maniera, se possibile ancora più incisiva, un'azione di sostegno a favore della ricostruzione economica e del rafforzamento delle istituzioni democratiche nel quadro del programma PHARE i cui stanziamenti a favore dell'Albania, sono ammontati, a partire dal 1991, a circa 450 MECU.

L'Italia mantiene uno stretto contatto con le IFI per promuovere un impegno coordinato della comunità internazionale a favore della riabilitazione economico-finanziaria dell'Albania.

In occasione della visita a Roma del Primo Ministro Fino da parte italiana è stato organizzato, il giorno 24 marzo, un incontro — da me presieduto — tra la de-

legazione albanese e rappresentanti della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale per favorire una prima e diretta presa di contatto tra le due istituzioni ed il nuovo governo di Tirana. I colloqui sono stati costruttivi ed utili, consentendo di ricevere aggiornate informazioni sulla situazione economico-finanziaria albanese e sulla tipologia degli interventi di assistenza richiesti. Sono state nell'occasione ricordate al Primo Ministro Fino sia l'esigenza che siano assicurate condizioni minime di sicurezza e legalità affinché gli aiuti internazionali possano affluire in Albania sia l'opportunità di procedere al più presto alla totale chiusura degli « schemi piramidali » ancora funzionanti onde consentire di avviare la revisione della situazione finanziaria e di bilancio del Paese. La Banca Mondiale ed il Fondo Monetario hanno confermato la loro disponibilità — sempre quando la locale situazione dell'ordine pubblico lo consentirà ed una volta che saranno state effettuate missioni esplorative di propri funzionari — a fornire l'assistenza tecnica che verrà richiesta dal Governo albanese nonché a riattivare i progetti infrastrutturali attualmente sospesi.

Da parte italiana sono stati anche approfonditi i contatti con la Banca Europea di Ricostruzione Sviluppo per promuovere l'attuazione da parte di tale Istituzione di un programma a favore dell'economia albanese.

Sul piano bilaterale, è già stato impegnato, sul bilancio degli aiuti alimentari AIMA per il 1996, l'invio di prodotti (patate fresche e pomodori pelati) per circa 1 miliardo di lire mentre, sul bilancio 1997, potranno essere destinati all'Albania circa 4 miliardi di lire per gli impegni più urgenti.

All'indomani dello scoppio della crisi la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri ha organizzato due voli umanitari, effettuati su velivoli dell'Aeronautica Militare Italiana, prelevando medicinali e materiali sanitari dal Deposito di Pisa.

Sono stati distribuiti circa 420 tonnellate di beni alimentari (farina, fagioli, olio) per un valore di 353.000 dollari USA, per il

tramite del PAM destinati alle fasce più vulnerabili della popolazione albanese.

Inoltre, sono stati deliberati due programmi di assistenza socio-sanitaria, l'uno in gestione diretta (2 miliardi) e l'altro per il tramite dell'UNICEF (1,5 miliardi), il secondo dei quali già in corso.

Va comunque sottolineato che azioni umanitarie su più ampia scala potranno essere avviate soltanto quando verranno garantite condizioni minime di sicurezza.

Ci sono stati approfonditi contatti con il Ministero della Difesa, con i rappresentanti degli organismi di volontariato già operanti in Albania e con l'Unione Europea per la messa a punto di un piano coordinato di interventi di emergenza che dovranno comunque realizzarsi in condizioni minime di sicurezza.

Per quanto concerne le azioni per la soluzione della crisi albanese è in visione presso il servizio stenografia un elenco dettagliato di tutti gli interventi che, nel contesto in cui si è sviluppata la crisi in Albania, hanno caratterizzato l' incisiva azione diplomatica condotta dal nostro Paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

quotidianamente, dopo l'attività lavorativa, molti genitori di ragazzi portatori di handicap sono impegnati per la restante giornata a contenere, insieme all'eventuale operatore di turno, l'irrequietezza dei loro figli e tale impegno è spesso ripagato con morsi e pugni;

l'attività sociale di supporto ai portatori di handicap da parte dello Stato è insufficiente —:

come il Governo nel suo complesso ed i Ministri secondo le specifiche competenze intendano concretamente affrontare e risolvere il grave problema sopra evidenziato e, più in particolare, se non ritengano opportuno porre allo studio agevolazioni,

quali esodi e « scivoli » pensionistici, per i familiari dei portatori *handicap*. (4-04963)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, rappresento quanto segue.*

Il problema evidenziato dall'On.le interrogante è costantemente alla mia attenzione, in quanto ho ben presente il grave e continuo disagio con cui devono convivere quotidianamente i genitori del disabile.

In data 18.7.97 il Consiglio dei Ministri, su mia proposta, ha adottato due importanti provvedimenti legislativi. il primo recante « Norme di sostegno in favore di persone adulte con handicap grave, è volto, tra l'altro a realizzare forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, alla istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza nonché il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza alla persona con handicap grave fino ad un ammontare massimo di due milioni annui di lire.

Il secondo provvedimento recante: « Istituzione dell'Amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi », è rivolto a quei soggetti che, a causa di gravi malattie o menomazioni permanenti o temporanee legate ai più diversi fattori, non siano in grado di provvedere personalmente alla cura dei propri interessi.

Con detto provvedimento si è creato pertanto, la figura dell'« Amministratore di sostegno » prevedendo che possa compiere solo gli specifici atti indicati dal giudice nei propri provvedimenti senza che il beneficiario dell'amministrazione perda la capacità di agire.

Per quanto concerne poi l'opportunità di agevolazioni anche di tipo pensionistico per i familiari dei portatori di handicap, non mancherò di sottoporre ad attenta valutazione nelle sedi e presso gli organi istituzionali competenti detto programma, anche in vista della globale revisione dello stato sociale, allo scopo di venire incontro alle pressanti esigenze delle famiglie delle persone con handicap.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

STUCCHI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

dopo parecchi anni il progetto presentato dalla comunità montana della Valle Seriana per la costruzione di una caserma del corpo forestale dello Stato in Comune di Colzate (BG), in data 26 luglio 1995 ha ottenuto il parere favorevole da parte del comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale delle opere pubbliche per la Lombardia;

in base all'articolo 6 della vigente legge n. 109 del 1994, tale parere sostituisce quello del consiglio superiore dei lavori pubblici;

da allora, la comunità montana della Valle Seriana ha più volte richiesto al ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la copertura finanziaria dell'importo, a tal scopo già impegnato, di lire seicentocinquanta milioni;

da allora, nonostante ripetute richieste, non è giunta alla comunità montana in oggetto nessuna risposta definitiva e certa circa la disponibilità dei fondi sopra indicati;

la realizzazione dell'opera riveste carattere di primaria importanza per la sicurezza e il controllo ambientale di tutta la zona —:

se non ritenga opportuno attivarsi immediatamente al fine di reperire i fondi necessari a mantenere gli impegni precedentemente assunti;

se non ritenga di dover celermente provvedere a fornire una risposta certa sulla disponibilità dei fondi alla comunità montana della Valle Seriana. (4-04284)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione posta dalla S.V. On.le per la costruzione della caserma forestale di Colzate (BG) si fa presente quanto segue.*

La Comunità Montana « Valle Seriana » nel 1984 espresse l'intendimento di donare

al demanio dello Stato un appezzamento di terreno per la costruzione di una caserma forestale presso Colzate (BG). Nell'anno successivo la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, riconoscendo l'utilità della creazione della locale caserma forestale, provvide ad accantonare uno stanziamento di 400 milioni di lire (portati poi a 650 nel 1986) per la costruzione dell'opera.

Il relativo progetto, redatto da un libero professionista su incarico della predetta Comunità Montana concessionaria, ha, però, sempre ottenuto parere negativo da parte del Consiglio Superiore del Ministero lavori pubblici.

Detto Consiglio, infatti, ha respinto per due volte tale progetto per numerose e gravi carenze strutturali e funzionali, nonché per l'incompletezza delle indagini geognostiche effettuate.

Nei primi mesi del 1996, a distanza di 12 anni dall'avvio delle pratiche di donazione del terreno, è pervenuta al Ministero la nuova versione del progetto, approvata dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche in Lombardia, per una spesa complessiva pari a L. 1.120.000.000. La Comunità Montana, nell'inviare il nuovo progetto, evidenziava che qualora lo stesso non fosse stato approvato e finanziato, avrebbe avviato le pratiche per la revoca della donazione del terreno, destinandolo ad altri usi.

Anche il nuovo elaborato presenta peraltro numerose e gravi manchevolezze strutturali, rilevate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel corso dell'adunanza del 18.2 u.s.

Si aggiunge, infine, che appare molto difficile che il progetto possa venire finanziato, considerato che, dato il lungo tempo trascorso dalla prima stesura, sono nel frattempo mutate anche le esigenze di presidio territoriale del Corpo Forestale dello Stato.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

STUCCHI. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Verdello (Bergamo) sta predisponendo un pro-

getto di intervento di sistemazione del viale alberato di via Roma che, oltre alla sistemazione del fondo dello stesso, potrebbe comprendere anche un drastico intervento di abbattimento di tutti gli ippocastani oggi esistenti;

tali piante, essendo state messe a dimora nel secolo scorso, rappresentano una caratteristica storica del territorio verdellese;

la giustificazione addotta per l'adozione di un possibile intervento di abbattimento completo è riconducibile al precario stato di salute di alcune piante — certamente non tutte;

negli anni passati si è sempre proceduto con sostituzione sistematica delle piante ammalate con altre della stessa essenza, ottenendo il risultato di mantenere un aspetto e un'immagine armoniosa;

parecchie delle piante messe a dimora negli ultimi anni, nonostante non risultino ammalate, verrebbero comunque abbattute in quanto hanno ormai raggiunto una dimensione tale da impedirne il trapianto in altra sede;

l'adozione di provvedimenti drastici, come nel caso in oggetto, dovrebbe essere giustificata da reali esigenze e non essere mai il risultato di scelte di comodo;

il pericolo di arrecare danni al patrimonio di verde storico della comunità verdellese, stanti i fatti sopra esposti, è quindi reale e concreto —:

se l'amministrazione comunale di Verdello abbia già contatto i competenti uffici statali periferici per richiedere un'eventuale autorizzazione all'abbattimento integrale di tutti gli alberi del viale;

se non si reputi opportuno intervenire immediatamente anche in via preventiva, tramite gli uffici competenti, al fine di evidenziare l'impossibilità, in assenza di motivazioni ed esigenze legittime e concrete, di prevenire a tale ingiustificato intervento di distruzione del patrimonio storico-ambientale. (4-07901)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa al predisposto abbattimento degli ippocastani esistenti a Verdello in via Roma, in vista di un progetto di sistemazione del viale da parte dell'Amministrazione Comunale, premesso che la questione è di prevalente competenza delle Autorità locali, sono state dalle stesse assunte notizie al riguardo e la Prefettura di Bergamo, attraverso elementi informativi acquisiti dall'Amministrazione Comunale, peraltro fatti pervenire dalla stessa anche allo scrivente, ha precisato quanto segue.*

Il viale alberato in argomento, ha una lunghezza totale di 388 m., dei quali 288 lungo il lato destro di via Roma, in direzione sud-nord ed altri 100 perpendicolari ai primi che si snodano verso il Santuario dell'Annunciazione.

Tale viale è costituito da 142 piante di ippocastano, delle quali 43 secolari, del diametro da 42 a 62 cm. e 99 più giovani, con diametro da 8 a 25 cm., che sono state messe a dimora dal Comune gradualmente, in sostituzione di quelle deperite.

Il viale in esame rientra in zona classificata a verde pubblico e verde attrezzato da vigente P.R.G. (art. 20 delle NTA).

Il Corpo Forestale dello Stato ha inoltre precisato che il viale alberato non è sottoposto ad alcun vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi nn. 1497/39 e 1089/39, né forestale ai sensi della legge regionale n. 80/89 e che, pertanto, la competenza per il taglio delle piante è esclusivamente del Comune di Verdello e che lo stato fisico vegetativo delle piante secolari è, nel complesso, scadente, con abrasioni, carie, cavità e seccume di rami dovute agli attacchi parassitari e a traumi di vario tipo.

L'Amministrazione Comunale, avendo in programma una sistemazione razionale del viale ha fatto predisporre una perizia tecnica, atta a valutare lo stato sanitario delle piante e l'eventuale loro abbattimento con sostituzione.

Non risulta comunque approvato, finora, alcun progetto né è stata assunta alcuna delibera in merito.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

TABORELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da notizie di stampa risulta il proposito dell'ente Poste di chiudere l'ufficio postale in località Castelnuovo Bozzente (Como);

tale proposito ha suscitato un vivissimo allarme nella popolazione locale, che rischia di vedersi privata di un servizio fondamentale, stante la grave difficoltà, soprattutto per gli anziani, di raggiungere altri uffici postali situati comunque a notevole distanza;

l'ufficio postale in questione registra un notevole traffico annuo, nonostante la limitata popolazione servita —:

se questo esposto in premessa corrisponda al vero;

se non ritenga opportuno evitare gravi disagi ad una significativa porzione di cittadini e la dequalificazione, dal punto di vista dei servizi, di una località che è già stata penalizzata, per esempio, con la soppressione della scuola elementare.

(4-09115)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.*

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Ne discende che l'onere improprio legato allo svolgimento del servizio universale deve essere assunto dalla collettività e, a tale

proposito, il piano triennale, nell'indicare i provvedimenti ritenuti necessari al riassetto dell'azienda, prospetta tre ipotesi alternative per raggiungere l'obiettivo finale dell'equilibrio finanziario e la contemporanea efficienza dei servizi.

Le possibilità indicate sono: l'assunzione diretta in via compensativa degli oneri in capo al bilancio dello Stato, un meccanismo di riequilibrio tariffario a favore dell'ente (a parziale compensazione degli oneri in questione) o, infine, il ridimensionamento dell'area di distribuzione finale.

Considerato che il decreto-legge n. 79/1997 ha autorizzato l'ente a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di bancoposta entro il limite massimo del 10% dei proventi, sembra aver implicitamente indicato come percorribile la seconda ipotesi.

Nel suddetto contesto il documento propone una propria maggiore presenza sul mercato ed un'offerta ancora più diversificata di servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza: ne deriva che non rientra nella strategia perseguita dal ripetuto ente la contrazione dei propri punti di esercizio.

Per quanto sopra si può affermare che le notizie riguardanti la presunta volontà di procedere alla chiusura di uffici postali risultano prive di fondamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

TABORELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

risulta da notizie di stampa il proposito dell'ente Poste di chiudere l'ufficio postale della frazione Civiglio (comune di Como);

tale proposito ha suscitato un vivissimo allarme nella popolazione locale, che rischia di vedersi privata di un servizio fondamentale, stante la grave difficoltà, soprattutto per gli anziani, di raggiungere altri uffici postali situati comunque a notevole distanza;

l'ufficio postale in questione registra un notevole traffico annuo, nonostante la limitata popolazione servita;

in data 19 dicembre 1996 in Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, rispondendo ad altro atto ispettivo dell'interrogante, nel quale si chiedeva esplicitamente se vi fossero prospettive di chiusura dello sportello, non faceva alcun cenno a tale eventualità —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

se non ritenga opportuno evitare gravi disagi ad una significativa porzione di cittadini, e la dequalificazione, dal punto di vista dei servizi, di una zona che, al contrario, sta conoscendo un significativo sviluppo residenziale. (4-09116)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.*

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Ne discende che l'onere improprio legato allo svolgimento del servizio universale deve essere assunto dalla collettività e, a tale proposito, il piano triennale, nell'indicare i provvedimenti ritenuti necessari al riassetto dell'azienda, prospetta tre ipotesi alternative per raggiungere l'obiettivo finale dell'equilibrio finanziario e la contemporanea efficienza dei servizi.

Le possibilità indicate sono: l'assunzione diretta in via compensativa degli oneri in capo al bilancio dello Stato, un meccanismo di riequilibrio tariffario a favore dell'ente (a parziale compensazione degli oneri in que-

stione) o, infine, il ridimensionamento dell'area di distribuzione finale.

Considerato che il decreto-legge n. 79/1997 ha autorizzato l'ente a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di bancoposta entro il limite massimo del 10% dei proventi, sembra aver implicitamente indicato come percorribile la seconda ipotesi.

Nel suddetto contesto il documento propone una propria maggiore presenza sul mercato ed un'offerta ancora più diversificata di servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza: ne deriva che non rientra nella strategia perseguita dal ripetuto ente la contrazione dei propri punti di esercizio.

Per quanto sopra si può affermare che le notizie riguardanti la presunta volontà di procedere alla chiusura di uffici postali risultano prive di fondamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

TARADASH. — Al Ministro degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero. — Per sapere — premesso che:

l'ex colonia portoghese di Timor est è stata invasa dalle truppe indonesiane nel 1975 e vige da allora un regime di terrore che ha già portato a circa duecentomila persone uccise o torturate dagli occupanti;

anche nelle scorse settimane, in occasione delle elezioni politiche, l'isola di Timor est è stata segnata da una ventina di vittime, con scontri avvenuti a Dili e in altre città dell'isola —:

se non ritenga opportuno adoperarsi per ribadire all'Indonesia il voto di condanna del Parlamento europeo e della Commissione per i diritti umani dell'Onu, che terminava invitando l'Indonesia a rinunciare all'occupazione militare ed a lasciare liberi i cittadini di Timor est di scegliersi la forma di governo più idonea alle loro tradizioni, costumi ed esigenze —:

se ritenga che l'Italia possa continuare a mantenere relazioni normali e

amichevoli con un paese che opprime un altro popolo e non rispetta il voto dell'Onu e del Parlamento europeo. (4-11168)

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante si fa presente che la questione relativa a Timor Orientale è costantemente all'esame della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea e, pertanto, l'Italia si coordina strettamente sulla questione con gli altri partners europei. Il proseguimento di un'attiva azione dei Quindici appare infatti la sola via suscettibile di produrre effetti apprezzabili sul fronte sia di una soluzione equa, globale e internazionalmente accettabile (che rispetti pienamente gli interessi e le legittime aspirazioni del popolo timorese in conformità con il diritto internazionale), sia del miglioramento dei diritti dell'uomo a Timor Orientale. Al riguardo, l'Unione Europea dà il suo pieno appoggio ai negoziati tra Portogallo e Indonesia, a livello Ministri degli Esteri, che si svolgono periodicamente (in genere due volte l'anno) sotto l'egida del Segretario Generale dell'ONU. A testimonianza dell'interesse con cui il nostro Paese segue da sempre le vicende di quella regione, si ricorda che Roma ha ospitato, nell'aprile 1993, una delle tornate dell'esercizio negoziale ministeriale che Jakarta e Lisbona stanno conducendo sotto gli auspici del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

A riprova dell'attenzione dell'Unione Europea per la tematica in oggetto, va anche ricordato che sotto la Presidenza italiana, il 25 giugno 1996, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una « posizione comune » sul problema di Timor orientale.

In tale contesto, convinti della necessità di garantire una concreta tutela dei diritti umani, i Quindici hanno riproposto, in occasione dell'ultima sessione della Commissione dei Diritti Umani a Ginevra nell'aprile scorso, una Risoluzione (la precedente risalente al 1993 era stata sostituita negli anni successivi da una dichiarazione del Presidente della Commissione dei Diritti dell'Uomo) che, tra le altre cose, esorta il Governo indonesiano a: — mettere in atto le misure necessarie per assicurare un pieno rispetto dei diritti umani a Timor Est; —

liberare i timoresi detenuti per ragioni politiche; — assicurare un trattamento umano, in conformità agli standards internazionali, a tutti i timoresi in carcere; — cooperare pienamente con la CDU e i suoi relatori e gruppi di lavoro (con particolare riferimento al Relatore Speciale sulla tortura); — procedere all'istituzione di un posto di « programme officer » nel campo dei diritti umani, avente regolare accesso anche a Timor Est, presso il locale ufficio dell'UNDP; — consentire l'accesso nel territorio alle organizzazioni per i diritti umani.

Ovviamente, anche sotto il profilo bilaterale, l'Italia ha colto e coglie tutte le occasioni possibili sia durante incontri di livello politico, sia attraverso i contatti diplomatici, per attirare l'attenzione del Governo indonesiano sull'esigenza di un puntuale rispetto dei diritti umani nel Paese e, in particolare, nel territorio di Timor Orientale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

TOSOLINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

l'intera provincia di Varese fu colpita negli anni 1992 e 1995 da violenti nubifragi ed inondazioni, tanto da veder riconosciuto lo « stato di calamità naturale »;

popolazione civile ed insediamenti industriali subirono sia nel 1992 che nel 1995 ingentissimi danni;

gli enti territoriali interessati, ad ogni livello (comuni, provincia, regione, associazioni di categoria, associazioni sindacali e prefettura di Varese), si fecero in quella occasione parte diligente nel supportare, a livello informativo, i cittadini e le imprese interessate, nell'avviare le pratiche per le richieste di finanziamento mirate alla ricostruzione;

a distanza di due anni dall'ultimo evento calamitoso, molte richieste di finanziamento, provenienti da cittadini ed im-

prenditori di quella provincia e riferentesi all'alluvione del 1992, non sono state ancora evase;

esistono precisi riferimenti normativi: decreto legislativo n. 310 del 1992, decreto legislativo n. 502 del 1992, decreto legislativo n. 625 del 1992, legge n. 502 del 1992, legge n. 505 del 1992, decreto legislativo n. 91 del 4 febbraio 1994, legge n. 74 del 1996 —;

quale sia il numero delle domande di aiuto/finanziamento presentate ai dicasteri dell'industria e del tesoro dalla popolazione e dalle aziende della provincia di Varese negli anni 1992 e 1995, quale sia il dato relativo alle domande/pratiche evase, quali siano, per sommi capi e statisticamente, le ragioni della mancata evasione di moltissime pratiche (errore di presentazione, vizio di forma eccetera) istruite sulla base dei summenzionati riferimenti normativi e comunque rispetto alle leggi di spesa dello Stato mirate a finanziare le ricostruzioni, civili ed industriali, di quella provincia, per quegli anni ed in occasione delle ricordate alluvioni. (4-08206)

RISPOSTA. — *Si deve preliminarmente sottolineare che, in occasione di gravi calamità naturali, quali quelle menzionate nell'interrogazione, questo Ministero amministra i fondi relativi ai contributi a fondo perduto concessi dalle Prefetture alle imprese danneggiate da « pubbliche calamità » (Art. 7-bis legge 13/2/1952, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni).*

Il compito di questa Amministrazione è pertanto quello di trasferire ai Prefetti, su specifica richiesta, per lo più cumulativa, le disponibilità finanziarie necessarie per effettuare i pagamenti agli aventi diritto. Le singole pratiche vengono poi trattate in sede locale.

Con riferimento alla provincia di Varese sono state complessivamente richieste le seguenti somme relativamente agli eventi specificamente di seguito indicati:

Legge n. 198/1985 (avv. atm. dicembre 1984-gennaio 1985) L. 19.517.000=;

Legge n. 505/1992 (avv. atm. ottobre 1991-luglio 1992) L. 304.502.500=;

Legge n. 74/1996 (ev. all. 3/7/1995-12,14/9/1995) L. 12.590.223.825=.

In base alla cennata normativa di competenza ed in particolare all'articolo 3 della legge n. 505 del 1992 che prevede l'attivazione della legge n. 50/52 e n. 198/85 concernente il ristoro dei danni alluvionali subiti da aziende industriali, commerciali, artigiane, di servizi, turistiche e della pesca, si fa presente che, limitatamente alla provincia di Varese, sono stati concessi a tutt'oggi, tramite parere del Comitato Interministeriale dei Finanziamenti di cui all'articolo 3 del DLL 1° novembre 1944 n. 367 e successive integrazioni e modifiche, n. 21 finanziamenti, mentre non è stato possibile evadere n. 4 richieste in quanto non sono state ritenute sufficienti le garanzie presentate a presidio dei finanziamenti stessi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

TRANTINO. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

una delegazione della Cidec (Confederazione italiana degli esercenti e commercianti) si è incontrata nelle scorse settimane con la comunità italiana in Tunisia per valutare la situazione in cui operano i nostri connazionali nella Repubblica tunisina, in rapporto alle trattative in corso tra i due governi in materia di aggiornamento degli accordi di reciprocità;

tra gli operatori commerciali ed imprenditoriali italiani, molti dei quali continuano ad intrattenere regolari relazioni d'affari con l'Italia, serpeggia il malcontento nei confronti del Governo italiano per le condizioni di sostanziale abbandono in cui sono tenuti dalle nostre istituzioni;

molteplici sono i motivi di protesta, e tra questi ricordiamo:

a) l'odiosa preclusione agli anziani indigenti italiani del diritto alla pensione sociale, con il risultato di costringerli a vivere di donazioni assistenziali;

b) il contenzioso riguardante la vendita di beni immobili di proprietà italiana anteriore al 1956, ancora vincolata alle restrizioni dell'autorità tunisina e che impone un fondo italiano che consenta la vendita immobiliare a prezzi di mercato, aperta anche agli acquirenti stranieri e quindi italiani;

c) l'oscuramento delle reti televisive della Rai, che costituiva per la comunità italiana un riferimento ideale e culturale essenziale e di cui si chiede la riattivazione —:

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire per dare soluzione ai problemi sopraindicati, e dimostrare, al di là delle demagogiche prese di posizione, in vista del diritto di voto e di elettorato passivi degli italiani all'estero, un autentico impegno politico e morale verso i nostri connazionali, tutti creditori di diritti nei confronti delle nostre istituzioni. (4-07257)

RISPOSTA. — Il Ministero Affari Esteri è costantemente impegnato nella tutela dei diritti e degli interessi dei connazionali residenti in Tunisia ed a tale riguardo ha assicurato, nel corso del 1996, finanziamenti a diverse associazioni di connazionali operanti in quel Paese (Società Italiana d'Assistenza, Circolo delle Donne italiane coniugate con tunisini, Circolo Italiano di Tunisi, Unione Migrantes) impegnate ad assistere persone in condizioni di disagio, per un importo complessivo valutabile intorno ai 90 milioni di lire.

Destà tuttavia alcune perplessità l'ipotesi di assegnare all'estero una prestazione avente carattere di periodicità come la pensione sociale, ridenominata « assegno sociale » dalla legge 335 dell'8 agosto 1995.

Risulterebbe in particolare poco agevole un'estensione dell'assegno sociale a situazioni socio-economiche radicalmente diverse da quella italiana, determinandosi un problema di congruità nella quantificazione degli importi da erogare sulla base di tassi di cambio e di parametri di costo della vita eterogenei.

Si porrebbe inoltre preliminarmente il problema di accertare le condizioni d'indi-

genza degli interessati, tramite una non agevole verifica di eventuali altre prestazioni di diversa natura percepite dagli stessi in base alle leggi vigenti sul territorio di residenza.

Ipotesi d'intervento elaborate in passato per venire incontro alle esigenze dei connazionali all'estero in condizioni d'indigenza non hanno peraltro potuto trovare applicazione — oltre che per le citate difficoltà di carattere tecnico — anche per esigenze di economia nella spesa pubblica.

La questione degli immobili acquisiti in Tunisia da cittadini italiani in epoca antecedente al 1956 è oggetto di costante trattazione nell'ambito delle relazioni italo-tunisine. La possibilità di prevedere a favore degli interessati la libera disposizione dei propri beni, in deroga alla vigente legislazione tunisina, è contemplata in un progetto d'accordo da tempo sottoposto all'attenzione di quelle Autorità.

Il negoziato su tale questione ha ormai assunto una posizione centrale nell'ambito delle relazioni tra i due Stati ed è costantemente richiamato in sede di lavori preparatori della Grande Commissione Mista tra i due Paesi, il cui stesso svolgimento è da parte nostra subordinato ad una soddisfacente soluzione di questo come di altri problemi di nostro preminente interesse. Resta in particolare aperta la questione del finanziamento dell'Accordo stesso, che da parte tunisina si intenderebbe condizionare — secondo un approccio per noi inaccettabile in principio e peraltro non praticabile dal punto di vista giuridico-amministrativo — a forme di finanziamento da individuare nel quadro dei canali della cooperazione allo sviluppo.

In base ad un Protocollo bilaterale firmato a Tunisi nel 1984, la Cooperazione italiana ha realizzato una rete di trasmettitori che hanno permesso la ricezione dei programmi di RAI Uno in Tunisia fino alla metà del 1995.

Non essendo state effettuate da parte tunisina le previste attività di manutenzione, il sistema si è progressivamente deteriorato fino al completo spegnimento del segnale RAI in Tunisia.

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha concordato con la RAI un intervento di manutenzione straordinaria per permettere il ripristino della funzionalità della rete e l'adeguamento delle risorse umane e materiali a disposizione dell'Office National de la Telediffusion (ONI) per il suo mantenimento in efficienza.

Il ripristino della piena funzionalità permetterà il recupero delle caratteristiche tecniche riscontrate al momento del collaudo della rete, mentre l'adeguamento delle risorse umane e materiali dell'ONT assicurerà il mantenimento nel tempo del grado di efficienza ed affidabilità necessari.

In tal modo, la ricezione dei programmi RAI sarà ristabilita su tutto il bacino di utenza, come previsto nel progetto originario, con gli stessi livelli qualitativi.

La finalizzazione del contratto con la RAI è stata ritardata da un rilievo della Ragioneria del Tesoro che ha reso necessarie alcune revisioni degli allegati tecnici. Il provvedimento è stato ora ripresentato e dopo l'approvazione della Ragioneria e della Corte dei Conti si potrà procedere al finanziamento dell'iniziativa.

Riguardo ad ipotesi di collaborazione a lungo termine in campo televisivo, si stanno studiando forme di coinvolgimento più diretto della RAI con il supporto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Rimane infatti il problema costituito dall'aspettativa tunisina di finanziamento a tempo indeterminato dei costi di gestione della rete di trasmettitori, che appare inconciliabile con la vigente normativa sulla nostra Cooperazione allo Sviluppo.

Dal punto di vista degli scambi, l'Italia è dal 1992 il secondo partner commerciale della Tunisia dopo la Francia. Nel corso del 1995 si è registrata una crescita delle esportazioni tunisine pari al 19,6%, alla quale ha fatto riscontro una crescita delle esportazioni italiane del 25,6%.

Le esportazioni italiane in Tunisia costituiscono il 16% delle importazioni globali del Paese mentre le nostre importazioni dalla Tunisia rappresentano il 18% dell'export tunisino.

Dal 1992 l'Italia è il secondo partner della Tunisia anche sul piano degli investi-

menti esteri (energia, tessile-abbigliamento, pelletteria e calzature, elettromeccanica e agroindustria e cioè i settori dove si concentrano oltre duecento società ed imprese a capitale interamente italiano o misto).

La Commissione Mista italo-tunisina si è riunita l'ultima volta a Tunisi nel 1991. La prossima sessione dovrebbe riunirsi a Roma entro il corrente anno.

Per quanto riguarda il settore della pesca, esso è stato al centro della riunione della Sottocommissione Economica e Pesca tenutasi a Tunisi il 25 e 26 novembre 96 in preparazione della Commissione Mista. Il relativo processo verbale della riunione fa stato della presa di posizione italiana nonché dell'esplicito richiamo effettuato da parte nostra all'obbligo di non ricorso all'uso delle armi da fuoco in occasione di eventuali incidenti di pesca.

Lo scorso gennaio, per la prima volta, si è riunito a Roma un Comitato Tecnico per la pesca che ha esaminato le possibilità di cooperazione nel settore (società miste, formazione professionale, ricerca risorse aliutiche, scambio, scambio di informazioni, funzionamento del sistema satellitare). Dopo i contestati casi di sequestro di pescherecci nello scorso autunno si è verificato un solo caso di sequestro (febbraio 1997) che sembra tuttavia chiaramente avvenuto in acque tunisine.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

TRANTINO. — Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere:

quali sviluppi, a seguito di nuove iniziative, si siano registrati in merito alla morte del cittadino italiano Giacomo Turra, e nonostante l'encomiabile attività del nostro ambasciatore a Santa Fé di Bogotà;

se non ritengano di istituire e di avviare in Colombia una ristretta commissione d'indagine, previo accordi con il governo locale, che, a parole, si dichiara disponibile all'accertamento di ogni responsabilità penale, e, nei fatti, resta in-

differente all'avocazione del caso ad opera della magistratura militare, che versa in patente situazione di « legittima suspicione », per ripetute e pubbliche ostentazioni di faziosità innocentista a favore dei poliziotto, originariamente raggiunti da gravi indizi di colpevolezza —:

se infine non ritengano, adeguata alla condotta inerte o deludente sinora svolta dalle autorità giudiziarie locali, civili e militari, adottare, d'intesa col Parlamento, la revoca di ogni attività negoziale in tema di assistenza giudiziaria in materia penale, sinora solamente sospesa, per responsabile attesa, ora, però, ingiuriata dal vuoto d'iniziativa delle istituzioni colombiane, insensibili alle domande di giustizia di un Paese, il nostro, sempre generoso e amico.

(4-08136)

RISPOSTA. — Il caso Turra continua ad essere seguito con ogni attenzione dal Ministero Affari Esteri, che mantiene una costante pressione sulle Autorità colombiane, anche ai più elevati livelli, perché sia fatta piena luce sulle tragiche circostanze che costarono la vita, nel settembre del 1995, al connazionale Giacomo Turra e per ottenere che i colpevoli del crimine vengano esemplarmente puniti.

In tale contesto va anche ricordato come l'Italia abbia congelato, già all'indomani del decesso del connazionale, i negoziati bilaterali avviati per la stipulazione di un accordo di cooperazione giudiziaria, e giunti ormai alla fase finale.

Grazie a tale costante azione, si è recentemente ottenuta l'emanazione, da parte del Tribunale Militare Superiore di Bogotà, di un provvedimento cautelativo per il reato di omicidio preterintenzionale nei confronti di quattro agenti di polizia di Cartagena coinvolti nella morte del Turra.

Tale provvedimento, che comporta ora il rinvio delle indagini al Tribunale Militare di 1° grado, dovrebbe anche aprire la strada, in breve tempo, all'emanazione di un ordine di arresto. Un notevole contributo all'emanazione del provvedimento cautelativo sarebbe stato dato anche dalla testimonianza di un cittadino colombiano, che avrebbe assistito

all'arrivo del Turra, ormai in gravissime condizioni, alla centrale di polizia, mentre subiva le percosse degli agenti.

Con un recentissimo provvedimento anche l'organo superiore della giustizia amministrativa colombiana ha accolto il ricorso avverso alla decisione dell'organo amministrativo di 1° grado che nell'estate scorsa non aveva riscontrato irregolarità sanzionabili disciplinarmente nel comportamento dei quattro agenti.

Tale decisione, che ora riapre nuovamente il procedimento affidandolo ad una istanza di 1° grado, costituisce un ulteriore segno della maggiore attenzione delle Autorità colombiane nei confronti del caso Turra.

La posizione italiana, sulla vicenda rimane chiara e ferma fin dall'inizio, ed ancor più a seguito degli ultimi sviluppi, mirando all'ottenimento di una rapida conclusione dell'iter giudiziario e al giusto sanzionamento dei responsabili da parte delle stesse Autorità giudiziarie che, nel rispetto dei principi di sovranità, sono le sole a potersi esprimere in proposito.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

TREMAGLIA e MORSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

i dipendenti italiani della Banca di Roma di New York, assunti negli Usa, rivendicano da due anni i trattamenti normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non applicato dalla banca negli Usa;

esiste una sperequazione ingiusta e intollerabile tra lavoratori del credito italiani assunti in Italia e quindi trasferiti all'estero, e lavoratori, sempre di nazionalità italiana, assunti all'estero;

a conferma di ciò, per i lavoratori di nazionalità italiana assunti negli Usa è previsto un numero inferiore di giorni di ferie, un numero inferiore di giorni remun-

nerati per malattia, nonché la discrezionalità per la tredicesima mensilità;

molti lavoratori di nazionalità italiana assunti all'estero si sono associati alla Cignal credito per delineare le proprie istanze e hanno trovato nel loro collega Guido Bottoni, per una naturale idoneità, il proprio portavoce e rappresentante sindacale;

il giorno 2 agosto 1996 la Banca di Roma di New York ha licenziato proprio il sessantaduenne Bottoni, dipendente dell'Istituto dal 1981;

le motivazioni espresse dalla lettera di licenziamento sono tra loro contraddittorie, rappresentando da un lato l'eliminazione delle funzioni lavorative di Bottoni, oramai inutili, dall'altro una questione disciplinare non circostanziata (secondo i suoi superiori avrebbe per lo più agito con insubordinazione, nonché in maniera offensiva verso i suoi colleghi);

a parere degli interroganti, le labili ed evanescenti contestazioni della Banca di Roma non riescono a nascondere per nulla una volontà sostanzialmente persecutoria contro un coraggioso lavoratore e sindacalista, colpevole solamente di proporre questioni pericolose e sgradevoli per l'azienda di credito;

tra l'altro, sembra che nella lettera di licenziamento inviata dalla Banca di Roma a Bottoni sia specificato che quest'ultimo non verrà rimpiazzato;

sembra che, in cambio di una liquidazione di quasi ottomila dollari, la Banca di Roma abbia chiesto a Bottoni, garantendo elargizioni di somme aggiuntive, di non citare in giudizio l'istituto;

Guido Bottoni non ha accettato nessuna offerta e si è rivolto al pretore del lavoro di Roma;

il caso Bottoni si inquadra all'interno di un più vasto contesto, che è quello del corale anelito dei lavoratori italiani all'estero, assunti presso aziende italiane, ad essere inseriti in tutti gli istituti contrat-

tuali nazionali che non siano in contrasto con le leggi dei paesi presso cui lavorano —:

quali provvedimenti intendano adottare per garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori italiani all'estero, in particolare dei dipendenti del credito negli Usa;

se non ritengano opportuno aprire un'inchiesta sull'accaduto, allo scopo di fare chiarezza;

se non ritengano doveroso un intervento governativo rivolto alla Banca di Roma, istituto tesoriere del comune di Roma, il cui pacchetto azionario è ancora in misura minoritaria, ma consistente, di proprietà dell'Iri, onde revochi immediatamente il licenziamento di Guido Bottoni. (4-05420)

RISPOSTA. — *Il Signor Guido Bottoni è stato assunto nel 1981 a New York dalla locale Filiale dell'ex-Banco di Roma, con accordo individuale in base alla normativa statunitense che per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non richiede l'adempimento di particolari formalità. Unico requisito per l'accesso al lavoro è il codice fiscale (« Social-security »), in relazione al quale vengono effettuate le ritenute fiscali e sociali presso l'International Revenue Service.*

Il Signor Guido Bottoni ha prestato opera presso la Banca di Roma a New York con contratto diretto americano del tipo « At will » ovvero « non scritto », che a norma della legge dello Stato di New York prevede la « risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di uno dei due contraenti ».

Egli ha svolto la propria attività abitualmente ed esclusivamente negli Stati Uniti, dove, del resto, già risiedeva prima dell'assunzione presso il Banco di Roma.

Nel corso del rapporto di lavoro, l'unica legislazione applicata è stata quella statunitense, accettata pacificamente dal Signor Bottoni e da altri dipendenti italiani, assunti con le stesse modalità ed integrata dal-

l'« Employee Handbook », redatto dalla Filiale di New York della Banca, secondo quanto richiesto dalle Autorità di controllo USA (Federal Reserve e New York State Banking Department). Tale manuale contiene, tra l'altro, una serie di regole comportamentali ed una elencazione dei diritti e dei doveri facenti capo sia all'azienda che ai lavoratori in base alle disposizioni giurisdittive locali.

Alla stregua di queste ultime, se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per licenziamento, il dipendente presenta domanda di sussidio per disoccupazione (N.Y State Unemployment). Il datore di lavoro riceve notifica della domanda a mezzo di apposito modulo sul quale viene attestata anche la retribuzione corrisposta all'ex-dipendente alla data di risoluzione del rapporto.

Il licenziamento del Signor Bottoni, adibito a mansioni impiegatizie, è stato motivato da modifiche organizzative interne della Filiale di New York, che hanno determinato la soppressione della posizione occupata dallo stesso nella Banca.

Il suo licenziamento sarebbe avvenuto per « soppressione del posto » nel quadro di un programma di ristrutturazione finanziaria e di razionalizzazione del personale impiegato in loco che ha portato negli ultimi tre anni alla soppressione di 20 quadri locali su un totale di 120 impiegati della suddetta Banca.

Tale tipo di licenziamento è in linea con la normativa americana che ammette la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale per sopravvenuto esubero in una data organizzazione di lavoro, motivato da ragioni di ordine economico, che non prevedano peraltro la sostituzione del licenziamento con altro impiegato.

Inoltre, il signor Bottoni aveva adottato una serie di comportamenti di palese ostruzionismo ed insubordinazione nello svolgimento del lavoro; a ciò devono aggiungersi un apporto collaborativo assai scarso ed un atteggiamento conflittuale nei confronti dei colleghi e dei superiori (tale ultimo comportamento risulta da numerose lettere indirizzate all'Ufficio del Personale della Fi-

liale di New York dai colleghi del signor Bottoni, destinatari dei predetti atteggiamenti).

L'adozione del provvedimento di licenziamento, quindi, non ha avuto alcun intento discriminatorio, ma trova piena giustificazione nella legislazione americana e nel citato Protocollo (*Employee Handbook*), vigente presso la Filiale di New York, i quali vietano sia l'insubordinazione che eventuali condotte scorrette verso i colleghi di lavoro.

Non risulta che il Signor Bottoni abbia presentato la domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione, il cui ammontare è calcolato in ragione di quanto percepito nel corso del rapporto ed è compreso tra 40 e 300 dollari a settimana.

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro è stato riconosciuto all'interessato quanto dallo stesso maturato e cioè \$ 6530 netti. Egli non ha inteso aderire ad una proposta transattiva economica, consueto seguito ad ogni licenziamento nell'ambito statunitense, dal quale la Banca non poteva esimersi.

Il signor Bottoni ha convenuto la Banca di Roma innanzi al Pretore del Lavoro di Roma ex articolo 700 c.p.c., contestando la legittimità del licenziamento intimatogli nell'agosto 1996. La Banca di Roma si è costituita regolarmente in giudizio ed il Pretore, Dottor Poggi, con decisione del 10 gennaio 1997, ha respinto il ricorso.

Per quanto concerne la pretesa posizione del signor Bottoni quale « rappresentante » della organizzazione Sindacale Cisl-Credito presso la Banca di Roma, Filiale di New York, si evidenzia che presso tale unità produttiva non può ritenersi costituita alcuna rappresentanza sindacale aziendale e che la Banca di Roma ha formalmente chiarito alla O.S. interessata che la nomina del signor Bottoni a rappresentante sindacale non poteva essere rilevante ai sensi della normativa italiana in tema di diritti sindacali.

In Italia la tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero è disciplinata dalla legge 398 del 1987 la quale, fra l'altro, garantisce il trattamento economico-normativo previsto dai contratti nazionali di lavoro ai con-

nazionali inviati da imprese italiane in Paesi extra-comunitari.

In favore dei lavoratori italiani assunti in tali Paesi dalle stesse imprese, la legge in questione fa rinvio alla legislazione sociale italiana, ovvero, qualora in vigore, agli accordi di sicurezza sociale stipulati con l'Italia.

Il nostro Paese ha ratificato con legge n. 86 del 24/2/1975 l'accordo di sicurezza sociale con gli U.S.A. Questo accordo, quanto alle leggi applicabili, prevede una serie di opzioni basate sulla cittadinanza dei lavoratori e sulla nazionalità delle imprese.

Nel caso di lavoratori italiani assunti in U.S.A. da imprese italiane esso consente che possa applicarsi la legislazione previdenziale italiana, in deroga al principio generale della territorialità della legge applicabile.

Sotto questo aspetto, quindi, i connazionali assunti in U.S.A. dalle imprese con sede legale in Italia godono della parità di trattamento rispetto ai connazionali provenienti dall'Italia.

Quanto al trattamento economico-normativo, l'accordo nulla dispone e pertanto in materia di contratti di lavoro a detti lavoratori — come è avvenuto nel caso del signor Bottoni — si applica la legge locale.

La notevole difformità esistente tra la normativa italiana dei Paesi esteri rende quanto mai ardua l'armonizzazione tra i diversi sistemi, al contrario di quanto invece è possibile nel campo della sicurezza sociale attraverso accordi basati su principi consolidati e internazionalmente accettati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

lo Ial-Cisl da anni svolge la sua discussa attività nella circoscrizione consolare di Stoccarda (Germania), più volte denunciata dalla stampa di emigrazione;

esiste un dettagliato rapporto sottoscritto dal provveditore agli studi del consolato di Stoccarda, che denuncia una lunga serie di irregolarità e di inadempienze da parte dello Ial-Cisl-Germania;

dei numerosi corsi serali di terza media, organizzati dallo Ial-Cisl per gli anni 1996-1997, taluni sono corsi « fantasma », mentre altri non risultano disporre dei requisiti stabiliti dalla legge —:

se e quali siano i provvedimenti presi nei confronti dell'ente in questione e se non si ritenga necessario porre fine a simili interventi, superati dai tempi e dalle nuove realtà, adeguando ed aggiornando l'intervento, come è stato ampiamente sollecitato nelle conclusioni del convegno sulla scuola e la cultura italiana nel mondo, indetto dal Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) a Firenze nel 1996. (4-08661)

RISPOSTA. — *I controlli didattici ed amministrativo-contabili effettuati dal Consolato Generale di Stoccarda sui corsi di preparazione per gli esami di licenza media organizzati dall'Ente IAL-CISL nella Circonscrizione consolare di Stoccarda hanno portato alla chiusura dei corsi non rispondenti alla normativa vigente (pur con particolare attenzione all'aspetto sociale della questione) e ad una decurtazione del saldo del contributo sul cap. 3577 per il 1996 a favore dell'Ente suddetto, dovuta all'individuazione di un attivo di bilancio relativo al contributo sul cap. 3577 per il 1995.*

Per quanto riguarda l'attività complessiva del Consolato Generale relativamente ai suddetti corsi, essa si basa per analogia su quanto previsto dalla normativa del Ministero della Pubblica Istruzione per i corsi che hanno luogo sul territorio metropolitano, ivi comprese le « Disposizioni particolari » dell'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 198 del 7/6/1995 e le disposizioni della successiva Ordinanza n. 307 del 2/7/96.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere —* premesso che:

in Germania numerosi sono gli enti che organizzano corsi di sostegno e corsi di lingua e cultura italiana;

si registra la mancanza di dati informativi precisi su tali interventi, sollecitati persino nell'ambito del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) —:

quali siano gli enti e le istituzioni che in Germania hanno, negli ultimi cinque anni, usufruito dei finanziamenti provenienti dal capitolo di bilancio n. 3577 del Ministero degli affari esteri;

a quanto ammonti ogni singolo contributo e per quali iniziative e per quanti alunni ogni singolo finanziamento sia stato concesso;

visto che alcuni membri del Cgie, in più occasioni, hanno denunciato la mancanza di trasparenza di un effettivo controllo dei nostri consolati sulla organizzazione di simili iniziative —:

quali forme di controllo e di verifica i consolati operino per garantire che il finanziamento venga erogato a chi ha realizzato correttamente i corsi, nel rispetto della legge. (4-08662)

RISPOSTA. — *Gli Enti, le Associazioni ed i Comitati che hanno ricevuto contributi sul cap. 3577 negli ultimi cinque anni per le iniziative linguistico-culturali a favore della collettività italiana in Germania sono indicati nell'apposito prospetto allegato, insieme ai singoli contributi ed al numero degli allievi. Le suddette iniziative sono quelle previste dal decreto-legislativo 297/94 articolo 625 c.3 e 636.*

La procedura per l'assegnazione dei contributi sul cap. 3577 avviene in base alla legge 8 maggio 1985, n. 205, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985 ed alla Circolare n. 28 del 15/12/1980 del Ministero Affari Esteri.

La vigilanza sulle iniziative suddette è affidata al Titolare dell'Ufficio consolare competente circoscrizionalmente, nella sua qualità di Provveditore agli Studi (articolo-

54 del decreto del Presidente della Repubblica 200/67), coadiuvato dal personale direttivo scolastico di ruolo appositamente inviato dall'Italia (presidi e direttori didattici), che effettua anche i necessari controlli di carattere sia gestionale che amministrativo-contabile sui progetti di insegnamento per i quali Enti gestori delle iniziative linguistico-culturali ricevono contributi sul

cap. 3577 (Circolare n. 28 del 15/12/1980 di questo Ministero).

Per quanto riguarda la fase di presentazione delle domande di contributo da parte degli Enti ed i successivi adempimenti preventivi degli Uffici consolari e delle Rappresentanze diplomatiche, esse sono regolate dalla già citata Circolare n. 28 del 15/12/1980 del Ministero Affari Esteri.

ALLEGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S./UFFICIO V
CAP. 3577 - CONTRIBUTI EROGATI NELL'ES. FIN. 1992
PAESE: G E R M A N I A

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE	ENTE GESTORE	CONTRIBUTI ANNO 1992	N.ALLIEVI ANNO 1992
AMBURGO	Comitato di Assistenza Scolastica Italiana di Amburgo	130.000.000	484
BERLINO	Asilo Italiano di Berlino	8.000.000	30
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana di Berlino	30.000.000	145
COLONIA	Centro di Cultura e Formazione C.G.I.L. Bildungswerk e Verein di Colonia	0	15
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana di Bonn	132.000.000	180
		600.000.000	
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana di Colonia	273.000.000	7274
DORTMUND	Comitato Assistenza Scolastica Italiana di Dortmund	155.000.000	2863
	E.N.A.I.P. di Dortmund	23.000.000	177
FRANCOFORTE SUL MENO	Centro di Cultura e Formazione CGIL Bildungswerk e V. di Francoforte sul Meno	11.000.000	30
	Comitato Assistenza	176.000.000	500

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S./UFFICIO V CAP. 3577 - CONTRIBUTI EROGATI NELL'ES. FIN. 1992 PAESE: G E R M A N I A			
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE	ENTE GESTORE	CONTRIBUTI ANNO 1992	N.ALLIEVI ANNO 1992
-----	-----	-----	-----
	Scolastica Italiano di Francoforte sul Meno		
	Federazione Associazioni Italiane Emigrati in Germania di Francoforte sul Meno	11.000.000	120
	Missione Cattolica Italiana di Bad Homburg	12.000.000	25
	Missione Cattolica Italiana di Francoforte sul Meno	15.000.000	46
FRIBURGO	Centro di Cultura e Formazione C.G.I.L. Bildungswerk e V. di Friburgo	0	15
	Comitato Assistenza Scolastica agli Italiani di Friburgo	15.000.000	31
	E.N.A.I.P. di Friburgo	22.000.000	81
	Ente Nazionale Formazione Addestrament o Professional e di Friburgo	11.000.000	30
	IAL-CISL di Friburgo	11.000.000	30
HANNOVER	Comitato di Assistenza Scolastica	245.000.000	730

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S./UFFICIO V CAP. 3577 - CONTRIBUTI EROGATI NELL'ES. FIN. 1992			
PAESE: G E R M A N I A			
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE	ENTE GESTORE	CONTRIBUTI ANNO 1992	N.ALLIEVI ANNO 1992
	Italiana di Hannover		
	E.N.A.I.P. di Hannover	33.000.000	93
MONACO DI BAVIERA	Centro di Cultura e Formazione CGIL Bildungswerk e V. di Monaco di Baviera	0	
	Comitato Assistenza Scolastica Italiano di Monaco di Baviera	187.000.000	605
	E.N.A.I.P. di Monaco di Baviera	31.000.000	238
	IAL-CISL di Monaco di Baviera	11.000.000	30
NORIMBERGA	Comitato Assistenza Scolastica Italiano di Norimberga	135.000.000	410
	Missione Cattolica Italiana di Norimberga	8.000.000	48
SAARBRUCKEN	Comitato per l'Assistenza Scolastica Italiana di Saarbrucken	155.000.000	1683
	Federazione Associazioni Emigrati in Germania di Saarbrucken	11.000.000	20
	Missione Cattolica Italiana di Saarbrucken	57.000.000	601

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S./UFFICIO V CAP. 3577 - CONTRIBUTI EROGATI NELL'ES. FIN. 1992 PAESE: G E R M A N I A			
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE	ENTE GESTORE	CONTRIBUTI ANNO 1992	N.ALLIEVI ANNO 1992
-----	-----	-----	-----
SAARBRUCKEN	Missione Cattolica Italiana di Saarlouis	7.000.000	100
	Missione Cattolica Italiana di St. Ingbert di Saarbrucken	10.000.000	90
STOCCARDA	Asilo Italiano di Zuffenhausen	10.000.000	40
	Centro di Cultura e Formazione CGIL Bildungswerk di Stoccarda	27.000.000	60
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana di Stoccarda	20.000.000	1500
	E.N.A.I.P. di Stoccarda	55.000.000	226
	E.N.F.A.P. di Stoccarda	0	30
	Federazione Associazioni Italiane Emigrate in Germania di Stoccarda	11.000.000	20
	IAL-CISL di Stoccarda	93.000.000	145

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S. UFF. V
 CONTRIBUTI SUL CAP. 3577 - ESERCIZI FINANZIARI 1993 E 1994

PAESE: G E R M A N I A

CONSOLATO	ENTE GESTORE	CONTRIBUTI ANNO 1993	N.ALLIEVI ANNO 1993	CONTRIBUTI ANNO 1994	N.ALLIEVI ANNO 1994
AMBURGO	Comitato di Assistenza Scolastica Italiana in Amburgo	151.000.000	480	205.570.000	424
	Missione Cattolica Italiana in Amburgo	4.000.000	31	11.383.200	36
	Società Dante Alighieri in Kiel	0		2.500.000	15
BERLINO	Asilo Italiano in Berlino	27.500.000	18	46.500.000	30
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana di Berlino	22.000.000	130	0	0
COLONIA	Comitato Assistenza Scolastica Italiana in Bonn	1.120.000.000	0	1.400.000.000	4300
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana in Colonia	325.000.000	7355	360.000.000	6590
DORTMUND	Comitato Assistenza Scolastica Italiana in Dortmund	145.000.000	2580	230.000.000	3330
FRANCOFORTE SUL MENO	Centro di Cultura e Formazione CGIL Bildungwerk e V. in Francoforte sul Meno	0	30	14.000.000	30
	Comitato Assistenza Scolastica Italiano in	137.000.000	500	330.000.000	510

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S. UFF. V
 CONTRIBUTI SUL CAP. 3577 - ESERCIZI FINANZIARI 1993 E 1994

PAESE: G E R M A N I A

CONSOLATO	ENTE GESTORE	CONTRIBUTI ANNO 1993	N.ALLIEVI ANNO 1993	CONTRIBUTI ANNO 1994	N.ALLIEVI ANNO 1994
	Francoforte sul Meno				
	Federazione Associazioni Italiane Emigrati in Germania in Francoforte sul Meno	0	60	14.000.000	34
	Missione Cattolica Italiana in Bad Homburg	12.000.000	25	12.000.000	25
	Missione Cattolica Italiana in Francoforte sul Meno	15.000.000	24	18.000.000	44
FRIBURGO	Caritasverba nd in Friburgo	0		6.000.000	12
	Caritasverba nd in Waldshut	0		20.000.000	145
	Centro di Cultura e Formazione C.G.I.L. Bildungswerk e V. in Friburgo	11.000.000	15	14.000.000	30
	Comitato Assistenza Scolastica agli Italiani in Friburgo	311.000.000	1421	1.248.430.320	1924
	E.N.A.I.P. in Friburgo	11.000.000	90	0	30
	IAL-CISL in Friburgo	0	60	14.000.000	60
HANNOVER	Comitato di Assistenza Scolastica Italiana in Hannover	230.000.000	750	180.000.000	1910

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S. UFF. V
 CONTRIBUTI SUL CAP. 3577 - ESERCIZI FINANZIARI 1993 E 1994

PAESE: G E R M A N I A

CONSOLATO	ENTE GESTORE	CONTRIBUTI ANNO 1993	N.ALLIEVI ANNO 1993	CONTRIBUTI ANNO 1994	N.ALLIEVI ANNO 1994
HANNOVER	E.N.A.I.P. in Hannover	11.000.000	102	14.000.000	42
MONACO DI BAVIERA	Comitato Assistenza Scolastica Italiano in Monaco di Baviera	182.000.000	945	200.000.000	710
	E.N.A.I.P. in Monaco di Baviera	33.000.000	236	28.000.000	27
	IAL-CISL in Monaco di Baviera	11.000.000	45	14.000.000	45
NORIMBERGA	Comitato Assistenza Scolastica Italiano in Norimberga	125.000.000	445	170.000.000	445
SAARBRUCKEN	Comitato per l'Assistenza Scolastica Italiana in Saarbruecken	212.000.000	1260	440.000.000	1260
	Missione Cattolica Italiana "St. Ingbert" in Saarbruecken	10.000.000	85	17.000.000	85
	Missione Cattolica Italiana in Saarbruecken	74.000.000	676	172.000.600	676
	Missione Cattolica Italiana in Saarlouis	7.000.000	200	24.000.000	150
STOCCARDA	Asilo Italiano in Zuffenhausen	10.000.000	40	12.000.000	40
	Centro di Cultura e Formazione CGIL Bildungswerk in Stoccarda	33.000.000	60	14.000.000	60

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S. UFF. V
CONTRIBUTI SUL CAP. 3577 - ESERCIZI FINANZIARI 1993 E 1994

PAESE: G E R M A N I A

CONSOLATO	ENTE GESTORE	CONTRIBUTI ANNO 1993	N.ALLIEVI ANNO 1993	CONTRIBUTI ANNO 1994	N.ALLIEVI ANNO 1994
STOCCARDA	Comitato Assistenza Scolastica Italiana in Stoccarda	11.000.000	920	427.000.000	2000
	E.N.A.I.P. in Stoccarda	55.000.000	307	28.000.000	30
	IAL-CISL in Stoccarda	144.000.000	180	154.000.000	240
	Istituto Italiano in Stoccarda	710.000.000	3824	1.767.000.000	3251

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

PAESE: G E R M A N I A		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S./UFFICIO V CAP. 3577 - CONTRIBUTI EROGATI NEGLI ESS. FINN. 1995 E 1996			
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE	ENTE GESTORE	CONTRIBUTO ANNO 1995	N. ALUNNI ANNO 1995	CONTRIBUTO ANNO 1996	N. ALUNNI ANNO 1996
AMBURGO	Comitato di Assistenza Scolastica Italiana in Amburgo	0	0	0	0
	Missione Cattolica Italiana in Amburgo	15.000.000	30	15.000.000	40
	Scuola e Cultura e V. in Amburgo	292.470.000	253	200.000.000	374
	Società Dante Alighieri in Kiel	7.500.000	22	7.500.000	18
BERLINO	Asilo Italiano in Berlino	10.905.000	30	11.000.000	34
	Associazione di genitori per la gestione dell'asilo italo-tedesco "Girasole" in Berlino	18.000.000	24	18.000.000	30
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana di Berlino	0	0	0	0
	Scuola e cultura in Bonn	152.470.000	180	102.000.000	160
	Senza Sede e V.	0	0	0	0
BONN	SCUOLA E CULTURA E V.	0	5180	0	0
Colonia	Associazione Sostenitori Istituto Scolastico Italiano	0	0	20.000.000	44
	Caritas-Verband di Mupperta	0	0	0	40
	Caritasverband in Solingen	50.000.000	95	48.000.000	95
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana in Colonia	601.300.000	810	605.000.000	785
	Scuola e Cultura e V. in Bonn-Bad Godesberg	321.600.000	780	333.000.000	620
DORTMUND	Associazione Italiana Culturale e Ricreativa di Paderborn	29.100.000	89	43.000.000	378
	Associazione per la Promozione di Attività Culturali - V.M.A. e V. di Dortmund	0	0	100.000.000	530
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana in Dortmund	0	0	0	0
	JEKAMI BILDUNGSFORUM DI ISERLOHN -	31.700.000	45	0	0
	MISSIONE CATTOLICA ITALIANA GEVELSBERG	43.000.000	185	51.000.000	165
	SCUOLA E CULTURA BONN in Dortmund	335.100.000	930	320.000.000	590
FRANCOFORTE SUL MENO	CARITASVERBAND WIESBADEN	0	0	8.000.000	40

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

PAESE: G E R M A N I A		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S./UFFICIO V CAP. 3577 - CONTRIBUTI EROGATI NEGLI ESS. FINN. 1995 E 1996			
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE	ENTE GESTORE	CONTRIBUTO ANNO 1995	M. ALUNNI ANNO 1995	CONTRIBUTO ANNO 1996	M. ALUNNI ANNO 1996
FRANCOFORTE SUL MENO	Caritaswerk in Ludwigshafen	7.200.000	30	7.200.000	30
	Centro di Cultura e Formazione CGIL Bildungswerk e V. in Francoforte sul Meno	0	45	10.000.000	35
	Comitato Assistenza Scolastica Italiano in Francoforte sul Meno	408.000.000	510	192.100.000	340
	Federazione Associazioni Italiane Emigrati in Germania in Francoforte sul Meno	0	0	17.000.000	30
	Missione Cattolica Italiana in Bad Homburg	12.000.000	25	12.000.000	25
	Missione Cattolica Italiana in Francoforte sul Meno	23.000.000	44	23.000.000	44
	Scuola e Cultura e V. - Bonn	0	350	0	0
FRIBURGO	Caritasverband in Friburgo	0	0	3.000.000	7
	Caritasverband in Waldshut/Bad Saeckingen	40.000.000	90	25.000.000	135
	Caritasverband Waldshut	0		15.000.000	72
	Centro di Cultura e Formazione C.G.I.L. Bildungswerk e V. in Friburgo	16.800.000	30	16.800.000	15
	Comitato Assistenza Scolastica agli Italiani in Friburgo	1.958.870.000	1588	1.350.000.000	2314
	Consorzio Circostrizionale	70.000.000	75	52.000.000	92
	E.N.A.I.P. in Friburgo	16.800.000	30	0	0
HANNOVER	IAL-CISL-Stoccarda in Friburgo	0	30	30.000.000	30
	Comitato di Assistenza Scolastica Italiana in Hannover	315.000.000	2460	302.500.000	2350
	E.N.A.I.P. in Hannover	30.000.000	42	0	0
MONACO DI BAVIERA	SCUOLA E CULTURA E V.	24.000.000	100	24.000.000	60
	ACLI-BAVIERA	50.000.000	90	33.000.000	
	Comitato Assistenza Scolastica Italiano in Monaco di Baviera	0	0	0	0
	E.N.A.I.P. in Monaco di Baviera	0	0	0	0
	IAL-CISL in Monaco di Baviera	0	30	17.000.000	30

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1997

PAESE: G E R M A N I A		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.E.A.S./UFFICIO V CAP. 3577 - CONTRIBUTI EROGATI NEGLI ESS. FINN. 1995 E 1996			
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE	ENTE GESTORE	CONTRIBUTO ANNO 1995	N. ALUNNI ANNO 1995	CONTRIBUTO ANNO 1996	N. ALUNNI ANNO 1996
Monaco di Baviera	Initiative Beratung und Begegnungs di Augsburg	12.000.000	27	12.000.000	29
	Katholischer Caritasverband Monaco di Baviera	9.300.000	40	9.300.000	60
	Scuola e Cultura e V.	193.600.000	500	150.000.000	530
NORIMBERGA	Comitato Assistenza Scolastica Italiano in Norimberga	222.000.000	350	177.000.000	395
SAARBRUCKEN	Comitato per l'Assistenza Scolastica Italiana in Saarbruecken	408.600.000	870	466.235.000	830
	Missione Cattolica Italiana "St. Ingbert" in Saarbruecken	31.200.000	85	31.000.000	85
	Missione Cattolica Italiana in Saarbruecken	194.000.000	870	216.000.000	685
	Missione Cattolica Italiana in Saarlouis	71.000.000	224	68.000.000	250
STOCCARDA	Asilo Italiano in Zuffenhausen	0	0	0	
	Centro di Cultura e Formazione CGIL Bildungswerk in Stoccarda	0	30	8.500.000	15
	Comitato Assistenza Scolastica Italiana in Stoccarda	548.700.000	4471	526.700.000	4500
	E.N.A.I.P. in Stoccarda	0	0	0	
	IAL-CISL in Stoccarda	181.326.000	240	148.249.000	208
	Intercoasit di Bonn	0		0	240
	Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda	2.694.135.000	3170	2.190.000.000	3526
	Landeskomitee der Italienischen Elternvereine Baden Wuerttemberg di Esslingen	0	216	0	
	Scuola Materna Italiana Stoccarda/Zuffenhausen	15.600.000	40	15.600.000	38

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

la legge 3 marzo 1971, n. 153, modificata con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, regola l'intervento scolastico italiano all'estero, compresi i corsi serali di terza media;

in Germania pochi sono ormai gli enti che svolgono questa attività;

è noto il giudizio negativo della nostra collettività, che considera inadeguato e superato questo tipo di intervento —:

quali siano gli enti che in Germania hanno organizzato i corsi serali di scuola media per l'anno scolastico 1996-1997;

in quali circoscrizioni consolari tali enti svolgano queste attività;

quanti siano gli alunni interessati nei singoli corsi per ogni circoscrizione;

di quale finanziamento i singoli enti dispongano;

quali siano i controlli che i provveditori agli studi delle singole circoscrizioni consolari abbiano svolto e con quale risultato. (4-08663)

RISPOSTA. — *Nell'anno scolastico 1996/97 sono stati organizzati corsi speciali per la preparazione agli esami di licenza media dei lavoratori italiani e loro congiunti nelle Circoscrizioni consolari di Colonia, Friburgo, Monaco e Stoccarda.*

Gli Enti gestori che hanno organizzato tali corsi sono stati il Bildungswerk di Colonia; il Consorzio Consolare e lo IAL/CISL di Friburgo; lo IAL/CISL di Stoccarda e l'ACLI di Monaco.

I corsi sono stati così distribuiti:

Circoscrizione consolare di Colonia: Ente Bildungswerk, n. 2 corsi con 16 candidati agli esami;

Circoscrizione consolare di Friburgo: a) Ente Consorzio Consolare, n. 1 corso (nel carcere) con 7 candidati; b) Ente IAL/CISL, n. 1 corso con 12 candidati;

Circoscrizione consolare di Monaco: Ente ACLI, n. 1 corso (nel carcere) con 10 candidati;

Circoscrizione consolare di Stoccarda: Ente IAL/CISL, n. 8 corsi (di cui 3 nel carcere) con 61 candidati.

Sui corsi di preparazione agli esami di licenza media vengono effettuati gli stessi controlli previsti per le già citate iniziative linguistico-culturali. In particolare, per i corsi in questione, sulla base delle visite tecnico-didattiche agli Enti vengono eventualmente rilasciati i « nulla osta » e le successive « prese d'atto » a firma congiunta del Titolare dell'Ufficio consolare e del dirigente scolastico. Tale attività è comunque armonizzata ed integrata da quanto previsto nelle « Disposizioni particolari » dell'ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 198 del 7/6/1995 e nella successiva Ordinanza n. 307 del 2/7/96.

Relativamente ai finanziamenti di cui i singoli Enti possono disporre, essi sono: a) le rendite del proprio patrimonio; b) gli eventuali contributi annuali disposti dal Ministero degli Affari Esteri; c) le quote degli associati; d) le elargizioni di Enti pubblici e privati; e) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

TURRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane. — Per sapere — premesso che:*

dal 3 al 14 giugno 1996 si è svolta a Istanbul la conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (Habitat II), la quale si inserisce in un ciclo di Summit e Conferenze mondiali promosse dal sistema delle Nazioni unite, per mettere a fuoco e affrontare i vari problemi che si pongono nelle società umane alla fine del secondo millennio;

la partecipazione italiana a detta conferenza è stata particolarmente significativa, anche con riferimento all'ampia rap-

presentatività della delegazione e al ruolo svolto alla guida dei negoziati in virtù della funzione di Presidenza di turno dell'Unione europea;

detta conferenza si è conclusa con l'adozione della dichiarazione di Istanbul e dell'Habitat Agenda, che sono state sottoscritte anche dalla delegazione italiana, e che, pertanto, impegnano il nostro Paese sul tema degli insediamenti umani e, più in generale, dello sviluppo urbano anche nell'ambito della cooperazione internazionale, considerando anche il fatto che nei prossimi venticinque anni, il novantacinque per cento dell'accrescimento complessivo della popolazione nei Paesi in via di sviluppo avverrà nelle aree urbane;

il Unchs (Habitat) ha assunto un ruolo centrale nella conferenza Habitat II e dovrà mantenere un ruolo rilevante anche durante il *follow-up* di tale Summit, in relazione alla messa in opera delle raccomandazioni contenute nella Habitat Agenda;

è attualmente vigente un protocollo di cooperazione tra il Governo italiano e l'Unchs in base al quale, negli scorsi anni, il Governo italiano, nell'ambito dell'aiuto multilaterale, ha sempre stanziato un contributo volontario in favore di detta Agenzia —:

per quali motivi nella relazione programmatica della cooperazione allo sviluppo, approvata nel febbraio 1997 dal Comitato direzionale della cooperazione allo sviluppo (delibera n. 1/1997) non vengano menzionati né la conferenza Habitat II (mentre si fa riferimento a tutte le altre Conferenze promosse negli ultimi anni dal sistema delle Nazioni Unite), né tantomeno l'Unchs;

per quali motivi proprio all'indomani della conferenza Habitat II, si sia stabilito, di abolire, per il 1997, il contributo volontario dell'Italia all'Unchs;

se non ritenga il Governo di dover provvedere con urgenza al reintegro dell'Unchs nella tabella relativa ai contributi volontari dell'Italia agli organismi interna-

zionali per il 1997 con un importo almeno pari a quello stanziato nell'anno 1996, in ragione degli impegni assunti dal Governo italiano in sede di conferenza internazionale ed alla luce dell'importanza delle linee politiche deliberate dalla Habitat Agenda. (4-09349)

RISPOSTA. — In relazione alla questione sollevata dall'Onorevole interrogante si fa presente che la Cooperazione Italiana sostiene da numerosi anni l'attività del Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (UNCHS-HABITAT) con contributi volontari ed altre iniziative. Nel 1995 il contributo è stato di 800 milioni di lire e nel 1996 di 700 milioni, collocando l'Italia al quinto posto tra i maggiori donatori. L'Italia ha anche contribuito con specifici finanziamenti allo svolgimento della Conferenza HABITAT II.

Secondo il protocollo relativo alle intese amministrative stipulato nel 1991 tra HABITAT ed il Governo italiano, i contributi sono destinati a finanziare specifiche iniziative di cooperazione nel settore degli insediamenti umani. Il protocollo prevede che HABITAT sottoponga alle Autorità italiane delle proposte che sono annualmente esaminate e concordate. In sede di approvazione delle nuove iniziative sono contestualmente esaminati i risultati raggiunti nella realizzazione dei progetti finanziati nell'anno precedente.

Dalle ultime informazioni fornite dal Centro risulta che il contributo volontario 1995 non è stato interamente utilizzato a causa di ritardi nella realizzazione dei programmi concordati.

Il Centro ONU per gli Insediamenti Umani dispone pertanto sia dei residui del contributo volontario 1995, sia dell'intero ammontare di quello del 1996, non ancora utilizzato, ad eccezione di una quota minore destinata ad appoggiare l'organizzazione di un convegno internazionale sulla povertà urbana.

In tali condizioni e considerate le notevoli ristrettezze di bilancio della Cooperazione Italiana per l'anno corrente, non si è ritenuto di alimentare ulteriormente il fondo fiduciario italiano istituito presso

HABITAT, disponendo esso di sufficienti risorse.

Sul piano più generale sussistono poi perplessità sulla efficacia della gestione amministrativa del Centro che è stata vagliata dai competenti organi delle Nazioni Unite. Sia il Comitato Consultivo sulle Questioni Amministrative e di Bilancio delle Nazioni Unite (ACABQ), sia l'Ufficio per i Servizi di Controllo Interno (OIOS) che i Revisori dei Conti hanno formulato severe osservazioni sulla gestione amministrativa del Centro, suggerendo l'adozione di misure atte a superare le disfunzioni riscontrate.

Un'eventuale riattivazione del contributo con UNCHS-HABITAT dovrà pertanto tener conto delle iniziative che il Centro adotterà per infondere maggiore funzionalità e trasparenza nella gestione delle risorse e dall'esito del processo di ristrutturazione del sistema economico e sociale delle Nazioni Unite.

Per quanto si riferisce all'attuazione della Habitat Agenda, approvata dalla Conferenza di Istanbul, si fa presente che la Cooperazione Italiana, sempre sul canale multilaterale, ha promosso importanti iniziative nel settore degli insediamenti umani, quali quelle in corso di attuazione in Palestina, in collaborazione con l'UNDP e l'UNRWA, relative all'impianto fognario della città di Bethlemme, alla riabilitazione dell'acquedotto di Hebron ed all'impianto di depurazione delle acque reflue di Gaza. Altre rilevanti iniziative sono attualmente in fase di avvio, a testimonianza dell'importanza attribuita al miglioramento degli insediamenti umani e allo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

URSO e MATTEOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in diverse interrogazioni, i parlamentari di Alleanza nazionale hanno denunciato che in numerose occasioni il Ministro dell'ambiente ha conferito incarichi di «esperto» e di «consigliere» a persone vicine al suo entourage politico;

il conferimento di tali incarichi non solo è avvenuto in misura quantitativamente superiore a quanto sia mai accaduto con passati Governi, ma con il completo e supino assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il ripetersi di queste attribuzioni di incarichi a soggetti esterni al Ministero dell'ambiente risulta attuato in modo non rispettoso delle competenze e delle professionalità esistenti negli uffici del medesimo e tende a mortificare il ruolo di quanti all'interno di quegli uffici prestano la loro opera. E tutto ciò nonostante l'opposizione di tutte le componenti sindacali presenti nel Ministero;

il caso che appare paradigmatico di quanto esposto è quello relativo al Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, al cui vertice, nel novembre del 1996, il Ministro dell'ambiente propose la professoressa Maria Rosa Vittadini, proposta che il Consiglio dei ministri accolse con propria delibera;

tale nomina fu denunciata dagli esponenti di Alleanza nazionale per la sua palese illegittimità e si infranse clamorosamente contro il rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti con la conseguenza che l'importantissimo servizio dall'ottobre del 1996 è senza titolare nonostante la presenza, sottolineata dalla stessa Corte, di numerosi dirigenti del Ministero di grande esperienza e professionalità;

ancor più significativa è la vicenda relativa alla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale la cui competenza è stata dilatata ad avviso degli interroganti oltre il legittimo per l'eccessiva ampiezza che attribuisce al potere discrezionale del Ministro, con due circolari pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1996. Inoltre, quali membri della commissione il Ministro dell'ambiente ha proposto dieci nuove persone tutte appartenenti all'area dei «verdi» e due delle quali, il dottor Malcewshi ed il dottor Sauli, sono noti consulenti privati del sistema ferroviario alta velocità, attualmente

sottoposto a sua volta all'esame della commissione stessa;

dopo un anno di gestione del Ministero da parte del senatore Ronchi con l'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri appare ormai chiaro a tutti che cosa intendessero concretamente i « verdi » quando dichiaravano che avrebbero creato 500 mila nuovi posti di lavoro con gli interventi a tutela dell'ambiente —:

quali concrete iniziative intenda assumere al fine di ricondurre la gestione generale del Ministero dell'ambiente all'ambito dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità amministrativa, ridando agli uffici e al personale ministeriale il ruolo e la dignità istituzionale che ad essi competono;

se non intenda nominare immediatamente, dopo sei mesi di vacanza ad avviso degli interroganti assurda ed irresponsabile, dovuta in gran parte all'illegittimo tentativo da parte del Ministro di imporre la professoressa Vittadini, il nuovo direttore generale del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale sciogliendolo come auspicato dalla Corte dei conti tra i numerosi dirigenti del Ministero;

se intenda revocare le recenti nomine a membro della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale sostituendole con altre di esperti effettivamente titolati ed imparziali;

se intenda revocare le circolari emanate il 31 ottobre 1996 ad avviso degli interroganti illegittimamente per l'eccessiva latitudine di poteri che conferiscono al Ministro;

se si voglia adoperare affinché i paurosi ritardi, che si sono accumulati nelle procedure di valutazione di opere pubbliche e di impianti industriali a causa della complessiva gestione dell'attuale titolare del Ministero con l'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano colmati anche perché la valutazione dell'impatto ambientale torni ad essere un fondamentale strumento per la tutela dell'ambiente nel più completo rispetto dell'or-

dinamento giuridico-istituzionale e dei superiori interessi socio-economici del Paese. (4-09784)

RISPOSTA. — Ancora una volta devo notare che di fronte ad una problematica di interesse generale crescente, come quella ambientale e dell'attività (del Ministero dell'Ambiente) notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attengono quasi esclusivamente ai rapporti tra gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro con i Servizi del Ministero in una visione che rischia di dare alimento ad aspettative di alcuni dipendenti di questo Ministero che vorrebbero farsi forza di appoggi politici esterni in modo improprio.

Quanto al primo quesito, ritengo che i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione trovino nell'attuale gestione del Ministero piena ed incondizionata applicazione, al di là di malevoli insinuazioni e considerazioni eccessive per spirito polemico.

Quanto al quesito relativo alla nomina del Direttore Generale del Servizio V.I.A., posso riferire che il Ministero, dopo il diniego del visto al provvedimento di nomina della professoressa Vittadini, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato con lettera del 9 maggio 1997, ad oggi non riscontrata; ivi tra l'altro si fa il quadro completo della complessa situazione del personale oggi esistente presso il Ministero dell'ambiente, si rappresenta la peculiarità del posto di Dirigente Generale in questione e si chiede di conoscere l'avviso del massimo organo consultivo dello Stato sulla situazione attualmente verificatasi in capo al Ministero dell'Ambiente, il quale si trova ad avere nella propria pianta organica un certo numero di dirigenti generali, nel pregresso collocati fuori ruolo, tra i quali non se ne ravvisa alcuno idoneo a ricoprire il posto di funzione resosi vacante; si chiede altresì se in tale situazione possa ricoprirsì il posto vacante con una nomina rispettosa dei requisiti indicati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993, senza per questo incorrere in responsabilità personale anche di natura contabile, e nel contempo senza ren-

dere vane le esigenze tecniche irrinunciabili di buon andamento dell'Amministrazione aventi rilievo costituzionale.

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, non ritengo di dover revocare le nomine di alcuno dei membri della Commissione V.I.A. Al riguardo i segnalati casi di incompatibilità presunta (dr. Malcewshi e ing. Sauli, che rivestono incarichi di consulenza nell'ambito dei progetti di alcune tratte del sistema ferroviario di alta velocità) non sembrano avere reale fondamento.

In vero, non può negarsi che in relazione a quei progetti una situazione di incompatibilità sussiste, così come, però, non può negarsi che potenzialmente una situazione di incompatibilità potrebbe sempre verificarsi in relazione al singolo progetto che debba essere assoggettato alla procedura di V.I.A.

Orbene, vorrei ricordare che esiste nel nostro ordinamento l'istituto dell'astensione idoneo a risolvere determinate situazioni di incompatibilità che si verificano in via casuale ed in relazione ad un singolo affare; certamente il dr. Malcewshi e l'ing. Sauli, allorché la Commissione sarà chiamata ad esprimersi sui progetti ai quali sono interessati, sapranno mostrare quel minimo di sensibilità che l'induca ad astenersi. Peraltro, è del tutto ovvio che sarà impegno preciso del Ministero vigilare sul corretto e trasparente andamento delle operazioni della Commissione V.I.A. in relazione a questi o ad altri casi di incompatibilità che in futuro potrebbero verificarsi. Per altro verso non credo che risponda a canoni di buon andamento che l'interesse personale di alcune persone su particolari affari sia considerato elemento sufficiente ad escludere « tout court » ed in via generale che lo Stato possa dotarsi di un patrimonio di conoscenze e di esperienze ed avvalersi delle capacità professionali di quelle persone che hanno o potrebbero avere interessi personali collegati con affari da trattare costituenti atti d'ufficio.

Quanto alle circolari da me diramate in materia di v.i.a. e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 26/11/96, trattasi di atti amministrativi che, avendo di mira ancora una volta fino in fondo l'obiettivo del buon

andamento dell'amministrazione, pongono alcune particolari problematiche relative alla materia trattata e, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico generale, alla cui tutela il Ministero dell'Ambiente è preposto, indicano le soluzioni ritenute maggiormente idonee e più plausibili per assicurare la tutela suddetta in maniera adeguata.

È, dunque, da contestare l'opinione che esprimono gli interroganti i quali assumono una illegittimità delle circolari in questione; peraltro, non risulta che le stesse siano state oggetto di impugnazione giurisdizionale.

Infine, i ritardi che si sono verificati ed accumulati nelle procedure di valutazione dei progetti saranno presto colmati con l'alacre lavoro della Commissione V.I.A. in via di ricostituzione, evitando di revocare le nomine dei suoi membri e di evocare sulla stessa presunte e non fondate illegittimità.

Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.

URSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

i settimanali cattolici criticano le nuove tariffe postali come esempio di azione del Governo contro la democrazia informativa;

questo nuovo rincaro delle tariffe postali potrebbe di fatto strangolare i periodici di informazione locale, tra cui molti settimanali diocesani;

è al riguardo di tutta evidenza l'inefficienza delle poste italiane, che non risulta abbiano assunto, allo stato attuale, fattive iniziative per risolvere il problema dei disservizi postali, mentre, al contrario, sono solerti nell'aumentare le tariffe postali per la stampa a scapito del diritto all'informazione;

se non ritengano opportuno intervenire per assumere informazioni circa la reale situazione e se tale situazione non possa considerarsi la prova di una chiara volontà politica volta a limitare i periodici d'informazione locali —:

se non ritenga che tale comportamento sia lesivo del diritto all'informazione sancito dalla nostra costituzione;

se non ritenga opportuno concentrare la sua attenzione, più che sugli aumenti delle tariffe, sui frequenti disservizi postali che si verificano quasi quotidianamente nel territorio nazionale. (4-10261)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazione emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per

l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

ZACCHERA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

in data 5 febbraio 1993 la ditta Omeplast di Piazza Eva presentava istanza al ministero interrogato per la concessione del contributo ai sensi della legge 317/1991;

per anni non si ebbe alcuna notizia in merito, fino al 6 giugno 1995 quando il ministero, con protocollo 0165100 posizione 0010910/C, comunicava che la domanda non poteva essere accolta perché a suo tempo non trasmessa per raccoman-

data andata-ritorno e non redatta su apposito modulo. Sarebbe inoltre stata mancante una perizia giurata;

in data 23 luglio 1995 il sottoscritto immediatamente replicava sostenendo, in modo inoppugnabile che fosse frutto di fantasia l'aver affermato il mancato invio della raccomandata (si produceva fotocopia della ricevuta), che il modulo conteneva tutte le informazioni richieste e che la perizia giurata era disponibile, solo se fosse stata richiesta;

nulla ricevendo dal ministero, in data 16 gennaio 1996 il sottoscritto — sempre in nome e per conto della ditta Omeplast — inviava un sollecito ma ad oggi nulla è stato ancora risposto —:

per quale motivo non vengano fornite risposte alla ditta che chiedeva chiarimenti, oltre che al deputato della zona che pure interveniva in merito;

per quale motivo vengano sostenute cose inesatte e non si replichi alle precise confutazioni di una comunicazione (a stampa) che sembrava una sorta di comunicazione-standard e non un riscontro effettivo sull'istanza prodotta;

se non si ritenga palesemente violata la legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi e quale sia il dirigente responsabile della struttura interessata;

quali iniziative intenda prendere perché non si abbiano più a ripetere casi analoghi che squalificano la credibilità dello stesso ministero. (4-09428)

RISPOSTA. — *La ditta OMEOPLAST di Verbania, il cui settore di attività — desumibile soltanto dal certificato camerale di iscrizione al registro ditta datato il 18 gennaio 1993 — è quello della lavorazione, rigenerazione e granulazione delle materie plastiche ed affini, in data 5 febbraio 1993 ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per accedere al contributo previsto dall'articolo 5, della legge n. 317 del 5 ottobre 1991.*

Con nota n. 0165100 del 6 giugno 1995 il Ministero dell'industria ha dato comunicazione alla ditta OMEOPLAST della decisione negativa assunta in relazione alla predetta istanza.

A tale riguardo si precisa quanto segue.

La domanda di contributo presentata dalla ditta Omeoplast di Verbania è stata respinta sia per rilevanti difformità formali sia per sostanziali incompletezze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti formali, la domanda non è stata redatta sul modulo a lettura ottica — obbligatorio ai sensi del regolamento di attuazione (decreto ministeriale 3 marzo 1992 n. 247) — ma su normale carta da bollo: in essa non sono stati inseriti tutti gli elementi di valutazione del possesso dei requisiti di legge. Inoltre, mentre sono stati allegati alla domanda documenti del tutto irrilevanti e non prescritti, non è stata inviata la perizia asseverata sull'idoneità del bene proposto per l'agevolazione, prevista dall'articolo 10, comma 2 della legge n. 317/91. Tale omissione, come previsto dal citato regolamento, costituisce motivo tassativo di esclusione.

Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti formulata con lettera del 16 gennaio 1996, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che il Ministero dell'industria, con nota n. 46511 del 21 febbraio 1996 ha fornito puntuale risposta ai quesiti posti.

Peraltro, si rappresenta che il Ministero dell'industria assolve costantemente la funzione informativa su tutti gli aspetti riguardanti le pratiche « in itinere ». Quotidianamente, infatti, decine di imprese utilizzano il numero telefonico, ad esse appositamente riservato, per conoscere lo stato delle proprie istanze, nonché per approfondire tutti gli aspetti relativi alle procedure di concessione ed erogazione. Per le medesime finalità presso il Ministero dell'industria viene espletato anche un servizio di ricevimento del pubblico del quale si possono avvalere tutte le persone che abbiano interesse e titolo alle informazioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.